



Università degli Studi di Torino

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

**Calciomercato e calciatori stranieri: vincoli,
diritti e nuove sfide**

Relatore

Ciatti Càimi Alessandro

Candidata

Pellegrino Marica

Matricola 976722

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Introduzione	pag. 9
--------------------	--------

Capitolo I – Il calciomercato internazionale e le sue regole

1.1 La storia del calciomercato	pag. 11
1.2 Il regolamento FIFA.....	pag. 20
1.2.1 I principi generali del Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei calciatori.....	pag. 22
1.2.2 La libera circolazione dei calciatori all'interno dell'UE/SEE	pag. 23
1.2.3 La stabilità contrattuale.....	pag. 26
1.2.4 L'integrità delle competizioni	pag. 30
1.2.5 La tutela della formazione e della crescita dei giovani calciatori	pag. 31
1.2.6 La protezione dei minori	pag. 32
1.3 Il regolamento UEFA.....	pag. 33
1.3.1 Autonomia sportiva e specificità riconosciuta dall'UE.....	pag. 34
1.3.2 Concorrenza e concentrazione di poteri.....	pag. 37
1.3.3 La disciplina UEFA degli home-grown players	pag. 39
1.4 Il regolamento FIGC.....	pag. 41
1.4.1 L'art. 40 NOIF.....	pag. 42
1.4.2 I Comunicati Ufficiali	pag. 44
1.4.3 La distinzione tra comunitari, extracomunitari ed equiparati	pag. 46
1.5 La struttura giuridica e l'inquadramento civilistico del trasferimento dei calciatori.....	pag. 48
1.5.1 La cessione del contratto.....	pag. 49

1.5.2 La stipulazione a favore di terzo	pag. 51
1.5.3 Il negozio complesso e il collegamento negoziale.....	pag. 54

Capitolo II – I vincoli giuridici e regolamentari per i calciatori stranieri

2.1 Il modello UEFA degli home-grown players	pag. 57
2.1.1 Il contingentamento FIGC degli extracomunitari	pag. 58
2.1.2 Dati statistici sulla presenza di calciatori stranieri.....	pag. 59
2.2 Le strategie elusive dei club rispetto alle limitazioni regolamentari	pag. 62
2.2.1 Home-grown players e distorsioni applicative.....	pag. 62
2.2.2 La gestione dinamica degli slot extracomunitari	pag. 65
2.2.3 La comunitarizzazione dello status del calciatore.....	pag. 67
2.2.4 Triangolazioni e parking europeo	pag. 72
2.3 Le clausole contrattuali limitative della libertà di circolazione del calciatore straniero.....	pag. 76
2.3.1 Le clausole restrittive tipiche della libertà di circolazione	pag. 77
2.3.2 Il limite civilistico delle clausole restrittive.....	pag. 82
2.3.3 La vulnerabilità del calciatore straniero.....	pag. 86
2.3.4 Il vaglio arbitrale delle clausole restrittive.....	pag. 88
2.4 L'ingaggio e i vincoli del fair play finanziario	pag. 91
2.4.1 Strumenti operativi e impatto sulla dinamica dei trasferimenti	pag. 98
2.4.2 I profili giuridico-civilistici e contrattuali del Financial Fair Play	pag. 103
2.5 Il nesso tra calciomercato e identità sportiva.....	pag. 107
2.5.1 Il Change of Association FIFA.....	pag. 108

2.5.2 La strumentalizzazione della nazionalità sportiva	pag. 110
2.5.3 Profili sistematici e ricadute sul calciomercato internazionale	pag. 112

Capitolo III – I diritti dei calciatori stranieri

3.1 La tutela dell'atleta straniero nel rapporto negoziale.....	pag. 117
3.1.1 La tutela della posizione soggettiva del calciatore straniero.....	pag. 118
3.1.2 La buona fede esecutiva e l'utilità della prestazione	pag. 121
3.1.3 La funzione ri-equilibratrice della risoluzione contrattuale.....	pag. 123
3.1.4 Le clausole contrattuali volte a proteggere il calciatore straniero.....	pag. 126
3.2 Il diritto alla non discriminazione	pag. 128
3.2.1 La discriminazione endo-contrattuale	pag. 130
3.2.2 La discriminazione endo-contrattuale nella gestione economica e tecnica	pag. 132
3.2.3 La discriminazione endo-contrattuale nella gestione quotidiana del rapporto	pag. 134
3.2.4 La tutela civilistica contro la discriminazione endo-contrattuale.....	pag. 137
3.3 La tutela della salute, sicurezza e il diritto all'integrazione	pag. 140
3.3.1 La tutela della salute e della sicurezza del calciatore straniero.....	pag. 142
3.3.2 La gestione dell'infortunio del calciatore straniero	pag. 144
3.3.3 La protezione del calciatore dai rischi extra-agonistici	pag. 147
3.3.4 Il diritto all'integrazione quale presupposto dell'adempimento contrattuale.....	pag. 151

3.4 Le peculiarità del contratto sportivo del calciatore straniero.....	pag. 154
3.4.1 La struttura complessa del vincolo sportivo internazionale.....	pag. 155
3.4.2 La fragilità dell'effettività nel contratto sportivo del calciatore straniero.....	pag. 159
3.4.3 La struttura retributiva complessa nel contratto sportivo internazionale	pag. 162
3.4.4 La triangolazione negoziale nel contratto sportivo internazionale	pag. 166

Capitolo IV – Le nuove sfide del calciomercato globale

4.1 La sostenibilità economica e l'impatto dei trasferimenti internazionali sulla competitività.....	pag. 171
4.1.1 La polarizzazione competitiva del calciomercato globale	pag. 172
4.1.2 La strumentalizzazione economica della prestazione sportiva	pag. 174
4.1.3 La sostenibilità quale filtro selettivo del mercato	pag. 178
4.1.4 La subordinazione delle utilità professionali alle esigenze economiche	pag. 180
4.1.5 La sostenibilità economica e la giustizia del calciomercato	pag. 183
4.2 La doppia cittadinanza e la nazionalità sportiva.....	pag. 186
4.2.1 La mobilità identitaria nel calciomercato internazionale.....	pag. 188
4.2.2 La disuguaglianza sostanziale tra i calciatori stranieri.....	pag. 191
4.2.3 La doppia cittadinanza quale frattura sistemica del mercato	pag. 193
4.3 La strategia adottata dal Club Italia nei confronti dei calciatori in possesso della doppia cittadinanza	pag. 196

4.3.1 La rilevanza istituzionale della convocazione nel rapporto contrattuale.....	pag. 198
4.3.2 L'interferenza funzionale della Nazionale nelle dinamiche di mercato.....	pag. 200
4.3.3 La diversa incidenza sistemica della convocazione	pag. 203
4.3.4 Le criticità dell'azione federale.....	pag. 205
4.4 La digitalizzazione del calciomercato: dal caso Milito alla piattaforma TMS FIFA.....	pag. 208
4.4.1 Il potere regolatorio incorporato nell'infrastruttura digitale	pag. 211
4.4.2 La scissione tra validità ed effettività del contratto sportivo	pag. 213
4.4.3 La passività del calciatore nel procedimento digitalizzato	pag. 215
4.4.4 La patologia procedurale nel calciomercato digitalizzato.....	pag. 217

Capitolo V – Conclusioni

5.1 Sintesi dei vincoli e dei diritti del calciatore straniero.....	pag. 221
5.2 Analisi critica della normativa del quadro giuridico e regolamentare attuale.....	pag. 225
5.3 Prospettive di evoluzione del sistema giuridico e sportivo.....	pag. 230

Bibliografia	pag. 235
---------------------------	----------

Introduzione

Vi è un punto in cui il diritto incontra il movimento, nel calcio professionistico questo coincide con il trasferimento internazionale del calciatore, momento nel quale la libertà individuale si misura con l'assetto organizzativo del sistema e l'autodeterminazione professionale si confronta con una trama regolatoria sempre più sofisticata.

Il calciomercato globale non rappresenta meramente un fenomeno economico in continua ascesa, bensì costituisce un laboratorio giuridico permanente in cui si sperimentano modelli di regolazione differenti, incidenti direttamente sulla libertà di circolazione dei soggetti, sulla distribuzione delle opportunità professionali e sull'equilibrio competitivo tra organizzazioni. La mobilità del giocatore straniero, lungi dall'essere un dato neutrale, è il prodotto di un complesso sistema multilivello nel quale principi dell'Unione Europea, norme federali e categorie civilistiche si sovrappongono, si condizionano e talvolta si neutralizzano reciprocamente.

Il diritto sportivo contemporaneo si presenta così quale ordinamento autonomo soltanto in apparenza, poiché la propria capacità regolatoria è costantemente sottoposta e delimitata da parametri esterni di legittimazione. L'autonomia, infatti, si configura come un potere normativo esercitabile entro limiti strutturali che ne condizionano contenuto ed effetti. La libertà del calciatore straniero pertanto, collocandosi in un ambito caratterizzato da un equilibrio instabile, in cui ogni regola produce conseguenze eccedenti il piano organizzativo ed influenzanti direttamente la sfera personale e professionale dell'atleta, non può essere ridotta a mera variabile funzionale dell'assetto competitivo.

La relazione tra autonomia sportiva e diritto dell'Unione Europea assume, in questo contesto, la forma di una delimitazione reciproca che investe direttamente la tenuta complessiva dell'assetto regolatorio. In un ordinamento contraddistinto dalla pluralità di fonti e dalla sovrapposizione dei livelli decisionali, il bilanciamento diviene un criterio immanente di stabilizzazione della tensione tra interessi e prerogative eterogenee. Non vi è pertanto spazio per una discrezionalità indifferenziata del soggetto regolatore dal momento che la proporzionalità e la ragionevolezza dei vincoli integrano il presupposto stesso della legittimazione sistemica di questi.

La figura del calciatore straniero assume rilievo all'interno del calciomercato non già in quanto eccezione, bensì in quanto soggetto maggiormente esposto alla

stratificazione dei livelli normativi. La propria libertà di circolazione infatti, risulta essere condizionata da requisiti di eleggibilità, criteri finanziari, procedure autorizzative e distinzioni giuridiche che, benché non configurino discriminazioni esplicite, generano effetti differenziali sostanziali. La posizione del giocatore straniero si situa dunque nel punto di massima tensione rilevata nell'ordinamento sportivo tra logica competitiva e tutela della persona, tra stabilità del sistema e fluidità delle carriere, tra sostenibilità economica e dimensione personalistica della prestazione.

In un ambito nel quale la governance globale del calcio si presenta sempre più centralizzata e tecnicamente strutturata, la tutela del giocatore straniero non può essere limitata alla proclamazione di diritti, ma deve misurarsi con la concreta distribuzione del potere regolatorio. La credibilità dell'intero sistema dipende per cui dalla capacità di questo di dimostrare che i vincoli imposti siano realmente funzionali e non eccedenti la soglia di proporzionalità. In questo modo la libertà regolata resta tale e non si trasforma silenziosamente in una forma di condizionamento normalizzato.

Il presente scritto si propone pertanto di contribuire a porre in essere tale verifica critica, assumendo quale punto di osservazione privilegiato la condizione del calciatore straniero, nella convinzione che proprio nell'esperienza professionale di questo si manifesti la tenuta dell'equilibrio tra autonomia sportiva e tutela dei diritti fondamentali all'interno del diritto sportivo contemporaneo.

Capitolo I

Il calciomercato internazionale e le sue regole

1.1. La storia del calciomercato

Alle origini del calcio moderno, in un tempo privo di regole codificate, il mercato dei calciatori si sviluppò attraverso pratiche occulte, compensi indiretti e divieti sistematicamente aggirati. Fin da allora il calciomercato rivelò la propria natura di laboratorio giuridico, caratterizzato dall'intreccio di consuetudini non scritte e deroghe tacitamente ammesse.¹

Il calciomercato nacque dall'iniziativa di alcune società calcistiche che, a partire dalla metà del XIX secolo, iniziarono a consolidare comportamenti elusivi del divieto di remunerazione della prestazione sportiva.

La realtà sportiva ottocentesca, influenzata dalla visione storica dello sport escludente le logiche di mercato e guadagno, non consentiva agli atleti di percepire un compenso per l'attività svolta, infatti, l'ideale di sportivo dell'epoca era incarnato dal gentleman amateur che svolgeva la prestazione per passione, perseguendo i principi di onore, lealtà e spirito dilettantistico.

Nel XIX secolo, in Italia, approdarono numerosi imprenditori e industriali stranieri che, promuovendo e finanziando le società calcistiche, elevarono la qualità del calcio italiano, avviando il percorso che portò alla professionalizzazione del ruolo del calciatore.²

Dopo il brusco arresto subito dalle competizioni ufficiali a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, nella stagione 1921-1922 i campionati ripresero e il calciomercato assunse un ruolo di primaria importanza in ambito calcistico, generando alcune tensioni tra i club economicamente più forti e quelli più deboli. Le diatribe finanziarie tra le società culminarono, nella stagione successiva, nella scissione tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Confederazione Calcistica Italiana (CCI). La divisione, rivelatasi insostenibile, venne superata l'anno successivo grazie all'intervento regolatore della Federazione che, per riequilibrare le disparità

¹ T. Begotti, Paolo Mazza e Gipo Viani e l'invenzione del calciomercato, in «Storia dello sport», 5, 2023.

² A. Simone, Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico, Giappichelli, Torino, 2021.

economiche tra le società e riportare ordine nel nascente mercato dei calciatori, introdusse il sistema dei cartellini e delle liste di trasferimento.

Nel 1924, in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), istituita nel 1904, in un contesto formalmente dilettantistico e dominato dalla figura del gentleman amateur, riconobbe di fatto la possibilità per le Federazioni Nazionali di disciplinare autonomamente la figura del calciatore professionista. La decisione non ebbe un'efficacia diretta sulle Federazioni Nazionali, poiché queste erano chiamate a disciplinare il nuovo status giuridico dell'atleta e a definire le tutele e le condizioni di esercizio dell'attività sportiva retribuita.

Il passaggio dello status giuridico dell'atleta da gentleman amateur a calciatore professionista in Italia avvenne solo parzialmente, a causa del radicamento della visione storica dello sportivo e della realtà del Paese. Nel 1926, durante il regime fascista, fu promulgata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Carta di Viareggio, in cui i giocatori furono formalmente suddivisi in “dilettanti” e “non dilettanti”.³ Il documento, fortemente ideologizzato, era l'espressione del momento storico attraversato dall'Italia in cui il regime cercava di imporre una concezione dello sport conforme ai valori fascisti dello spirito di sacrificio, disciplina e dedizione alla patria. L'obiettivo della Carta non fu quello di regolare il professionismo sportivo, bensì di impedirne la legittimazione giuridica, infatti, il calciatore professionista, inteso quale lavoratore subordinato esercitante un'attività continuativa e retribuita, era incompatibile con la retorica della purezza e dell'abnegazione sportiva fascista. Di conseguenza, i calciatori vennero formalmente qualificati come “non dilettanti” e retribuiti indirettamente attraverso rimborsi spese per mancati guadagni, premi di risultato e benefici accessori quali l'alloggio.

La Carta di Viareggio costituì uno strumento normativo che, pur non legittimando esplicitamente il professionismo, istituzionalizzò un sistema ibrido e opaco in cui i giocatori, di fatto, erano professionisti, ma restavano privi di ogni tutela giuridica. Si determinò così un dumping regolatorio che creò asimmetrie strutturali condizionanti l'equilibrio competitivo perché, se da un lato i club più solidi riuscivano ad aggirare le

³ Carta di Viareggio, luglio 1926; v. FIGC, La “Carta di Viareggio” e la riorganizzazione fascista del calcio.

restrizioni garantendo ai calciatori vantaggi occulti, dall'altro le società minori restavano vincolate al dilettantismo formale.

Nel contesto italiano, il calciomercato rispecchia da sempre gli orientamenti politici, sociali ed economici prevalenti nel Paese, per cui le frontiere sportive sono state caratterizzate da un'alternanza di fasi di apertura e chiusura.

Nel secondo dopoguerra le frontiere calcistiche vennero aperte e il campionato italiano si affermò quale destinazione attrattiva per numerosi calciatori stranieri, nonostante le persistenti difficoltà economiche del Paese. Quest'apertura fu motivata dall'esigenza di innalzare il livello tecnico del campionato nazionale e nel 1947 la FIGC autorizzò i club a tesserare cinque calciatori stranieri, due dei quali però dovevano essere oriundi, ossia atleti nati all'estero ma figli di cittadini italiani.⁴

Le limitazioni alla presenza degli atleti stranieri nei campionati italiani vennero reintrodotte nel 1953 tramite il "veto Andreotti", una misura amministrativa adottata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giulio Andreotti, mediante il quale veniva vietato il rilascio di permessi di soggiorno ai giocatori non italiani, fatta eccezione per gli oriundi.⁵

I decenni successivi furono percorsi da fasi alterne di apertura e chiusura delle frontiere calcistiche, fino alla drastica limitazione imposta nel 1965 e confermata nel 1966, all'indomani dell'eliminazione dai mondiali di calcio disputati in Inghilterra della Nazionale italiana, allenata da Edmondo Fabbri, per mano della Corea del Nord. La sconfitta alimentò un sentimento di sfiducia nei confronti dell'apporto dei calciatori stranieri ai campionati federali, rafforzando la convinzione che il rilancio del calcio italiano dovesse muovere da un rafforzamento del vivaio nazionale.⁶ Il veto Andreotti restò formalmente in vigore sino alla metà degli anni Settanta quando, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, il 14 luglio 1976, emise la sentenza Donà c. Mantero.

⁴ FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), prime edizioni post-belliche; FIGC, Archivio storico federale, Delibere Consiglio Federale 1947.

⁵ G. Andreotti, Provvedimento amministrativo sul tesseramento dei calciatori stranieri, 1953, in Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

⁶ A. Simone, Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico, Giappichelli, Torino, 2021; FIGC, Delibere del Consiglio Federale 1965–1966, Archivio storico federale.

La vicenda all'origine della pronuncia della Corte coinvolse il presidente della società Rovigo Calcio, Mario Mantero e il funzionario della Commissione Europea e Avvocato, Gaetano Donà. Nella prima metà degli anni Settanta Mantero incaricò Donà di reclutare alcuni giocatori stranieri per il suo club attivo in Serie D. L'Avvocato pubblicò un annuncio sul settimanale belga *Le Sportif*, però al momento di perfezionare la collaborazione, Mantero si rifiutò di corrispondere il compenso pattuito a Donà sostenendo che l'operazione fosse contraria ai regolamenti federali italiani, i quali vietavano alle squadre di ingaggiare giocatori stranieri.⁷

L'Avvocato Donà, a fronte del mancato incasso del corrispettivo, agì in giudizio sostenendo il proprio diritto alla retribuzione e l'illegittimità delle restrizioni imposte dalle regole federali in quanto contrastanti con il diritto alla libertà di circolazione sancito a livello comunitario. Il 7 febbraio 1976, il Giudice di Rovigo sospese il procedimento e rinviò la questione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, sollevando la questione pregiudiziale circa l'estensione ai calciatori professionisti della libertà di stabilimento e di esercizio di attività economica in altro Stato membro, ex art. 48 TCE (odierno art. 45 TFUE).⁸

La Corte, nel decidere il caso Donà, stabilì che l'attività sportiva rientra pienamente nell'ambito di applicazione del diritto della Comunità Europea laddove presenta un carattere economico, come nel caso del lavoro subordinato o della prestazione di servizi. Di conseguenza, le restrizioni alla libertà di circolazione degli atleti, imposte da normative statali o da Regolamenti Federali, risultano incompatibili con le libertà fondamentali garantite dal Trattato di Roma del 1957.⁹

I principi della sentenza Donà c. Mantero vennero recepiti dai presidenti delle Federazioni calcistiche dei Paesi aderenti alla Comunità Economica Europea all'interno dell'Accordo di Bruxelles del 23 febbraio 1978.¹⁰ In seguito alla firma dell'intesa, il membro della Commissione della CEE, Étienne Davignon, annunciò pubblicamente l'abolizione di tutte le restrizioni alla libertà di circolazione imposte ai calciatori professionisti cittadini dello spazio comunitario. L'Accordo confermò il pieno riconoscimento dello status di lavoratore al calciatore comunitario e rappresentò

⁷ Corte di Giustizia CE, 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà c. Mantero, punto 14.

⁸ Trattato CEE, art. 48 (oggi art. 45 TFUE).

⁹ Corte di Giustizia CE, 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà c. Mantero, punti 11-14, 17-19.

¹⁰ Accordo di Bruxelles, 23 febbraio 1978, in «Bollettino delle Comunità Europee».

la concreta attuazione dei principi che la Corte di Giustizia aveva affermato nella pronuncia del 1976.

In Italia, tuttavia, il recepimento dell'Accordo comunitario incontrò numerose resistenze e solo il 21 marzo 1980, dopo numerose pressioni politiche ed istituzionali, la Lega Nazionale Professionisti, riunita in assemblea, deliberò la modifica dei propri regolamenti per adeguarsi alle prescrizioni comunitarie.¹¹ Secondo il nuovo assetto, ciascun club aveva il diritto di tesserare un calciatore straniero, proveniente da paesi comunitari o extracomunitari, nel rispetto di determinati limiti tecnici e regolamentari.

L'accordo raggiunto dalla Lega Nazionale Professionisti venne formalmente approvato dal Consiglio Federale della FIGC il 9 maggio 1980 e aprì la strada alla progressiva internazionalizzazione del calciomercato.¹²

Successivamente, nel 1991, la UEFA introdusse la cosiddetta regola del "3+2" destinata ad armonizzare la composizione delle squadre nazionali e internazionali. La disciplina consentiva a ciascun club impegnato nelle competizioni europee di schierare tre calciatori stranieri privi della cittadinanza dello Stato in cui il club aveva sede, ai quali potevano aggiungersi due ulteriori giocatori assimilati, a condizione che questi avessero militato ininterrottamente per almeno cinque anni nel Paese della società tesserante e per almeno tre stagioni nel settore giovanile della stessa.¹³

La norma custodiva una duplice ratio, da un lato garantire la tutela dell'identità nazionale delle squadre e il ruolo formativo dei vivai, dall'altro evitare una discriminazione diretta basata sulla cittadinanza. La disciplina suscitò ampie critiche, in particolare l'obbligo di aver giocato nelle giovanili risultava discriminatorio per alcuni lavoratori comunitari che, pur possedendo le competenze professionali, non avevano avuto accesso al sistema giovanile locale per ragioni anagrafiche o temporali. Inoltre, il limite numerico imposto ai "non assimilati" venne interpretato quale

¹¹ Lega Nazionale Professionisti, Delibera assembleare del 21 marzo 1980; Consiglio Federale FIGC, Verbale della seduta del 9 maggio 1980.

¹² FIGC, Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale, 9 maggio 1980, approvazione dell'accordo tra Lega Nazionale Professionisti e AIC in materia di vincolo sportivo e mobilità dei calciatori.

¹³ UEFA, Regulations of the UEFA Club Competitions, edizioni 1991–1992, disposizione relativa alla c.d. "3+2 rule"; Borja García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007.

restrizione indiretta alla libertà di circolazione dei lavoratori, perciò potenzialmente contrastante con l'art. 48 TCE (odierno art. 45 TFUE).¹⁴

La regola “3+2” fu progressivamente superata a causa delle crescenti pressioni giuridiche e politiche della Comunità Europea che culminarono nella sentenza Bosman del 1995, la quale dichiarò l'incompatibilità della previsione UEFA con il diritto comunitario. A partire dalla decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea ogni limitazione numerica imposta dagli Stati Membri o dalle Federazioni Nazionali nei confronti dei calciatori comunitari fu eliminata.¹⁵

Un passo fondamentale nella regolazione del calciomercato italiano si ebbe con l'entrata in vigore della Legge del 23 marzo 1981, n. 91, recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”.¹⁶ Questa disciplinò per la prima volta in modo organico il rapporto di lavoro sportivo professionistico e intervenne sulla titolarità del cosiddetto “cartellino” del giocatore, segnando una netta rottura con la prassi vigente sino ad allora. In precedenza, le disposizioni FIFA, UEFA e la normativa Federale riconoscevano al club una posizione dominante sul tesseramento dell'atleta, in virtù del cosiddetto “vincolo sportivo”, un rapporto giuridico unilaterale che, anche in assenza di un contratto in corso di validità, impediva al calciatore di trasferirsi liberamente in altro club. La Legge n. 91/1981 stabilì il principio secondo cui il cartellino non apparteneva alla società, bensì al giocatore stesso riconoscendo a questo l'autonomia contrattuale e la libertà di determinazione professionale. La legge cercò di trovare un punto di equilibrio tra la tutela dell'atleta e la necessità di indennizzare le società per la formazione e la valorizzazione del calciatore; perciò, introdusse l'indennità di preparazione e promozione, ossia un compenso economico spettante al club che aveva cresciuto e formato il calciatore, commisurato alla categoria della società cedente e all'età dell'atleta.¹⁷

Nonostante l'entrata in vigore della legge nel 1981, la prima applicazione effettiva si ebbe solo diversi anni dopo, nel 1986, con il trasferimento del calciatore Dario Bonetti

¹⁴ B. García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007.

¹⁵ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, punti 104 e 106.

¹⁶ Legge 23 marzo 1981, n. 91, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in G.U. 27 marzo 1981, n. 86.

¹⁷ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

dalla AS Roma all'AC Milan.¹⁸ La riforma, oltre a garantire maggiore libertà contrattuale ai calciatori italiani prefigurava i principi che sarebbero stati consacrati dalla giurisprudenza della Comunità Europea nella sentenza Bosman del 1995.

La strada che conduce al calciomercato moderno, iniziata dalle prassi dell'Ottocento, si conclude con la sentenza Bosman, emessa dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, che consolida la rivoluzione normativa in materia di trasferimenti avviata dal Regolamento FIFA del 1993. Quest'ultimo prevedeva che ogni trasferimento internazionale fosse subordinato al rilascio dell'International Transfer Certificate (ITC) da parte della Federazione di provenienza, il quale doveva poi essere successivamente riconosciuto e convalidato dalla FIFA, ex artt. 5-6 RSTP.¹⁹

Il Regolamento FIFA del 1993 prevedeva un sistema di indennità di trasferimento, simile all'indennità di preparazione e promozione italiana, sussistente anche dopo la scadenza del contratto, infatti, il club acquirente era obbligato a versare un compenso economico alla società cedente anche in assenza di un vincolo contrattuale tra il giocatore e il club di provenienza. Fu proprio questo sistema ad essere scardinato e dichiarato contrario al diritto dell'Unione Europea dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea tramite l'emissione della sentenza Bosman.²⁰

La vicenda del caso Bosman vide protagonista il calciatore belga Jean-Marc Bosman che, nel 1988, all'età di ventiquattro anni, concluse un contratto con il club belga RC Liegi di prima divisione. Poco prima della naturale scadenza del contratto, il club, al fine di garantirsi il diritto all'indennità di trasferimento, offrì a Bosman un nuovo contratto a condizioni economiche nettamente peggiorative. Insoddisfatto della proposta e del clima di tensione creatosi con la dirigenza, Bosman decise di trasferirsi al club francese di seconda divisione USL Dunkerque.

Sebbene le due società avessero raggiunto un accordo sul trasferimento, l'RC Liegi fece fallire l'operazione causando la fine della carriera di Bosman. Il calciatore adì la Corte d'Appello di Liegi, il quale rinviò la causa alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, al fine di ottenere una pronuncia circa la compatibilità del Regolamento FIFA

¹⁸ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006; Transfermarkt, Dario Bonetti, profilo giocatore, trasferimento all'AC Milan, estate 1986.

¹⁹ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 1993, artt. 5-6.

²⁰ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

ai principi sanciti dai trattati della Comunità. I legali di Bosman contestarono la legittimità dell'indennità prevista dal Regolamento FIFA del 1993, sostenendo come essa contrastasse con i principi comunitari qualora venisse richiesta dopo la scadenza del contratto vigente tra società e calciatore. Inoltre, fu messa in dubbio la legittimità della facoltà concessa alle Federazioni Internazionali e Nazionali di apporre limiti al trasferimento dei giocatori comunitari verso altri Paesi Membri, poiché contraria al principio della libertà di circolazione dei lavoratori, sancito all'articolo 48 del TCE (odierno art. 45 TFUE).²¹

La Corte di Giustizia della Comunità Europea, nell'accogliere la questione, riconobbe che l'attività calcistica professionistica costituisce a tutti gli effetti una prestazione economica e, come tale, rientrando nell'ambito di applicazione delle norme di diritto comunitario. In relazione al rapporto tra la disciplina dei trasferimenti e il principio della libertà di circolazione, la Corte ritenne che le norme allora vigenti integrassero un ostacolo al libero movimento dei lavoratori, vietato dall'art. 48 del Trattato, ammettendo però una possibile deroga qualora esse: perseguissero uno scopo legittimo compatibile con il diritto comunitario, risultassero giustificate da imperativi motivi di interesse generale e fossero proporzionate e necessarie rispetto agli obiettivi perseguiti.²²

La stessa decisione considerò legittimi gli obiettivi indicati dalle associazioni sportive, consistenti nel garantire l'equilibrio competitivo tra i club e nel promuovere la formazione dei giovani calciatori, riconoscendo così la rilevanza sociale ed economica del calcio professionistico. La Corte precisò, tuttavia, che il perseguimento di tali finalità non potesse tradursi in un regime che imponesse vincoli oltre quanto strettamente necessario, ribadendo come le federazioni sportive restino comunque vincolate al rispetto del diritto comunitario. Di conseguenza, una volta scaduto il contratto tra club e calciatore, l'imposizione di un'indennità di trasferimento a carico della società cedente deve ritenersi illegittima in quanto contraria al principio fondamentale della libertà di circolazione, ex art. 48 TCE.²³

In seguito alla pubblicazione della sentenza Bosman, la FIFA elaborò un nuovo quadro regolamentare in materia di trasferimenti internazionali conforme ai principi di diritto

²¹ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman.

²² Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, punti 104 e 106.

²³ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, punti 104 e 106.

comunitario e alle esigenze dei club calcistici interessati a tutelare il proprio investimento nella formazione degli atleti. Nel 1997 la FIFA presentò una bozza del Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori (Regulations on the Status and Transfer of Players, RSTP) alla Commissione Europea, la quale venne però ritenuta contrastante con le libertà fondamentali del Trattato CE, quindi rigettata.²⁴ Solamente dopo un lungo negoziato, nel 2001, fu raggiunto un accordo tra FIFA, UEFA e Commissione Europea, recepito poi nel Regulations on the Status and Transfer of Players pubblicato nel luglio dello stesso anno.²⁵

Seppur storica, la portata della sentenza Bosman fu limitata ai soli cittadini degli Stati membri della Comunità Europea, infatti, la Corte di Giustizia precisò come le statuizioni non trovassero applicazione nei confronti dei calciatori extracomunitari. Un paio di anni dopo, nel 2003 la Corte, con la pubblicazione della sentenza Kolpak, estese gli effetti della sentenza del 1995 anche ai cittadini degli Stati che avevano concluso accordi internazionali bilaterali o multilaterali con la Comunità.²⁶

La successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea riconobbe alle Federazioni sportive una limitata discrezionalità nell'apposizione di quote numeriche per il tesseramento di giocatori extracomunitari sempre che queste fossero proporzionate, non discriminatorie e giustificate da finalità legittime di politica sportiva. La sentenza Bosman consolidò la piena equiparazione dei calciatori comunitari, ma lasciò aperta la questione degli extracomunitari, frammentata tra assimilazioni derivanti da accordi internazionali e margini di discrezionalità concessi alle Federazioni.²⁷

L'effetto della sentenza Bosman sull'ordinamento calcistico italiano fu immediato in virtù dell'interpretazione vincolante dell'art. 48 TCE fornita dalla Corte di Giustizia. L'Italia procedette all'abolizione di ogni limite imposto al tesseramento dei calciatori

²⁴ KEA–CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013.

²⁵ Accordo FIFA–UEFA–Commissione Europea del 2001, recepito nel Regulations on the Status and Transfer of Players, luglio 2001.

²⁶ Corte di Giustizia CE, 8 maggio 2003, causa C-438/00, Kolpak.

²⁷ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

comunitari, mantenendo in vigore le restrizioni esclusivamente per gli extracomunitari.²⁸

Le disposizioni Federali italiane sul tesseramento dei giocatori stranieri hanno subito diverse modifiche negli anni e, a partire dal 2024 le Norme Organizzative Interne della FIGC consentono ai club di tesserare fino a due atleti extracomunitari per stagione, purché questi siano in possesso di requisiti sportivi minimi, quali la convocazione nella propria Nazionale maggiore di origine.²⁹

Il lungo percorso che dalle prime prassi elusive conduce sino alla giurisprudenza Bosman dimostra come il calciomercato abbia trovato nella violazione il proprio motore evolutivo. Le restrizioni imposte ai calciatori stranieri, ciclicamente introdotte e infine superate, non hanno mai dato luogo a un ordinamento coerente, costituendo piuttosto il prodotto di esigenze politiche, economiche e identitarie eterogenee e spesso incompatibili con i principi generali di diritto. L'ambito calcistico è perciò caratterizzato da una sequenza di fratture e adattamenti che hanno trasformato il diritto sportivo in una costruzione instabile e perennemente ridefinita dall'interferenza di istanze sovranazionali. La sentenza Bosman ha rappresentato la fine dell'illusione di un'autonomia dell'ordinamento sportivo, imponendo un confronto costante tra le categorie giuridiche calcistiche e la gerarchia delle fonti dell'Unione Europea. Dalla tensione irrisolta tra il particolarismo sportivo e i vincoli sovranazionali inderogabili discendono le questioni che ancora oggi condizionano la mobilità dei calciatori stranieri e definiscono le sfide future del calciomercato.³⁰

1.2 Il regolamento FIFA

Il Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori (Regulations on the Status and Transfer of Players, RSTP) rappresenta il culmine della riforma che, partendo dalla sentenza Bosman, ha condotto all'affermazione del calciomercato moderno. La sentenza Bosman, emessa dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nel 1995, mediante l'abolizione dell'obbligo di corresponsione di un'indennità di trasferimento per i calciatori titolari di un contratto scaduto e la

²⁸ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

²⁹ FIGC, Norme Organizzative Interne Federali (NOIF), ed. 2025, art. 40.

³⁰ A. Simone, Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico, Giappichelli, Torino, 2021.

dichiarazione di illegittimità delle quote limitanti la presenza dei giocatori comunitari nelle rose dei club, segna il passaggio definitivo dal vecchio al nuovo calciomercato europeo.³¹

A seguito della pubblicazione della pronuncia citata, la FIFA prese atto che la propria regolamentazione non fosse autonoma e impermeabile ai principi, al diritto e alla giurisprudenza della Comunità Europea. Pertanto, la Federazione Internazionale dovette creare un nuovo regolamento conforme alle previsioni europee. La FIFA non riuscì, però, ad adottare autonomamente un nuovo corpus normativo che rispettasse il diritto comunitario, quindi intraprese con la Commissione Europea un dialogo al fine di trovare un accordo che bilanciassse l'autonomia dell'ordinamento sportivo con le garanzie sovranazionali.³² Solamente grazie all'intervento mediatore della UEFA, i due organismi raggiunsero un'intesa, il 5 marzo 2001, siglata a Bruxelles, alla presenza del Segretario generale della FIFA Michel Zen-Ruffinen, del Segretario generale della UEFA Gerhard Aigner e della Commissaria europea per l'Istruzione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport, Viviane Reding.³³

La UEFA, pur non essendo formalmente competente in materia di trasferimenti internazionali, svolse un ruolo essenziale di mediazione tra la Commissione Europea e la FIFA, assicurando successivamente, coerenza tra la propria disciplina e quella internazionale attraverso l'adozione di regole specifiche volte a bilanciare l'apertura totale del calciomercato europeo ai cittadini comunitari e la formazione degli atleti locali.

L'accordo del marzo del 2001 scaturì da un compromesso politico-giuridico, in cui da un lato si riconobbe la specificità dello sport, attraverso la necessità di preservare alcuni elementi, quali la stabilità contrattuale e l'equilibrio competitivo; mentre dall'altro si stabilì che la previsione di eventuali restrizioni alla libertà di circolazione dei calciatori dovessero essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate dal perseguimento di obiettivi legittimi.³⁴

³¹ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, punti 104 e 106.

³² S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

³³ Accordo FIFA–UEFA–Commissione Europea del 2001, siglato a Bruxelles il 5 marzo 2001, in *Regulations on the Status and Transfer of Players*, luglio 2001.

³⁴ B. García, *UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation*, in «*Journal of Contemporary European Research*», vol. 3, n. 3, 2007.

L'intesa scaturita dall'incontro tra FIFA, UEFA e Commissione Europea venne infine recepita e resa efficace dalla Federazione Internazionale mediante l'adozione del Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori (RSTP) che entrò in vigore il 1° settembre 2001.³⁵

1.2.1 I principi generali del Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori

Il Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori emanato dalla FIFA armonizza le esigenze proprie dell'ordinamento sportivo internazionale, quali la tutela della stabilità contrattuale, l'integrità delle competizioni e lo sviluppo dei vivai, con i principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione Europea, quali la libertà di circolazione dei lavoratori e il divieto di discriminazione basata sulla nazionalità.³⁶

Il Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori custodisce al suo interno cinque principi cardine:

- 1) La libertà di circolazione dei calciatori all'interno dell'UE/SEE (artt. 5 e 6);
- 2) La stabilità contrattuale (artt. 13-17);
- 3) L'integrità delle competizioni (artt. 6 e 9);
- 4) La tutela della formazione e della crescita dei giovani calciatori (art. 20 e Allegati 4 e 5);
- 5) La protezione dei minori (art. 19).³⁷

Il Regolamento in questione presenta un'efficacia vincolante e produce effetti immediati nei confronti di tutti i club affiliati alle Federazioni Nazionali associate alla FIFA, nonostante sia emanato da un'associazione interazionale privata, per cui priva di potere legislativo in senso proprio. L'efficacia diretta scaturisce dall'obbligo imposto alle Federazioni affiliate all'Organizzazione Internazionale di recepire integralmente lo Statuto e i regolamenti della Federazione all'interno dei propri ordinamenti interni per poter partecipare alle competizioni ufficiali internazionali e

³⁵ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, 2001, entrata in vigore 1° settembre 2001.

³⁶ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, punto 137; Accordo FIFA-UEFA-Commissione Europea del 2001, in Regulations on the Status and Transfer of Players, luglio 2001.

³⁷ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2001, artt. 5-6, 13-17, 19-20 e All. 4-5.

mantenere lo status di membro della comunità calcistica mondiale. Le norme private, adottate in sede associativa, entrano così a far parte dell'ordinamento sportivo nazionale proiettandosi a loro volta su quello statale e sovranazionale.³⁸

I principi generali del Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori si collocano in un contesto normativo in cui le esigenze di uniformità regolamentare perseguite dalla FIFA si scontrano con i diritti individuali riconosciuti dall'ordinamento europeo e le peculiarità degli ordinamenti nazionali. Le disposizioni specifiche del Regolamento, insite nella dialettica tra l'autonomia sportiva e i vincoli sovranazionali, spesso sollevano tensioni e controversie circa l'applicazione e il rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione.³⁹

1.2.2 La libera circolazione dei calciatori all'interno dell'UE/SEE

La libertà di circolazione dei calciatori professionisti all'interno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è un principio cardine affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Bosman e recepito dalla FIFA nel Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori agli artt. 5 e 6 RSTP.⁴⁰

L'art. 5 RSTP, richiamando l'art. 2 dello stesso Regolamento, stabilisce che il giocatore possa essere qualificato, a seconda dei casi, come professionista o dilettante. Laddove il calciatore comunitario assuma lo status di professionista diventa titolare di tutte le garanzie assicurate dal diritto dell'Unione Europea, compresa la possibilità di prestare l'attività sportiva per qualsiasi club avente sede nell'Unione Europea alle stesse condizioni riservate al cittadino di quel Paese. Poiché, ex art. 5 RSTP, il tesseramento è l'elemento imprescindibile per poter svolgere l'attività calcistica, chi detiene il potere decisionale in materia controlla il diritto alla libertà di circolazione, quindi, per evitare che il detentore del potere attui comportamenti lesivi, la Corte di Giustizia, tramite il dettato della sentenza Bosman, ha dichiarato l'invalidità della subordinazione del tesseramento di un giocatore comunitario a limiti numerici ovvero autorizzazioni speciali basate sulla nazionalità di questo. La regola ex art. 5 RSTP dimostra che il

³⁸ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

³⁹ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

⁴⁰ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman; FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, artt. 5 e 6.

tesseramento internazionale è il punto di intersezione tra il diritto privato sportivo della FIFA, disciplinante il come del tesseramento, e il diritto pubblico dell'Unione Europea che impone i limiti inderogabili a tutela della libertà di circolazione.⁴¹

Gli effetti della sentenza Bosman, in una fase iniziale, vennero limitati ai soli cittadini degli Stati Membri della Comunità Europea, lasciando irrisolta la questione sulla posizione degli atleti provenienti da Paesi Terzi. Con l'evoluzione dei rapporti esteri, la Comunità Europea avviò una politica di progressiva estensione delle proprie tutele mediante la stipulazione di accordi di associazione e cooperazione con ordinamenti estranei all'ambito comunitario. Questi strumenti convenzionali, contenenti clausole di non discriminazione in materia di accesso e condizioni di lavoro, sollevarono il delicato interrogativo circa la possibilità di riconoscere agli sportivi stranieri i medesimi diritti garantiti ai lavoratori comunitari.⁴²

La problematica inerente all'equiparazione dei cittadini degli Stati Terzi a quelli comunitari venne risolta dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza Kolpak del 2003,⁴³ in cui questa si pronunciò sulla posizione di un atleta slovacco tesserato in uno Stato Membro. La Slovacchia, pur non facendo parte della Comunità, aveva concluso con questa, nel 1993, l'Accordo Europa che prevedeva espressamente una clausola di non discriminazione volta a garantire ai cittadini slovacchi legalmente occupati nei Paesi Membri condizioni di lavoro equivalenti a quelle riservate ai lavoratori comunitari.⁴⁴ La Corte, valorizzando il carattere vincolante della clausola in oggetto e interpretandone l'efficacia in senso estensivo, dichiarò incompatibile con il diritto della Comunità Europea qualsiasi regolamento federale che imponesse limiti numerici al tesseramento o all'impiego agonistico di sportivi provenienti da Paesi terzi legati all'Unione Europea da accordi di associazione recanti disposizioni di non discriminazione, riconoscendo a questi un diritto soggettivo al trattamento paritario rispetto ai lavoratori comunitari.⁴⁵

⁴¹ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, art. 5; Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman; B. García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007.

⁴² S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; A. Simone, Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico, Giappichelli, Torino, 2021.

⁴³ Corte di Giustizia CE, 8 maggio 2003, causa C-438/00, Kolpak.

⁴⁴ Accordo europeo CE–Repubblica slovacca, 4 ottobre 1993, in GUCE L 359 del 31 dicembre 1994, art. 37

⁴⁵ Corte di Giustizia CE, 8 maggio 2003, causa C-438/00, Kolpak.

L'art. 6 RSTP custodisce la regola delle cosiddette finestre di mercato (transfer windows), ossia i periodi temporali in cui è permesso il tesseramento dei calciatori da parte dei club. La disposizione prevede la presenza di due finestre di mercato all'anno e demanda ad ogni Federazione Nazionale di determinare le proprie date. L'individuazione precisa dei periodi di mercato è fondamentale per evitare che durante la stagione le società attuino modifiche sostanziali alle proprie rose compromettendo l'equilibrio competitivo.⁴⁶

L'imposizione del sistema delle finestre di mercato di fatto limita la libertà di circolazione dell'atleta, che può avvenire esclusivamente all'interno dei periodi determinati. La Corte di Giustizia della Comunità Europea, intervenendo sulla questione con la sentenza Lehtonen nel 2000, sancì la legittimità delle restrizioni imposte dalle Federazioni sportive in materia di trasferimenti qualora queste siano proporzionate, necessarie e adeguate allo scopo perseguito e tutelino l'integrità e la regolarità delle competizioni.⁴⁷

L'analisi delle norme FIFA e della giurisprudenza della Corte di Giustizia consente di cogliere come la libertà di circolazione, pur formalmente proclamata quale principio inderogabile ai sensi del diritto comunitario, non si realizzi in termini assoluti, essendo costantemente filtrata da esigenze di sistema. La dialettica fra tutela del calciatore e salvaguardia dell'equilibrio competitivo dimostra che l'eliminazione delle barriere fondate sulla nazionalità non esaurisce il problema, poiché emerge la necessità di un costante bilanciamento tra apertura del mercato e stabilità delle competizioni. Il riconoscimento dei diritti individuali è inseparabile dall'imposizione di vincoli funzionali, per cui la libertà di circolazione dell'atleta si manifesta quale libertà condizionata, plasmata da logiche organizzative che ne definiscono i contorni concreti. La tensione fra universalità giuridica e limiti regolamentari riflette il tratto peculiare del diritto sportivo europeo, in cui l'equilibrio competitivo assume il ruolo di parametro silenzioso ma costante nel ridisegnare l'effettività delle libertà fondamentali.⁴⁸

⁴⁶ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, 2001, art. 6.

⁴⁷ Corte di Giustizia CE, 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen.

⁴⁸ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

1.2.3 La stabilità contrattuale

La disciplina del rapporto di lavoro tra club e calciatore è sorretta dal principio della stabilità contrattuale, sviluppato dalla FIFA nel Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori agli artt. 13-17.⁴⁹

L'art. 13 RSTP stabilisce il principio generale secondo cui il contratto di lavoro sportivo, intercorrente tra una società ed un calciatore professionista, possa cessare solamente a seguito della propria scadenza naturale ovvero per mutuo accordo tra le parti, pertanto, salvo queste due ipotesi, nessuna delle due parti può risolvere unilateralmente l'accordo in assenza di una giusta causa. La regola è funzionale a tutelare la stabilità sportiva ed economica dei club, proteggere i diritti professionali ed economici dei calciatori e prevenire i fenomeni di instabilità del mercato.⁵⁰

Il Regolamento prevede, ex art. 17, una clausola sanzionatoria nel caso in cui si verifichi l'interruzione del contratto in assenza di giusta causa. Questa stabilisce l'obbligo in capo al risolutore di corrispondere un'indennità, calcolata seguendo alcuni criteri oggettivi, quali la remunerazione residua dovuta fino al termine del contratto. Per di più, si prevede la possibilità per la FIFA di irrogare sanzioni sportive che variano a seconda del soggetto risolutore; infatti, se questo è il calciatore, la sanzione inflitta sarà una sospensione dall'attività sportiva fino a quattro mesi, mentre se il colpevole è il club, la sanzione comminata sarà un divieto di tesseramento di nuovi giocatori per due finestre di mercato consecutive. L'obiettivo perseguito dalla FIFA, tramite l'imposizione di tali pene, è di dissuadere le parti contraenti dal realizzare violazioni contrattuali e preservare l'equilibrio competitivo tra le società.⁵¹

Il principio di stabilità contrattuale, anche se elaborato all'interno dell'ordinamento sportivo, presenta evidenti affinità con alcuni istituti civilistici. Per esempio, l'imposizione alle parti contraenti del rispetto integrale del vincolo contrattuale, salvo la sussistenza di una giusta causa o di casi previsti dal Regolamento stesso, enunciata dall'art.13 RSTP, richiama il principio civilistico secondo cui il contratto ha forza di

⁴⁹ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, artt. 13-17.

⁵⁰ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, art. 13.

⁵¹ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, art. 17.

legge tra le parti e può essere sciolto esclusivamente per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, ex art. 1372 c.c.⁵²

Un'altra nozione che l'ambito sportivo ha ripreso dall'ordinamento civilistico è quella di giusta causa configurata quale deroga al rispetto integrale del contratto. La disposizione ex art. 13 RSTP ricalca la disciplina civilistica del recesso immediato nei rapporti di lavoro subordinato nel caso in cui sussista un fatto di gravità tale da non consentire nemmeno la provvisoria prosecuzione del rapporto, ex art. 2119 c.c. Entrambe le previsioni, benché operino in due ordinamenti distinti, perseguono la finalità di tutelare la parte contraente lesa dalle condotte che hanno scalfito irrimediabilmente il rapporto di fiducia.⁵³

L'art.17 RSTP, similmente all'art. 13 RSTP, disciplina alcuni istituti analoghi a quelli civilistici dell'adempimento delle obbligazioni, prevedibilità del danno e clausola penale. Ex art. 17 RSTP l'interruzione unilaterale ingiustificata del contratto comporta l'obbligo di pagamento di un'indennità alla controparte determinata sulla base del criterio del danno emergente e del lucro cessante. Questa impostazione prende d'esempio quella dell'ordinamento civilistico dove, ex art. 1218 c.c., il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno, commisurato, ex art. 1223 c.c., secondo il criterio del danno emergente e del lucro cessante.⁵⁴

La prevedibilità del danno costituisce un ulteriore punto di contatto tra l'ambito calcistico e quello civile. Nel contesto sportivo essa si traduce nell'esigenza di calcolare l'indennizzo sulla base di parametri oggettivi e conoscibili al momento della stipulazione dell'intesa. La giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha più volte ribadito che sulla parte lesa grava l'obbligo di attivarsi per limitare le conseguenze economiche dell'inadempimento, principio che trova riscontro ex art. 1227, comma 2, c.c., il quale esclude dal risarcimento i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza.⁵⁵

⁵² G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006; Codice civile, art. 1372.

⁵³ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; Codice civile, art. 2119.

⁵⁴ Codice civile, artt. 1218 e 1223.

⁵⁵ Codice civile, art. 1227, comma 2.

Sebbene l'ordinamento sportivo riprenda molti istituti disciplinati dall'ordinamento civilistico, questi sono stati adattati dalla FIFA ai bisogni e al contesto calcistico, perseguendo l'obiettivo di garantire un equilibrio tra la tutela dell'integrità delle competizioni e la salvaguardia della libertà professionale dell'atleta. Il consolidamento del bilanciamento effettivo tra le due esigenze ha richiesto più volte l'intervento del Tribunale Arbitrale dello Sport che, attraverso i lodi, e i continui richiami alle categorie e agli istituti propri del diritto civile, ha creato l'equilibrio perfetto tra la tutela dell'affidamento contrattuale e la salvaguardia della libertà professionale del giocatore.⁵⁶

Il 30 gennaio 2008 il TAS pronunciò il lodo Webster, inaugurando la cosiddetta "stagione dell'art. 17 RSTP", caratterizzata da una sequenza di decisioni volte a definire un bilanciamento stabile tra l'esigenza di tutela della stabilità contrattuale e la libertà professionale del calciatore.⁵⁷ La controversia in esame riguardava la risoluzione unilaterale del contratto che legava il calciatore scozzese Andrew Webster all'Heart of Midlothian F.C., avvenuta al di fuori del periodo protetto previsto dall'art. 13 RSTP. In prima istanza la Dispute Resolution Chamber della FIFA (DRC) accertò la violazione e condannò il giocatore al pagamento di un indennizzo particolarmente oneroso, determinato secondo criteri rigidamente sanzionatori. In sede di impugnazione il TAS, pur riaffermando la centralità dell'art. 17 RSTP, stabilì che la quantificazione del danno dovesse conformarsi a parametri civilistici, per cui l'indennizzo venne circoscritto al valore residuo del contratto richiamando la logica del danno emergente e del lucro cessante. Il Collegio esclude così la legittimità di sanzioni arbitrarie o sproporzionate e qualificò l'indennità ex art. 17 RSTP come essenzialmente compensativa, sottolineando come la specificità dello sport dovesse servire a bilanciare stabilità contrattuale e libertà di movimento.⁵⁸

Le pronunce aventi ad oggetto l'art. 17 RSTP dimostrano la natura ibrida della disposizione, collocata tra principi civilistici e finalità proprie dell'ordinamento sportivo internazionale. Il duplice carattere della norma ha dato origine ad un'evoluzione giurisprudenziale non uniforme, in cui il TAS ha alternato interpretazioni estensive a restrittive dell'articolo in questione. Il passaggio dal caso

⁵⁶ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

⁵⁷ CAS, 2007/A/1298-1300, Webster, par. introduttivi.

⁵⁸ CAS, 2007/A/1298-1300, Webster, parr. 4-8, 10-13.

Webster, in cui l'indennizzo venne limitato al valore residuo del contratto, al caso Matuzalém, in cui alla disposizione venne attribuito il compito di presidiare la stabilità contrattuale, rappresenta l'emblema di questa tensione interpretativa.

Nel lodo Matuzalém il Tribunale Arbitrale dello Sport riconobbe che la determinazione dell'indennizzo, ex art. 17 RSTP, non potesse esaurirsi in un mero calcolo di matrice civilistica, dovendo necessariamente integrare il parametro della specificità dello sport. La controversia, sorta a seguito della risoluzione unilaterale del contratto da parte del calciatore brasiliano nei confronti del Real Zaragoza, in vigenza del periodo protetto, portò la DRC della FIFA a condannare l'atleta e il nuovo club al pagamento di un indennizzo particolarmente elevato, calcolato secondo il criterio elaborato nel lodo Webster e incrementato dal costo di trasferimento sostenuto dal club originario, oltre che da ulteriori componenti economiche. Il TAS, pur confermando l'inadempimento, riconobbe che la specificità dello sport potesse giustificare, in presenza di criteri oggettivi e ragionevoli, un indennizzo superiore al valore residuo del contratto.⁵⁹ Analogamente, la giustizia ordinaria del Tribunale Federale Svizzero, investito del ricorso proposto dal calciatore per violazione dei principi di proporzionalità e di libertà professionale, con sentenza del 2009, consolidò la funzione deterrente dell'art. 17 RSTP respingendo il gravame, rilevando che la sanzione perseguiva l'obiettivo di garantire la stabilità contrattuale e impedire che la violazione producesse un vantaggio economico per la parte inadempiente.⁶⁰

Il caso Diarra seguì i lodi Webster e Matuzalém inserendosi nel percorso evolutivo dell'art. 17 RSTP, rafforzando l'idea che la stabilità contrattuale dovesse essere temperata alla tutela effettiva dei diritti fondamentali del calciatore. Nel caso di specie, il protagonista Lassana Diarra risolse unilateralmente il contratto in vigore con il club del Lokomotiv Moscow a causa di reiterati ritardi retributivi e condotte lesive della dignità professionale. Il TAS ritenne legittima la risoluzione unilaterale poiché fondata su giusta causa e, seppur ribadendo la peculiarità del rapporto tra società e giocatore rispetto al lavoro subordinato in senso civilistico, richiamò i principi generali di tutela della persona e della dignità professionale, sancendo che anche l'ordinamento sportivo dovesse conformarsi ai valori fondamentali dell'ordinamento civile.⁶¹

⁵⁹ CAS, 2008/A/1519-1520, Matuzalém, parr. 1-3, 8, 42-43.

⁶⁰ Tribunale Federale Svizzero, Sentenza 4A_558/2011, 27 marzo 2012.

⁶¹ CAS, 2015/A/4094, Diarra v. Lokomotiv Moscow, parr. 123-126

Dall'evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 17 RSTP si evince che il principio di stabilità contrattuale non si esaurisce in un dogma e l'apparente neutralità della regola cela una tensione irrisolta tra la pretesa di tutelare l'affidamento economico dei club e la necessità di preservare la libertà e la dignità del calciatore. Nella frattura creatasi tra questi due elementi si manifesta la peculiarità del diritto sportivo, un ordinamento che ricorre alle categorie civilistiche per legittimarsi, salvo poi adattare a logiche proprie funzionali al mantenimento dell'equilibrio competitivo. L'incertezza applicativa derivante rappresenta una disciplina strutturale che si autolegittima attraverso deroghe sistematiche. La stabilità contrattuale si rivela così uno strumento condizionato, modellato da esigenze contingenti e distante dalla certezza del diritto che pretende di incarnare.⁶²

1.2.4 L'integrità delle competizioni

Il principio dell'integrità delle competizioni, disciplinato all'interno del Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori della FIFA agli artt. 6 e 9, è fondamentale per assicurare il regolare svolgimento delle gare e la correttezza dei risultati.⁶³

Per evitare che il calciomercato si estenda durante tutto il periodo della stagione sportiva, l'art. 6 RSTP impone alle Federazioni Nazionali la fissazione di due periodi all'anno, le cosiddette finestre di mercato (vedi supra par.1.2.3), in cui è consentito ai club di procedere ai tesseramenti dei giocatori.⁶⁴

Il contratto sportivo tra il club e il calciatore acquisisce efficacia pubblicistica a seguito della registrazione del trasferimento all'interno di un sistema informatico, il Transfer Matching System (TMS), gestito dalla FIFA, ex art. 9 RSTP.⁶⁵ Essendo che, in assenza di una corretta registrazione il contratto sportivo non produce effetti nell'ordinamento federale, questa è la condizione necessaria affinché la prestazione sportiva possa dichiararsi legittima.

⁶² P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

⁶³ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, artt. 6 e 9.

⁶⁴ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, art. 6.

⁶⁵ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, art. 9.

Sulla legittimità delle finestre di mercato è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza Lehtonen (vedi supra par. 1.2.3). Tuttavia, la decisione non risolse la questione inerente la legittimità dell'estensione della regola ai giocatori svincolati, ossia quelli non titolari di un contratto con un club. Il Tribunale Arbitrale dello Sport si occupò dell'interrogativo nel caso Club Atlético Peñarol v. Bueno, Rodríguez & PSG, ribadendo l'orientamento e i principi adottati in passato dalla Comunità Europea e chiarì che la disciplina ex art. 6 RSTP non può essere applicata agli atleti svincolati perché l'ingaggio di questi non incide sull'equilibrio concorrenziale.⁶⁶

L'introduzione delle finestre di mercato e del TMS tutela l'equilibrio competitivo e l'integrità delle competizioni. La limitazione alla libertà contrattuale del calciatore è giustificata dalla necessità di garantire parità di condizioni tra club ed evitare interventi opportunistici nel corso della stagione. Il quadro normativo, benché incidente sui diritti individuali, assicura stabilità al sistema e tutela l'affidamento economico e sportivo delle società. L'integrità delle competizioni si configura, quindi, quale parametro essenziale di bilanciamento, atto a legittimare restrizioni puntuali al fine di salvaguardare il merito sportivo e la correttezza del confronto agonistico.

1.2.5 La tutela della formazione e della crescita dei giovani calciatori

La promozione e la valorizzazione della formazione dei giovani calciatori è una delle finalità a cui tende il Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori, recependo il principio cardine del diritto dell'Unione Europea, secondo cui lo sport integra una funzione sociale ed educativa, ex art. 165 TFUE.⁶⁷

Per raggiungere l'obiettivo la FIFA, agli art. 20 e 21 RSTP e agli Allegati numero 4 e 5, regola due istituti che riconoscono il lavoro formativo ed educativo dei club sui giovani atleti.⁶⁸

La clausola relativa alla training compensation, ex art. 20 RSTP, costituisce il fondamento in materia di indennizzi per la formazione dei giovani. Essa riconosce al club formatore il diritto di percepire un'indennità ogniqualvolta l'atleta sottoscriva il

⁶⁶ CAS, 2005/A/983-984, Peñarol v. Bueno Rodríguez & PSG, parr. 62-66, 71-74.

⁶⁷ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 165.

⁶⁸ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, artt. 20-21 e All. 4-5.

primo contratto da professionista e, successivamente, in occasione di ciascun trasferimento internazionale concluso entro il compimento del ventitreesimo anno di età.⁶⁹

Il secondo istituto è la clausola *solidarity contribution*, ex art. 21 RSTP, la quale prevede che, a fronte di un trasferimento internazionale oneroso, durante la vigenza del contratto, il 5% del corrispettivo sia trattenuto dal nuovo club e conferito alle società che hanno contribuito a formare il giocatore tra i dodici e i ventitré anni.⁷⁰

L'applicazione dei due sistemi genera perplessità e controversie circa l'individuazione del primo contratto professionistico. Il Tribunale Arbitrale dello Sport, intervenendo sul caso *Arsenal v. Central Español*, stabilì che la nozione di «primo contratto da professionista», ex art. 20 RSTP, è un concetto autonomo rispetto alle etichette civilistiche imposte al contratto, ex art. 2 e Annex 4 RSTP, ed è quindi l'accordo scritto che conferisce una remunerazione superiore alle spese effettive del giocatore.⁷¹

I due istituti in oggetto risultano fondamentali poiché assicurano equità e sostenibilità al mercato calcistico e stimolano i club ad investire nella formazione degli atleti. Perché la funzione possa esplicarsi in modo effettivo è necessario che la FIFA intervenga con una disciplina regolamentare puntuale, capace di fissare criteri applicativi chiari e uniformi così da preservare la reale tutela della formazione e della crescita dei giovani calciatori.⁷²

1.2.6 La protezione dei minori

L'art. 19 del Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori della FIFA, recependo direttamente il principio sancito ex art. 3 dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, secondo cui ad ogni decisione riguardante il minore deve essere sempre apposto il suo interesse, disciplina il divieto generale di trasferimento internazionale dei minori.⁷³

⁶⁹ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, art. 20.

⁷⁰ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, art. 21.

⁷¹ CAS, 2006, *Arsenal v. Central Español*.

⁷² S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

⁷³ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, art. 19; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989, art. 3.

L'obiettivo dell'art. 19 RSTP è prevenire lo sfruttamento e la tratta dei minori, prevedendo solamente cinque casi eccezionali in cui il trasferimento internazionale è ammesso:

- 1) Il trasferimento del minore con la famiglia per ragioni esulanti l'ambito calcistico;
- 2) Il trasferimento del minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni in un Paese UE o SEE;
- 3) Il trasferimento del minore residente entro 50 km dal confine di Stato e il nuovo club ubicato entro 50 km dal confine medesimo;
- 4) Per ragione umanitaria o di vulnerabilità;
- 5) Per programmi di scambi scolastici.⁷⁴

Il regime disciplinato ex art. 19 del RSTP si colloca in un bilanciamento complesso e instabile tra la tutela del minore e la restrizione delle proprie libertà di scelta e di movimento. La norma, animata dall'intento di contrastare pratiche abusive, quali il traffico e lo sfruttamento dei giovani calciatori, se applicata in modo eccessivamente rigido rischia di colpire situazioni genuine di mobilità familiare o di crescita professionale.⁷⁵

1.3 Il regolamento UEFA

La regolamentazione del trasferimento internazionale dei calciatori spetta alla FIFA però, in ambito europeo, la UEFA ha progressivamente integrato ed adattato le regole dell'Organizzazione Internazionale al diritto dell'Unione Europea. L'azione dell'Organismo Continentale è volta a rielaborare l'impianto delineato dalla Federazione Internazionale affinché si coordini con i principi fondamentali del diritto europeo, perciò la UEFA si configura quale regolatore intermedio, responsabile

⁷⁴ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, art. 19 e Ann. 2.

⁷⁵ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

dell'armonizzazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo con le libertà garantite dall'acquis communautaire.⁷⁶

Nel sistema multilivello creatosi, le disposizioni UEFA incidono, parimenti a quelle FIFA, sulla mobilità dei calciatori stranieri e sulla struttura stessa del calciomercato europeo. La particolare posizione ricoperta della Federazione Continentale, collocata al crocevia tra l'ordinamento sportivo e il diritto dell'Unione Europea, rende l'attività regolamentare di questa ricca di equilibri delicati da rispettare.

L'Organizzazione Continentale, come quella Internazionale, è un organismo normativo privato ad alta intensità regolatoria, la cui efficacia normativa vincolante scaturisce dal proprio potere di incidere direttamente sulle Federazioni, Leghe e club che, aderendo spontaneamente alla UEFA, sono vincolate al rispetto delle regole imposte dall'organismo.⁷⁷

1.3.1 Autonomia sportiva e specificità riconosciuta dall'UE

I Trattati dell'Unione Europea non attribuiscono all'ordinamento sovranazionale una competenza legislativa specifica in materia sportiva. Questo non si traduce in una piena autonomia regolamentare in capo agli organismi sportivi, per cui le regole da essi adottate restano sottoposte al vaglio della normativa e della giurisprudenza europea ogniquale volta incidano sugli ambiti rientranti nelle competenze dell'Unione, quali la libertà di circolazione dei lavoratori, la disciplina della concorrenza e la tutela dei diritti fondamentali. Perciò, l'autonomia regolamentare della UEFA in materia di calciomercato e competizioni continentali è necessariamente subordinata al rispetto dei principi inderogabili posti dall'ordinamento giuridico dell'Unione Europea.⁷⁸

L'Unione Europea in ambito sportivo, ex art. 165 TFUE,⁷⁹ ha il potere di attuare interventi di sostegno e coordinamento mediante l'apposizione di limiti sostanziali al

⁷⁶ UEFA, Statutes of the Union of European Football Associations, ed. 2024, art. 2; B. García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007.

⁷⁷ Accordo FIFA-UEFA-Commissione Europea del 2001, in Regulations on the Status and Transfer of Players, luglio 2001.

⁷⁸ B. García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007; S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

⁷⁹ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 165.

potere regolamentare delle Federazioni. La disposizione è quindi una clausola di orientamento che da un lato riconosce la specificità dello sport e dall'altro vincola l'autonomia dell'ordinamento di questo ai principi comunitari fondamentali.

La specificità riconosciuta ex art. 165 TFUE allo sport non attribuisce alle Federazioni, neppure a quella Continentale, il potere illimitato di introdurre restrizioni generalizzate o misure discriminatorie, bensì impone che ogni regola sia sottoposta ad un rigoroso vaglio di proporzionalità e di coerenza rispetto ai principi comunitari.⁸⁰ La norma si colloca quale punto di equilibrio tra l'autonomia privata delle istituzioni sportive e l'esigenza di legalità pubblica, delineando un modello di regolazione multilivello fondato sul dialogo inter-ordinamentale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dai casi Bosman e Meca-Medina, ha definitivamente chiarito che le norme sportive, benché sorrette da finalità funzionali, rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione del diritto europeo; pertanto, è necessaria una valutazione in concreto circa la compatibilità di queste rispetto ai valori comunitari.⁸¹

L'autonomia di cui gode l'ordinamento sportivo è stata più volte attenzionata dalla Commissione Europea che, riaffermando l'orientamento adottato dalla Corte di Giustizia, ribadisce che questa non potrà mai essere assoluta, infatti, le regole adottate dalle Federazioni saranno sempre assoggettate alle norme comunitarie laddove producano effetti economici rilevanti, incidano sulla libera circolazione e sulla concorrenza tra gli operatori del mercato sportivo. A partire dalla sentenza Bosman la Commissione si schierò a favore della compatibilità tra sport e diritto europeo, avviando un dialogo strutturato con le Federazioni Internazionali concretizzatosi nell'adozione di atti di indirizzo, risoluzioni e documenti strategici. Tra questi, spicca il Libro Bianco sullo Sport del 2007,⁸² in cui l'organo esecutivo consentì alle organizzazioni sportive di derogare ai principi generali dell'Unione Europea ove perseguano obiettivi legittimi in modo proporzionale e non discriminatorio.

⁸⁰ Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2023, causa C-333/21, European Superleague Company v. UEFA e FIFA.

⁸¹ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman; Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina.

⁸² Commissione Europea, Libro Bianco sullo Sport, COM(2007) 391 definitivo, Bruxelles, 11 luglio 2007.

Nel percorso delineatore del rapporto tra regolamentazione sportiva e principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, la Commissione ha trovato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia un punto di riferimento costante.

L'applicazione del diritto dell'Unione Europea al settore sportivo non si arresta al riconoscimento della libertà di circolazione ai calciatori professionisti, infatti, nel 2006, la Corte di Giustizia estese prima alla disciplina antidoping e poi a tutta la realtà sportiva i principi del diritto della concorrenza, rafforzando l'integrazione tra ordinamento sportivo e ordinamento sovranazionale. Attraverso la sentenza Meca-Medina, la Corte rafforzò l'impostazione già tracciata nel 1995, sancendo in via definitiva che ogni regola tecnica o sportiva capace di produrre effetti economici ricade nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione a prescindere dalla propria natura o finalità. Per individuare quali regole sportive producono effetti economici, la stessa sentenza elaborò il cosiddetto test Meca-Medina, ossia un criterio di scrutinio esigente la valutazione in concreto di ciascuna norma, la quale è conforme al diritto dell'Unione soltanto ove soddisfi simultaneamente tre criteri:

- 1) La persecuzione di un obiettivo legittimo;
- 2) La necessità per il raggiungimento dello scopo;
- 3) La proporzionalità allo scopo.⁸³

Il caso Meca-Medina, obbligando le Federazioni a motivare e strutturare in modo rigoroso gli interventi regolamentari aventi un impatto su club ed atleti, rafforzò e consolidò la legittimità delle regole sportive.

L'autonomia sportiva della UEFA si presenta oggi quale costruzione giuridica vigilata che trae la propria legittimità dal costante confronto con i principi comunitari. Essa non rappresenta una concessione definitiva, bensì una condizione dinamica, costantemente sottoposta al vaglio di proporzionalità e compatibilità sovranazionale. In questo rapporto il diritto sportivo europeo rappresenta un ordinamento settoriale la cui sopravvivenza dipende dalla capacità di adattamento al controllo e ai principi fondativi dell'Unione Europea.⁸⁴

⁸³ Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina, parr. 42-47.

⁸⁴ A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Giappichelli, Torino, 2021.

1.3.2 Concorrenza e concentrazione di poteri

La struttura dell'ordinamento calcistico europeo presenta un paradosso perché FIFA e UEFA, oltre ad esercitare la funzione regolamentare, assumono su di sé compiti di organizzazione delle competizioni, gestione delle risorse economiche e risoluzione delle controversie. La concentrazione di queste competenze in capo ad un unico organo solleva questioni di compatibilità rispetto all'art. 102 TFUE,⁸⁵ disciplinante il divieto di abuso di posizione dominante da parte di imprese laddove possa alterare, mediante comportamenti anticoncorrenziali, l'assetto del mercato interno. Il cumulo da parte dell'ente di poteri regolatori ed economici rischia di creare un conflitto di interessi, poiché il soggetto che definisce le regole è lo stesso che ne trae beneficio diretto dall'applicazione.⁸⁶

La UEFA rientra nella nozione di impresa elaborata dal diritto dell'Unione Europea, in quanto svolge un'attività economica di rilievo legata alla gestione, promozione e valorizzazione commerciale delle competizioni europee, da cui derivano consistenti introiti mediante diritti televisivi, sponsorizzazioni e ticketing; per cui l'accentramento delle funzioni conferisce alla Federazione Continentale una posizione di controllo sostanziale sul mercato calcistico europeo che si traduce nella determinazione dei criteri di ammissione alle competizioni, distribuzione delle risorse finanziarie e definizione delle condizioni di partecipazione dei club ai tornei.⁸⁷

La posizione della UEFA risulta particolarmente problematica, dato che la possibilità di autorizzare o vietare lo svolgimento di competizioni concorrenti, irrogare sanzioni ai club dissenzienti ed escludere operatori economici dalle proprie manifestazioni sportive configura un abuso di posizione dominante, ex art. 102 TFUE, lett. b) e d).⁸⁸ Le condotte più critiche poste in essere dalla UEFA riguardano: l'imposizione delle condizioni di accesso al mercato sportivo europeo, l'ostruzionismo nei confronti di iniziative alternative a quelle proposte dalla Federazione Continentale stessa, la disparità di trattamento tra club in funzione dell'adesione alle direttive federali e la subordinazione della partecipazione alle competizioni essenziali a vincoli atti a

⁸⁵ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 102.

⁸⁶ B. García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007.

⁸⁷ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

⁸⁸ Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2023, causa C-333/21, European Superleague Company v. UEFA & FIFA, punti 113-117.

limitare l'attività economica. Le pratiche in oggetto risultano difficilmente conciliabili con il principio di non discriminazione e con il divieto di esclusione abusiva sanciti dalla Corte di Giustizia, la quale ha più volte ribadito l'esigenza di garantire che il potere normativo delle Federazioni sportive non diventi uno strumento restrittivo della concorrenza. L'accusa di abuso di posizione dominante, mossa nei confronti della UEFA, venne ripresa dall'Avvocato Generale Rantos nelle conclusioni della causa *European Superleague Company SL c. UEFA & FIFA*, in cui affermò che la UEFA esercita un controllo sostanziale sul mercato delle competizioni calcistiche internazionali, svolgendo un ruolo rilevante di gatekeeper nell'accesso al mercato.⁸⁹

La forza dirompente di cui è titolare la Federazione Continentale, a seguito della concertazione di tutti i poteri su di sé, è stata oggetto della controversia emersa nel 2021 sul progetto della *European Super League (ESL)* promosso da dodici tra i principali club europei e destinato a sovvertire l'assetto tradizionale delle competizioni continentali e i rapporti di forza all'interno del sistema calcistico europeo. Le società promotrici denunciarono dinanzi alla Commissione Europea i regolamenti FIFA e UEFA, poiché imponendo minacce di sanzioni, esclusioni e pressioni contrattuali, violavano gli artt. 101 e 102 TFUE, ostacolando la nascita di competizioni alternative mediante pratiche assimilabili al boicottaggio.⁹⁰

La vicenda ridefinì il modello di governance sportiva dal momento in cui, la Corte di Giustizia stabilendo che, in assenza di criteri sostanziali e regole procedurali dettagliate capaci di garantire trasparenza, obiettività, precisione e non discriminazione, il potere di negare l'accesso al mercato a operatori concorrenti attribuito alle Federazioni è illegittimo.⁹¹ Pertanto, un modello sportivo è compatibile e coerente con l'ordinamento europeo soltanto laddove le regole rispettino i criteri di legittimità, necessità e proporzionalità dell'obiettivo perseguito. La pronuncia esclude la facoltà della UEFA di rivendicare un'autonomia regolamentare illimitata, riaffermando l'obbligo per le Federazioni di conformarsi al diritto sovranazionale. L'orientamento giurisprudenziale è stato fatto proprio dalla Commissione Europea nella Relazione su sport e concorrenza del 2021, in cui ribadì la necessità di creare di

⁸⁹ Conclusioni Avv. Gen. A. Rantos, 15 dicembre 2022, causa C-333/21, *Superlega*.

⁹⁰ Commissione Europea, segnalazione su ESL, 2021.

⁹¹ Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2023, causa C-333/21, *Superlega*, punti 117, 121-126.

un modello fondato sulla separazione delle funzioni, trasparenza delle regole e accesso non discriminatorio alle competizioni.⁹²

La vicenda Superlega ha segnato definitivamente un limite all'autonomia regolamentare delle Federazioni, che non può essere illimitata. La posizione dominante della UEFA, priva di adeguati criteri di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, integra un assetto istituzionale potenzialmente contrario al divieto di abuso di posizione dominante, perciò è necessario un intervento regolamentare volto a ridefinire la distribuzione dei poteri e delle mansioni all'interno dell'ordinamento sportivo.⁹³

1.3.3 La disciplina UEFA degli home-grown players

La regola dei giocatori formati localmente, i cosiddetti home-grown players, è stata introdotta dalla UEFA nella stagione 2006/2007 al fine di promuovere la formazione giovanile attraverso un intervento sulla struttura del calciomercato. La disposizione, oltre a costituire uno strumento di valorizzazione del settore giovanile, si prefigura quale manifestazione del dialogo tra l'ordinamento sportivo e quello dell'Unione Europea.⁹⁴

La norma sugli home-grown players, ex art. 31 del Regolamento UEFA Champions League edizione 2024/2025,⁹⁵ stabilisce l'obbligo per ogni club partecipante alle competizioni UEFA di presentare una "Lista A" di giocatori facenti parte della squadra, composta da un massimo di 25 membri, di cui almeno otto formati localmente. All'interno di questa categoria rientrano, da un lato, i club-trained players, i calciatori cresciuti nel medesimo club in cui militano, e, dall'altro, gli association-trained players, coloro che hanno completato il proprio percorso formativo in società affiliate alla stessa Federazione nazionale di quella di appartenenza.

Secondo la definizione emanata dalla UEFA, un calciatore è un home-grown player se ha trascorso un periodo di almeno tre stagioni, non necessariamente consecutive, tra i

⁹² Commissione Europea, Relazione su sport e concorrenza, 2021.

⁹³ A. Simone, Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico, Giappichelli, Torino, 2021.

⁹⁴ UEFA, Circular letter n. 991, 2005, sull'introduzione della regola home-grown; B. García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007.

⁹⁵ UEFA, Regulations of the UEFA Champions League, ed. 2025/2026, art. 31.

15 e i 21 anni tesserato presso una società iscritta alla Federazione Nazionale a cui aderisce il club. Il parametro in questione si riferisce a criteri meramente temporali e di appartenenza associativa, tuttavia la neutralità formale della regola non esclude la possibilità di effetti discriminatori indiretti in capo ai giocatori provenienti da altri Paesi Membri dell'Unione Europea.⁹⁶

La ratio sottesa alla norma insiste sulla valorizzazione dei vivai giovanili mediante la promozione della formazione tecnica e identità sportiva locale. La previsione UEFA, se da un lato si rivela necessaria per contenere i fenomeni legati all'eccessiva mercificazione del mercato dei trasferimenti e al flusso massiccio di giocatori stranieri privi di un legame forte con il territorio, dall'altro solleva dubbi di compatibilità con il diritto alla libertà di circolazione, ex art. 45 TFUE.⁹⁷

La regola UEFA stabilisce che un calciatore straniero per essere considerato home-grown deve aver intrapreso un percorso formativo, almeno triennale, presso una società affiliata ad una Federazione diversa da quella del suo Paese d'origine. Il sistema, così costruito, può dimostrarsi altamente ostativo nei confronti di alcuni giocatori, specialmente per coloro che provengono da contesti socioculturali distanti o soggetti a restrizioni migratorie. Di fatto, l'apparente neutralità della previsione potrebbe mascherare una discriminazione indiretta potenzialmente lesiva del diritto di libertà di circolazione e del principio di parità di trattamento garantiti dall'ordinamento comunitario.

La Commissione Europea intervenne per definire la compatibilità della disposizione ex art. 31 del Regolamento Champions League con i principi custoditi dai Trattati dell'Unione Europea e, all'interno del Libro Bianco sullo Sport del 2007,⁹⁸ riconobbe come eccezioni ammesse all'applicazione del diritto comunitario le regole finalizzate alla formazione dei giovani atleti e alla garanzia dell'equilibrio competitivo, purché non eccedenti quanto necessario per il raggiungimento degli scopi perseguiti.

La disciplina degli home-grown players impone all'autonomia regolamentare delle federazioni sportive un costante confronto con i principi inderogabili dell'ordinamento

⁹⁶ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

⁹⁷ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

⁹⁸ Commissione Europea, *Libro Bianco sullo Sport*, COM(2007) 391 definitivo, Bruxelles, 11 luglio 2007.

europeo. Di fatto la sua validità deriva dalla capacità di resistere ad un controllo di legittimità fondato sui criteri di proporzionalità, necessità e non discriminazione.⁹⁹

1.4 Il regolamento FIGC

Nell'ordinamento italiano la competenza normativa in materia di tesseramento dei calciatori stranieri è attribuita alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) che regola l'istituto recependo le disposizioni FIFA e UEFA all'interno delle Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF).¹⁰⁰ Poiché la materia incide direttamente sul fenomeno migratorio, essa deve necessariamente rispettare anche la normativa statale contenuta nel Testo Unico sull'Immigrazione.¹⁰¹

La disciplina italiana del tesseramento dei giocatori stranieri si colloca in un sistema normativo multilivello in cui le finalità di tutela dei vivai nazionali e inclusione dei minori stranieri si sovrappongono alle regole imposte dall'ordinamento sportivo internazionale e continentale.¹⁰² La stratificazione normativa dovuta all'interazione dei diversi ordinamenti genera profonde criticità, quali la persecuzione di obiettivi legittimi sul piano sociale e sportivo mediante strumenti capaci di produrre effetti restrittivi rispetto alla libertà di circolazione e alla parità di trattamento garantite dal diritto dell'Unione.¹⁰³ L'istituto del tesseramento dei calciatori stranieri è quindi espressione di un equilibrio precario, nel quale la coesistenza tra interessi eterogenei impone un costante scrutinio di proporzionalità e conformità rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento europeo e nazionale.¹⁰⁴

⁹⁹ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

¹⁰⁰ FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, artt. 40 ss.

¹⁰¹ D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. 1-5.

¹⁰² FIGC, Comunicato Ufficiale n. 2024/25, "Tesseramento calciatori extracomunitari", 2024.

¹⁰³ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman; Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina.

¹⁰⁴ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

1.4.1 L'art. 40 NOIF

L'art. 40 del Regolamento sulle Norme Organizzative della FIGC è la norma attraverso cui la Federazione Italiana disciplina l'ingresso dei giocatori stranieri nel calcio italiano. La regola, che si fonda sullo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, attribuisce al Consiglio Federale il potere di determinare, attraverso l'adozione di Comunicati Ufficiali, i criteri e le condizioni per l'ammissione ai campionati italiani dei calciatori non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.¹⁰⁵

Gli effetti del tesseramento, disciplinati all'art. 40 NOIF, decorrono dalla comunicazione ufficiale della FIGC e valgono per l'intera stagione sportiva, salvo diversa previsione contrattuale. La disposizione, confermando l'interdipendenza tra la disciplina federale e la normativa statale, impone quale requisito essenziale, affinché il contratto sportivo e il tesseramento del cittadino extracomunitario siano legittimi, la titolarità di quest'ultimo di un permesso di soggiorno valido.¹⁰⁶

Il sistema delineato ex art. 40 NOIF, coerentemente con il dettato dell'art. 5 RSTP FIFA inerente alla registrazione dei calciatori, oltre ad assicurare certezza giuridica e regolarità amministrativa nei registri federali, previene le pratiche elusive del divieto di ingresso non contingentato degli atleti extracomunitari.¹⁰⁷

L'interpretazione e l'applicazione dell'articolo in oggetto, grazie all'opera della giurisprudenza federale e ordinaria seguono l'evoluzione della disciplina migratoria italiana. Un primo ripensamento critico della rigidità del sistema di contenimento dei calciatori extracomunitari si ebbe in seguito alla decisione della Corte Federale sul caso Salas nel 2001. La controversia riguardava l'attaccante cileno Marcelo Salas, tesserato dalla Lazio, il cui peculiare status personale mise in evidenza le lacune del quadro normativo allora vigente, fondato sul combinato disposto dell'art. 27, comma 5-bis, del Testo Unico sull'Immigrazione e dell'art. 40 NOIF.¹⁰⁸

¹⁰⁵ FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, art. 40.

¹⁰⁶ FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, art. 40; D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull'immigrazione, art. 27, comma 5-bis.

¹⁰⁷ FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, art. 40; FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, art. 5.

¹⁰⁸ FIGC, Corte Federale, decisione 2001, caso Salas; D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 27, comma 5 bis; FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, art. 40.

La Corte Federale nella decisione qualificò come radicalmente illegittime le disposizioni dell'art. 40, comma 7, NOIF nella parte in cui introducevano limitazioni all'utilizzo dei calciatori tesserati provenienti da Paesi extracomunitari per ragioni esclusivamente legate alla cittadinanza, senza la possibilità di verificare caso per caso lo status personale del soggetto. Pertanto, la giurisprudenza dichiarò l'incompatibilità di un sistema fondato su quote rigide rispetto ai principi di uguaglianza e non discriminazione garantiti tanto dall'ordinamento europeo quanto da quello nazionale.¹⁰⁹

L'orientamento adottato dalla Corte Federale nel caso Salas non rimase confinato all'ambito sportivo e, a distanza di quasi un decennio, venne ripreso e riaffermato dalla giustizia ordinaria. Il Tribunale di Lodi, nel 2010, recepì i principi affermati dalla giustizia sportiva proiettandoli sul profilo applicativo dell'art. 40 NOIF riguardante la durata del permesso di soggiorno. La pronuncia consolidò il principio secondo cui le regole federali, seppur legittimate dalla necessità di garantire certezza amministrativa e regolarità dei tesseramenti, non possono determinare restrizioni arbitrarie ai diritti fondamentali spettanti allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, bensì devono essere lette e applicate coerentemente rispetto ai principi costituzionali e sovranazionali di uguaglianza e non discriminazione.¹¹⁰

La controversia sottoposta al Tribunale di Lodi riguardava, in particolare, la legittimità della clausola che subordinava l'efficacia del tesseramento al possesso di un permesso di soggiorno valido per l'intera durata della stagione agonistica. L'applicazione della regola federale comportava di fatto l'esclusione dall'attività organizzata di numerosi atleti extracomunitari titolari di un atto formalmente valido, ma con scadenza precedente rispetto al termine della stagione.

Il Tribunale di Lodi sancì l'illegittimità della disciplina, ritenendo che la condizione imposta dalla Federazione costituisse un ostacolo non proporzionato e privo di adeguata giustificazione, limitante arbitrariamente il diritto dell'atleta di accedere all'attività sportiva organizzata. Il giudice esclude che l'esigenza di certezza amministrativa, invocata dalla FIGC, potesse giustificare una simile compressione dei diritti individuali, richiamando i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti

¹⁰⁹ FIGC, Corte Federale, decisione 2001, caso Salas, punto 5.

¹¹⁰ Tribunale di Lodi, ordinanza 2010, in «Riv. dir. sportivo», 2012.

dall'art. 3 Cost., nonché quelli di tutela della dignità e dello sviluppo della persona umana garantiti dagli artt. 2 e 35 Cost.¹¹¹ Ribadi, inoltre, che l'accesso all'attività sportiva organizzata non può essere condizionato da requisiti privi di proporzionalità e sottolineò l'illegittimità di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul titolo di soggiorno ove questo sia valido al momento della richiesta di tesseramento.¹¹²

Il giudice ordinario, riprendendo l'impostazione emersa nel caso Salas, riaffermò l'incompatibilità delle restrizioni imposte ex art. 40 NOIF rispetto ai diritti fondamentali garantiti allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, stabilendo che la normativa federale, benché animata da esigenze di ordine amministrativo, debba essere conforme ai principi di non discriminazione e proporzionalità. La vicenda Lodi riconoscendo nello sport una forma essenziale di partecipazione e realizzazione personale, valorizzò la dimensione costituzionale e sociale di questo, sancendo l'impossibilità per la Federazione di mantenere un sistema rigido basato esclusivamente su criteri astratti.¹¹³

1.4.2 I Comunicati Ufficiali

Le vicende giurisprudenziali aventi ad oggetto l'interpretazione dell'art. 40 NOIF mettono in discussione l'idea di un'autonomia federale assoluta, ponendo l'attenzione sulla soggezione delle regole FIGC ad un vaglio esterno di legittimità. All'interno dell'ordinamento regolamentare federale si inserisce il sistema dei Comunicati Ufficiali, strumenti adottati dal Consiglio Federale per determinare annualmente i criteri e i limiti al tesseramento degli atleti stranieri. La centralità di questi atti ha trasformato il meccanismo federale in una fonte regolatoria sostanziale, capace di influire non solo sulle strategie dei club, ma anche sull'equilibrio tra l'esigenza di tutela dei vivai e il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.¹¹⁴

I Comunicati Ufficiali, emessi all'inizio di ogni stagione sportiva, sono formalmente atti di natura regolamentare secondaria, dotati di efficacia vincolante per tutte le società affiliate alla Federazione Nazionale, in quanto espressione della funzione di indirizzo

¹¹¹ Tribunale di Lodi, ordinanza 2010, in «Riv. dir. sportivo», 2012; Costituzione Italiana, artt. 2, 3, 35.

¹¹² Tribunale di Lodi, ordinanza 2010, in «Riv. dir. sportivo», 2012.

¹¹³ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

¹¹⁴ FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, art. 40.

e programmazione riconosciuta dallo Statuto della FIGC al Consiglio Federale.¹¹⁵ La prassi attuativa, tuttavia, dimostra che sostanzialmente questi assumono una valenza normativa poiché condizionano direttamente la possibilità dei club di ingaggiare i calciatori stranieri. Il valore normativo dei Comunicati Ufficiali è confermato dal proprio contenuto, infatti, mediante questi il Consiglio Federale impone ai club italiani: un numero massimo di calciatori extracomunitari tesserabili dall'estero, le condizioni aggiuntive per l'utilizzo dei posti disponibili e le ipotesi di equiparazione dei calciatori extracomunitari a quelli comunitari.¹¹⁶

Il carattere sostanzialmente normativo dei Comunicati, sebbene consenta alla Federazione di adattare rapidamente la disciplina alle esigenze del contesto sportivo ed economico, introduce una dimensione di instabilità nel sistema. La natura contingente e vincolante di questi atti si estende sulle condizioni di accesso dei calciatori stranieri al mercato italiano, sollevando questioni di legittimità rispetto ai principi europei e di uguaglianza e di non discriminazione.¹¹⁷

Affinché il sistema risulti legittimo e conforme alle normative fondamentali sovranazionali e nazionali, l'elaborazione giurisprudenziale ha proceduto ad un progressivo ridimensionamento del sistema. In primo luogo, la giustizia sportiva, con la decisione Salas, qualificò come «radicalmente illegittime» le disposizioni subordinanti l'ingaggio degli atleti extracomunitari a criteri fondati esclusivamente sulla cittadinanza, ribadendo il riconoscimento dei diritti spettanti allo straniero regolarmente soggiornante in Italia (vedi supra, par. 1.4.2).¹¹⁸ Successivamente la giustizia ordinaria, con la pronuncia del Tribunale di Lodi, censurò la clausola condizionante il tesseramento alla durata del permesso di soggiorno, ritenendola sproporzionata e in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. (vedi supra, par. 1.4.2).¹¹⁹ Infine, la giurisprudenza europea, incidendo indirettamente sulla cornice normativa italiana, dapprima con la sentenza Bosman, eliminò ogni limite al tesseramento per i calciatori comunitari (vedi supra, par. 1.1.1)¹²⁰, poi con la decisione Kolpak, impose

¹¹⁵ FIGC, Statuto, ed. 2024, art. 3.

¹¹⁶ FIGC, Comunicato Ufficiale n. 2024/25, "Tesseramento calciatori extracomunitari", 2024.

¹¹⁷ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

¹¹⁸ FIGC, Corte Federale, decisione 2001, caso Salas, punto 5.

¹¹⁹ Tribunale di Lodi, ordinanza 2010, in «Riv. dir. sportivo», n. 1, 2012, p. 45 ss.; Costituzione Italiana, artt. 2, 3.

¹²⁰ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman.

l'equiparazione dei cittadini di Stati Terzi legati all'Unione da accordi di associazione o partenariato ai cittadini comunitari (vedi supra, parr. 1.4.1 e 1.1.2).¹²¹

L'insieme di queste pronunce erose progressivamente la legittimità originaria del sistema dei Comunicati Ufficiali, rivelando la difficoltà di conciliazione tra la funzione di programmazione sportiva di questi e il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento generale. Di fatto se da un lato i Comunicati sono uno strumento legittimo di politica sportiva, coerente con l'art. 27, comma 5-bis, T.U. Immigrazione e con il principio di promozione dell'attività giovanile sancito dall'ordinamento federale, dall'altro producono effetti discriminatori indiretti ed espongono la Federazione a continue censure giudiziarie.¹²²

I Comunicati Ufficiali non possono perciò essere ricondotti ad una dimensione meramente amministrativa, infatti, nel tempo, si sono consolidati quali atti regolatori a tutti gli effetti, superando la funzione originariamente attribuitagli di programmazione, influenzando in modo determinante la configurazione del mercato e la posizione giuridica degli atleti stranieri. La natura contingente e l'assenza di criteri stabili hanno creato un sistema caratterizzato da precarietà e incertezza, oggetto di frequenti interventi correttivi giurisprudenziali. Le pronunce europee e nazionali ridimensionando le rigidità più marcate, impongono un vaglio di proporzionalità e ragionevolezza che mette in discussione la legittimità dei vincoli fondati sui presupposti meramente formali.¹²³

1.4.3 La distinzione tra comunitari, extracomunitari ed equiparati

La tensione costante sussistente tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e i vincoli sovranazionali che ne limitano la discrezionalità, ha spinto la FIGC ad istituire una tripartizione dei calciatori stranieri in: comunitari, equiparati ed extracomunitari.

¹²¹ Corte di Giustizia CE, 8 maggio 2003, causa C-438/00, Kolpak.

¹²² D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 27, comma 5 bis; FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, art. 40 ss.; M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello sport», vol. 01, n.1, 2020; A. Simone, Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico, Giappichelli, Torino, 2021.

¹²³ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, 2025.

L'azione federale muove dalle sentenze Bosman e Kolpak emesse dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, le quali riconobbero l'incompatibilità delle restrizioni alla libertà di circolazione fondate sulla cittadinanza imposte ai calciatori comunitari e cittadini di Stati Terzi legati all'Unione da accordi di associazione o partenariato rispetto al diritto dell'Unione Europea. L'effetto combinato delle due pronunce ridusse la discrezionalità della FIGC che non poté più esercitare un potere pieno nella definizione delle regole di accesso ai campionati nazionali e, trovandosi vincolata a recepire i principi sovranazionali, creò sulla base della pronuncia Bosman la categoria dei calciatori comunitari e, a partire dalla decisione Kolpak quella degli equiparati.¹²⁴

L'impatto dei principi affermati in sede europea sull'ordinamento italiano determinò anzitutto la piena apertura del calciomercato italiano ai cittadini comunitari e, successivamente, a quelli di Paesi Terzi aventi un accordo con l'Unione Europea, di conseguenza il sistema delle quote rimase in vigore meramente per gli atleti extracomunitari.

La categoria degli equiparati se da un lato ampliò immediatamente la platea dei giocatori esclusi dai contingentamenti, dall'altro introdusse un elemento di costante instabilità, poiché dipendente da dinamiche politiche e internazionali esulanti dalle competenze regolamentari dell'ordinamento sportivo.

La variabilità caratterizzante la categoria degli equiparati converte così i Comunicati Ufficiali della FIGC in strumenti essenziali, perché soltanto mediante questi la Federazione traduce in regole interne gli obblighi derivanti dal diritto europeo. Il Consiglio Federale infatti recepisce gli accordi stipulati dall'Unione con Stati Terzi aggiornando l'elenco delle nazionalità equiparate; pertanto, l'istituto è privo di una struttura stabile e soggetto a continui adattamenti che rendono l'assetto normativo incerto e difficilmente prevedibile per i club.¹²⁵

La classificazione dei calciatori stranieri in comunitari, equiparati ed extracomunitari, elaborata dalla FIGC, rivela la fragilità di un modello regolatorio costretto a rincorrere

¹²⁴ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman; Corte di Giustizia CE, 8 maggio 2003, causa C-438/00, Kolpak; FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, art. 40.

¹²⁵ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; FIGC, Comunicato Ufficiale n. 2024/25, "Tesseramento calciatori extracomunitari", 2024.

vincoli esterni e a ridefinirsi di volta in volta attraverso i Comunicati Ufficiali. L'esperienza dei comunitari ed equiparati consolida la riduzione dell'autonomia federale ad una dimensione meramente formale che trova margini di effettivo esercizio esclusivamente nella disciplina degli extracomunitari.

La disciplina federale in materia di tesseramento dei calciatori stranieri è un sistema frammentato, costruito sull'intreccio di norme nazionali e sovranazionali che ne riducono coerenza e stabilità. La FIGC, nel tempo, è stata progressivamente costretta a modellare le proprie regole in funzione dei vincoli esterni. La scelta di affidare ai Comunicati Ufficiali la determinazione della categoria degli equiparati e le condizioni di accesso degli stranieri al calciomercato italiano accentua l'instabilità regolamentare, rendendo l'ordinamento regolamentare federale esposto a pressioni esterne e privo di prevedibilità.¹²⁶

1.5 La struttura giuridica e l'inquadramento civilistico del trasferimento dei calciatori

Il trasferimento dell'atleta da una società ad un'altra non può essere ricondotto ad una compravendita della persona, perché quest'ipotesi è radicalmente contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. L'operazione, pertanto, è configurata quale riorganizzazione del complesso dei diritti e obblighi derivanti dal contratto di lavoro sportivo stipulato tra il club di appartenenza e il calciatore, per cui, l'oggetto del trasferimento non è il giocatore inteso come individuo, bensì la posizione contrattuale che ne disciplina la prestazione sportiva.¹²⁷

La riorganizzazione dei diritti e degli obblighi del giocatore si realizza concretamente mediante la sostituzione del datore di lavoro, infatti, il club cedente cessa di essere la controparte del contratto, lasciando il posto al club acquirente. Affinché si possa avere un trasferimento regolare è necessario ed imprescindibile il consenso del calciatore e la contestuale stipulazione del nuovo accordo contrattuale regolatore del rapporto di lavoro tra la società di destinazione e l'atleta. L'operazione coinvolge obbligatoriamente tre soggetti: il club cedente, il club acquirente e il calciatore. Il primo è il titolare della prestazione contrattuale originaria, il secondo è l'acquirente

¹²⁶ M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello sport», vol. 01, n.1, 2020.

¹²⁷ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

della disponibilità della prestazione sportiva, mentre il terzo è il possessore della condizione imprescindibile per il perfezionamento dell'istituto, ossia la volontà.¹²⁸

Essendo il trasferimento un fenomeno giuridico trilaterale, dal punto di vista civilistico può essere ricondotto a tre figure tipiche:

- 1) La cessione del contratto (artt. 1406 ss. c.c.);¹²⁹
- 2) La stipulazione a favore di terzo (art. 1411 c.c.);¹³⁰
- 3) Il negozio complesso fondato sul collegamento negoziale.¹³¹

L'inquadramento civilistico del trasferimento svolge una funzione sistematica e garantista, poiché consente di verificare la conformità dell'operazione ai principi di diritto privato quali: la causa concreta e la meritevolezza dell'assetto contrattuale, la determinabilità dell'oggetto e dei criteri di remunerazione, la buona fede e la correttezza nelle trattative e nell'esecuzione contrattuale, la proporzionalità delle clausole di stabilità e di quelle penali.¹³² L'analisi civilistica della materia, quindi, è il presupposto per comprendere la struttura dell'istituto ed i limiti entro cui le regole sportive ed i vincoli regolamenti possono incidere legittimamente sulla libertà contrattuale e sulla mobilità del calciatore.

1.5.1 La cessione del contratto

La dottrina si è interrogata a lungo sulla qualificazione giuridica attribuibile al trasferimento del calciatore e, parte degli autori, ha proposto di sussumerlo nell'istituto della cessione del contratto, ex artt. 1406 ss. c.c.¹³³ Secondo questa interpretazione, si configurerebbe un trasferimento della posizione contrattuale dal club cedente a quello acquirente con la necessità del consenso della parte ceduta, ossia del calciatore, ex art. 1406 ss. c.c.¹³⁴

¹²⁸S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

¹²⁹ Codice civile, artt. 1406 ss.

¹³⁰ Codice civile, art. 1411.

¹³¹ P. Moro, *Natura e vincoli del diritto sportivo*, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

¹³² Codice civile, artt. 1175, 1223, 1322, 1372, 1375, 1382 ss., 1411.

¹³³ Codice civile, artt. 1406 ss.

¹³⁴ Codice civile, artt. 1406; P. Moro, *Natura e vincoli del diritto sportivo*, in «Riv. dir. sportivo», 2006, p. 68 ss.

L'inquadramento del trasferimento nella cessione del contratto consente di spiegare il subentro della società cessionaria nei diritti e negli obblighi derivanti dal rapporto sportivo già in corso. L'operazione assume così una natura trilaterale, poiché richiede il consenso del calciatore, ex art. 1406 c.c., e precisa che l'oggetto del trasferimento non è il calciatore inteso quale persona, bensì il contratto, rispetto al quale il giocatore resta parte necessaria ed elemento imprescindibile di validità.¹³⁵

La riconduzione del trasferimento del calciatore alla figura della cessione del contratto è stata oggetto di numerose critiche e obiezioni. In primo luogo, è stato rilevato come l'istituto codicistico presupponga un subentro puro e semplice del terzo nella posizione giuridica del cedente senza che si prospetti un'alterazione dell'assetto originario delle obbligazioni. L'impostazione contrasta con la prassi sportiva dal momento che, il trasferimento comporta quasi sempre la stipulazione di un nuovo contratto tra il calciatore e la società acquirente, all'interno del quale vengono pattuite condizioni economiche e normative differenti rispetto a quelle originarie.¹³⁶

Un secondo profilo di critica concerne la natura del corrispettivo, ossia il transfer fee, che il club acquirente versa al cedente, il quale comprende componenti economiche ulteriori ed estranee a quelle delineate dagli artt. 1406 c.c. ss., quali la valorizzazione sportiva e commerciale del calciatore, le aspettative di rendimento futuro e i bonus condizionati ai risultati.¹³⁷

Lo schema delineato dal Codice civile per la cessione del contratto non risulta perciò sufficiente a disciplinare il trasferimento calcistico a causa della complessità di quest'ultimo. L'istituto privatistico in esame è uno strumento utile a ricostruire la natura giuridica del trasferimento del calciatore, perché afferma la necessità del consenso dell'atleta, spiega la sostituzione soggettiva del datore di lavoro e assicura, almeno teoricamente, la continuità giuridica del rapporto contrattuale. La passi del mercato sportivo, però, con la stipulazione costante di nuovi accordi e la molteplicità di elementi economici che confluiscono nel corrispettivo del trasferimento pone interrogativi che eccedono la disciplina codicistica. Queste peculiarità rendono difficile la riconduzione del trasferimento ad un modello civilistico tipico richiedendo,

¹³⁵ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

¹³⁶ P. Moro, *Natura e vincoli del diritto sportivo*, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

¹³⁷ H. Horak – I. Štulec – D. Naletina – I. Čizmić, *The legal and economic aspects of transfers of football players in the EU*, «Zbornik Veleučilišta u Rijeci», 12(1), 2024.

quindi, un approccio più ampio capace di cogliere la natura composita e la funzione del trasferimento dei calciatori.

1.5.2 La stipulazione a favore di terzo

Un orientamento dottrinale differente al precedente ha ricondotto il trasferimento del calciatore allo schema della stipulazione del contratto a favore di terzo, ex art. 1411 ss. c.c.¹³⁸, in questo caso, l'accordo concluso tra il club cedente e quello acquirente non produrrebbe effetti esclusivamente nel rapporto bilaterale, bensì inciderebbe anche nella sfera giuridica di un soggetto terzo, il calciatore. Seguendo questa teoria la causa tipica del contratto intrasocietario sarebbe tanto la regolazione patrimoniale del rapporto tra cedente e acquirente quanto l'attribuzione di un vantaggio immediato e diretto al giocatore.¹³⁹

Leggendo l'operazione di calciomercato attraverso lo schema della stipulazione del contratto a favore di terzo, il club cedente agirebbe in qualità di stipulante, perseguendo l'interesse di liberarsi del rapporto contrattuale con l'atleta e percepire un corrispettivo; il club acquirente, invece, rivestirebbe il ruolo di promittente, obbligandosi a garantire al giocatore un nuovo contratto di lavoro sportivo; infine il cui terzo beneficiario, il calciatore stesso, sarebbe titolare di un diritto proprio che potrebbe far valere direttamente a seguito dell'adesione all'operazione, ex art.1411 comma 2 c.c.¹⁴⁰

Riconducendo il trasferimento del giocatore all'istituto civilistico della stipulazione del contratto a favore di terzo, ex art. 1411 c.c., si evince che questo non sia una mera vicenda patrimoniale tra società, ma un fenomeno i cui effetti si proiettano direttamente nella sfera giuridica dell'atleta, attribuendogli un diritto derivante sia dal contratto di lavoro stipulato con il nuovo club sia dall'accordo intrasocietario di cui è destinatario. Il giocatore non resta il beneficiario indiretto degli effetti economici

¹³⁸ Codice civile, artt. 1411 ss.

¹³⁹ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006; S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

¹⁴⁰ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006; S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; Codice civile, art. 1411, comma 2.

dell'operazione, al contrario, diventa il titolare immediato del diritto soggettivo che trae origine dall'accordo concluso tra le società.¹⁴¹

Anche l'assimilazione del trasferimento del calciatore all'istituto civilistico di specie è stata oggetto di numerose obiezioni e critiche dottrinali, poiché, innanzitutto, questa teoria non spiega il passaggio della posizione contrattuale, infatti, disciplina principalmente l'attribuzione del vantaggio al calciatore, non soffermandosi adeguatamente sulla questione del mutamento del datore di lavoro e l'effettivo subentro del nuovo negli obblighi contrattuali precedenti.¹⁴²

La determinazione dell'oggetto e l'idoneità dello schema a fungere da fonte immediata del rapporto di lavoro rappresentano un'ulteriore criticità dal momento che, affinché la stipulazione del contratto attribuisca al terzo un diritto proprio azionabile, è necessario che la prestazione promessa sia determinata ovvero determinabile, ex art. 1346 c.c.¹⁴³ Nella prassi del calciomercato il vantaggio di cui il calciatore è titolare a seguito della stipulazione dell'accordo tra i club non consiste quasi mai in una prestazione determinata negli elementi essenziali, piuttosto questa si traduce nell'impegno del club acquirente a stipulare con l'atleta un nuovo contratto di lavoro sportivo. Il problema insiste sul fatto che i contenuti fondamentali del contratto, ossia la durata, l'ammontare della retribuzione, l'articolazione dei bonus e l'eventuale inserimento di clausole, sono fissati successivamente in un accordo individuale tra il calciatore e la società di destinazione. Quando l'utilità promessa al calciatore è ridotta al generico impegno a concludere un contratto futuro privo dei suoi elementi essenziali, l'istituto della stipulazione del contratto a favore di terzo non conferisce al giocatore un diritto immediato azionabile alla prestazione, attribuendogli meramente la possibilità di ottenere un risarcimento per inadempimento, ex art. 1218 c.c.,¹⁴⁴ qualora la società acquirente non rispetti l'impegno.¹⁴⁵

Un'altra criticità è rappresentata dalla revocabilità o modificabilità della stipulazione del contratto sino all'adesione del terzo, ex art. 1411 comma 2 c.c. La fisiologia del calciomercato, caratterizzato dalle finestre di mercato, certificazioni e registrazioni,

¹⁴¹ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

¹⁴² P. Moro, *Natura e vincoli del diritto sportivo*, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

¹⁴³ Codice civile, art. 1346.

¹⁴⁴ Codice civile, art. 1218.

¹⁴⁵ P. Moro, *Natura e vincoli del diritto sportivo*, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

non si concilia con l'assetto privatistico che permette la revoca ovvero la modifica del contratto da parte dello stipulante prima dell'adesione del terzo. Il trasferimento è soggetto ad un'alta intensità negoziale e la precarietà strutturale genera delle frizioni con l'affidamento qualificato del calciatore e dei club, imponendo un ricorso correttivo, estrinseco allo schema dell'art. 1411 c.c., ai canoni della buona fede e correttezza, ex artt. 1337, 1175 e 1375 c.c.¹⁴⁶ al fine di evitare revoche o modifiche opportunistiche.¹⁴⁷

Parte della dottrina ha inoltre obiettato che il calciatore non possa essere qualificato quale soggetto estraneo alla stipulazione del contratto, a discapito di quanto previsto ex art. 1411 c.c., perché nella prassi il giocatore partecipa attivamente alla negoziazione dei termini economici e giuridici contrattuali, di conseguenza è fuorviante qualificarlo rigidamente come terzo beneficiario.¹⁴⁸

Infine, è stata rilevata l'incapacità dell'istituto della stipulazione contrattuale a favore di terzo di assorbire i presupposti regolamenti esterni, quali ITC, registrazione e termini di tesseramento, che operano quali condizioni legali di efficacia. La stipulazione del contratto giustifica la destinazione dell'utilità al terzo, però non verifica gli adempimenti eteroimposti, senza i quali l'operazione di mercato non potrebbe produrre effetti nell'ordinamento sportivo.¹⁴⁹

Le critiche e le obiezioni mosse alla riconduzione del trasferimento del calciatore alla stipulazione del contratto a favore di terzo convergono sul fatto che l'istituto civilistico ponga al centro la tutela del calciatore quale destinatario immediato degli effetti dell'accordo, senza esaurire la fenomenologia del trasferimento. Restano infatti esclusi dallo schema la sostituzione del datore di lavoro, la struttura, i rimedi del contenuto promesso del futuro contratto, la stabilità dell'assetto prima dell'adesione e l'integrazione delle condizioni regolamentari. Pertanto, la stipulazione contrattuale a favore di terzo costituisce uno strumento descrittivo parziale del trasferimento dei calciatori, la cui applicazione richiede cautela e alcuni correttivi sistematici per poter funzionare.¹⁵⁰

¹⁴⁶ Codice civile, artt. 1337, 1175, 1375.

¹⁴⁷ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

¹⁴⁸ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

¹⁴⁹ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

¹⁵⁰ H. Horak – I. Štulec – D. Naletina – I. Čizmić, The legal and economic aspects of transfers of football players in the EU, «Zbornik Veleučilišta u Rijeci», 12(1), 2024.

1.5.3 Il negozio complesso e il collegamento negoziale

Accanto alle ricostruzioni dottrinali che hanno cercato di ricondurre il trasferimento del calciatore a un istituto tipico del Codice civile, un numero rilevante di autori ha proposto di qualificare l'operazione come un negozio atipico complesso risultante da un collegamento negoziale funzionale, sostenendo che, il trasferimento non si esaurirebbe in un singolo atto, bensì sarebbe una combinazione di plurimi accordi e adempimenti, ognuno dei quali dotato di un'autonomia strutturale e coordinato con gli altri al fine di integrare il passaggio del calciatore da una società ad un'altra.¹⁵¹

Il trasferimento infatti è formato da tre elementi essenziali: l'accordo tra le società sportive, avente per oggetto il corrispettivo e le condizioni economiche dell'operazione; la risoluzione o la cessione del contratto di lavoro sportivo vigente tra il club cedente e il giocatore; la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro tra la società acquirente e il calciatore. Sono inoltre necessari ulteriori adempimenti regolamentari, quali il rilascio del certificato internazionale di trasferimento, la registrazione presso la federazione di appartenenza e il rispetto delle finestre di mercato che, seppur non essendo elementi negoziali in senso stretto, condizionano l'efficacia esterna del trasferimento.¹⁵² L'operazione di mercato può essere ricondotta perciò ad un negozio complesso i cui atti presentano una connessione teleologica, ognuno dei quali concorre a realizzare un risultato unitario, il trasferimento, che verrebbe meno laddove uno di questi risultasse invalido o inefficace.¹⁵³

Quest'impostazione ha riscosso il favore di una grande parte della dottrina, anche se non sono mancate rilevanti obiezioni da parte di alcuni autori. La prima critica proposta riguarda l'eccessiva genericità del concetto di collegamento negoziale che rischia di trasformarsi in una mera formula descrittiva priva di una reale capacità qualificatoria.¹⁵⁴

¹⁵¹ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006; G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016

¹⁵² FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, artt. 5-6; Allegati 3-4.

¹⁵³ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

¹⁵⁴ H. Horak – I. Štulec – D. Naletina – I. Čizmić, The legal and economic aspects of transfers of football players in the EU, «Zbornik Veleučilišta u Rijeci», 12(1), 2024.

La determinazione dei rimedi incarna un altro profilo problematico, infatti il trasferimento presentato quale collegamento teleologico di più atti, integra la questione circa l'estensione o meno della nullità o inefficacia di uno di questi a tutti gli altri.¹⁵⁵

Un'obiezione rilevante alla tesi in esame concerne la causa concreta dell'operazione e l'inderogabilità del controllo di meritevolezza dell'assetto negoziale, ex art. 1322 c.c.¹⁵⁶ La norma civilista conferisce la libertà alle parti di realizzare strutture contrattuali atipiche, a patto che siano volte alla realizzazione di interessi ritenuti meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico. Il trasferimento, quindi, benché qualificato quale negozio complesso fondato su un collegamento teleologico, non è sottratto al vaglio inerente il perseguimento di interessi coerenti con i principi fondamentali del diritto civile da parte di tutti gli accordi e le condizioni che lo compongono, ex art. 1322 c.c. L'insussistenza del controllo ridurrebbe di fatto la categoria del collegamento negoziale ad una mera formula descrittiva vuota, giustificatrice di qualsiasi combinazione di atti senza previsione di un limite sistematico. Il calciomercato, essendo caratterizzato dalla sussistenza di clausole penali di notevole impatto economico, condizioni sospensive legate alle visite mediche o al rilascio del certificato internazionale di trasferimento e vincoli regolamentari che incidono direttamente sull'efficacia dell'operazione, necessita del controllo, ex art. 1322 c.c., affinché vengano individuate le pratiche negoziali compromettenti eccessivamente la libertà contrattuale del calciatore.¹⁵⁷

La ricostruzione del trasferimento quale negozio giuridico complesso consente di cogliere la dimensione reale dell'operazione, costituita da accordi distinti, ma funzionalmente interdipendenti, ove la validità di uno incide sull'efficacia dell'altro. L'approccio rispecchia la complessità dell'operazione di mercato a differenza delle altre figure a cui è stato ricondotto il fenomeno in precedenza, risaltando gli interessi e la natura trilaterale del rapporto. La categoria del collegamento rischia, però, di diventare una mera formula descrittiva senza parametri chiari di validità e proporzionalità laddove utilizzata senza un controllo sulla causa e sulla meritevolezza degli interessi perseguiti.

¹⁵⁵ H. Horak – I. Štulec – D. Naletina – I. Čizmić, The legal and economic aspects of transfers of football players in the EU, «Zbornik Veleučilišta u Rijeci», 12(1), 2024.

¹⁵⁶ Codice civile, art. 1322.

¹⁵⁷ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

Capitolo II

I vincoli giuridici e regolamentari in capo ai calciatori stranieri

2.1 Il modello UEFA degli home-grown players

La regolamentazione UEFA, differenziandosi da quelle adottate dalle Federazioni Nazionali, non introduce un numero massimo di calciatori stranieri tesserabili per club, ma impone alle società la presenza nella rosa di una quota minima di giocatori formati localmente. L'art. 31 dei Regolamenti UEFA Champions League ed Europa League 2025/2026 stabilisce che la Lista A di ogni club partecipante alle competizioni UEFA debba avere un massimo di venticinque calciatori, di cui almeno otto home grown-players suddivisi in: club-trained players e association-trained players (vedi supra Cap. 1, par. 1.3.4).¹⁵⁸

Il Regolamento UEFA all'art. 31 prevede come sanzione, nel caso in cui non venga rispettata la disposizione, la riduzione proporzionale del numero dei giocatori iscrivibili al torneo, pertanto, in assenza degli otto home-grown players nell'elenco la società disputerà le gare europee attingendo da un organico numericamente inferiore a venticinque.¹⁵⁹

La Federazione Continentale non pone un divieto formale all'ingaggio dei calciatori stranieri, contrariamente a quanto accade nella regolamentazione FIGC, bensì una limitazione indiretta che riduce lo spazio complessivo a disposizione degli stranieri. Per cui, un contratto tra società e giocatore valido ed efficace a livello nazionale non garantisce un posto nella Lista A UEFA, poiché l'iscrizione dell'atleta è preclusa da regole fondate su meri criteri di cittadinanza.¹⁶⁰

Lo scopo, nei fatti disatteso, perseguito dall'art. 31 dei Regolamenti UEFA Champions League ed Europa League era tanto quello di valorizzare i vivai nazionali incentivando lo schieramento in campo dei giocatori locali quanto quello di rafforzare il legame identitario tra club, territorio e formazione giovanile. La prassi applicativa dimostra invece che i club assolvono all'obbligo imposto dalla UEFA inserendo nella Lista A

¹⁵⁸ UEFA, UEFA Champions League Regulations, ed. 2025/2026, art. 31; UEFA, UEFA Europa League Regulations, ed. 2025/2026, art. 31.

¹⁵⁹ UEFA, UEFA Champions League Regulations, ed. 2025/2026, art. 31; UEFA, UEFA Europa League Regulations, ed. 2025/2026, art. 31.

¹⁶⁰ M. Dalziel – P. Downward – R. Parrish – G. Pearson – A. Semens, Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013.

atleti cresciuti nei propri vivai che però risultano essere marginalizzati agonisticamente, sicché la disposizione viene ridotta dalle società ad un mero adempimento formale privo di una reale incidenza sulla crescita e sull'impiego dei giovani talenti.¹⁶¹

2.1.1 Il contingentamento FIGC degli extracomunitari

La normativa adottata della Federazione Italiana Giuoco Calcio per regolamentare l'ingresso degli atleti stranieri nel calciomercato italiano impone, ex artt. 40 ss. delle Norme Organizzative Interne (NOIF), limiti quantitativi massimi al numero dei calciatori extracomunitari tesserabili per ciascun club.¹⁶²

La disciplina demanda ai Comunicati Ufficiali annuali di stabilire il numero di giocatori extracomunitari ingaggiabili per ogni società. Il Comunicato Ufficiale n. 267/A del 30 aprile 2025, regolatore della materia per la stagione 2025/2026, riprendendo quanto disposto nell'anno precedente, stabilisce che le società iscritte alla Lega Serie A che, alla data del 30 giugno 2025, risultavano essere titolari di più di due contratti vigenti la cui controparte era un giocatore professionista non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, possono tesserare al massimo due ulteriori atleti extracomunitari provenienti dall'estero. Diversamente da quanto appena esposto, i club che al 20 giugno 2025 non disponevano in rosa di alcun calciatore extracomunitario, possono procedere a tesserarne fino a tre. La previsione in esame, inoltre, impone ad almeno uno dei calciatori extracomunitari di possedere un livello tecnico-sportivo minimo, attestato da almeno due convocazioni ufficiali nella nazionale maggiore nei dodici mesi precedenti alla richiesta, ovvero da almeno cinque presenze complessive in gare ufficiali della stessa nazionale nel corso della carriera, elemento questo che rafforza la discrezionalità federale nella valutazione delle richieste di tesseramento. Per le società militanti nella Serie B o C, invece, il Comunicato Ufficiale decreta il divieto di procedere all'ingaggio di nuovi atleti

¹⁶¹ M. Dalziel – P. Downward – R. Parrish – G. Pearson – A. Semens, Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013.

¹⁶² FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, artt. 40 ss.

extracomunitari provenienti dall'estero, salvo rare eccezioni determinate da situazioni di residenza o formazione in Italia.¹⁶³

La regola in oggetto non si applica però indiscriminatamente a tutti i calciatori stranieri, infatti, il Comunicato Ufficiale esclude dal computo:

- i calciatori in possesso della cittadinanza italiana, anche se nati e formati all'estero (i c.d. oriundi);
- i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, in applicazione della giurisprudenza Bosman;¹⁶⁴
- i calciatori provenienti da Paesi legati all'Unione Europea da accordi di associazione che garantiscono la parità di trattamento in materia lavorativa, a seguito all'estensione dei principi della sentenza Bosman attuata dalla sentenza Kolpak.¹⁶⁵

Si evince quindi che la nozione di extracomunitario scaturisce dall'intersezione tra il diritto interno, il diritto dell'Unione Europea e gli accordi internazionali; pertanto, la disciplina Federale italiana risulta inevitabilmente influenzata dai vincoli sovranazionali, i quali ne limitano la discrezionalità e ne orientano l'applicazione.

2.1.2 Dati statistici sulla presenza di calciatori stranieri

Nel tentativo di fronteggiare il crescente afflusso di calciatori stranieri nei campionati nazionali, la Federazione Continentale e quella Nazionale hanno elaborato due direttrici regolative di segno opposto, la prima orientata a logiche di integrazione formale, la seconda caratterizzata da strumenti restrittivi e, in alcune ipotesi, da meccanismi di esclusione.

Per poter verificare l'efficacia di questi sistemi normativi tanto diversi nella tecnica quanto simili nella finalità, è necessario esulare dalla pura enunciazione normativa e guardare alla realtà empirica, poiché solo attraverso l'esame dei dati inerenti al tesseramento dei calciatori stranieri in Serie A e in Serie B si può comprendere se le regole abbiano effettivamente ridimensionato la presenza degli atleti stranieri nei

¹⁶³ FIGC, Comunicato Ufficiale n. 267/A, 30 aprile 2025, Criteri di tesseramento dei calciatori extracomunitari – stagione sportiva 2025/2026.

¹⁶⁴ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, punti 104 e 106.

¹⁶⁵ Corte di Giustizia CE, 8 maggio 2003, causa C-438/00, Kolpak, punti 33-35.

campionati italiani. Le informazioni statistiche relative alla composizione delle rose nelle stagioni calcistiche 2000/2001 e 2024/2025 sono l'unico parametro oggettivo capace di misurare la distanza tra gli obiettivi di tutela dei vivai locali e la salvaguardia dell'identità nazionale perseguiti dalle Federazioni.

Il campionato di Serie A, in ragione della propria centralità economica e regolativa nel sistema calcistico, rappresenta il contesto privilegiato nel quale osservare, in chiave paradigmatica, l'evoluzione dell'impatto delle regole sul tesseramento dei calciatori stranieri. La massima serie, nella stagione 2000/2001, in seguito alla vigenza del limite massimo di cinque giocatori extracomunitari tesserabili per club,¹⁶⁶ contava 717 calciatori complessivi, di cui solo il 33% era costituito da stranieri e una quota ancor più ridotta, pari al 12%, da extracomunitari. Nell'ultima stagione conclusa, ossia quella 2024/2025, lo scenario è radicalmente mutato e su 861 giocatori globali si contano 523 stranieri, pari al 60,7% del totale, di cui 121 atleti extracomunitari, circa il 14%.¹⁶⁷

La tendenza all'aumento della presenza dei calciatori stranieri tesserati in Italia con il passare delle stagioni è confermata anche dal campionato di Serie B dove, nel 2000/2001, data la rigidità delle norme,¹⁶⁸ su un totale di 755 calciatori, gli stranieri rappresentavano appena l'11%, mentre gli extracomunitari non superavano il 6%. Nella stagione 2024/2025, viceversa, sul totale di 795 atleti tesserati nel campionato cadetto, 222 erano stranieri, pari al 28%, di cui circa 40 extracomunitari, il 5% del totale.¹⁶⁹

L'incremento del numero assoluto di calciatori extracomunitari non si traduce, nel campionato di Serie A, in una crescita proporzionale della loro incidenza né sul totale dei tesserati né sulla componente straniera complessiva. A distanza di venticinque anni, la percentuale di extracomunitari rispetto al numero totale dei calciatori risulta sostanzialmente stabile, mentre il medesimo dato, rapportato esclusivamente ai

¹⁶⁶ FIGC, Comunicato Ufficiale n. 15/A, stagione sportiva 1999/2000.

¹⁶⁷ Transfermarkt stagione 2000/2001 e 2024/2025; la qualificazione dei calciatori come comunitari o extracomunitari è stata ricostruita su base nazionale, assumendo come criterio la cittadinanza dichiarata e la propria riconducibilità, nel periodo di riferimento, agli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, indipendentemente dalle specifiche deroghe amministrative previste dalle normative federali nazionali.

¹⁶⁸ FIGC, Comunicato Ufficiale n. 15/A, stagione sportiva 1999/2000.

¹⁶⁹ Transfermarkt stagione 2000/2001 e 2024/2025; la qualificazione dei calciatori come comunitari o extracomunitari è stata ricostruita su base nazionale, assumendo come criterio la cittadinanza dichiarata e la propria riconducibilità, nel periodo di riferimento, agli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, indipendentemente dalle specifiche deroghe amministrative previste dalle normative federali nazionali.

giocatori stranieri, presenta una significativa contrazione, passando da una incidenza pari a circa il 36% all'inizio degli anni Duemila ad una quota sensibilmente ridotta nella stagione più recente, circa il 23%. Nel campionato di Serie B la dinamica risulta ancora più accentuata; infatti, la quota di calciatori extracomunitari correlata alla sola componente straniera registra una diminuzione particolarmente rilevante, passando da un'incidenza pari a circa il 48% nella stagione 2000/2001 ad una percentuale prossima al 18% nella stagione 2024/2025.¹⁷⁰

La riduzione della percentuale di calciatori extracomunitari presenti nei due campionati rispetto al totale degli stranieri non può essere assunta quale parametro di successo della normazione limitativa, poiché essa non riflette una diminuzione del ricorso al mercato internazionale, bensì una mera ricomposizione giuridica delle categorie di accesso. La normativa federale, lungi dall'incidere sulla dimensione strutturale del fenomeno, opera una selezione formale delle provenienze, spingendo i club verso il reclutamento di calciatori comunitari o equiparati, senza alterare l'equilibrio complessivo delle rose. L'effetto regolativo, pertanto, è meramente apparente e il vincolo numerico imposto al tesseramento degli extracomunitari assolve prevalentemente una funzione simbolica di contenimento, risultando inidoneo a perseguire in modo effettivo gli obiettivi dichiarati di tutela dei vivai e di riequilibrio competitivo.

I dati attestano quindi un divario significativo tra la ratio di preservazione dell'identità nazionale e crescita dei vivai nazionali dichiarata dalle regole e gli esiti empirici. L'aumento della componente straniera nei campionati dimostra che né l'inclusione forzata disposta dalla UEFA né l'esclusione numerica prevista dalla FIGC hanno raggiunto l'obiettivo di riequilibrio del mercato in favore dei calciatori formati localmente. La regola UEFA degli home-grown players si è infatti rivelata essere un meccanismo formale, incapace di contrastare la tendenza strutturale alla globalizzazione del mercato, mentre le restrizioni FIGC, benché incidano sulla tipologia di stranieri ammessi, orientano i club verso l'ingaggio dei giocatori

¹⁷⁰ Transfermarkt stagione 2000/2001 e 2024/2025; la qualificazione dei calciatori come comunitari o extracomunitari è stata ricostruita su base nazionale, assumendo come criterio la cittadinanza dichiarata e la propria riconducibilità, nel periodo di riferimento, agli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, indipendentemente dalle specifiche deroghe amministrative previste dalle normative federali nazionali.

comunitari o equiparati, non riducendo così il grado complessivo di internazionalizzazione delle rose.

2.2 Le strategie elusive dei club rispetto alle limitazioni regolamentari

L'esigenza di coerenza funzionale del sistema trova riscontro immediato nella prassi quotidiana dei club che hanno progressivamente sviluppato modalità sempre più raffinate di organizzazione del mercato e gestione delle carriere dei propri tesserati per attenuare o neutralizzare gli effetti delle limitazioni regolamentari. Il percorso di adattamento alle regolamentazioni Federali intrapreso dalle società calcistiche assume la forma di una vera e propria ingegnerizzazione della conformità, ove le disposizioni, seppur formalmente rispettate, sono di fatto piegate a favore di logiche economiche e competitive.¹⁷¹

I club, agendo entro il perimetro tracciato dalla normativa sportiva, senza infrangerla apertamente, ne sfruttano i margini e le ambiguità per ridurre l'impatto sulla formazione delle proprie rose. Le tecniche utilizzate come la saturazione di facciata della quota home-grown, la gestione dinamica degli slot per gli extracomunitari, le scorciatoie per l'acquisizione della cittadinanza o le triangolazioni con club stranieri, generano una riconfigurazione dello status giuridico del giocatore straniero con lo scopo di renderlo conforme alla normativa federale. Le limitazioni introdotte al fine di riequilibrare il mercato e favorire la crescita dei vivai finiscono paradossalmente per stimolare la creatività negoziale dei club, che trasformano l'obbligo di rispetto delle regole in un mero passaggio procedurale.¹⁷²

2.2.1 Home-grown players e distorsioni applicative

La regola degli home-grown players, disciplinata all'art. 31 dei Regolamenti UEFA Champions League ed Europa League 2025/2026, è una delle principali strategie

¹⁷¹ KEA – CDES, *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, Commissione Europea, 2013.

¹⁷² M. Dalziel – P. Downward – R. Parrish – G. Pearson – A. Semens, *Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule*, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013.

sovrnazionali attraverso cui la UEFA incide direttamente sulla composizione delle rose.¹⁷³

La prassi applicativa della disposizione dimostra come questa abbia prodotto esiti diversi rispetto a quelli prospettati dal legislatore sportivo, infatti i club, nel dar seguito alla regola, hanno relegato l'intento originario di valorizzazione del vivaio locale ad un adempimento meramente burocratico assolvendo l'obbligo disposto ex art. 31, inserendo nella Lista A giocatori formalmente qualificabili home-grown, destinati però a ricoprire un ruolo marginale rispetto al progetto tecnico della squadra. Il modus operandi descritto ha permesso alle società di riservare gli slot destinati agli stranieri a calciatori considerati realmente competitivi. La realtà attesta quindi un fenomeno di conformità alla regola solo apparente, poiché questa è rispettata sul piano formale, ma non su quello sostanziale visto che il giocatore home-grown è per il club uno strumento funzionale a garantire il rispetto di un parametro regolamentare. Il Regolamento UEFA, seppur formalmente rispettato, è ridotto così a mero vincolo cartolare e lascia inalterata la dinamica concreta del mercato in cui l'internazionalizzazione delle rose prevale sulle finalità dichiarate di tutela e promozione del settore giovanile.¹⁷⁴

Dal punto di vista civilistico il contratto valido ed efficace tra la società e il calciatore home-grown non esaurisce la sua utilità all'interno del rapporto bilaterale, ma diviene un fattore abilitante dell'efficacia agonistica degli altri accordi vigenti dei giocatori presenti in rosa. L'iscrizione nella Lista A di otto home-grown players è pertanto la condizione esterna imprescindibile affinché il club possa godere di una rosa composta da venticinque atleti nelle competizioni europee. Sussiste dunque un'interdipendenza funzionale tra tutte le intese stipulate dal club con i giocatori, infatti l'accordo concluso con l'home-grown player oltre ad essere valido per la prestazione di questo incide sull'efficacia di quelli degli altri calciatori della squadra. Si crea così una gerarchia operativa tra patti ugualmente validi, in cui quelli dei giocatori formati localmente sono titolari di un effetto abilitante sull'organico, mentre gli altri dispongono di un'efficacia dipendente dai primi in ambito europeo.¹⁷⁵

¹⁷³ UEFA, UEFA Champions League Regulations 2025/2026, art. 31; UEFA, UEFA Europa League Regulations 2025/2026, art. 31.

¹⁷⁴ M. Dalziel – P. Downward – R. Parrish – G. Pearson – A. Semens, Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013.

¹⁷⁵ M. Dalziel – P. Downward – R. Parrish – G. Pearson – A. Semens, Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013.

Seguendo il sistema delineato dalla UEFA il rischio regolamentare è posto in capo al club dal momento che la riduzione del numero dei calciatori presenti nella Lista A, a causa del mancato rispetto della quota home-grown players, non dipende da un comportamento dell'atleta escluso, bensì da una scelta ovvero da un'omissione organizzativa della società. L'impossibilità per il calciatore di prendere parte alle competizioni europee non configura civilisticamente un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex art. 1256 c.c.,¹⁷⁶ trattandosi piuttosto di una limitazione esterna, di natura regolamentare, non incidente sul sinallagma del contratto individuale. Perciò, salvo patti espressi, il club non potrà opporre tale circostanza al giocatore per sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni principali, quali la corresponsione della retribuzione e dei bonus non condizionati.¹⁷⁷

Diversamente da quanto esposto, possono emergere profili di responsabilità contrattuale qualora la società, in sede di trattativa o mediante specifica pattuizione, abbia garantito l'iscrizione del calciatore nella Lista A e non vi abbia provveduto successivamente per il mancato rispetto dei requisiti ex art. 31 dei Regolamenti UEFA Champions League ed Europa League 2025/2026. In assenza di una clausola espressa, la condotta potrebbe quindi integrare una responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c.,¹⁷⁸ qualora il club abbia ingenerato nel calciatore un legittimo affidamento circa la sua inclusione nelle competizioni europee.¹⁷⁹

Al fine di allocare contrattualmente il rischio e distribuire i costi della mancata iscrizione, la prassi negoziale ha introdotto alcune clausole specifiche, quali impegni di best efforts o garanzie di registrazione nelle liste UEFA, condizioni sospensive o risolutive legate all'avvenuta iscrizione, schemi retributivi che subordinano i bonus alla partecipazione alle competizioni europee, pattuizioni attribuenti al calciatore specifici rimedi in caso di esclusione. Queste clausole, tuttavia, trovano un limite nella disciplina civilistica inderogabile e nei principi di tutela del lavoratore.¹⁸⁰

¹⁷⁶ Codice civile, art. 1256.

¹⁷⁷ M. Dalziel – P. Downward – R. Parrish – G. Pearson – A. Semens, Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013.

¹⁷⁸ Codice civile, art. 1337.

¹⁷⁹ KEA – CDES, The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, Commissione Europea, 2013.

¹⁸⁰ KEA – CDES, The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, Commissione Europea, 2013.

La regola coniata dalla UEFA con l'obiettivo di radicare l'identità del club nella propria tradizione formativa, in definitiva, è stata progressivamente trasformata dai dirigenti delle società in un vincolo meramente cartolare.

2.2.2 La gestione dinamica degli slot extracomunitari

La disciplina FIGC in materia di tesseramento dei calciatori extracomunitari opera principalmente sul piano quantitativo, fissando un numero massimo di ingressi dall'estero per ciascun club di Serie A. Il contingentamento imposto non impedisce però alle società di adottare prassi, quali sostituzioni, svincoli o trasferimenti interni, per gestire dinamicamente gli slot stagionali a disposizione.¹⁸¹

Il vincolo introdotto a livello nazionale presenta un ambito applicativo circoscritto ai soli giocatori provenienti dall'estero; perciò, esclusivamente l'ingresso dell'atleta extracomunitario nel sistema professionistico italiano è subordinato alla limitazione Federale, mentre la sua successiva permanenza o circolazione all'interno di questo sono libere da ogni restrizione. La regolamentazione posta dalla FIGC permette così ai club di provvedere ad una pianificazione contrattuale precisa; infatti, una società può decidere di sopportare l'onere del primo tesseramento del calciatore extracomunitario per poi cederlo ad un'altra squadra che, di fatto, beneficia della disponibilità dell'atleta senza occupare un proprio slot. Analogamente, un club che ha esaurito i posti riservati in rosa agli extracomunitari potrà ingaggiarne altri provenienti da un'altra società italiana aggirando sostanzialmente il blocco. L'effetto selettivo resta così confinato al momento del primo tesseramento e la circolazione interna diviene disponibile alla discrezionalità delle società, le quali realizzano cessioni, svincoli e trasferimenti per assicurare una piena competitività alla squadra senza violare formalmente il dettato regolamentare della FIGC.¹⁸²

La sostituzione programmata degli slot riservati ai giocatori extracomunitari con lo scopo di destinarli a nuovi calciatori provenienti dall'estero è il meccanismo privilegiato dai club per adattare le restrizioni Federali alle proprie esigenze di mercato. Il sistema, caratterizzato da cessioni definitive all'estero, svincoli consensuali

¹⁸¹ FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, artt. 40 ss.

¹⁸² M. Dalziel – P. Downward – R. Parrish – G. Pearson – A. Semens, Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013; KEA – CDES, KEA-CDES The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, Commissione Europea, 2013.

o risoluzioni anticipate dei contratti vigenti, instaura una vera e propria catena negoziale all'interno della quale l'uscita di un calciatore dalla rosa si configura quale condizione necessaria per l'ingresso del sostituto.¹⁸³

Lo svincolo anticipato è un'altra modalità attraverso la quale le società plasmano la normativa federale a loro favore, questo è volto a porre fine al rapporto contrattuale tra l'atleta e il club ed è lo strumento più efficace per liberare nell'immediatezza uno slot extracomunitario necessario per il perfezionamento di un nuovo tesseramento.¹⁸⁴

L'ultima modalità di gestione degli slot da parte delle società è rappresentata dai trasferimenti interni; infatti, poiché i limiti imposti dalla FIGC incidono esclusivamente sul primo tesseramento dall'estero, un calciatore extracomunitario già tesserato in Italia può essere liberamente ceduto da un club all'altro senza intaccare il contingente stagionale. La previsione federale ha così favorito la diffusione delle operazioni a due tempi in cui una società sacrifica un proprio slot per introdurre un atleta dall'estero nel circuito nazionale e, in una finestra di mercato successiva, ne perfeziona la cessione ad un altro club di Serie A, il quale ne acquisisce i diritti sportivi senza sacrificare un proprio posto riservato agli extracomunitari.¹⁸⁵

Le prassi descritte presentano un tratto comune rappresentato dal costante scarto tra validità ed efficacia del contratto; di fatto, gli accordi stipulati tra le società e i calciatori extracomunitari, sebbene conformi ai requisiti civilistici di validità, ex art. 1325 c.c.,¹⁸⁶ quali l'incontro delle volontà, la determinazione dell'oggetto e la tipicità o atipicità della causa, presentano un'efficacia sportiva dipendente dalla corretta gestione degli slot regolamentari e non dalla struttura intrinseca dell'accordo, per cui l'intesa per poter produrre effetti agonistici deve necessariamente soddisfare una condizione esterna fissata unilateralmente dalla FIGC. Conseguentemente, un contratto civilisticamente perfetto e vincolante inter-partes può essere privo di rilevanza sportiva laddove il club non disponga di slot liberi ovvero non abbia

¹⁸³ M. Dalziel – P. Downward – R. Parrish – G. Pearson – A. Semens, Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013; KEA – CDES, KEA-CDES The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, Commissione Europea, 2013.

¹⁸⁴ M. Dalziel – P. Downward – R. Parrish – G. Pearson – A. Semens, Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013; KEA – CDES, KEA-CDES The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, Commissione Europea, 2013.

¹⁸⁵ M. Dalziel – P. Downward – R. Parrish – G. Pearson – A. Semens, Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013; KEA – CDES, KEA-CDES The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, Commissione Europea, 2013.

¹⁸⁶ Codice civile, art. 1325.

completato le operazioni necessarie per liberarne uno. Perciò, la volontà negoziale resta sospesa in una dimensione di inefficacia finché non interviene un atto federale capace di registrare il tesseramento.¹⁸⁷

Le azioni attuate dalle società dimostrano come il vincolo federale sia progressivamente divenuto un meccanismo di regolazione interna, funzionale alla gestione operativa delle strategie di mercato e non alla tutela dell'equilibrio competitivo delle squadre. L'efficacia della norma non risiede nella sua dichiarata capacità di limitare l'afflusso di giocatori extracomunitari provenienti dall'estero, bensì nella possibilità concessa ai club di plasmarne gli effetti attraverso operazioni formalmente ammesse. La rigidità della regola viene quindi compensata dalla flessibilità delle condotte societarie ed è la capacità organizzativa dei club che assume un ruolo decisivo nella determinazione della concreta incidenza del limite.¹⁸⁸

2.2.3 La comunitarizzazione dello status del calciatore

Al fine di limitare l'incidenza delle restrizioni federali sulla composizione delle proprie rose, i club di Serie A, oltre ad adottare una gestione dinamica degli slot riservati dal Regolamento NOIF ai calciatori extracomunitari, sfruttano il meccanismo delle cosiddette corsie di comunitarizzazione: dei percorsi giuridici che consentono di convertire lo status del giocatore da extracomunitario a comunitario o equiparato, impedendo così che sia computato nel calcolo dei posti riservati. La funzione economico-sportiva della strategia è quindi quella di trasformare un presupposto ostativo, quale la nazionalità extracomunitaria, in un presupposto neutro ai fini del tesseramento.¹⁸⁹

La riconfigurazione formale della posizione giuridica del calciatore mediante la comunitarizzazione del proprio status si estrinseca lungo tre direttrici principali, spesso complementari tra loro. Il riconoscimento dello *ius sanguinis*, disciplinato dalla legge n. 91 del 1992,¹⁹⁰ è, senza alcun dubbio, la strada prediletta dai club, poiché consente

¹⁸⁷ Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6010, in «Rivista di diritto sportivo», CONI, 2012.

¹⁸⁸ M. Dalziel – P. Downward – R. Parrish – G. Pearson – A. Semens, *Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule*, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013.

¹⁸⁹ FIGC, *Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF)*, ed. 2025, artt. 40 ss.; G. Liotta, *Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

¹⁹⁰ Legge 5 febbraio 1992, n. 91, *Nuove norme sulla cittadinanza*, in G.U. 15 febbraio 1992, n. 38.

ai discendenti di cittadini italiani di ottenere la cittadinanza indipendentemente dal luogo di nascita. Laddove tale soluzione non risulta essere praticabile, le società orientano la propria strategia verso la naturalizzazione per matrimonio o per residenza, istituti che, pur necessitando di tempi piuttosto lunghi e l'adempimento di requisiti sostanziali, integrano l'atleta nel corpo civico nazionale.¹⁹¹ Infine, accanto ai due sistemi civilistici sopracitati si colloca la pratica delle equiparazioni di fonte federale con cui la FIGC sulla base di accordi internazionali o scelte di opportunità sportiva individua specifiche cittadinanze equiparate a quelle comunitarie (vedi spura Cap. 1, par. 1.4.4).¹⁹²

In virtù dell'estensione riconosciuta dalla legge statale n. 91/1992 alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis i club scelgono spesso questo strumento per procedere alla comunitarizzazione dell'atleta. La normativa ha subito una limitazione rilevante nel 2025 mediante il D.L. 28 marzo n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025 n.74,¹⁹³ il quale ha stabilito il riconoscimento della cittadinanza per discendenza sino al secondo grado di parentela, mentre fino ad allora la giurisprudenza amministrativa ammetteva l'accesso alla cittadinanza italiana anche per discendenza remota, senza alcun vincolo generazionale, purché non vi fossero stati atti di rinuncia in linea genealogica. In concreto, la previsione statale consente a molti calciatori nati in Sud America, come Mateo Retegui, di rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis perché nipoti o figli di immigrati italiani durante il periodo storico della grande migrazione. Mateo Retegui è l'esempio emblematico di questo sistema poiché, sebbene sia nato in Argentina, ottenne la cittadinanza italiana per discendenza grazie alle origini liguri della famiglia, potendo così essere dapprima convocato nel 2023 nella Nazionale italiana e, successivamente, ingaggiato dal Genoa senza occupare uno slot riservato agli extracomunitari.¹⁹⁴

La comunitarizzazione del giocatore mediante naturalizzazione, ossia l'acquisizione della cittadinanza italiana ex novo per residenza o matrimonio, è il canale che le società

¹⁹¹ Legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, in G.U. 15 febbraio 1992, n. 38, artt. 5 e 9.

¹⁹² FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, art. 40.

¹⁹³ D.L. 28 marzo 2025, n. 36, conv. in legge 23 maggio 2025, n. 74, Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, in G.U. 23 maggio 2025.

¹⁹⁴ T. Begotti, Paolo Mazza e Gipo Viani e l'invenzione del calciomercato, in «Storia dello sport», 5, 2023; FIGC, Comunicato ufficiale relativo alla convocazione di Mateo Retegui nella Nazionale italiana, 2023; FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, art. 40.

utilizzano meno dal momento che la legge n. 91/1992 per il rilascio della cittadinanza richiede al soggetto extracomunitario un periodo di dieci anni di residenza continua effettiva sul suolo nazionale (salvo casi particolari), la dimostrazione di essere titolare di un reddito e di non aver subito procedimenti penali, oltre al superamento di un test linguistico.¹⁹⁵ Ove il calciatore acquisti la cittadinanza, libera immediatamente uno slot riservato dalla società agli extracomunitari, però, come ribadito dalla giurisprudenza civile e amministrativa, il procedimento di acquisizione della cittadinanza è discrezionale; pertanto, l'incertezza per i club circa lo status del calciatore durante la vigenza del contratto accresce.¹⁹⁶ Seguendo questa strada l'atleta è comunitarizzato spesso in una fase avanzata della propria carriera professionistica, come è successo al calciatore Juan Cuadrado che, nel maggio del 2024, ha ottenuto la cittadinanza italiana dopo anni di residenza in Italia e tesseramento in diversi club nazionali, tra cui Fiorentina, Juventus e Inter. Il Pisa ha approfittato del risultato del lungo percorso intrapreso dal colombiano e, nell'estate 2025, ha ingaggiato il giocatore senza che sussistessero in capo a questo vincoli di cittadinanza.¹⁹⁷

L'equiparazione dell'atleta extracomunitario ai comunitari è l'ultima tra le strategie utilizzate dai club. Essa, essendo una qualificazione giuridico-sportiva conferita dalla FIGC ad alcune nazionalità non appartenenti all'Unione Europea né allo Spazio Economico Europeo sulla base di vincoli sovranazionali (vedi supra Cap. 1, par. 1.4.4), rappresenta per le società una corsia preferenziale di comunitarizzazione e consente di fatto a queste di acquisire giocatori extracomunitari provenienti da mercati completivi senza che questi incidano sul computo degli slot. Il sistema è stato sfruttato, per esempio, dalla Fiorentina nel 2018 quando ingaggiò Dušan Vlahović da una squadra serba; nel caso di specie, essendo il calciatore serbo proveniente dall'estero sarebbe dovuto essere computato tra gli extracomunitari, tuttavia, in forza dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione tra UE e Serbia con cui si prevede il divieto di discriminazione dei lavoratori serbi rispetto ai cittadini comunitari, Vlahović venne considerato equiparato ai fini del tesseramento.¹⁹⁸ La disciplina delle equiparazioni

¹⁹⁵ Legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, in G.U. 15 febbraio 1992, n. 38, artt. 5 e 9.

¹⁹⁶ Cass., sez. I civ., 5 febbraio 2009, n. 4466.

¹⁹⁷ Sky Sport, Juan Cuadrado ottiene la cittadinanza italiana, 6 maggio 2024; Transfermarkt, Juan Cuadrado, profilo giocatore, trasferimento al Pisa, estate 2025.

¹⁹⁸ Accordo di Stabilizzazione e Associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, firmato il 29 aprile 2008, ratificato con legge 16 aprile 2010, n. 96; Transfermarkt, Dušan Vlahović, profilo giocatore, trasferimento alla Fiorentina, 2018.

federali è perciò una proiezione diretta degli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale e recepiti dall'ordinamento sportivo nazionale.¹⁹⁹

I meccanismi di comunitarizzazione utilizzati dai club incidono sull'efficacia sportiva del contratto concluso tra società e calciatore, la cui validità invece resta sempre e comunque regolata dalle norme civilistiche generali sul consenso e sull'autonomia negoziale, ex artt. 1325 ss. e 1322 c.c.²⁰⁰ La cittadinanza riconosciuta al giocatore iure sanguinis, la naturalizzazione o l'equiparazione federale si configurano civilisticamente quali condizioni legali sospensive dell'efficacia, ex art. 1353 c.c.;²⁰¹ pertanto l'accordo, seppur perfetto e vincolante inter partes, non è idoneo a produrre effetti utili nell'ordinamento sportivo sino al verificarsi dell'evento esterno, il quale deve essere poi formalmente accertato dall'autorità competente: amministrativa (Comune o Ministero degli affari esteri) nel caso dell'acquisizione della cittadinanza italiana ius sanguinis o naturalizzazione oppure sportiva (FIGC-Lega) nel caso dell'equiparazione.²⁰²

L'oggetto immediato della negoziazione, vale a dire la prestazione sportiva dell'atleta, è in sostanza disponibile solo sub condicione. La particolare struttura si riflette inevitabilmente sulla distribuzione del rischio contrattuale, poiché il club, benché titolare di un accordo formalmente valido, non potrà schierare l'atleta in campo finché la condizione non si avvera e, allo stesso tempo, il giocatore risulta vincolato ad un contratto che non produce effetti agonistici immediati. La scissione tra validità civilistica del vincolo ed efficacia sportiva ha indotto i club a predisporre strumenti contrattuali idonei a gestire l'incertezza creatasi e la contrattualistica di settore, adattandosi ed internalizzando la regolamentazione inerente alla comunitarizzazione, ha convertito la condizione legale sospensiva in clausole specifiche disciplinanti tempi, esiti e rischi della procedura amministrativa.²⁰³

Ove il percorso di comunitarizzazione non si concluda con un esito positivo, la prestazione sportiva promessa dal giocatore tramite la stipulazione del contratto con la

¹⁹⁹ Borja García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation?, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007.

²⁰⁰ Codice civile, artt. 1322 e 1325 ss.

²⁰¹ Codice civile, art. 1353.

²⁰² G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n.1, 2020.

²⁰³ Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6010, in «Rivista di diritto sportivo», CONI, 2012.

società non viene meno né diventa oggettivamente irrealizzabile; pertanto, l'obbligazione non si estinguerà per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex art. 1256 c.c.,²⁰⁴ bensì si configurerà un mero impedimento regolamentare allo schieramento dell'atleta nelle competizioni ufficiali, il quale incide sull'efficacia del contratto nell'ordinamento sportivo e non sulla sua validità civilistica né sulla possibilità materiale ad adempiere.²⁰⁵

I meccanismi di comunitarizzazione dei calciatori extracomunitari presentano dei profili patologici che emergono con chiarezza nel confine che separa la pianificazione lecita dalle condotte di sviamento fraudolento delle procedure amministrative. L'ordinamento sportivo, ammettendo la possibilità per il giocatore di acquisire la cittadinanza italiana mediante le procedure previste dalla legge, non è al riparo dall'utilizzo distorto o artificioso di questi strumenti. In questo senso risulta emblematico il caso di Luis Suárez, verificatosi nel 2020 quando l'attaccante uruguayano, in procinto di trasferirsi alla Juventus, si sottopose all'esame di lingua italiana presso l'Università per Stranieri di Perugia per ottenere in tempi rapidi la certificazione linguistica necessaria per la naturalizzazione. La vicenda sfociò in procedimenti penali e disciplinari in cui le indagini della Procura della Repubblica accertarono che la prova sostenuta era stata oggetto di irregolarità sostanziali. Ciò dimostra come la compliance engineering, ossia la costruzione artificiosa di percorsi apparentemente conformi alla legge, possa degenerare in pratiche elusive o fraudolente. Nel caso di specie, l'accelerazione indebita dell'iter di naturalizzazione si è tradotta in un vulnus tanto per il sistema giuridico-amministrativo quanto per l'ordinamento sportivo, mettendo in luce tutte le fragilità del sistema di controllo e i rischi connessi al tentativo dei club di forzare i tempi o aggirare i requisiti sostanziali al fine di ottenere la comunitarizzazione dell'atleta.²⁰⁶

L'abuso delle procedure di comunitarizzazione non si limita a un profilo di illiceità pubblicistica, ma genera effetti anche sull'equilibrio privatistico del rapporto

²⁰⁴ Codice civile, art. 1256

²⁰⁵ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n.1, 2020; G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

²⁰⁶ Sky Sport, Caso Suarez, l'esame di italiano all'Università per Stranieri di Perugia, settembre 2020; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, comunicazioni e atti d'indagine relativi al procedimento penale sul test linguistico sostenuto da Luis Suárez, 2020; S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

contrattuale. Sul piano civilistico l'utilizzo delle strategie in oggetto espone le clausole contrattuali che presuppongono o favoriscono condotte contrarie alle norme imperative al rischio di nullità o annullabilità, ex art. 1418 c.c.,²⁰⁷ inoltre, qualora l'inadempimento delle regole pubblicistiche determini l'inefficacia agonistica del contratto e arrechi un danno economicamente apprezzabile alla controparte, si integra una forma di responsabilità di tipo risarcitorio, ex 1218 c.c.²⁰⁸

La comunitarizzazione di fatto non determina una riduzione effettiva della presenza dei calciatori stranieri nei campionati nazionali, poiché determina una mera riclassificazione giuridica dello status dell'atleta che passa da extracomunitario a comunitario o equiparato. L'effetto pratico del sistema è quello di comprimere selettivamente la categoria degli extracomunitari senza però incidere in senso sostanziale sull'apporto complessivo dell'attività straniera. La ratio dichiarata dalla Federazione Italiana, ossia la promozione dei vivai locali e il rafforzamento dell'identità competitiva nazionale, si scontra così con la prassi che, seppur rispettando alla lettera le disposizioni contenute negli artt. 40 ss. NOIF e nei Comunicati Ufficiali ne svuota l'efficacia sostanziale. Lo status giuridico del calciatore diventa così il parametro decisivo dell'efficacia del contratto.²⁰⁹

2.2.4 Triangolazioni e parking europeo

Le società calcistiche italiane per aggirare i limiti federali posti in capo agli extracomunitari, laddove non sia possibile attuare una strada di comunitarizzazione diretta o i tempi richiesti da questa appaiono essere troppo dilatati, si servono del meccanismo del parking europeo. L'espressione utilizzata si riferisce ad una forma di triangolazione negoziale con cui il calciatore extracomunitario è inizialmente tesserato da un club avente sede in uno Stato Membro dell'Unione Europea e successivamente ingaggiato da una società italiana. L'operazione, perseguita un obiettivo giuridico preciso, consiste nell'acquisizione dei requisiti amministrativi e regolamentari necessari a modificare lo status del giocatore, quali l'acquisizione della cittadinanza

²⁰⁷ Codice civile, art. 1418.

²⁰⁸ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n.1, 2020; Codice civile, art. 1218.

²⁰⁹ KEA-CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013.; FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, artt. 40 ss.

dello Stato ospitante, il perfezionamento del periodo minimo di residenza legale e continuativa, oppure la possibilità di beneficiare dell'equiparazione prevista dagli accordi sovranazionali o dalle norme Federali locali.²¹⁰

Il cosiddetto parcheggio dell'atleta presso un club estero costituisce di fatto una fase transitoria e programmata della sua carriera, durante la quale egli svolge l'attività professionistica con la finalità di conseguire uno status giuridico più favorevole. Quando il giocatore matura i requisiti richiesti e si trasferisce in Italia non sarà considerato extracomunitario. I club italiani, perciò, si assicurano in prospettiva un ingaggio di un atleta di interesse rispettando la piena regolarità formale dell'operazione sotto il profilo federale.²¹¹

Nella realtà italiana, si contano alcuni casi in cui un club ha attuato il meccanismo del parking europeo; un esempio è quello della società Udinese Calcio che, essendo di proprietà della famiglia Pozzo, proprietaria a sua volta del club spagnolo Granada CF e di quello inglese Watford FC, negli anni ha adottato spesso questa strategia quando gli slot dell'Udinese destinati agli extracomunitari erano tutti occupati. La vicenda che vide coinvolto il calciatore brasiliano Allan Marques Loureiro, noto come Allan, dimostra la vera forza elusiva del parking europeo rispetto ai limiti federali imposti dal Regolamento NOIF. Nel caso di specie, la società italiana dovette fronteggiare l'impasse caratterizzato dall'esaurimento degli slot riservati agli atleti extracomunitari provenienti dall'estero, quindi la famiglia Pozzo primariamente fece tesserare Allan dal Granada FC e, dopo appena due giorni, trasferì il cartellino all'Udinese che poté così disporre liberamente del giocatore. L'ingaggio iniziale presso il club spagnolo aveva la mera finalità di creare una parentesi giuridico-formale dell'atleta nell'Unione Europea affinché l'ostacolo federale italiano fosse neutralizzato.²¹²

Il parking europeo, dal punto di vista civilistico, si articola quindi in una sequenza coordinata di rapporti contrattuali, formalmente autonomi tra di essi, ma funzionalmente collegati. Il contratto di lavoro sportivo concluso con il club estero è, infatti, pienamente valido ed efficace nell'ordinamento di appartenenza in quanto

²¹⁰ M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n.1, 2020; FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025, artt. 40 e 40-quater.

²¹¹ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

²¹² Borja García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation?, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007; Transfermarkt, Allan Marques Loureiro, profilo giocatore, trasferimento all'Udinese, 2012.

conforme alle regole civilistiche federali dello Stato ospitante; ciò nonostante, l'utilità finale di cui gode la società italiana che ha programmato l'operazione resta sospesa sino al verificarsi di un evento futuro e incerto, quale l'acquisizione della cittadinanza, il completamento del periodo di residenza o il riconoscimento di uno status equiparato, ex art. 1353 c.c.²¹³ Si verifica pertanto una scissione tra validità e efficacia contrattuale poiché l'accordo valido inter partes, non produrrà effetti nell'ordinamento sportivo sino all'integrazione di una condizione dipendente da fattori estranei alla volontà dei contraenti, quali l'esito di procedimenti amministrativi oppure decisioni sovranazionali e federali. L'oggetto immediato della negoziazione, ossia l'inserimento del calciatore nella rosa del club italiano e l'impiego in competizioni ufficiali è, pertanto, sub condizione perché l'utilizzabilità sportiva dell'atleta dipende da una variabile esterna e incerta rispetto alle parti.²¹⁴

Per governare il rischio scaturente dalla subordinazione dell'efficacia del contratto al verificarsi di un fenomeno estraneo al controllo delle parti, la prassi contrattuale ha affinato dei rimedi privatistici che traspongono in termini negoziali lo schema della condizione sospensiva ex art. 1353 c.c.²¹⁵ L'incertezza e l'imprevedibilità del decorso del tempo, hanno reso necessaria l'introduzione di una scansione temporale precisa attuata mediante l'introduzione di termini essenziali. La previsione della clausola denominata long-stop date assume, in tale contesto, un ruolo decisivo in quanto consente alla società di sciogliere il vincolo qualora l'evento condizionante non si realizzi entro una data prefissata, ex art. 1457 c.c.²¹⁶ Di regola, questa pattuizione viene affiancata dalla clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c.,²¹⁷ la quale individua puntualmente l'inadempimento rilevante, come il mancato rilascio del decreto di cittadinanza ovvero dell'attestazione federale entro la data stabilita e conferisce alla parte il diritto di considerare risolto il contratto senza ulteriori valutazioni giudiziali.²¹⁸

²¹³ Codice civile, art. 1353.

²¹⁴ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n.1, 2020.

²¹⁵ Codice civile, art. 1353.

²¹⁶ Codice civile, art. 1457.

²¹⁷ Codice civile, art. 1456.

²¹⁸ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n.1, 2020.

Un profilo cruciale, oltre alla scansione temporale, è configurato dal dovere di collaborazione in capo al calciatore dato che, affinché la condizione si avveri, è richiesto a questo di porre in essere delle attività materiali e documentali; pertanto, i contratti impongono degli obblighi di cooperazione e diligenza qualificata all'atleta, i quali devono essere interpretati secondo quanto disposto dall'art. 1176, comma 2 c.c.,²¹⁹ integrati dal canone di buona fede esecutiva, ex art. 1375 c.c.²²⁰ e, laddove l'inosservanza dei suddetti obblighi incida in modo causale sul ritardo o sull'insuccesso del procedimento, si configura un inadempimento precontrattuale, ex art. 1337 c.c.²²¹

Affinché sia garantito l'equilibrio sinallagmatico sul piano economico durante la fase sub condicione, di regola, le parti predispongono meccanismi di adeguamento del corrispettivo ed è frequente che i pagamenti siano scaglionati o subordinati al conseguimento dello status, ovvero che il signing bonus venga sospeso o rideterminato fino al perfezionamento del titolo. Inoltre, i contraenti, per rafforzare la serietà degli impegni assunti, generalmente inseriscono nel contratto sia clausole penali, ex art. 1382 c.c.,²²² predeterminanti la quantificazione del danno derivante dai ritardi o inadempimenti, che pattuizioni di recesso convenzionale, ex art. 1373 c.c.,²²³ esercitabili al verificarsi di presupposti oggettivi, quali il rigetto definitivo dell'istanza o il blocco della procedura per cause indipendenti dalla propria volontà.²²⁴

In ogni caso, l'inserimento di clausole contrastanti con norme imperative, ex art. 1418 c.c.,²²⁵ e pattuizioni di esonero anticipato dalla responsabilità per dolo o colpa grave, ex art. 1229 c.c.²²⁶ sono inammissibili a pena di nullità.²²⁷

La strategia del parking europeo rivela come la contrattualistica sportiva sia relegata all'incertezza derivante da fattori esterni al sinallagma negoziale; infatti, la validità del

²¹⁹ Codice civile, art. 1176, comma 2.

²²⁰ Codice civile, art. 1375.

²²¹ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n.1, 2020; Codice civile, art. 1337.

²²² Codice civile, art. 1382.

²²³ Codice civile, art. 1373.

²²⁴ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n.1, 2020.

²²⁵ Codice civile, art. 1418.

²²⁶ Codice civile, art. 1229.

²²⁷ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

contratto, seppur civilisticamente perfetta, non è sufficiente a garantire l'immediata utilizzabilità agonistica del calciatore, la quale resta subordinata al verificarsi di condizioni amministrative o federali. La struttura conferma ancora una volta, la tensione sussistente tra la volontà privata delle parti, finalizzata a massimizzare l'autonomia e la competitività dei club, e i vincoli pubblicistici imposti dall'ordinamento sportivo volti a preservare l'equilibrio regolamentare nella gestione degli atleti extracomunitari. Tra questi due poli si colloca la strategia del parking europeo, una figura lecita e problematica che consente alle società di perseguire obiettivi di programmazione sportiva senza violare formalmente le regole, svuotandone però la ratio sostanziale. Si riafferma, perciò, la funzione del calciomercato quale laboratorio giuridico in cui l'ingegneria contrattuale si spinge sino al limite rappresentato dall'elusione regolamentare, facendo emergere la costante tensione tra legalità formale e finalità economico-sportive.²²⁸

L'ordinamento sportivo ha dunque adottato quale criterio selettivo per i tesseramenti dei calciatori extracomunitari lo status giuridico degli atleti, favorendo così la creatività dei club nel piegare la norma a fini di ottimizzazione economica e competitiva. La distanza tra le finalità dichiarate delle regole e la prassi effettiva, determina un disallineamento sistemico in cui le disposizioni perseguono obiettivi di sostanza, ma sono costruite su elementi facilmente manipolabili. Di conseguenza, la legalità formale si converte nel parametro su cui si misura l'adempimento e la funzione sostanziale è affidata all'iniziativa degli operatori, i quali hanno un chiaro e diretto interesse a neutralizzare i vincoli e trasformarli in meri strumenti di programmazione negoziale.²²⁹

2.3 Le clausole contrattuali limitative della libertà di circolazione del calciatore straniero

L'analisi delle clausole contrattuali tipiche delle intese sportive permette di cogliere come la disciplina del calciomercato si estenda tanto alla dimensione eteronormativa quanto a quella privatistica. Le pattuizioni inserite negli accordi dalle parti sono

²²⁸ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; KEA-CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013.

²²⁹ M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n.1, 2020.

strumenti di regolazione privata che si affiancano e, in taluni casi, si sovrappongono alla disciplina Federale. Queste rispondono alla finalità di assicurare al club una tutela patrimoniale rispetto all'investimento sostenuto per l'acquisizione e la valorizzazione dell'atleta.²³⁰

Il contratto sportivo non è meramente il veicolo disciplinante il rapporto obbligatorio tra società e giocatore, bensì è il luogo in cui si afferma l'asimmetria strutturale tra le parti caratterizzata dall'interesse economico del club, inteso quale esigenza di protezione del valore di mercato del tesserato, contrapposto al diritto dell'atleta di esercitare la sua libertà di circolazione e di scelta occupazionale. Pertanto, il principio cardine della libertà di circolazione, ex art. 45 TFUE, nella prassi contrattuale, subisce una compressione posta in essere da clausole formalmente legittime che, sul piano sostanziale, si traducono in barriere alla mobilità.²³¹

Le pattuizioni sportive adottate negli accordi, benché si collochino entro l'ambito di autonomia negoziale riconosciuta ex art. 1322 c.c.,²³² sollevano interrogativi circa la meritevolezza dell'interesse perseguito e la proporzionalità del vincolo imposto, poiché l'esigenza di salvaguardare l'investimento economico della società rischia di integrare una compressione sproporzionata dei diritti fondamentali del calciatore.

2.3.1 Le clausole restrittive tipiche della libertà di circolazione

Il contratto stipulato tra la società e il calciatore regola sia il rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione sia la carriera sportiva dell'atleta. Negli anni si è assistito alla progressiva radicalizzazione di un insieme di clausole contrattuali attraverso cui i club esercitano un controllo diretto sulle traiettorie professionali dei propri tesserati e, alcune di queste, poiché diffuse in modo capillare, si sono affermate quali figure tipiche.

Nonostante ogni pattuizione si collochi entro una cornice formale di liceità, queste introducono una restrizione capace di condizionare l'autodeterminazione della carriera professionale del giocatore ed è quindi necessario determinare fino a che punto

²³⁰ P. Moro, *Natura e vincoli del vincolo sportivo*, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

²³¹ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, punti 104 e 106; Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 45.

²³² Codice civile, art. 1322.

l'autonomia privata, sorretta dall'interesse economico della società, possa comprimere il diritto fondamentale alla libertà di circolazione dell'atleta-lavoratore.

La release clause, nota come clausola di rescissione o di svincolo, consente alle parti di stabilire una somma che, se corrisposta dal giocatore stesso o da un club terzo, scioglie il vincolo contrattuale vigente prima che si verifichi la naturale scadenza di questo. La funzione della previsione non è univoca, infatti, se in alcuni casi questa si configura quale strumento di trasparenza e certezza, rendendo conoscibile e stabile il valore economico necessario per liberare il calciatore dal vincolo contrattuale, in altri assume l'aspetto di una limitazione alla trasferibilità del calciatore perché l'importo fissato per lo scioglimento del contratto è manifestamente sproporzionato rispetto alla ratio economico-sociale della clausola.²³³

Poiché in Spagna la prassi prevede l'inserimento della release clause all'interno dei contratti di lavoro calcistici, le vicende iberiche permettono di comprendere al meglio come la clausola abbia ora lo scopo di assicurare una via di uscita al giocatore ora quello di ostacolarne la cessione. Nella vicenda avente per oggetto il trasferimento del calciatore Neymar Jr. dal Barcellona al Paris Saint-Germain, avvenuto nel 2017, la release clause prevista dall'intesa vigente tra il brasiliano e i blaugrana, di importo congruo rispetto al valore effettivo di mercato dell'atleta, permise al giocatore di sciogliere il vincolo contrattuale preesistente e crearne uno nuovo.²³⁴ Non sono però rari i casi in cui i club abbiano trasformato la pattuizione in oggetto in un mero strumento attraverso cui relegare a sé stessi i giocatori, privandoli di ogni effettiva possibilità di trasferimento prevedendo somme elevate e sproporzionate per l'attuazione.

Altrettanto rilevante è la cosiddetta anti-competition transfer clause o anti-rival clause, una pattuizione con cui le parti inseriscono nel contratto un divieto espresso di trasferimento del giocatore verso determinati club, campionati o aree geografiche. La logica sottesa a tale clausola è quella di circoscrivere le possibili destinazioni future dell'atleta impedendo che la prestazione futura di questo rafforzi realtà considerate ostili alla società di appartenenza. La prassi attuativa, tuttavia, dimostra il carattere

²³³ M. Bastianon, Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n. 12, in «Riv. dir. sportivo», 2016.

²³⁴ Borja García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation?, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007; KEA-CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013; Transfermarkt, Neymar da Silva Santos Júnior, profilo giocatore, trasferimento al Paris Saint-Germain, estate 2017.

restrittivo di questa previsione, poiché frequentemente il divieto pattuito si estende non soltanto ad alcune società specifiche, bensì ad intere leghe o campionati; pertanto, lo strumento ideato per perseguire e proteggere un interesse circoscritto diviene un vincolo di portata generale capace di ridurre drasticamente le opportunità professionali del calciatore. L'inserimento della anti-competition transfer clause dovendo quindi prevedere un bilanciamento tra l'interesse legittimo della società a preservare la propria posizione competitiva e il diritto del calciatore a muoversi liberamente nel mercato, accettando offerte determinanti per la propria carriera, viene di regola condizionata da una clausola penale.²³⁵

Una anti-rival clause condizionata da una clausola penale è stata inserita nel contratto che ha posto in essere il trasferimento del calciatore Ángel Di María dal Real Madrid al Manchester United nel 2014, il cui accordo impediva formalmente al club inglese di cedere successivamente il giocatore a qualunque squadra militante nella Liga spagnola, diversa dal Real Madrid e, in caso di inottemperanza i Red Devils avrebbero dovuto corrispondere ai Merengues una cifra che variava in base all'anno di cessione dell'atleta.²³⁶

La forma più sofisticata di controllo contrattuale sulla mobilità dei calciatori adottata dalle società è rappresentata dalla recompra clause ovvero l'opzione di riacquisto. Particolarmente diffusa negli accordi in cui la controparte della società è un giovane atleta, spesso straniero, ceduto in una fase iniziale della sua carriera, questa pattuizione permette al club cedente di riservarsi il diritto di riacquisizione del giocatore a condizioni economiche predeterminate e, generalmente, entro un lasso temporale stabilito all'atto del trasferimento. La ratio della previsione insiste sulla conservazione e non dispersione dell'investimento formativo; quindi, la società che ha cresciuto il calciatore, attraverso tale clausola, conserva una specie di diritto di ritorno sul ragazzo, beneficiando così dei frutti della propria maturazione sportiva. Astrattamente la recompra clause appare quale compromesso equilibrato, in cui il giovane atleta gode della possibilità di giocare con continuità in un club disposto a concedergli spazio, mentre la società che lo ha formato mantiene la facoltà di riportarlo tra le proprie fila qualora raggiunga livelli elevati di rendimento. Nella prassi operativa la funzione di

²³⁵ M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n. 1, 2020; S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; Codice civile, art. 1382.

²³⁶ Transfermarkt, Ángel Di María, profilo giocatore, trasferimento al Manchester United, estate 2014.

tutela di investimento è relegata in un angolo e la clausola si converte in uno strumento di controllo prolungato sulle carriere dei calciatori; di fatto l'atleta, formalmente trasferito ad un altro club, resta vincolato ad un destino in parte già scritto poiché il suo ritorno potrebbe essere imposto unilateralmente dalla società con cui precedentemente aveva un vincolo.²³⁷

La recompra clause vincola perciò in modo inscindibile il calciatore alla società originaria limitandone in toto l'autonomia decisionale, come è accaduto al giocatore Álvaro Morata, cresciuto nel Real Madrid, in seguito ceduto alla Juventus, con la previsione di una clausola di riacquisto a favore del club madrileno. Due anni dopo la società spagnola, a seguito dei risultati ottenuti in Italia dall'atleta, esercitò la recompra condizionando la carriera del giocatore, che si trovò così intrappolato in un circuito in cui ebbe uno spazio di crescita solamente provvisorio e non poté costruirsi autonomamente una carriera.²³⁸

Altre pattuizioni frequentemente utilizzate nei contratti sportivi ed incidenti significativamente sul momento del trasferimento del calciatore sono le prelazioni e i diritti di preferenza. Mediante la prelazione il club detentore del diritto è titolare della facoltà di essere preferito, a parità di condizioni, ad altri potenziali acquirenti qualora la società titolare del cartellino decida di accettare un'offerta proveniente da un soggetto terzo. In altri termini, chi gode della prelazione è custode di un vantaggio negoziale che gli consente, dinnanzi ad una medesima proposta esterna, di assicurarsi l'acquisizione dell'atleta. Il diritto di preferenza, invece, attribuisce al beneficiario, ossia al club cedente, una posizione prioritaria nelle trattative future, senza però imporre un obbligo stringente di interpellarlo e neppure una limitazione giuridica alla propria autonomia dispositiva.²³⁹

I due strumenti, astrattamente giustificati dalla volontà di preservare legami pregressi, consolidare rapporti sportivi strategici ovvero tutelare i club investitori nella formazione del calciatore, si convertono in elementi di rallentamento o blocco delle operazioni di mercato ove i criteri di determinazione del prezzo risultino vaghi o

²³⁷ KEA-CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013.

²³⁸ Transfermarkt, Álvaro Morata, profilo giocatore, trasferimento alla Juventus, estate 2014; Transfermarkt, Álvaro Morata, profilo giocatore, trasferimento al Real Madrid, estate 2016.

²³⁹ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

indeterminati, oppure quando i termini temporali per l'esercizio del diritto siano eccessivamente dilatati, poiché i club, temendo l'esercizio del diritto in extremis, non propongono offerte al calciatore.²⁴⁰

Nella realtà calcistica vi sono numerosi casi che confermano la dinamica esposta, in cui un giocatore protagonista di un accordo tra due società ha subito la protrazione o la cancellazione dell'operazione a causa dell'attivazione tardiva del diritto di prelazione. Tra queste vicende spicca quella del campione spagnolo Cesc Fàbregas del 2011, la cui cessione dall'Arsenal al Barcellona venne più volte rallentata dall'esistenza di un diritto di prelazione a favore del club catalano, previsto nell'accordo che aveva disciplinato il trasferimento del giocatore alla società inglese in giovane età.²⁴¹

L'ultima clausola tipica inserita frequentemente all'interno degli accordi sportivi è quella penale collegata al recesso, attraverso la quale le parti predeterminano l'importo dovuto in caso di risoluzione anticipata del contratto in assenza di giusta causa. La logica sottesa a questa previsione è quella di garantire certezza e stabilità all'intesa, poiché, fin dal momento della stipulazione, società e calciatore conoscono il costo economico di un eventuale scioglimento unilaterale del vincolo. La clausola penale, sebbene in apparenza assimilabile alla release clause, che si configura quale prezzo di libertà consentendo al giocatore o ad un club terzo di sciogliere legittimamente il vincolo pagando la somma concordata, presuppone un comportamento contrario al contratto, come il recesso non giustificato ovvero un inadempimento, ed è una forma di liquidazione anticipata del danno. Nella prassi calcistica il discrimine si attenua sul piano degli effetti perché entrambe le clausole fissano un importo condizionante la mobilità dell'atleta. Solamente se la cifra prevista dalla penale è proporzionata alla durata residua del contratto, all'ingaggio percepito o agli investimenti sostenuti dal club, svolge una funzione fisiologica di equilibrio, altrimenti, laddove l'importo sia fissato in misura palesemente sproporzionata rispetto al valore di mercato o alle reali prospettive di trasferimento, lo strumento cessa di operare quale garanzia tramutandosi in una barriera economica capace di paralizzare la carriera del calciatore. Episodi

²⁴⁰ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

²⁴¹ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; Transfermarkt, Cesc Fàbregas, profilo giocatore, trasferimento al Barcellona, estate 2011.

concretizzatesi nella realtà calcistica dimostrano come le penali di importo eccessivo abbiano fattualmente impedito la cessione di giocatori richiesti da più società per intere stagioni con ripercussioni notevoli sulle carriere di questi, basti ricordare il caso Matuzalém (vedi supra Cap.1, par. 1.2.4).²⁴²

Le clausole restrittive non sono meramente l'esito di una sofisticata tecnica contrattuale, ma sono strumenti attraverso cui i club consolidano la propria posizione di supremazia che si estende ben oltre il rapporto obbligatorio, insinuandosi anche nelle scelte esistenziali e professionali del calciatore. Di conseguenza, tali previsioni limitano tanto i singoli trasferimenti quanto l'autonomia dell'atleta che viene progressivamente assorbita dall'interesse societario, assumendo così una forza regolativa surrogatoria rispetto al diritto alla circolazione. È nel passaggio della qualificazione del contratto da veicolo di equilibrio a dispositivo di un vincolo che si manifesta la vera criticità del sistema, dove l'accordo anziché garantire il trasferimento del valore sportivo, si trasforma in un meccanismo di concentrazione del potere negoziale capace di ridurre il calciatore a mera variabile strategica economica e competitiva.²⁴³

2.3.2 Il limite civilistico delle clausole restrittive

Le clausole contrattuali capaci di incidere sulla libertà di circolazione del calciatore devono essere valutate secondo una prospettiva che si estenda oltre quella sportivo regolamentare e si confronti con i principi civilistici, i quali rappresentano il parametro ultimo di validità dei negozi giuridici stipulati nell'ordinamento italiano. L'autonomia privata, seppur riconosciuta come ampia e flessibile, ex art. 1322 c.c.,²⁴⁴ non attribuisce alle parti un potere illimitato nella determinazione del contenuto dell'accordo, poiché questo incontra il limite della meritevolezza dell'interesse perseguito.²⁴⁵

²⁴² G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; CAS, 2008/A/1519-1520, Matuzalém, parr. 1-3, 8, 42-43.

²⁴³ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; KEA-CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013.

²⁴⁴ Codice civile, art. 1322.

²⁴⁵ A. Simone, Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico, Giappichelli, Torino, 2021.

I contratti sportivi si inseriscono in un ambito nel quale la libertà negoziale deve essere coerente con l'equilibrio dei valori garantiti dall'ordinamento civile. L'accordo non può dunque trasformarsi in un mezzo mediante il quale una parte consolida una posizione di supremazia tale da alterare in modo significativo la struttura del rapporto. L'interesse del club a tutelare l'investimento sportivo ed economico non legittima l'introduzione di vincoli che svuotano la libertà professionale del calciatore oppure creano forme di dipendenza idonee a compromettere la proporzione tra le prestazioni. Quando il sacrificio imposto alla parte più vulnerabile non trova una giustificazione concreta e supera la misura della ragionevolezza, la clausola perde ogni collegamento con la meritevolezza configurandosi quale limitazione incompatibile con il sistema civilistico.²⁴⁶

Il divieto di alienazione mostra in modo chiaro il limite entro il quale l'autonomia negoziale può operare senza sconfinare in forme di compressione ingiustificate della libertà contrattuale. L'art. 1379 c.c.²⁴⁷ ammette che la facoltà di disposizione di un diritto sia limitata in modo temporaneo solo laddove il vincolo risulti giustificato da un interesse effettivamente meritevole e non attribuisca a una parte un potere tale da condizionare in modo permanente le scelte dell'altra. Applicato al settore sportivo, il criterio evidenzia la criticità delle clausole sopra esposte che, seppur non prevedendo un divieto esplicito di trasferimento, producono effetti sostanzialmente equivalenti e mantengono il calciatore in una situazione di subordinazione rispetto alle determinazioni della società. Un vincolo che interferisce stabilmente con la capacità dell'atleta di autodeterminare la propria carriera oltrepassa quindi la soglia di tolleranza riconosciuta dall'ordinamento e si converte in una restrizione ingiustificata della libertà negoziale, incompatibile con la funzione equilibratrice che il contratto è chiamato a svolgere.²⁴⁸

Nella realtà calcistica la previsione ex art. 1379 c.c. è trasposta nell'anti-competition transfer clause, una clausola che, in linea di principio, può giustificarsi solo nel caso in cui persegua un obiettivo specifico e proporzionato, quale impedire che un atleta simbolo venga immediatamente ceduto dal club acquirente ad una società diretta

²⁴⁶ P. Moro, *Natura e vincoli del diritto sportivo*, in «Riv. dir. sportivo», 2006; S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

²⁴⁷ Codice civile, art. 1379.

²⁴⁸ G. Liotta, *Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

concorrente di quella cedente con conseguente pregiudizio competitivo e reputazionale per quest'ultimo. Tuttavia, la prassi dimostra che questi divieti assumono spesso connotazioni ben più ampie e, anziché limitarsi a un caso puntuale e temporalmente definito, sono estesi indifferentemente a intere categorie di club, campionati nazionali o contesti geografici. Lo strumento perde pertanto il carattere di eccezionalità che lo contraddistingue e diviene un vincolo generalizzato, incompatibile con lo schema normativo ex art. 1379 c.c. Il divieto di trasferimento onnicomprensivo o privo di una reale delimitazione temporale e oggettiva, contrasta con lo spirito e con la lettera dell'art. 1379 c.c., in quanto configura una limitazione eccessiva e ingiustificata della sfera giuridica del calciatore oltrepassando la soglia della meritevolezza e convertendo uno strumento concepito come eccezione circoscritta in un meccanismo di blindatura incompatibile con i principi civilistici di correttezza, proporzionalità e buona fede contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 c.c.²⁴⁹

Il controllo sulla libertà contrattuale dell'atleta esercitato dalle società emerge in modo preponderante quando all'interno degli accordi questi prevedono una recompra clause o patti di prelazione. La recompra clause, assimilabile alla fattispecie civilistica ex art. 1331 c.c.,²⁵⁰ attribuisce ad una parte, nel caso di specie al club, il diritto potestativo di riattivare l'operazione economica mediante una dichiarazione unilaterale di volontà, imponendo alla società acquirente l'obbligo di retrocedere il giocatore a condizioni predeterminate. Affinché lo strumento si possa considerare legittimo è necessario che l'oggetto e l'assetto economico della prestazione siano determinati o quantomeno determinabili e l'esercizio sia circoscritto entro un termine certo e ragionevole, ex art. 1346 c.c.;²⁵¹ in caso di assenza dei presidi enunciati, si integra una vincolatività permanente, assimilabile ad un divieto di alienazione di fatto, perciò incompatibile con il dettato dell'art. 1379 c.c.²⁵²

Una tensione analoga a quella creatasi nel caso della recompra clause si rinviene nei patti di prelazione, tradizionalmente ammessi dalla giurisprudenza in quanto espressione dell'autonomia negoziale, condizionati, però, al rispetto di requisiti

²⁴⁹ M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n.1, 2020; KEA–CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013; Codice civile, artt. 1175 e 1375.

²⁵⁰ Codice civile, art. 1331.

²⁵¹ Codice civile, art. 1346.

²⁵² G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; Codice civile, art. 1379.

stringenti. La pattuizione può essere considerata conforme al diritto civile solamente ove il prezzo dell'operazione sia determinato o determinabile secondo criteri oggettivi e i termini di esercizio del diritto siano chiari e congrui, ex art. 1346 c.c.²⁵³ Una prelazione vuota, ossia priva di parametri per la fissazione del prezzo o costituita con finestre temporali elastiche e dilatorie, integra un meccanismo di paralisi negoziale contrario ai doveri di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.²⁵⁴

L'inserimento nel contratto di una clausola di recompra formulata in termini eccessivamente ampi ovvero di una pattuizione di prelazione priva di criteri determinati o esercitata dilatoriamente, si colloca oltre la soglia della meritevolezza ex art. 1322 c.c.,²⁵⁵ poiché trasforma un elemento di equilibrio contrattuale in un vincolo sproporzionato, comprimendo la libertà negoziale e professionale del calciatore. L'ordinamento civile, in questi casi, interviene con i rimedi di nullità, riduzione e responsabilità per violazione della buona fede al fine di ristabilire la proporzione tra interessi contrapposti, impedendo che la logica di protezione del club sia inconciliabile con i principi fondamentali del sistema.²⁵⁶

La previsione delle parti nell'intesa di una clausola penale collegata alla release clause o all'inadempimento, ex art. 1382 c.c.,²⁵⁷ ha la funzione di predeterminare in via convenzionale l'ammontare del risarcimento, garantendo così certezza e riduzione dei contenziosi; astrattamente questa assicura un equilibrio garantendo alla società una tutela economica in caso di scioglimento anticipato del vincolo e al calciatore una conoscenza ex ante del costo da sostenere in caso di recesso. Nella prassi sportiva, però, la clausola penale assume alcuni connotati peculiari che ne esasperano gli effetti; infatti, questa perde il suo tratto caratteristico di certezza e si converte in un vincolo, laddove la quantificazione dell'importo non sia calcolata in base a criteri proporzionali.²⁵⁸

L'ordinamento giuridico italiano, cercando di formulare un bilanciamento prefetto tra l'autonomia privata e le garanzie inderogabili, impone quindi tanto una verifica

²⁵³ Codice civile, art. 1346.

²⁵⁴ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; Codice civile, artt. 1175 e 1375.

²⁵⁵ Codice civile, art. 1322.

²⁵⁶ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

²⁵⁷ Codice civile, art. 1382.

²⁵⁸ P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006; G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

sostanziale della proporzionalità delle clausole contrattuali inserite negli accordi tra società e calciatori quanto la necessità che ogni vincolo trovi una giustificazione nella razionalità dell'interesse perseguito e nella temporaneità dell'incidenza. Ove l'intesa sportiva non rispetti tali previsioni, questa non sarà più espressione della libertà negoziale delle parti, ma del dominio economico del club.²⁵⁹

2.3.3 La vulnerabilità del calciatore straniero

Dalla prassi calcistica emerge che le clausole restrittive e vincolanti vengono applicate con una maggior frequenza e intensità quando la controparte contrattuale di un club si identifica in un giocatore straniero. Il fenomeno non è casuale né incomprensibile se si attenziona la percezione delle società rispetto ai calciatori di nazionalità estera; infatti, questi sono assimilati a beni di particolare valore e rilievo economico dai club a seguito dell'investimento significativo posto in essere in termini di cartellino, ingaggio e costi accessori. In un mercato in cui la possibilità di tesserare giocatori stranieri è soggetta a rigidi limiti numerici, lo status giuridico dell'atleta si converte in un fattore di valore elevato che induce i club a circondarlo di vincoli contrattuali penetranti.²⁶⁰

Sotto il profilo sostanziale il calciatore straniero sopporta un livello di vincolo più gravoso rispetto ad un pari comunitario, poiché la combinazione tra la scarsità degli slot disponibili per gli extracomunitari e l'anti-rival clause, riduce sensibilmente le proprie alternative professionali. Per di più, le società, non di rado, modulano gli importi delle clausole di risoluzione in modo differenziato, stabilendo corrispettivi più elevati quando l'acquirente appartiene a leghe con limiti al tesseramento degli stranieri e importi inferiori qualora la destinazione sia verso campionati privi di restrizioni. L'impostazione, apparentemente volta a tutelare l'investimento societario, nella realtà si traduce in una discriminazione indiretta, dal momento che la mobilità del giocatore

²⁵⁹ A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Giappichelli, Torino, 2021; S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

²⁶⁰ FIGC, *Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF)*, ed. 2025, artt. 40 ss.; M. Zurlo, *Tesseramento sportivo e cittadinanza*, in «Diritto dello Sport», vol. 01, n.1, 2020.

extracomunitario diviene più onerosa e meno accessibile proprio nei contesti in cui il livello competitivo e le prospettive di carriera sono elevate.²⁶¹

Un'ulteriore limitazione che incombe sui calciatori stranieri è rappresentata dalla previsione contrattuale della release clause poiché spesso le società fissano l'ammontare dell'importo di questa in misura significativamente più elevata laddove la controparte è un giocatore straniero. La release clause, benché coniata con il fine di conferire certezza al rapporto contrattuale e trasparenza nelle condizioni di svincolo, assume una funzione di strumento selettivo occulto ove l'ammontare fissato per il calciatore comunitario corrisponda al valore di mercato di questo, mentre quello per lo straniero sia sproporzionato affinché il giocatore non lasci il club. In entrambi i casi, le clausole, legittime sul piano civilistico, generano una compressione della libertà professionale dell'atleta straniero che non può essere giustificata dalla tutela dell'investimento economico posto in essere dal club, perché l'asimmetria di trattamento si fonda esclusivamente sullo status giuridico del tesserato. Di fatto, le pattuizioni in oggetto, introducono una discriminazione indiretta posto che rendono più costoso e complesso l'accesso del giocatore extracomunitario ad un calciomercato internazionale più competitivo.²⁶²

Il calciatore straniero è costretto, in definitiva, a muoversi entro uno spazio di vulnerabilità strutturale in cui da un lato è considerato dalla società quale bene prezioso da vincolare rigidamente in quanto espressione di un investimento economico rilevante e difficilmente sostituibile, dall'altro subisce gli effetti indiretti delle regole federali che ne aumentano il valore dello status giuridico di tesserabile trasformandolo in una risorsa da trattenere più che in un professionista libero di collocarsi sul mercato. La sovrapposizione dei due fattori determina un effetto moltiplicatore in cui la clausola restrittiva si tramuta in uno strumento che cristallizza la carriera del calciatore in una condizione di dipendenza contrattuale, rendendo la libertà professionale un principio meramente astratto. Il sistema racchiude dunque una contraddizione dal momento che sono i soggetti tutelati dall'ordinamento sovranazionale, attraverso il riconoscimento

²⁶¹ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina, parr. 42-47.

²⁶² P. Moro, *Natura e vincoli del diritto sportivo*, in «Riv. dir. sportivo», 2006; KEA-CDES, *Study on the economic and legal aspects of transfers of players*, Commissione Europea, 2013; Codice civile, art. 1322; S. Bastianon, *Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n. 12*, in «Riv. dir. sportivo», 2016.

della titolarità del diritto alla libertà di circolazione, i soggetti più esposti ad una limitazione occulta e sproporzionata dell'autonomia contrattuale.²⁶³

2.3.4 Il vaglio arbitrale delle clausole restrittive

Le clausole restrittive, caratteristiche della contrattualistica sportiva, necessariamente devono essere soggette ad un vaglio di compatibilità rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e sportivo di proporzionalità, buona fede, ragionevolezza e meritevolezza degli interessi perseguiti.²⁶⁴ Questi canoni, già precedentemente enunciati in sede teorica, concretizzano la loro applicazione in sede arbitrale dando vita ad una giurisprudenza che, benché collocata in un ambito autonomo rispetto al diritto statale, si è progressivamente consolidata quale riferimento per la disciplina del rapporto tra club e calciatori.²⁶⁵

Il Tribunale Arbitrale dello Sport negli ultimi due decenni è stata il foro privilegiato per la risoluzione delle controversie contrattuali inerenti al calcio professionistico a livello internazionale e, attraverso l'emissione di una serie di lodi, ha consolidato un metodo di valutazione che si concentra sull'incidenza materiale delle clausole rispetto a due parametri fondamentali: la libertà di circolazione del calciatore e la specificità dello sport.²⁶⁶

Dall'orientamento arbitrale giurisprudenziale adottato dal TAS si evince il principio secondo cui le pattuizioni contrattuali limitative della libertà di circolazione e determinazione della carriera del calciatore debbano essere sottoposte ad un esame sostanziale laddove oltrepassino la soglia di proporzionalità.²⁶⁷

La giurisprudenza arbitrale, nei lodi adottati per le vicende Diarra, Matuzalém e Webster (vedi supra Cap.1, par 1.2.4), utilizza costantemente il principio della specificità dello sport quale criterio di bilanciamento tra la libertà contrattuale e la tutela degli interessi economici dei club, identificandola alla stregua di un elemento

²⁶³ FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), ed. 2025; G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 45.

²⁶⁴ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

²⁶⁵ A. Simone, Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico, Giappichelli, Torino, 2021.

²⁶⁶ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

²⁶⁷ CAS, 2008/A/1519-1520, Matuzalém, parr. 42-43.

interpretativo capace di modulare l'applicazione dei principi civilistici rispettando le peculiarità intrinseche del fenomeno calcistico, quali la durata temporalmente limitata della carriera agonistica, l'irripetibilità della prestazione sportiva, il rilievo strategico del capitale umano e l'impatto sociale ed economico delle competizioni internazionali. Sono le caratteristiche peculiari dello sport che giustificano un approccio alla materia non coincidente né con la rigidità del diritto civile, improntato sulla stabilità del vincolo e sulla tutela del prestatore d'opera, né con la libertà assoluta dei rapporti di mercato, dominati dalla logica di massimizzazione economica. La specificità dello sport diventa pertanto il parametro giustificatore delle clausole limitative della mobilità dell'atleta soltanto ove queste siano contenute entro i margini di proporzionalità e ragionevolezza.²⁶⁸

Anche nella prassi italiana si trovano decisioni arbitrali e controversie aventi per oggetto clausole di prelazione e di opzione di riacquisto che affrontano criticità simili a quelle emerse in sede internazionale. I collegi arbitrali istituiti presso la FIGC e la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI hanno più volte affermato come la mancanza di criteri determinati o determinabili per la fissazione del prezzo, renda queste pattuizioni difficilmente compatibili rispetto ai principi di certezza e determinatezza dell'oggetto contrattuale, ex art. 1346 c.c.²⁶⁹ La vicenda relativa al trasferimento del difensore Mattia Caldara, ceduto inizialmente dall'Atalanta alla Juventus nel 2017 con contestuale diritto di riacquisto e successiva operazione incrociata con il Milan, rappresenta perfettamente il problema affrontato dall'arbitrato nazionale. Nel caso di specie, la struttura contrattuale dell'accordo in cui fu prevista la facoltà di riacquisto condizionata da parametri non chiaramente determinati e tempistiche sovrapposte, sollevò dubbi circa la compatibilità dell'opzione con i principi di determinatezza del prezzo e di limitazione temporale delle restrizioni, ex art. 1379 c.c.²⁷⁰ La questione, risolta senza l'instaurazione di un contenzioso pubblico, venne attenzionata dalla giurisprudenza sportiva interna, la quale assunse il caso quale paradigma della necessità di circoscrivere rigorosamente l'ambito operativo delle

²⁶⁸ CAS, 2015/A/4094, Diarra; CAS, 2007/A/1298-1300, Webster; P. Moro, Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Rivista di diritto sportivo», 2006; Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina, par. 42-47.

²⁶⁹ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; Codice civile, art. 1346.

²⁷⁰ Codice civile, art. 1379.

opzioni di riacquisto al fine di evitare forme di controllo eccessivo della carriera dei giocatori.²⁷¹

L'elaborazione giurisprudenziale ed arbitrale restituisce un quadro normativo in cui le clausole limitative della libertà di circolazione ed autodeterminazione della carriera del giocatore sono costantemente sottoposte ad un vaglio sostanziale che ne misura la compatibilità con i principi generali e le peculiarità proprie dell'ordinamento sportivo. Dalla disamina complessiva si evince come la questione centrale non risieda nella tipologia astratta delle clausole, bensì nella loro effettiva incidenza sulla struttura del rapporto obbligatorio e sull'equilibrio tra la libertà individuale ed il potere economico. Il contratto sportivo ha progressivamente assunto la forma di un dispositivo di concentrazione del potere negoziale in capo alle società passando dall'essere uno strumento di regolazione e garanzia dell'autonomia privata ad un elemento in grado di esercitare un controllo che oltrepassa la logica dell'equilibrio tipica dell'ordinamento civile. L'apparente neutralità delle clausole restrittive, formalmente conformi ai requisiti di liceità e meritevolezza, cela una sostanziale alterazione della parità contrattuale poiché il potere regolativo della parte economicamente forte si espande fino a comprimere la libertà professionale del calciatore.²⁷²

I principi di proporzionalità, buona fede e meritevolezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,²⁷³ assumono il ruolo di criteri sostanziali di legittimazione dell'autonomia negoziale. La loro funzione consta tanto nella verifica della forma del vincolo quanto nell'accertamento della loro effettiva conformità alla funzione sociale del contratto e alla tutela della libertà di circolazione. Il parametro di giudizio dovrà quindi misurare l'impatto reale delle clausole sull'autodeterminazione dell'atleta e sulla possibilità di questo di perseguire liberamente il proprio sviluppo professionale.²⁷⁴

La posizione dei calciatori stranieri risulta essere la più problematica, poiché sono proprio questi ad essere maggiormente esposti agli effetti cumulativi della disciplina federale e delle restrizioni privatistiche. La combinazione tra i limiti regolamentari ed

²⁷¹ Transfermarkt, Mattia Caldara, profilo giocatore, trasferimento alla Juventus, estate 2017.

²⁷² CAS, 2008/A/1519-1520, Matuzalém, parr. 42-43; CAS, 2007/A/1298-1300, Webster; S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

²⁷³ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

²⁷⁴ P. Moro, *Natura e vincoli del diritto sportivo*, in «Rivista di diritto sportivo», 2006; G. Liotta, *Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

i vincoli contrattuali dà origine ad un sistema multilivello di compressione della mobilità che, seppur muovendo da esigenze legittime di tutela patrimoniale, genera un regime di dipendenza strutturale capace di mettere in discussione la coerenza stessa dell'ordinamento sportivo che sacrifica la sostanza dei diritti individuali al fine di preservare la competitività e la stabilità del sistema.²⁷⁵

2.4 L'ingaggio e i vincoli del fair play finanziario

L'introduzione di un sistema di controllo economico-finanziario in capo ai club europei è una delle innovazioni più profonde introdotte dalla UEFA nell'ordinamento calcistico e segna il passaggio dalla logica meramente competitiva, fondata sull'autonomia e sulla libera disponibilità delle risorse economiche delle società a quella regolativa, ispirata ai principi di stabilità, trasparenza e sostenibilità.²⁷⁶

Il legislatore sportivo europeo fu costretto ad inserire, dapprima nel 2004, il Club Licensing System e, successivamente, nel 2010, il Financial Fair Play per poter ricondurre l'attività professionistica entro margini di sostenibilità economica verificabile poiché le società ricorrevano eccessivamente a finanziamenti esterni o a capitali di rischio, compromettendo così l'equilibrio competitivo e l'affidabilità complessiva del sistema calcistico.²⁷⁷

A partire dal 2010 l'accesso per i club alle competizioni europee non si basa più meramente sul merito sportivo, ma è condizionato da parametri economici predeterminati, concernenti l'equilibrio di bilancio, la solvibilità e la regolarità nei pagamenti. La qualificazione sportiva, seppur presupposto essenziale di partecipazione, è stata perciò affiancata da un secondo livello di verifica, di natura economico-finanziaria, che agisce quale condizione legale di ammissibilità.²⁷⁸

La struttura consolidatasi a partire dall'introduzione del Financial Fair Play ha condotto all'adozione di un meccanismo di controllo multilivello in cui organi centrali

²⁷⁵ KEA-CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013.

²⁷⁶ Borja García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation?, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007.

²⁷⁷ UEFA, Club Licensing System, ed. 2004; UEFA, Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2010.

²⁷⁸ UEFA, Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2010, artt. 3 ss.

UEFA e Federazioni Nazionali svolgono diverse funzioni, complementari tra loro, al fine di giungere alla sostenibilità economica dei club, intesa quale condizione effettiva di accesso e partecipazione alle competizioni sovranazionali.²⁷⁹

Il primo livello di controllo coincide con l'attività di rilascio delle licenze UEFA da parte delle Federazioni Nazionali ai club affiliati a queste. Alle Federazioni Nazionali è richiesto di svolgere una verifica documentale e sostanziale delle società che comprende: l'analisi della completezza e attendibilità dei bilanci; della regolarità dei pagamenti verso i tesserati, gli altri club, l'erario e gli enti previdenziali; della tracciabilità delle operazioni con parti correlate e della sussistenza dei presupposti di continuità aziendale. L'istruttoria non si esaurisce nel mero controllo formale degli adempimenti a cui sono chiamati i club, ma richiede anche una valutazione dei profili sostanziali attinenti alla capacità dell'impresa sportiva di sostenere gli impegni assunti durante la stagione calcistica. Pertanto, la licenza UEFA non si configura quale mero titolo amministrativo, bensì quale riconoscimento dell'idoneità finanziaria della società ad assumere obbligazioni incidenti direttamente sulla regolarità del torneo e sulla tutela dei terzi coinvolti nella catena contrattuale.²⁸⁰

L'attività di monitoraggio economico, esercitata dalla sezione denominata Investigatory Chamber dell'organo indipendente UEFA Club Financial Control Body, titolare di poteri di vigilanza circa il rispetto dei parametri di equilibrio, costituisce il secondo livello di controllo del meccanismo UEFA. L'attività dell'organo si sviluppa mediante richieste periodiche di informativa, studi degli indicatori di sostenibilità, esami della puntualità nei pagamenti e verifiche sull'osservanza dei requisiti di bilancio e struttura dei costi. L'azione ciclica di monitoraggio consente di cogliere gli scostamenti rispetto ai piani finanziari presentati in sede di licenza e permette di intervenire tempestivamente mediante prescrizioni correttive ove necessario. L'Investigatory Chamber, inoltre, dispone di poteri istruttori incisivi; infatti, questa ha la facoltà di imporre la presentazione di business plans e vincolare i club al

²⁷⁹ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

²⁸⁰ UEFA, *Club Licensing and Financial Sustainability Regulations*, ed. 2025; KEA-CDES, *Study on the economic and legal aspects of transfers of players*, Commissione Europea, 2013; Borja García, *UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation?*, in «*Journal of Contemporary European Research*», vol. 3, n. 3, 2007.

conseguimento di traguardi intermedi misurabili, trasformando così l'adempimento contabile in un obbligo finanziario idoneo a prevenire l'accumulo di insoluti.²⁸¹

Infine, il terzo livello di controllo attiene all'adozione, affidata alla sezione Adjudicatory Chamber del UEFA Club Financial Control Body, di misure correttive e di sanzioni graduate in rapporto alla gravità della violazione, alla recidiva, alla cooperazione del club e all'effettiva capacità di rientro. Gli strumenti di cui si serve l'organo sono vari: ammonimenti, sanzioni pecuniarie, vincoli alla politica trasferimenti con limiti alla spesa netta e all'ammortamento dei cartellini, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori, riduzione del numero massimo iscrivibile nelle liste per le competizioni UEFA, sospensione totale o parziale dei premi derivanti dalla partecipazione ai tornei e stipula di accordi di regolazione con obiettivi stringenti di rientro. Laddove l'assetto finanziario risulti incompatibile con i parametri minimi di affidabilità, il sistema prevede l'esclusione della società dalle competizioni europee per un periodo di tempo determinato. In ogni caso, le misure sono adottate nel rispetto dei principi del contraddittorio, della motivazione in relazione ai parametri regolamentari applicati e sono soggette al controllo arbitrale internazionale, garantendo così un bilanciamento tra l'effettività della vigilanza e le garanzie procedurali del soggetto sanzionato.²⁸²

La funzione dei tre livelli in oggetto non risulta essere meramente sommativa, poiché la licenza seleziona ex ante gli operatori in grado di sostenere le competizioni, il monitoraggio assicura coerenza dinamica tra intenzioni dichiarate e risultati ed il sistema sanzionatorio conferisce credibilità al meccanismo mediante rimedi progressivamente capaci di incidere sul comportamento economico dei club. La sostenibilità economica si converte così in un parametro operativo capace di condizionare la possibilità stessa delle società di porre in essere gli atti di mercato e dar loro esecuzione, trasformando quindi l'adempimento finanziario da obbligo

²⁸¹ UEFA, Club Financial Control Body Procedural Rules, ed. 2024, artt. 3 ss.; UEFA, Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2010, artt. 50 ss.; S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports, Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; KEA-CDES, *Study on the economic and legal aspects of transfers of players*, Commissione Europea, 2013.

²⁸² UEFA, Club Financial Control Body Procedural Rules, ed. 2024, artt. 18 ss.; UEFA, Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2010, artt. 56 ss.; CAS, 2016/A/4492, *Galatasaray SK v. UEFA*, parr. 62 ss.

accessorio a requisito strutturale di validità ed effettività dell'attività negoziale nel calcio professionistico europeo.²⁸³

La natura e la legittimità del potere esercitato dalla UEFA, in quanto espressione di una funzione regolativa che oltrepassa il mero ambito associativo, avvicinandosi per intensità e contenuto a quella esercitata dalle autorità di vigilanza dei mercati settoriali, è stata oggetto di un ampio riconoscimento giurisprudenziale e dottrinale. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha riconosciuto la conformità del UEFA Club Financial Control Body ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo internazionale, qualificandolo quale organo dotato di competenza semi-giurisdizionale, istituito per la salvaguardia dell'integrità del sistema economico-competitivo nel suo complesso. Il Collegio ha affermato che la potestà regolamentare e sanzionatoria della Federazione Continentale trova legittimazione nella necessità di assicurare credibilità e sostenibilità al calcio europeo, intesi quali valori collettivi dell'ordinamento sportivo la cui tutela giustifica un'ingerenza significativa sull'autonomia gestionale dei club. L'azione del UEFA Club Financial Control Body è stata così ricondotta, in via sistematica, alla good governance sportiva, che impone alla UEFA di assicurare un'amministrazione delle competizioni fondata sui criteri di trasparenza, prevedibilità e proporzionalità.²⁸⁴

Il Financial Fair Play si colloca a metà strada tra la regolazione privata e la vigilanza pubblicistica e, benché non sia emanato da un'autorità statale, assume la fisionomia di un sistema di regulatory compliance interno fondato sull'autonomia della Federazione Continentale e dotato di una forza cogente per tutti gli affiliati. Il potere esercitato dalla UEFA integra una funzione di regolazione del mercato sportivo analoga per ratio e struttura a quella che, in altri settori economici, è esercitata dalle autorità indipendenti al fine di garantire la correttezza e la stabilità delle relazioni concorrenziali. L'incidenza del controllo economico-finanziario sull'autonomia privata dei club ha dunque fondamento in un interesse superiore di stabilità sistemica, la quale giustifica l'introduzione di parametri e limiti oggettivi volti a preservare la sostenibilità del

²⁸³ Borja García, UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation?, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007; KEA-CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013.

²⁸⁴ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; CAS, 2014/A/3793, Manchester City FC v. UEFA, parr. 4 ss.; CAS, 2013/A/3067, Málaga CF v. UEFA, parr. 5 ss.; Commissione Europea, Libro Bianco sullo Sport, COM(2007) 391 definitivo, Bruxelles, 11 luglio 2007.

sistema calcistico nel suo complesso e a prevenire comportamenti opportunistici compromettenti l'equilibrio strutturale.²⁸⁵

Sin dalle primissime applicazioni è emersa l'efficacia concreta dell'apparato delineato dal Financial Fair Play chiamato a convertire i principi di sostenibilità in obblighi effettivi e verificabili. Tra i primissimi procedimenti avviati sulla base delle regole introdotte dalla UEFA nel 2010 si rinviene quello del 2012 nei confronti del Málaga Club de Fútbol, società spagnola che, pur avendo conseguito la qualificazione sportiva alle competizioni europee, a causa della grave situazione di irregolarità che interessava la parte finanziaria fu esclusa per le stagioni successive dalle gare continentali.²⁸⁶ La decisione venne presa dalla Adjudicatory Chamber dopo che l'Investigatory Chamber accertò la violazione da parte del club dei criteri di solvibilità e puntualità nei pagamenti previsti dagli Annex VIII del UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, in seguito al mancato pagamento degli stipendi dovuti ai calciatori e allo staff tecnico, nonché alla presenza di debiti fiscali e previdenziali non onorati.²⁸⁷

La società Málaga Club de Fútbol impugnò la pronuncia dinnanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, il quale emise un lodo che tutt'oggi rappresenta un precedente di riferimento per l'interpretazione sostanziale del Financial Fair Play. Il Collegio respinse il ricorso presentato dal club spagnolo affermando che l'obbligo di regolarità economica non è una misura sanzionatoria, bensì un requisito costitutivo di ammissibilità alla competizione e, se non rispettato, il titolo sportivo conseguito sul campo diviene privo di efficacia. Pertanto, la capacità del club di partecipare ai tornei europei dipende tanto dal risultato agonistico quanto da una gestione finanziaria della società conforme ai parametri regolamentari, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità giuridica di far valere il proprio diritto all'iscrizione.²⁸⁸

La decisione pose le basi per la cosiddetta teoria della condizione finanziaria di efficacia del titolo sportivo, che qualifica i requisiti economici quali presupposti oggettivi di legittimazione alla partecipazione. Il TAS, mediante il lodo sul caso Málaga Club de Fútbol, stabilì un parallelismo esplicito con i principi generali del

²⁸⁵ Borja García, *UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation?*, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007.; KEA-CDES, *Study on the economic and legal aspects of transfers of players*, Commissione Europea, 2013; S. Bastianon, *Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016*, n. 12, in «Riv. dir. sportivo», 2016.

²⁸⁶ UEFA, *UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*, ed. 2012, artt. 65 ss.

²⁸⁷ UEFA, *UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*, ed. 2012, Annex VIII.

²⁸⁸ CAS, 2013/A/3067, *Málaga Club de Fútbol v. UEFA*, parr. 5 ss.

diritto civile richiamando l'impostazione secondo cui la validità e l'efficacia di un atto negoziale dipendono dalla liceità e dalla possibilità dell'oggetto; infatti, il club che non rispetta i parametri di sostenibilità economica ricopre la medesima posizione del contraente che stipula un contratto con oggetto illecito o impossibile e perciò inidoneo a produrre effetti giuridici nell'ordinamento. La qualificazione del requisito finanziario come condizione legale di efficacia consente dunque di interpretare il Financial Fair Play quale complesso di norme di validità determinanti ex ante l'esistenza del diritto di partecipare al mercato sportivo europeo. La pronuncia emessa nei confronti del club spagnolo rappresenta quindi il consolidamento della funzione sistemica del Financial Fair Play, le cui norme giuridiche sostanziali incidono direttamente sullo status competitivo dei club.²⁸⁹

L'orientamento del TAS è stato successivamente consolidato in una serie di procedimenti in cui la funzione sostanziale di strumento di regolazione economica a carattere preventivo e strutturale del Financial Fair Play è stata ribadita. I casi Galatasaray e Fenerbahçe hanno infatti segnato la maturazione del sistema, affermando la capacità della UEFA di incidere direttamente sulle politiche di mercato dei club tramite la modulazione di obblighi finanziari vincolanti.²⁹⁰

La vicenda che vide protagonista il Galatasaray si sviluppò attorno alla decisione della Adjudicatory Chamber circa l'esclusione del club dalle competizioni europee a causa della violazione, rilevata dalla Investigatory Chamber dei parametri di break-even per più esercizi consecutivi.²⁹¹ Il provvedimento emanato dalla UEFA e, successivamente impugnato dinanzi al TAS, venne confermato nel lodo di appello dal Collegio, che qualificò la misura quale conseguenza regolamentare del mancato rispetto delle condizioni regolamentari di accesso alle gare.²⁹²

Analoga dinamica si registrò nel caso Fenerbahçe, risolto grazie alla stipulazione di un settlement agreement tra la società e la UEFA, in cui la Federazione Continentale impose al club l'obbligo di raggiungere il pareggio di bilancio, oltre ad alcuni limiti alla spesa netta per i trasferimenti e restrizioni sul numero dei nuovi tesserati. Il settlement agreement si configurò così quale elemento di conformazione progressiva

²⁸⁹ CAS, 2013/A/3067, Málaga Club de Fútbol v. UEFA, parr. 5 ss.

²⁹⁰ S. Bastianon, Prime riflessioni sul Financial Fair Play, in *Rivista di Diritto Sportivo* (CONI), 2016.

²⁹¹ S. Bastianon, Prime riflessioni sul Financial Fair Play, in *Rivista di Diritto Sportivo* (CONI), 2016; UEFA, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2015, artt. 58 ss.

²⁹² CAS, 2016/A/4492, Galatasaray SK v. UEFA, parr. 60 ss.

dell'attività economica della società alle regole di sostenibilità, trasferendo pertanto la responsabilità del riequilibrio economico dal piano formale a quello sostanziale della gestione societaria.²⁹³

La regolamentazione UEFA, in entrambi i casi sopraesposti, ha creato un effetto di contenimento dell'espansione finanziaria e, di riflesso, una rimodulazione delle dinamiche del calciomercato; infatti, i club coinvolti hanno dovuto privilegiare le risorse interne oppure ricorrere a mercati meno competitivi per mantenere la sostenibilità del monte ingaggi. L'impatto del Financial Fair Play non è perciò limitato ad un profilo di compliance amministrativa, poiché condiziona anche il piano sostanziale della contrattazione sportiva, influenzando la circolazione internazionale dei calciatori e determinando una selezione economica tra gli operatori del mercato.²⁹⁴

Il Financial Fair Play ha di fatto sostituito il criterio di selezione per la partecipazione ai tornei europei incentrato sulla mera capacità agonistica con quello della solidità patrimoniale della società, introducendo una soglia minima di affidabilità economica al di sotto della quale l'attività sportiva perde di efficacia giuridica e titolo competitivo. Il meccanismo, seppur privo di una finalità sanzionatoria in senso stretto, opera quale filtro funzionale che distingue tra soggetti abilitati e non abilitati all'esercizio dell'attività contrattuale e partecipativa alle competizioni UEFA.

Nell'ordinamento sportivo, dunque, la libertà negoziale dei club e la libertà di circolazione dei calciatori non possono più essere esercitate in modo assoluto, poiché sono subordinate alla compatibilità economica dell'operatore. Il diritto di stipulare contratti di trasferimento, ingaggio e partecipazione alle competizioni internazionali è concretamente condizionato dalla dimostrazione di una gestione sostenibile che configura il principio di libertà contrattuale come libertà responsabile, circoscritta dal rispetto di parametri di equilibrio finanziario. Perciò, la sostenibilità economica è stata elevata a presupposto costitutivo della legittimazione sportiva assimilabile ai requisiti di capacità o liceità richiesti in ambito civilistico al fine della validità degli atti negoziali. La UEFA ha pertanto istituito un sistema in cui l'idoneità economica della società garantisce l'equilibrio competitivo delle competizioni, ma non solo; infatti, ne

²⁹³ CAS, 2016/A/4493, Fenerbahçe SK v. UEFA, parr. 52 ss.; S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

²⁹⁴ UEFA, *UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*, ed. 2015, artt. 56 ss.; KEA – CDES, *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, Commissione Europea, 2013.

determina la misura effettiva della libertà contrattuale e della circolazione dei giocatori nel calciomercato europeo.²⁹⁵

2.4.1 Strumenti operativi e impatto sulla dinamica dei trasferimenti

L'attuazione del sistema di controllo economico-finanziario ideato dalla UEFA ha trasformato profondamente le dinamiche attraverso cui i club pianificano e gestiscono il mercato dei trasferimenti. Il Financial Fair Play, introducendo parametri oggettivi di equilibrio e sostenibilità vincolanti rispetto alla partecipazione alle competizioni europee, ha spostato il baricentro decisionale delle società calcistiche dal piano sportivo a quello economico e oggi giorno ciascuna operazione di ingaggio dalla fase pianificatoria delle campagne acquisti alla stipulazione dei contratti individuali è subordinata ad un calcolo di compatibilità finanziaria incidente sia sull'entità dell'investimento che sulla tempistica, durata e struttura contrattuale.²⁹⁶

Le soglie di equilibrio e sostenibilità previste dal Financial Fair Play Regulations operano quali parametri dinamici condizionanti l'intera catena decisoria del club ed impongono una correlazione costante tra la spesa per i trasferimenti, le retribuzioni e la capacità effettiva societaria di generare ricavi stabili e ricorrenti.²⁹⁷ L'attività negoziale, caratteristica del calciomercato, diviene così una funzione della sostenibilità, poiché ogni operazione necessita di essere valutata in termini di impatto sul bilancio triennale e incidenza sul rapporto tra costi e ricavi. Perciò, la strategia di mercato non risponde più soltanto a esigenze tecniche, ma rappresenta anche un atto di gestione economica che deve conformarsi ai principi di proporzionalità ed equilibrio imposti dalla Federazione Continentale.

I club sono stati quindi costretti a ridefinire la struttura dei contratti dei propri tesserati e la gestione del ciclo economico delle operazioni di mercato al fine di rispettare a pieno il requisito di equilibrio imposto a livello sovranazionale. L'utilizzo di modelli di ammortamento più lunghi, la stipulazione di accordi di pagamento rateizzato tra club cedente e acquirente e la preferenza di formule di trasferimento temporaneo con

²⁹⁵ Neil Dunbar – Thomas Middleton, UEFA's financial fair play regulations: a good example of best practice governance by a sporting body?, in «International Sports Law Journal», 2022.

²⁹⁶ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

²⁹⁷ UEFA, Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2025, artt. 58 ss.

opzioni di riscatto condizionate, rappresentano gli adattamenti prediletti dalle società per far fronte ai vincoli del Financial Fair Play. Queste modalità di gestione degli ingaggi se da un lato consentono di diluire nel tempo l'impatto finanziario delle operazioni dall'altro producono una rigidità gestionale perché ogni investimento rilevante, soprattutto se legato ad un calciatore di alto valore di mercato, genera obbligazioni pluriennali che riducono i margini di manovra del club nelle stagioni successive. Per poter rispettare il parametro regolamentare, la società è perciò spesso costretta a compensare l'ingresso di un nuovo giocatore con la cessione di altri componenti della rosa oppure con una riduzione della spesa salariale complessiva. Il vincolo contabile UEFA si consolida così quale limite sostanziale alla libertà di iniziativa economica.²⁹⁸

Un passo ulteriore nel processo che ha portato all'affermazione del Financial Fair Play quale meccanismo di regolazione economica preventiva dei club, è segnato dall'introduzione del rapporto tra costo della rosa e ricavi, divenuto pienamente operativo con la riforma del 2022.²⁹⁹ La norma, fissando il limite massino di spesa complessiva per retribuzioni, ammortamenti dei diritti sportivi e compensi agli intermediari nella misura del settanta per cento dei ricavi operativi, introduce il principio di proporzionalità obbligatoria tra la capacità reddituale e gli oneri contrattuali. La previsione determina, perciò, la sottoposizione diretta alla vigilanza della Federazione Continentale della gestione della rosa e della politica salariale. Ogni decisione circa l'acquisizione o il rinnovo di un calciatore deve pertanto essere valutata in funzione dell'impatto che produce sulla percentuale complessiva dei costi, dal momento che il superamento di questa comporta l'immediata violazione del parametro e l'apertura di un procedimento di conformazione.³⁰⁰

La prassi mostra come la disposizione in oggetto abbia individuato nella gestione degli ingaggi la leva principale di adeguamento finanziario per i club; infatti, l'incidenza dei salari sul bilancio, spesso superiore al cinquanta per cento dei costi operativi, è l'area più sensibile e facile da modificare nel breve periodo. Le società sottoposte a monitoraggio tendono per cui ad intervenire sul monte ingaggi mediante riduzioni selettive, rinegoziazioni contrattuali o cessioni di calciatori ad alto costo retributivo

²⁹⁸ KEA – CDES, Study on the Assessment of UEFA's Financial Fair Play Rules, Commissione Europea, 2013.

²⁹⁹ UEFA, Financial Sustainability Regulations, ed. 2022, artt. 5 e 12.

³⁰⁰ UEFA, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations, ed. 2025, artt. 93 ss.

per rientrare nei vincoli UEFA. La ridefinizione della politica sportiva privilegia quindi la sostenibilità rispetto all'espansione competitiva e induce i club a preferire soluzioni interne, quali la promozione di giovani formati localmente oppure formule contrattuali flessibili, come prestiti con diritto o obbligo di riscatto differito, poiché questi meccanismi consentono di posticipare l'impatto contabile dell'operazione. Le strategie, seppur rispettando formalmente il parametro, riducono la libertà di scelta tecnica della società imponendole di mantenere un equilibrio costante tra l'ambizione sportiva e la compatibilità economica. Le società in regime di conformazione ovvero operanti in prossimità della soglia del settanta per cento sono costrette ad escludere dalle proprie azioni di mercato i calciatori con retribuzioni elevate, potendosi avvicinare esclusivamente ai profili caratterizzati da margini di valorizzazione economica oppure a giocatori di basso impatto economico immediato. Si verifica quindi una redistribuzione asimmetrica delle opportunità di mercato che rafforza le società con bilanci solidi e indebolisce la capacità contrattuale di quelle in regime di controllo.³⁰¹

L'incidenza concreta dei vincoli imposti dal sistema UEFA emerge con prepotenza nelle vicende che hanno coinvolto i club di vertice del calcio europeo la cui capacità di spesa è stata oggetto di scrutinio da parte della Federazione Continentale a causa dell'impatto potenzialmente distorsivo sul sistema competitivo. L'esempio di come i parametri di sostenibilità incidano sulla gestione contabile, sulla dimensione tecnica e strategica dell'attività sportiva è rappresentato dal caso che ha visto coinvolto il Paris Saint-Germain. A seguito delle verifiche condotte nel 2014, l'Investigatory Chamber accertò il superamento significativo da parte del club parigino dei limiti di equilibrio previsti dal regolamento in ragione delle spese sostenute per le operazioni di mercato e per i contratti di sponsorizzazione giudicati non conformi ai criteri di valutazione economica indipendenti. Il procedimento si concluse con la stipulazione tra la UEFA e la società francese di un settlement agreement vincolante in cui si stabiliva, oltre ad una sanzione pecuniaria, l'obbligo per il club di contenere il disavanzo entro i limiti prefissati e di ridurre progressivamente il costo del personale sportivo. Al fine di garantire l'effettività del riequilibrio, la UEFA impose altresì alla società un limite alla registrazione dei calciatori nei campionati continentali, riducendo a ventuno il numero

³⁰¹ H. Horak – I. Štulec – D. Naletina – I. Čizmić, The legal and economic aspects of transfers of football players in the EU, in «Zbornik Veleučilišta u Rijeci», 12(1), 2024; CAS, 2013/A/3067, Málaga CF v. UEFA, par. 5 ss.

massimo di atleti iscrivibili nella Lista A della Champions League. La misura imposta dalla UEFA ebbe un impatto immediato sulla gestione tecnica del Paris Saint-Germain, che, sebbene mantenne una posizione dominante nel campionato nazionale, fu costretto a ridimensionare la propria politica di mercato, rinunciando ad alcune operazioni di altissimo profilo. La necessità di preservare la proporzionalità tra spese e ricavi determinò una selezione più rigorosa dei calciatori e una valorizzazione sistematica dei giocatori formati internamente il cui costo d'iscrizione a bilancio era nullo o fortemente ridotto rispetto a quello dei trasferimenti onerosi. Il vincolo, anche se non incise formalmente sulla libertà del club di concludere contratti o acquisire nuovi atleti, nella realtà dei fatti divenne un limite sostanziale di operatività, poiché ogni nuovo tesseramento avrebbe comportato il rischio di superare le soglie regolamentari e compromettere la conformità del piano di rientro.³⁰²

Nel 2018 il club venne sottoposto nuovamente a un procedimento da parte della Investigatory Chamber a causa delle spese straordinarie sostenute per l'acquisizione dei calciatori Neymar Jr e Mbappé. La UEFA, nel fatto di specie, richiese alla società di dimostrare la copertura economica delle operazioni effettuate e la loro compatibilità con i ricavi effettivi, stabilendo così che il controllo economico non si limita alla verifica dei bilanci annuali, ma si estende alla valutazione di congruità delle singole operazioni di mercato rispetto ai principi di sostenibilità.³⁰³

La vicenda del 2019 che vide protagonista l'AS Roma configura un ulteriore caso di applicazione correttiva del Financial Fair Play. Il club capitolino, a conclusione di un procedimento di monitoraggio condotto dalla UEFA in cui furono rilevate criticità nei parametri finanziari, in particolare in relazione agli obblighi di contenimento dei costi e alla sostenibilità della gestione economica, fu costretto a sottoscrivere un settlement agreement con la Federazione Continentale che provvedeva, tra le misure principali, la riduzione del monte ingaggi e l'obbligo di mantenere un saldo positivo tra entrate e uscite derivanti dalle operazioni di mercato al fine di assicurare un progressivo rientro nei limiti di sostenibilità. La misura, ancorché non integrò un'esclusione dalle competizioni, costituì un vincolo stringente e condizionante della libertà gestionale e

³⁰² KEA – CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013; CAS, 2015, Paris Saint-Germain FC v. UEFA, par. 58-66; UEFA, Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2014, art. 21 e Annex VIII.

³⁰³ UEFA Club Financial Control Body, Decision on Paris Saint-Germain FC, 2018; v. anche CAS, 2019, Paris Saint-Germain FC v. UEFA.

capacità competitiva del club. In adempimento delle prescrizioni contenute nell'accordo, la società giallorossa adottò una politica economica fondata sull'autofinanziamento, basata sulla cessione dei calciatori di alto valore e sull'inserimento in rosa di profili provenienti dal proprio settore giovanile o acquisti a costi contenuti. L'obiettivo della strategia era quello di generare plusvalenze immediate con lo scopo di riequilibrare il bilancio e ridurre strutturalmente il peso delle retribuzioni sul complesso dei costi operativi. La dirigenza dovette quindi costruire un modello fondato sulla rotazione del capitale umano in cui il mantenimento dell'equilibrio finanziario prevaleva sulla continuità tecnica. La scelta di cedere giocatori di rilievo internazionale e rimpiazzarli con giovani non era un'opzione strategica, bensì una necessità scaturente dal rispetto dei limiti regolamentari imposti.³⁰⁴

I parametri economici introdotti dal Financial Fair Play assumono pertanto la valenza di strumenti regolatori sostanziali del calciomercato, la cui portata effettiva trascende la dimensione contabile, collocandosi in un ambito sistemico, nel quale la sostenibilità economica diviene il presupposto di legittimità dell'attività sportiva e, in senso più ampio, la condizione per l'esercizio della libertà negoziale all'interno dell'ordinamento calcistico europeo. Le soglie di equilibrio, spesa e solvibilità agiscono quali barriere di accesso al mercato, determinando quali club possano partecipare alla competizione economica, quali categorie di calciatori risultino concretamente acquisibili e a quali condizioni contrattuali.

Il principio di sostenibilità si configura come il nuovo criterio di legittimazione economica che affianca e talvolta prevale sul merito sportivo. L'appartenenza al mercato calcistico europeo dipende perciò dalla capacità della società di conformarsi ad un ordine finanziario uniforme che impone ai club di dimostrare, con la medesima puntualità con cui si valuta la prestazione sportiva, l'affidabilità economica. L'evoluzione delineata ha inciso nel tempo direttamente sulla libertà di circolazione dei calciatori, in particolare su quelli stranieri il cui impegno è stato subordinato oltre che ai limiti giuridici di nazionalità a vincoli economici di compatibilità.³⁰⁵

³⁰⁴ UEFA Club Financial Control Body, Settlement Agreement AS Roma, 2019.

³⁰⁵ KEA – CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013; H. Horak – I. Štulec – D. Naletina – I. Čizmić, The legal and economic aspects of transfers of football players in the EU, in «Zbornik Veleučilišta u Rijeci», 12(1), 2024.

La regolazione economica delineata dalla UEFA, ispirata ai principi di equilibrio e responsabilità gestionale, afferma una nuova forma di selettività istituzionale in cui la capacità finanziaria è la misura della cittadinanza sportiva.³⁰⁶ L'eguaglianza formale tra club cede quindi il passo ad una diseguaglianza strutturale fondata sulla sostenibilità che incide sul modo in cui la libertà contrattuale e la mobilità dei calciatori sono esercitate nel mercato europeo.

2.4.2 I profili giuridico-civilistici e contrattuali del Financial Fair Play

La qualificazione giuridica dei contratti di trasferimento all'interno dell'ordinamento sportivo ha subito un'evoluzione sostanziale a seguito dell'introduzione del Financial Fair Play, caratterizzata da un avvicinamento costante ai principi generali del diritto civile in materia di validità ed efficacia del negozio. La sostenibilità economica, originariamente concepita quale parametro di equilibrio gestionale nel tempo, è divenuta un requisito strutturale e necessario del contratto affinché l'accordo di trasferimento sia giuridicamente ammissibile. L'obbligo di garantire una copertura finanziaria delle proprie operazioni imposto ai club dalla UEFA integra a tutti gli effetti un vincolo oggettivo di validità che si colloca sul piano della liceità e della possibilità dell'oggetto negoziale, ex art. 1346 c.c.³⁰⁷

L'oggetto del contratto di ingaggio, ossia il complesso di prestazioni e controprestazioni che danno luogo alla cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore è configurabile giuridicamente laddove il soggetto obbligato disponga dei mezzi economici idonei a garantirne l'esecuzione. La capacità del club di adempiere alle obbligazioni pecuniarie derivanti dal trasferimento è il presupposto imprescindibile per la validità di questo, perciò l'impegno assunto dalla società senza un'adequata sostenibilità finanziaria integra un'obbligazione impossibile o illecita, priva di una reale causa di giustificazione. In assenza del requisito in oggetto, il

³⁰⁶ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

³⁰⁷ N. Dunbar – T. Middleton, *UEFA's financial fair play regulations: a good example of best practice governance by a sporting body?*, in «*International Sports Law Journal*», 2022; Codice civile, art. 1346.

contratto, benché formalmente valido, è inidoneo a produrre effetti giuridici tanto nell'ordinamento sportivo quanto in quello civile.³⁰⁸

La regola della sostenibilità economica si configura quindi come condizione legale di validità, la cui violazione comporta la nullità o l'inefficacia dell'accordo. Il Financial Fair Play, convertendo il controllo economico in un criterio di conformità giuridica pone nel sistema dei contratti sportivi un principio di tipicità sostanziale tale per cui solamente le operazioni rispettose dei limiti finanziari risultano essere meritevoli di tutela. La disciplina UEFA termina così per integrare funzionalmente i principi di diritto civile, equiparando la sostenibilità economica alla liceità e alla possibilità dell'oggetto dell'intesa.³⁰⁹

La prassi contrattuale internazionale ha sviluppato sistematicamente una serie di clausole di condizionamento economico con cui le parti subordinano l'efficacia del trasferimento alla preventiva conferma degli organi di controllo finanziario circa la compatibilità dell'operazione ai limiti di spesa imposti dalle autorità sportive, al fine di prevenire la dichiarazione di inefficacia del trasferimento perché contrastante con i parametri di equilibrio economico e tutelare le parti dal pericolo di responsabilità per inadempimento, qualora l'operazione non sia omologata dalle autorità competenti. Le clausole, seppur collocandosi sul piano dell'autonomia privata, rispondo ad un'esigenza di conformità regolamentare configurandosi quali condizioni sospensive legittime ai sensi del diritto civile, poiché dirette a garantire che l'esecuzione del contratto non determini una violazione delle norme imperative dell'ordinamento sportivo.³¹⁰

Il perfezionamento del contratto non coincide dunque necessariamente con la sua efficacia, giacché quest'ultima è subordinata alla verifica di compatibilità economico-finanziaria. La clausola sospensiva diviene così uno strumento di coordinamento tra l'autonomia negoziale delle parti e il sistema dei controlli posto dal Financial Fair Play attraverso cui il consenso delle parti produce effetti giuridici in un momento successivo al conferimento della certificazione di sostenibilità rilasciata dall'organo di vigilanza

³⁰⁸ N. Dunbar – T. Middleton, UEFA's financial fair play regulations: a good example of best practice governance by a sporting body?, in «International Sports Law Journal», 2022.

³⁰⁹ CAS, 2013/A/3067, Málaga CF v. UEFA, par. 5 ss.

³¹⁰ KEA – CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013.

competente, vale a dire la UEFA o, nei contesti nazionali, gli organismi di controllo economico delle leghe professionistiche.³¹¹

Nell'accordo concluso nel 2020 tra il Chelsea e l'Atlético Madrid avente per oggetto il trasferimento del calciatore spagnolo Álvaro Morata, le parti inserirono una clausola volta a subordinare l'efficacia dell'operazione alla possibilità per il club spagnolo di concluderla nel rispetto dei limiti di spesa e degli obblighi di riequilibrio economico previsti dal piano di conformazione imposto dalla UEFA.³¹²

L'incidenza del vincolo economico si estende sia alla fase genetica del contratto di trasferimento che a quella esecutiva, poiché la sopravvenienza di provvedimenti di controllo o di misure correttive potrebbe determinare l'impossibilità giuridica di attuazione dell'operazione già perfezionata. Il requisito della sostenibilità finanziaria, essendo una condizione legale di validità, deve sussistere ininterrottamente dal momento della conclusione dell'accordo sino all'iscrizione del calciatore e all'avvio dell'esecuzione della prestazione; pertanto, se tra la conclusione dell'accordo e la fase attuativa si verifica un divieto regolamentare alla registrazione o un limite di spesa che rende impossibile la prestazione del club acquirente, si integra una condizione di inefficacia sopravvenuta del contratto per difetto del presupposto legale di operatività.³¹³

L'inefficacia derivante dall'impossibilità sopravvenuta genera profili di responsabilità riconducibili alla fase precontrattuale, nella quale, ex artt. 1337 e 1338 c.c.,³¹⁴ le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede e, ove una di esse conosca o avrebbe dovuto conoscere la sussistenza di cause d'invalidità, a darne tempestiva comunicazione alla controparte. I principi civilistici enunciati, applicati al sistema del Financial Fair Play, impongono al club l'obbligo di informare il calciatore e l'altra società delle proprie condizioni economiche idonee ad impedire l'omologazione o la registrazione dell'operazione. La società che negozia un trasferimento pur essendo soggetta a un piano di rientro, a limiti di costo della rosa o ad un blocco dei tesseramenti, ed ometta di rivelare tali circostanze, viola il dovere d'informazione,

³¹¹ UEFA, Financial Sustainability Regulations, ed. 2022, artt. 4, 12 e 25.

³¹² Transfermarkt, Álvaro Morata, profilo giocatore, trasferimento all'Atlético Madrid, estate 2020.; UEFA, Financial Fair Play Regulations, ed. 2018, artt. 58–63; KEA – CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013.

³¹³ CAS, 2013/A/3067, Málaga CF v. UEFA, parr. 5 ss; CAS, 2019/A/6345, Galatasaray SK v. UEFA, parr. 74–80.

³¹⁴ Codice civile, artt. 1337 e 1338.

incorrendo nella responsabilità da culpa in contrahendo ex. art.1338 c.c.,³¹⁵ e sarà tenuta a risarcire il danno causato dal proprio agire occulto che avrà natura di interesse negativo e comprenderà i costi inutilmente sostenuti, il pregiudizio derivante dalla perdita di occasioni alternative concretamente praticabili e la lesione da affidamento professionale del calciatore che abbia sospeso o rinunciato a trattative concorrenti confidando nella conclusione valida ed efficace dell'intesa.³¹⁶

La dinamica appena delineata trova un riscontro concreto nella vicenda sviluppatasi nel 2019, in cui il Rayo Vallecano concluse un accordo di trasferimento con un calciatore straniero che non produsse effetti, poiché, a seguito del superamento del limite salariale imposto dall'organo di controllo nazionale, la Lega professionistica spagnola ne negò l'autorizzazione alla registrazione.³¹⁷ Il contratto, benché completo nella forma, non divenne efficace a causa della mancanza del presupposto economico richiesto dall'ordinamento sportivo per l'iscrizione dell'atleta.³¹⁸

L'introduzione del Financial Fair Play ha inciso in modo determinante sulla struttura del contratto di trasferimento, trasformandolo da semplice strumento di scambio economico, ad atto giuridico orientato alla sostenibilità e alla coerenza sistematica. La previsione dell'obbligo di equilibrio finanziario impone al club di realizzare un'autovalutazione sostanziale della propria capacità di adempiere alle obbligazioni, essendo considerato un parametro di validità dell'intesa, espressione di una legalità fondata sulla solidità economica e sulla buona fede contrattuale. La disciplina UEFA, ridefinendo la funzione del contratto sportivo, lo intende quale veicolo di responsabilità e trasparenza in cui l'efficienza economica assume valore di requisito giuridico e garanzia di tutela per tutte le parti coinvolte. Il diritto sportivo europeo si allinea così progressivamente ai principi di diritto civile, creando un modello contrattuale capace di coniugare autonomia e rigore, libertà negoziale e certezza dell'adempimento, in un equilibrio che restituisce al mercato calcistico una dimensione di ordine e razionalità giuridica.³¹⁹

³¹⁵ Codice civile, art. 1338.

³¹⁶ N. Dunbar – T. Middleton, UEFA's financial fair play regulations: a good example of best practice governance by a sporting body?, in «International Sports Law Journal», 2022.

³¹⁷ LaLiga, Control Económico – Límite de Coste de Plantilla Deportiva, comunicazioni ufficiali stagione 2019/2020.

³¹⁸ S. Miettinen – R. Parrish, Nationality Discrimination in Community Law, in «Entertainment and Sports Law Journal», 2007.

³¹⁹ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

2.5 Il nesso tra calciomercato e identità sportiva

La mobilità del giocatore nel calciomercato contemporaneo non si esaurisce nella possibilità di concludere o trasferire un contratto di prestazione sportiva e non può nemmeno essere ridotta ad una questione di compatibilità economico-finanziaria tra le parti, bensì riguarda l'identità giuridica dell'atleta, la definizione del suo status e la concreta capacità di autodeterminare il proprio percorso professionale. L'attività sportiva, implicando per natura un intreccio tra libertà personale e disciplina collettiva, diviene così l'elemento su cui si misura il grado di interferenza dell'ordinamento sportivo nella sfera individuale del calciatore.³²⁰

La regolamentazione federale, nata per equilibrare l'aspetto competitivo e salvaguardare l'ordine delle competizioni, ha progressivamente assunto un ruolo di istanza definitoria dell'appartenenza che incide direttamente sulla qualificazione identitaria del soggetto, stabilendo quando e dove egli possa rappresentare una Federazione. L'appartenenza sportiva è quindi il risultato di un procedimento di riconoscimento regolato, in cui la cittadinanza sportiva si consolida quale titolo giuridico autonomo, distinto da quella civile e suscettibile di produrre effetti immediati sulla carriera agonistica del giocatore.³²¹

L'atleta straniero, benché formalmente libero di stipulare contratti, muoversi tra club e Paesi diversi, di fatto subisce un ulteriore vincolo alla propria capacità di movimento derivante dallo Statuto Federale a cui fa capo, che ne condiziona la visibilità e la possibilità di accedere a specifici contesti competitivi. L'ordinamento sportivo, intervenendo nella determinazione dell'identità agonistica del giocatore mediante l'attribuzione a questo di una nazionalità sportiva, ne vincola la rappresentanza nazionale futura. La libertà del calciatore straniero, a seguito della sovrapposizione dell'autonomia privata e del potere regolamentare, si configura quale condizione subordinata, determinata da criteri di appartenenza fissati da organismi sportivi sovranazionali che esulano dalla volontà individuale.

L'istituto del Change of Association è la manifestazione del potere regolamentare custodito ed esercitato dagli organismi sovranazionali sulla persona del calciatore. La

³²⁰ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

³²¹ FIFA, *Regulations Governing the Application of the Statutes*, ed. 2024, artt. 5–8.

disposizione, introdotta con l'intento dichiarato di preservare la lealtà competitiva e la coerenza identitaria delle squadre nazionali, impone nella realtà un meccanismo di cristallizzazione dell'appartenenza attraverso cui la scelta del calciatore di rappresentare una Federazione diviene un atto capace di produrre effetti permanenti capaci di condizionarne l'accesso alle competizioni internazionali ed il valore dell'identità professionale.³²²

2.5.1 Il Change of Association FIFA

Il Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori disciplina l'istituto del Change of Association agli artt. 5-9 definendone la struttura giuridica organica e i limiti entro i quali questo possa essere attuato.³²³ La Federazione internazionale pone in essere un sistema coerente di regole volto a determinare una relazione di appartenenza tra il calciatore e la Federazione di riferimento.

La FIFA, nella cornice regolamentare dettata dagli artt. 5-8 RSTP, elabora il principio generale di *eligibility to play for representative teams*, inteso come l'insieme delle condizioni giuridiche che definiscono l'idoneità del calciatore a rappresentare una Federazione nazionale nelle competizioni internazionali. La capacità di rappresentare una Federazione è subordinata dal Regolamento all'esistenza di un legame giuridico di cittadinanza effettiva tra il giocatore e il Paese oltre che al compimento di un atto di rappresentanza ufficiale. L'appartenenza sportiva non nasce perciò dalla libertà di autodeterminazione dell'atleta né da un atto unilaterale di volontà, ma è il risultato di un processo di imputazione giuridica diretta tra l'individuo e la Federazione, mediante il quale l'ordinamento sportivo riconosce, formalizza e definisce la nazionalità sportiva del giocatore.³²⁴

L'art. 9 RSTP assume una portata eccezionale nel quadro normativo FIFA, poiché introduce una deroga circoscritta dal principio di stabilità federale consentendo al calciatore di cambiare associazione nazionale di appartenenza in presenza di alcuni requisiti tassativi e comunque una sola volta nel corso della carriera sportiva, al fine di evitare che la rappresentanza nazionale si converta in scelte opportunistiche o

³²² FIFA, Regulations Governing the Application of the Statutes, ed. 2024, art. 9.

³²³ FIFA, Regulations Governing the Application of the Statutes, ed. 2024, artt. 5-9.

³²⁴ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

pratiche di mobilità identitaria contrarie allo spirito di lealtà sportiva. La disposizione in oggetto richiede che il tesserato dimostri di possedere la cittadinanza effettiva dello Stato in cui ha sede la nuova Federazione e di non aver disputato incontri ufficiali con la precedente nazionale maggiore. Il procedimento di cambio di associazione richiede inoltre un'autorizzazione preventiva della FIFA, la quale esercita un controllo formale e sostanziale volto a verificare la sussistenza dei presupposti legali e la compatibilità della domanda con l'interesse generale della tutela dell'integrità competitiva.³²⁵

Il modello regolamentare sviluppato a livello internazionale è improntato sulla logica di appartenenza stabile e tendenzialmente irreversibile in cui l'affiliazione federale integra un titolo giuridico autonomo capace di produrre effetti permanenti sullo status sportivo del calciatore. La possibilità di mutare associazione assume quindi la forma di una facoltà condizionata, esercitabile entro limiti procedurali e sostanziali che riflettono l'orientamento dell'ordinamento sportivo e subordinano la libertà individuale alla salvaguardia dell'ordine federale. L'art. 9 RSTP si pone dunque come strumento di equilibrio tra l'interesse collettivo alla stabilità delle nazionali e la libertà personale del giocatore.³²⁶

Il Change of Association, come stabilito dall'art. 9 RSTP, necessita di una valutazione autorizzatoria della FIFA che, benché formalmente incardinata in un procedimento amministrativo di verifica, presenta profili di discrezionalità sostanziale poiché l'organo internazionale ha facoltà di interpretare elasticamente i presupposti del legame tra giocatore e Federazione di destinazione. La libertà dell'atleta di ridefinire la propria appartenenza nazionale è pertanto subordinata tanto alla sussistenza di condizioni oggettive quanto ad un giudizio di compatibilità con l'interesse superiore alla stabilità del sistema delle squadre internazionali, bilanciato di volta in volta dalla FIFA.³²⁷

La nobile funzione originaria della previsione di coordinamento tra la libertà individuale e la tutela dell'interesse collettivo del Change of Association è alterata di fatto dalla possibilità di usufruirne una volta soltanto in carriera, dalla rigidità dei presupposti necessari e dalla discrezionalità dell'autorità federale nel verificarne

³²⁵ FIFA, Regulations Governing the Application of the Statutes, ed. 2024, art. 9.

³²⁶ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; FIFA, Regulations Governing the Application of the Statutes, ed. 2024, art. 9.

³²⁷ CAS, 2020/A/7444, *Munir El Haddadi v. FIFA*, parr. 71 ss.

l'ammissibilità. Lo strumento nato per garantire l'equilibrio competitivo si trasforma così in un meccanismo di cristallizzazione identitaria, mediante il quale l'appartenenza sportiva cessa di essere un fatto funzionale e contingente, convertendosi in un elemento strutturale ed irreversibile dello status del calciatore.³²⁸

Il principio di lealtà, essendo un parametro fondamentale del sistema, diviene perciò una limitazione della libertà personale, in grado di imporre al giocatore un vincolo di fedeltà che si proietta oltre la durata del rapporto sportivo. La rappresentanza nazionale che idealmente avrebbe dovuto esprimere il diritto dell'atleta a partecipare liberamente alla vita sportiva internazionale diviene, nella prassi, una condizione di appartenenza che circoscrive le opportunità e definisce la posizione del calciatore all'interno dell'ordinamento federale.

2.5.2 La strumentalizzazione della nazionalità sportiva

La nazionalità sportiva si è progressivamente istituzionalizzata come strumento strategico di allocazione delle risorse sportive nella prassi dei club, in quanto l'evoluzione del sistema calcistico globale, caratterizzata dall'intensificazione strutturale della mobilità transnazionale e dalla crescente interdipendenza tra interessi economici e strategie politiche, ha trasformato la rappresentanza nazionale da categoria identitaria a variabile funzionale di governance del mercato calcistico.

I meccanismi di tesseramento ed eleggibilità, disciplinati agli artt. 5-9 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori, non operano più alla stregua di garanzie per l'ordine e la coerenza sistemica, bensì assumono la forma di dispositivi di controllo politico-sportivo attraverso cui le Federazioni nazionali influenzano i trasferimenti dei giocatori e, di riflesso, il livello di competitività della propria rosa.³²⁹ L'appartenenza federale, pertanto, anziché costituire un mero riflesso della cittadinanza diviene una categoria giuridica dotata di effetti selettivi, in grado di

³²⁸ S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

³²⁹ FIFA, Regulations Governing the Application of the Statutes, ed. 2024, artt. 5–9.

incidere sulle dinamiche del calciomercato e di consolidare il potere delle istituzioni calcistiche detentrici di una maggiore forza contrattuale.³³⁰

Nonostante l'imposizione di limiti rigorosi al Change of Association e l'ampia discrezionalità riconosciuta alla FIFA nel processo di autorizzazione, le Federazioni più influenti hanno sviluppato nella prassi un potere selettivo atto a piegare la norma a proprio piacimento. Le regole, astrattamente generali e uniformi, operano concretamente in modo differenziato: da un lato consentono ai sistemi calcistici dominanti di estendere la propria azione, mentre dall'altro vincolano i Paesi privi di una forza politico-economica ad applicazione rigida e letterale del Regolamento. Il diritto sportivo riproduce dunque al proprio interno una gerarchia funzionale in cui la cittadinanza sportiva viene manipolata al fine di portare un vantaggio competitivo.³³¹

Il caso che vide coinvolto Diego Costa, calciatore brasiliano che ottenne la naturalizzazione spagnola e la conseguente convocazione dalla Real Federación Española de Fútbol, rappresenta l'ambiguità dell'assetto regolamentare sopra descritto. La vicenda, sebbene conforme al dettato dell'art. 9 RSTP, mise in luce le criticità di un sistema che, a dispetto della sua pretesa di universalità, si rivela essere permeabile alle pressioni politiche e agli interessi delle Federazioni più influenti.³³²

La celerità con cui la FIFA riconobbe l'eleggibilità spagnola di Costa, l'assenza di obiezioni sul piano dell'effettività del legame giuridico e culturale con la nuova Federazione, contrasta con la rigidità interpretativa adottata in situazioni analoghe a giocatori provenienti da realtà meno centrali. Fu solamente grazie alla pronta reazione di rivendicazione della violazione del principio di lealtà sportiva e dell'integrità delle squadre nazionali posta in essere dalla Confederação Brasileira de Futebol che si poté dimostrare la distanza tra il tenore della norma e le modalità concrete di applicazione. Il principio di lealtà richiamato dalla nazionale brasiliana, in qualità di limite contro la strumentalizzazione della cittadinanza sportiva, risultò essere subordinato alla logica di convenienza governante i rapporti di forza nel sistema calcistico internazionale. La deroga concessa a Diego Costa, lungi dall'essere un caso isolato, mostra come la

³³⁰ T. Månsson, Home-grown Player Rule and the Compensation Scheme for Young Players – Are the Rules Compatible with EU Law?, Örebro University, 2021.

³³¹ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; T. Månsson, Home-grown Player Rule and the Compensation Scheme for Young Players – Are the Rules Compatible with EU Law?, Örebro University, 2021.

³³² FIFA, Decision on Eligibility of Diego Costa, 2014.

regola del Change of Association sia una clausola elastica capace di adattarsi alle esigenze delle Federazioni politicamente ed economicamente più influenti.³³³

La vicenda citata rivela il paradosso dell'ordinamento sportivo globale in cui una norma nata per preservare la genuinità dei legami identitari si è poi consolidata in un veicolo legittimante le differenze di trattamento e gerarchie di accesso fondate sul peso istituzionale degli attori coinvolti. La nazionalità sportiva, pertanto, cessa di essere l'espressione di un'appartenenza e si tramuta in uno strumento di ingegneria competitiva funzionale a redistribuire selettivamente talenti e risorse a beneficio dei sistemi calcistici dominanti.

2.5.3 Profili sistematici e ricadute sul calciomercato internazionale

L'istituto del Change of Association, nell'applicazione recente, rivela una funzione più ampia rispetto a quanto dispone la mera lettera regolamentare. Il meccanismo opera, infatti, una redistribuzione delle opportunità contrattuali nel calciomercato globale, determinando una ridefinizione complessiva dello status giuridico del tesserato, incidendo così sia sulla sua appartenenza federale che sulla spendibilità negoziale del suo profilo professionale.³³⁴

Il Change of Association, ove perfezionato, non si esaurisce in un mero effetto amministrativo interno all'ordinamento sportivo, bensì incide direttamente sulla sfera di efficacia dei rapporti contrattuali vigenti e potenzialmente instaurabili dal calciatore. L'appartenenza federale pertanto stabilisce se e in quale misura l'accordo stipulato tra l'atleta e il club possa produrre effetti nell'ambito delle competizioni ufficiali, configurandosi di conseguenza quale requisito esterno di efficacia del contratto. La variazione di Federazione integra quindi una condizione legale sospensiva, ex art. 1353 c.c.,³³⁵ poiché il contratto di lavoro sportivo validamente concluso tra le parti resta, per il profilo agonistico, privo di efficacia sino al verificarsi dell'evento rappresentato dal riconoscimento del nuovo status del giocatore. Il diritto sportivo si

³³³ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; *Transfermarkt*, Diego Costa, profilo giocatore, cambio di associazione da Brasile a Spagna e convocazione con la Nazionale spagnola, 2014.

³³⁴ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

³³⁵ Codice civile, art. 1353.

sovrappone perciò all'autonomia negoziale privata, limitandone l'operatività e spostando il momento di produzione degli effetti dall'accordo di volontà all'atto di omologazione o di riconoscimento federale.³³⁶

L'istituto in oggetto incide direttamente sulla struttura del rapporto obbligatorio intercorrente tra il club e il calciatore, dato che l'applicazione del sistema genera un mutamento del quadro normativo entro cui la prestazione deve essere eseguita. In questo caso, il contenuto del contratto resta formalmente invariato; tuttavia, la liceità e la possibilità del suo oggetto dipendono dal nuovo status regolamentare attribuito al giocatore e l'inquadramento federale diviene un requisito esterno di legittimazione dell'obbligazione e, in mancanza di questo, la prestazione pattuita risulterà essere giuridicamente inattuabile, ex art. 1346 c.c. oppure priva di causa lecita, ex art. 1343 c.c.³³⁷

La variazione di Federazione di appartenenza non incide dunque sul sinallagma in sé, ma sull'efficacia del vincolo, stabilendo se e in quale ordinamento la prestazione possa essere resa e riconosciuta come lecita. L'elemento identitario del calciatore è perciò parte integrante della struttura funzionale del contratto dal momento che si configura quale criterio di conformità sostanziale dell'intesa capace di orientarne la validità e l'efficacia nell'ordinamento giuridico.³³⁸

La variazione della nazionalità sportiva, incidendo direttamente sul valore di mercato del giocatore e modificandone la posizione giuridica rispetto alle norme sui tesseramenti, alle quote nazionali e alle Liste UEFA, genera effetti economici rilevanti. L'altea che, a seguito del cambio di Federazione, abbandona lo status di extracomunitario ovvero acquisisce l'eleggibilità per le competizioni internazionali, diventa più appetibile sul piano contrattuale, potendo essere ingaggiato da un numero maggiore di club. La nazionalità sportiva assume così una funzione economico-giuridica autonoma e da elemento puramente identitario diviene una componente sostanziale della dinamica negoziale che orienta la valutazione patrimoniale della

³³⁶ FIFA, Regulations Governing the Application of the Statutes, ed. 2024., artt. 5–8.; S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

³³⁷ Codice civile, artt. 1346 e 1343.

³³⁸ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

prestazione determinando l'ampiezza effettiva del mercato a cui il giocatore può accedere.³³⁹

L'espressione più evidente dell'interferenza tra l'autonomia privata e l'appartenenza federale si trova nella previsione contemplata dall'art. 9 RSTP, perché la libertà di determinazione del contenuto del contratto nei limiti della meritevolezza degli interessi perseguiti, ex art. 1322 c.c.³⁴⁰ è inevitabilmente condizionata dalla Federazione a cui è affiliato il giocatore. La nazionalità sportiva si traduce quindi in un presupposto necessario affinché l'accordo possa esistere e produrre effetti all'interno del sistema calcistico, l'autonomia negoziale dell'atleta non si esplicita perciò in uno spazio libero, posto che la possibilità stessa di concludere un'intesa efficace dipende dal riconoscimento della sua posizione federale. Di conseguenza, il calciatore, anche se titolare di un diritto di autodeterminazione professionale, esercita la facoltà entro un perimetro definito dall'appartenenza ad un ordinamento sportivo che ne stabilisce l'eleggibilità, i limiti di tesseramento e la spendibilità agonistica.³⁴¹

La decisione di cambiare Federazione si configura come riassetto dell'autonomia privata all'interno del quale il nuovo inquadramento federale ridisegna i confini entro cui può operare la volontà delle parti, dal momento che pone l'accordo in un diverso contesto giuridico determinando così nuovi parametri di liceità, efficacia e causa contrattuale. L'autonomia negoziale è quindi continuamente rimodulata dalla regola sportiva che si converte in limite esterno e, al contempo, in presupposto di azione.³⁴²

In conclusione, l'istituto del Change of Association dimostra come l'ordinamento sportivo, nel tentativo di governare la mobilità dei giocatori, incide direttamente sulla libertà negoziale e sulla dignità professionale dell'atleta, subordinando l'efficacia contrattuale a criteri di appartenenza federale e non a meriti sportivi. Il calciomercato contemporaneo diviene un laboratorio giuridico in cui l'identità e il contratto si fondono, la nazionalità sportiva integra un parametro di eleggibilità agonistica e lo

³³⁹ B. García, Nationality, migration and governance in international football, in «Sport&EU Review», vol. 5, n. 1, 2013.

³⁴⁰ Codice civile, art. 1322.

³⁴¹ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, , Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

³⁴² G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

strumento attraverso cui si realizza la libertà contrattuale riconosciuta dall'ordinamento civile.

Capitolo III

I diritti dei calciatori stranieri

3.1 La tutela dell'atleta straniero nel rapporto negoziale

All'interno dell'accordo sportivo siglato tra la società e il calciatore straniero la protezione contrattuale e la possibilità di attuare la risoluzione anticipata del vincolo costituiscono momenti indipendenti di una medesima tutela volta a preservare l'equilibrio funzionale del rapporto. La dimensione transazionale dell'intesa, di fatto, espone il giocatore ad una concentrazione di rischi giuridici, professionali ed esistenziali che rendono insufficiente una lettura del contratto fondata esclusivamente sulla stabilità formale del vincolo e sulla mera esigibilità delle obbligazioni patrimoniali.³⁴³

Il contratto rappresentando lo strumento mediante il quale l'ordinamento organizza e protegge gli interessi meritevoli di tutela, ex art. 1322 c.c.,³⁴⁴ attribuisce rilievo non esclusivamente all'assetto degli interessi stabiliti dalle parti, ma anche alla concreta attuazione di questi nel tempo. La stabilità del negozio è dunque il risultato dinamico di un equilibrio che deve necessariamente permanere durante l'intero svolgimento del rapporto, pena la perdita della funzione economico-sociale dell'accordo.³⁴⁵

La protezione dell'autonomia privata è determinante all'interno del contratto sportivo internazionale, poiché il vincolo negoziale incide direttamente sulla sfera personale e professionale del calciatore straniero, condizionandone, oltre l'attività lavorativa, la permanenza nel territorio, l'inserimento sociale e la continuità della propria carriera. La protezione contrattuale si configura quindi quale presupposto strutturale di legittimità del vincolo.³⁴⁶

La risoluzione anticipata dell'accordo è uno strumento connesso funzionalmente alla protezione del giocatore e non un mero meccanismo patologico sanzionatorio dell'inadempimento; infatti, anche se la stabilità contrattuale costituisce l'interesse primario dell'ordinamento sportivo e dei club, non può essere perseguita mediante il mantenimento forzato di un rapporto divenuto sostanzialmente incapace di realizzare

³⁴³ FIFPRO, Global Employment-Working Conditions in Professional Football, FIFPRO, 2023.

³⁴⁴ Codice civile, art. 1322.

³⁴⁵ M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005.

³⁴⁶ V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

l'interesse che ne aveva giustificato la conclusione. La risoluzione anticipata non opera, pertanto, in antagonismo rispetto alla protezione contrattuale, ma ne costituisce il presidio estremo, attivabile laddove l'equilibrio del rapporto sia irrimediabilmente compromesso.³⁴⁷

La peculiarità dello status di straniero facente capo al calciatore impone, perciò, una rilettura sistematica del rapporto tra tutela del vincolo e facoltà di scioglimento, un riconoscimento della funzione riequilibratrice della risoluzione anticipata, coerente rispetto ai principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,³⁴⁸ i quali governano l'intero ciclo di vita del contratto. La permanenza del vincolo, infatti, conserva legittimità solo ove il rapporto sia idoneo a garantire l'effettiva realizzazione dell'interesse professionale dell'atleta e non sia uno strumento di immobilizzazione giuridica oppure di gestione opportunistica della prestazione.³⁴⁹

3.1.1 La tutela della posizione soggettiva del calciatore straniero

Nel rapporto negoziale vigente tra la società e il calciatore straniero, la protezione contrattuale ha valenza di vero e proprio diritto soggettivo primario, assicurante la dignità professionale e l'autodeterminazione del giocatore. Diversamente dall'atleta nazionale, la cui posizione giuridica si inserisce in un contesto linguistico, culturale e ordinamentale acquisito, il calciatore straniero accede al rapporto contrattuale in una condizione di strutturale asimmetria, in cui la prestazione agonistica si interseca inscindibilmente con esigenze esistenziali, amministrative e relazionali che trascendono la mera dimensione sinallagmatica dello scambio.³⁵⁰

La protezione contrattuale del giocatore straniero si articola in primis nelle tutele civilistiche generali, comuni a tutti i lavoratori, radicate nei principi fondamentali dell'ordinamento, quali la certezza della retribuzione, la continuità del rapporto, la determinatezza delle obbligazioni reciproche e l'esecuzione dell'intesa secondo i parametri di correttezza e buona fede.³⁵¹ Le garanzie in oggetto operano tanto nel contratto sportivo internazionale quanto in quello nazionale, come condizioni minime

³⁴⁷ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. gennaio 2025, artt. 13–17.

³⁴⁸ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

³⁴⁹ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

³⁵⁰ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

³⁵¹ Codice civile, artt. 1325, 1346, 1372, 1175 e 1375.

di tenuta dell'equilibrio negoziale e argine contro l'arbitrio della parte organizzativamente ed economicamente più forte.³⁵²

Accanto al nucleo delle tutele comuni, si innesta una seconda area di protezione per il giocatore straniero scaturente dallo status giuridico di straniero e fondato sull'esposizione del soggetto a fattori di vulnerabilità estranei al rapporto prestazione-corrispettivo. La dipendenza funzionale dal permesso di soggiorno, la subordinazione all'esito di procedure amministrative complesse, l'assenza di una rete familiare stabile, l'isolamento linguistico e culturale, la distanza dal contesto di origine e la difficoltà di accesso alle informazioni giuridicamente rilevanti, costituiscono elementi oggettivamente aggravanti la posizione contrattuale dell'atleta. La protezione derivante dall'accordo, a fronte di quanto esposto, rappresenta quindi un dovere positivo di salvaguardia dell'interesse del calciatore gravante sulla società sin dalla fase genetica dell'accordo. La dimensione transnazionale del contratto sportivo, infatti, incidendo direttamente sul processo di formazione del consenso, impone una lettura rafforzata degli obblighi informativi e della buona fede precontrattuale, ex art. 1337 c.c.³⁵³ La scarsa conoscenza linguistica dell'atleta straniero rischia, di fatto, di alterare il corretto allineamento tra volontà dichiarata e volontà effettiva compromettendo, di conseguenza, la successiva formazione del consenso. Il dovere del club di rendere comprensivo il contratto per l'atleta assume perciò un valore giuridico autonomo e, laddove la società ometta di fornire al giocatore strumenti idonei alla piena comprensione del contenuto dell'intesa, quali traduzioni, assistenza linguistica o mediazione professionale, integra una frattura tra validità formale ed effettività sostanziale del consenso. La protezione contrattuale si configura perciò quale posizione giuridica soggettiva tutelata, poiché l'effettività del consenso e la possibilità stessa di esecuzione del negozio risultano condizionate dal corretto adempimento degli obblighi informativi e cooperativi gravanti sulla società nella fase genetica ed esecutiva del vincolo, ex artt. 1337, 1175 e 1375 c.c.³⁵⁴

³⁵² F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

³⁵³ UNAR – Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, *Le discriminazioni nel mondo dello sport*, Rapporto 2022.

³⁵⁴ UNAR – Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, *Le discriminazioni nel mondo dello sport*, Rapporto 2022; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; Codice civile, artt. 1337, 1175 e 1375.

La protezione contrattuale del calciatore straniero è, pertanto, un diritto soggettivo a contenuto complesso che non si esaurisce nella garanzia economica della prestazione, ma si estende ad esigenze ulteriori e preordinate alla reale fruibilità del rapporto. In particolare, la dipendenza dell'atleta dal titolo di soggiorno apporta un elemento di forte instabilità estrinseca nel contratto sportivo dipendente all'autorità statale e non dalla volontà delle parti. Il rischio giuridico connesso alla perdita dello status di soggiornante si riverbera così direttamente sulla possibilità di esecuzione della prestazione sportiva e, conseguentemente, sull'intero assetto sinallagmatico del contratto. La protezione quindi, oltre a garantire l'adempimento delle obbligazioni patrimoniali, salvaguarda le condizioni giuridiche che rendono possibile l'esistenza stessa del rapporto.³⁵⁵

La vulnerabilità contrattuale del giocatore straniero si manifesta inoltre nella sua maggior dipendenza funzionale dal club, dato che questo è il suo unico centro di riferimento per l'accesso ai servizi essenziali, quali abitazione, assistenza sanitaria, supporto amministrativo ed integrazione sociale. In assenza della predisposizione di questi strumenti la prestazione sportiva, seppur astrattamente dovuta, risulta essere in concreto compromessa, perciò la protezione contrattuale assolve una funzione di presidio della stabilità personale dell'atleta e di correttivo degli squilibri derivanti dal carattere transnazionale del rapporto.³⁵⁶

Nell'accordo concluso tra la società e il calciatore straniero la protezione opera dunque quale dimensione strutturale del rapporto a cui si ricollegano obblighi aggiuntivi in capo al club, incidenti tanto sulla fase esecutiva quanto sulla genesi del vincolo. Pertanto, il contratto sportivo internazionale, essendo la sede giuridica in cui convergono esigenze patrimoniali, diritti fondamentali della persona e interessi amministrativi, richiede una rilettura sistematica della funzione protettiva dell'autonomia privata nel contesto della prestazione sportiva svolta dal calciatore straniero.³⁵⁷

³⁵⁵ Portale pubblico "Integrazione Migranti", Permesso di soggiorno per attività sportiva, schede operative, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

³⁵⁶ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

³⁵⁷ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

3.1.2 La buona fede esecutiva e l'utilità della prestazione

Durante l'esecuzione contrattuale, l'obbligazione assunta dalla società nei confronti del calciatore straniero assume una configurazione dinamica, che non si esaurisce nel rispetto formale dei vincoli patrimoniali, ma si estende alla garanzia sostanziale delle condizioni che rendono possibile, utile e dignitosa la prestazione dovuta dall'atleta.³⁵⁸ L'oggetto immediato dell'obbligazione principale dell'accordo, consistendo nella messa a disposizione, da parte del giocatore, dell'attività agonistica in un contesto organizzativo pienamente funzionale alla propria espressione professionale, determina che l'adempimento societario dell'intesa non possa ridursi alla mera corresponsione retributiva.

L'esecuzione del contratto è pertanto governata sia dal principio di esatto adempimento sia dagli obblighi di cooperazione. Nel rapporto negoziale sportivo, l'obbligo per le parti di conformare la propria condotta ai canoni della correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,³⁵⁹ si traduce per la società nel dovere di creare condizioni tecniche, logistiche e relazionali capaci di assicurare al calciatore lo svolgimento effettivo della propria attività professionale.³⁶⁰

L'inadempimento, da parte del club, del dovere di cooperazione incide particolarmente sulla carriera del giocatore e la scelta societaria di non impiegare sistematicamente l'atleta, di escluderlo dai progetti tecnici senza un fondamento coerente rispetto alla logica sportiva ovvero di relegarlo ai margini dell'attività agonistica, nonostante la pendenza di un contratto valido ed efficace, può risolversi in una violazione indiretta dell'obbligo di esecuzione dell'accordo secondo buona fede, in quanto svuota concretamente di utilità la prestazione promessa.³⁶¹

La prestazione sportiva, infatti, è una prestazione a contenuto professionale evolutivo in cui il tempo, la visibilità, l'utilizzo agonistico e la continuità di impiego sono fattori essenziali per la valorizzazione del capitale umano dell'atleta. L'inattività imposta, ove non giustificata da esigenze tecnico-organizzative reali, oltre a determinare un inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.,³⁶² in quanto contraria ai doveri di

³⁵⁸ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

³⁵⁹ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

³⁶⁰ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

³⁶¹ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

³⁶² Codice civile, art. 1218.

cooperazione e buona fede nell'esecuzione dell'accordo, integra una lesione del patrimonio professionale del calciatore con effetti diretti sulla propria spendibilità futura nel mercato che determina un danno professionale autonomo, consistente nel depauperamento del valore sportivo, nella perdita di visibilità competitiva e nell'erosione delle prospettive di carriera dell'atleta stesso.³⁶³

L'isolamento dall'ambiente tecnico, l'esclusione sistematica dalle dinamiche di squadra, la mancata integrazione nei meccanismi di gioco sono dinamiche che si amplificano laddove la controparte contrattuale del club sia un calciatore straniero anche a causa del minor radicamento territoriale e relazionale di quest'ultimo. Tali scenari pregiudicano strutturalmente sulla posizione contrattuale del giocatore compromettendone l'utilità della permanenza nel club e indebolendone la capacità negoziale nei trasferimenti successivi. La marginalizzazione tecnica diviene così uno strumento di pressione indiretta atto a condizionare le scelte dell'atleta e indurlo ad accettare risoluzioni anticipate, rinegoziazioni peggiorative o trasferimenti forzati.³⁶⁴

La condotta opportunistica della società si manifesta, per cui, non tanto attraverso l'inadempimento palese delle obbligazioni contrattuali principali, quanto mediante l'utilizzo distorto dei propri poteri organizzativi. La discrezionalità tecnica, elemento fisiologico dell'attività sportiva, non può però essere esercitata in modo arbitrario quando si traduce in uno svuotamento sistematico della funzione economica del contratto. La sottrazione prolungata della possibilità di esprimere la prestazione, se priva di una giustificazione sportivamente apprezzabile, integra una violazione dell'equilibrio sinallagmatico, poiché l'atleta resta vincolato al contratto senza ottenere l'utilità sostanziale che ne giustifica la permanenza. Il problema esposto è maggiormente rilevante laddove la parte contrattuale è il calciatore straniero, giacché l'inattività sportiva si riflette sul piano amministrativo e migratorio. La perdita di centralità nel progetto tecnico, infatti, può incidere sulla possibilità di rinnovo del titolo di soggiorno e sulla giustificazione della permanenza del soggetto nel territorio nazionale. La violazione degli obblighi di cooperazione, perciò, travalica l'ambito

³⁶³ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

³⁶⁴ UNAR– Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, *Le discriminazioni nel mondo dello sport*, Rapporto 2022.

strettamente contrattuale, influenzando gli interessi esistenziali primari del lavoratore straniero.³⁶⁵

3.1.3 La funzione ri-equilibratrice della risoluzione contrattuale

Nell'ambito della disciplina dei trasferimenti internazionali la risoluzione anticipata del contratto sportivo ricopre tradizionalmente il ruolo di meccanismo sanzionatorio funzionale a reprimere l'inadempimento e preservare la stabilità dei rapporti tra club e calciatore. L'impostazione, radicata nella logica di protezione degli investimenti societari e nel timore di un uso opportunistico della libertà di circolazione da parte del giocatore, incentiva la lettura secondo cui la cessazione anticipata del vincolo sia un evento patologico da contenere e non un possibile strumento di riequilibrio in favore della parte debole del rapporto.³⁶⁶

Dalla prospettiva del calciatore straniero la risoluzione anticipata dell'accordo non può essere meramente ricondotta alla categoria della sanzione, poiché essa rappresenta in alcune circostanze l'unico rimedio effettivo contro condotte societarie dirette a svuotare di significato la permanenza nel club dell'atleta stesso o compromettenti gli interessi essenziali sottesi alla conclusione dell'intesa. La struttura del contratto concluso tra società e giocatore straniero non si limita infatti a legare quest'ultimo al conferimento di una prestazione tecnica, bensì incorpora un progetto migratorio complesso, fondato su aspettative di crescita professionale, stabilità esistenziale, integrazione nel contesto ospitante e, laddove questi elementi vengono disattesi dal club, la prosecuzione forzata del vincolo diviene una limitazione intollerabile della dignità professionale del calciatore.

La risoluzione dell'accordo a fronte di un inadempimento contrattuale si fonda sui principi civilistici generali ex artt. 1453 ss. c.c.,³⁶⁷ i quali consentono al contraente adempiente di sciogliersi dal rapporto ove la violazione delle obbligazioni posta in essere dalla controparte incida concretamente e apprezzabilmente sull'interesse che aveva giustificato la conclusione dell'accordo, ex art. 1455 c.c.³⁶⁸ Applicata al

³⁶⁵ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; Portale pubblico "Integrazione Migranti", *Permesso di soggiorno per attività sportiva, schede operative*.

³⁶⁶ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

³⁶⁷ Codice civile, artt. 1453 ss.

³⁶⁸ Codice civile, art. 1455.

contratto stipulato tra la società e il calciatore straniero, la categoria in oggetto deve tenere conto della specifica natura dell'interesse protetto che comprende elementi professionali, identitari e relazionali oltre che al mancato pagamento della retribuzione o degli inadempimenti manifestamente rilevanti. L'inadempimento del club deve, pertanto, essere valutato anche in relazione all'incidenza di questo sulla capacità dell'atleta di proseguire la propria carriera in condizioni di normalità.³⁶⁹

Il danno alla carriera del calciatore integra un parametro autonomo nella valutazione della giusta causa di risoluzione contrattuale. Comportamenti societari quali la marginalizzazione sistematica dall'attività agonistica, l'esclusione preordinata dai programmi tecnici e l'assenza di una progettualità sportiva credibile, se non sorretti da ragioni oggettive e verificabili, incidono direttamente sulla continuità del percorso professionale del giocatore, riducendone la visibilità, erodendone le opportunità di trasferimento e producono un deterioramento del profilo contrattuale percepito nel mercato. La prosecuzione del rapporto in queste circostanze non sviluppa la funzione economico-sociale del contratto, bensì cristallizza una situazione di stallo lesiva dell'interesse principale che aveva portato l'atleta all'accettazione del vincolo; perciò, la risoluzione anticipata del contratto diviene l'unico strumento attraverso il quale il giocatore può tutelarsi sciogliendosi dal vincolo.³⁷⁰

La dinamica per il calciatore straniero è ulteriormente aggravata dal legame sussistente tra il contratto sportivo e le condizioni amministrative di soggiorno. La permanenza nel Paese ospitante è infatti spesso giustificata dal rapporto vigente con il club e l'attuazione di una gestione strumentale del vincolo che mantiene formalmente in essere l'intesa, benché la svuoti del contenuto effettivo, espone il giocatore al rischio di compromissione della propria posizione professionale e della legittimazione stessa della propria presenza sul territorio nazionale. La risoluzione anticipata del vincolo si configura così quale rimedio necessario di cui dispone l'atleta per preservare la propria prestazione sportiva.

La valutazione dell'inadempimento ai fini della risoluzione deve estendersi anche agli obblighi accessori ed extra-patrimoniali gravanti sulla società in relazione allo status di straniero del calciatore. La mancata predisposizione di un alloggio dignitoso,

³⁶⁹ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

³⁷⁰ Portale pubblico "Integrazione Migranti", Permesso di soggiorno per attività sportiva, schede operative.

l'assenza di supporto nella gestione dei titoli di soggiorno, l'inerzia rispetto alle esigenze di integrazione linguistica e culturale, l'indifferenza verso situazioni di isolamento o emarginazione interne allo spogliatoio, si collocano nella sfera degli obblighi di protezione e cooperazione, ex art. 1375 c.c.³⁷¹ La risoluzione anticipata del contratto diviene perciò lo strumento attraverso cui l'ordinamento, laddove le inottemperanze raggiungano una soglia di gravità tale da compromettere l'equilibrio del rapporto, consente al giocatore di sottrarsi da una situazione divenuta incompatibile con la propria dignità personale e professionale.³⁷²

La risoluzione anticipata del contratto in ogni caso non può rappresentare un esito fisiologico e nemmeno una scorciatoia per eludere i vincoli liberalmente assunti, questa deve essere intesa quale extrema ratio, un rimedio che interviene ove la condotta societaria alteri in modo irreversibile la struttura funzionale del rapporto. La centralità della dignità professionale del giocatore straniero impone di riconoscere che, accanto alla stabilità formale del contratto, sussiste una soglia oltre la quale la prosecuzione del vincolo si tramuta in una forma di coazione giuridica incompatibile con i principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.³⁷³ Laddove il club renda la permanenza dell'atleta di facciata, priva di un reale contenuto agonistico e prospettive professionali, mediante una combinazione di omissioni e scelte organizzative, la risoluzione anticipata diviene il momento in cui l'ordinamento giuridico riconosce il fallimento sostanziale del sinallagma.³⁷⁴

La risoluzione anticipata assume dunque una funzione di tutela per il calciatore straniero e non solamente di difesa punitiva dell'assetto contrattuale esistente. La cessazione anticipata del vincolo si converte così in un elemento misuratore della capacità del sistema di assicurare all'atleta un'effettiva protezione contro le forme più insidiose di abuso del potere organizzativo del club, in particolare quando queste incidono sul suo percorso migratorio e sull'identità professionale. Il contratto vigente tra la società e l'atleta straniero impone quindi di riconoscere alla risoluzione un ruolo di presidio essenziale dei diritti soggettivi del calciatore nel contesto globale del calciomercato.

³⁷¹ Codice civile, art. 1375.

³⁷² M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

³⁷³ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

³⁷⁴ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

3.1.4 Le clausole contrattuali volte a proteggere il calciatore straniero

L'emergere delle vulnerabilità strutturali della posizione del calciatore straniero ha progressivamente indotto la prassi negoziale a sviluppare strumenti contrattuali di protezione ulteriori rispetto alle clausole tipicamente inserite nei rapporti sportivi. Contrariamente alle pattuizioni analizzate nel capitolo precedente, funzionali a limitare o governare la mobilità dell'atleta, queste clausole hanno lo scopo di rafforzare la posizione soggettiva del giocatore, riequilibrando il rapporto attraverso la redistribuzione del rischio giuridico ed esistenziale connesso alla dimensione transnazionale dell'accordo.³⁷⁵

Gli strumenti adottati dalla prassi contrattuale si collocano nell'alveo dell'autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c.,³⁷⁶ e trovano giustificazione nella funzione protettiva che svolgono in favore della parte contrattuale più esposta. L'intesa stipulata dal club con l'atleta straniero non si limita infatti a regolare uno scambio di prestazione sportiva contro corrispettivo, bensì incorpora una pluralità di interessi differenti che, se non adeguatamente presidiati, compromettono l'effettività stessa del sinallagma. L'innovazione contrattuale rappresenta quindi un'applicazione evolutiva dei canoni civilistici capace di rispondere alle nuove esigenze generate dalla globalizzazione del mercato sportivo.³⁷⁷

Una prima clausola protettiva del giocatore straniero riguarda l'obbligo, posto in capo alla società, di assistenza amministrativa. A seguito della dipendenza funzionale dell'atleta dai procedimenti relativi al rilascio e al rinnovo dei titoli di soggiorno, dei visti e delle autorizzazioni lavorative, il club assume spesso un impegno contrattuale a fornire supporto tecnico e logistico nella gestione di tali adempimenti.³⁷⁸ Le pattuizioni in oggetto non trasferiscono sulla società una responsabilità pubblicistica, la quale resta in capo all'autorità amministrativa, ma configurano un'obbligazione di mezzi qualificata, volta a garantire che il calciatore non sia lasciato solo nell'interazione con apparati normativi complessi e linguisticamente ostici. La violazione di questa previsione, ove determini ritardi od ostacoli evitabili nella

³⁷⁵ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

³⁷⁶ Codice civile, art. 1322.

³⁷⁷ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

³⁷⁸ Portale pubblico "Integrazione Migranti", *Permesso di soggiorno per attività sportiva*, schede operative.

regolarizzazione della posizione dell'atleta, condiziona l'efficacia sportiva del contratto e, perciò, integra un inadempimento rilevante, ex art. 1218 c.c.,³⁷⁹ in quanto consiste nel mancato rispetto di un'obbligazione accessoria strumentale alla realizzazione dell'interesse contrattuale primario del calciatore; ed essendo questa un'obbligazione di mezzi qualificata, l'inadempimento si configura ogniqualvolta la società ometta di agire diligentemente, ex art. 1176, comma 2, c.c.³⁸⁰

Accanto a queste previsioni si inserisce la clausola di stabilizzazione personale, volta a ridurre l'impatto destabilizzante del trasferimento internazionale sulla vita privata del calciatore, che si estrinseca mediante impegni assunti dal club inerenti al ricongiungimento familiare, alla messa a disposizione di un alloggio adeguato, alle garanzie abitative minime e al supporto scolastico per i figli. Queste pattuizioni, incidenti direttamente sulla possibilità dell'atleta di esprimere la propria prestazione in condizioni di equilibrio psicologico e continuità, assicurano le condizioni materiali e relazionali affinché sia possibile l'adempimento dell'obbligazione principale.³⁸¹

Particolarmente rilevante è la clausola anti-ritorsione, introdotta dalle parti nell'accordo con lo scopo di tutelare il giocatore straniero che segnali irregolarità interne, violazioni disciplinari o condotte abusive poste in essere da membri dello staff o dalla dirigenza. La posizione del calciatore straniero, spesso privo di una protezione informale e maggiormente dipendente dal giudizio tecnico della società, lo espone al rischio di pressioni indirette, esclusioni punitive o marginalizzazioni ritorsive. Per fronteggiare queste situazioni, l'inserimento nell'intesa di clausole anti-ritorsione svolge un ruolo di prevenzione, vietando espressamente comportamenti discriminatori o penalizzanti conseguenti all'esercizio di diritti o alla segnalazione di illeciti, rafforzando così il principio di correttezza nell'esecuzione contrattuale, ex art. 1175 c.c.³⁸²

La clausola di adeguamento economico, presente nei trasferimenti extra-europei, rappresenta un ulteriore strumento di salvaguardia dei giocatori stranieri, poiché argina il rischio di svalutazione monetaria o instabilità dei sistemi finanziari dei Paesi di provenienza. La pattuizione di meccanismi di indicizzazione, di revisione del

³⁷⁹ Codice civile, art. 1218.

³⁸⁰ Codice civile, art. 1176, comma 2.

³⁸¹ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

³⁸² FIFPRO, *Men's Player Workload Monitoring – Annual Report*, FIFPRO, 2023; Codice civile, art. 1175.

trattamento economico ovvero di corresponsione di valuta forte consente di preservare il valore reale della retribuzione, evitando che fattori macroeconomici, estranei alla volontà delle parti, incidano sproporzionatamente sulla posizione del calciatore. La clausola, analogamente a quelle citate precedentemente, neutralizza un rischio che altrimenti graverebbe in via esclusiva sul calciatore e svolge una funzione riequilibratrice del rapporto.³⁸³

Tutte le previsioni ora esposte trasformano il contratto in uno strumento di protezione attiva, capace di governare le conseguenze non strettamente sportive del trasferimento internazionale. Queste, operando quali clausole di integrazione del rapporto negoziale, rafforzano gli obblighi di cooperazione e solidarietà contrattuale, rendendo espliciti doveri che, in assenza di una pattuizione espressa, resterebbero affidati ad una ricostruzione interpretativa ex post dell'accordo.³⁸⁴

Il contratto concluso tra il club e il calciatore straniero impone perciò all'autonomia privata di confrontarsi con esigenze di tutela eccedenti che si inseriscono nella sfera della vita personale dell'atleta. La crescente diffusione delle clausole protettive segna un'evoluzione funzionale, orientata a garantire che la libertà negoziale non si traduca in uno squilibrio sostanziale a danno del soggetto più debole dell'accordo.

3.2 Il diritto alla non discriminazione

In presenza di un contratto sportivo stipulato tra la società e il calciatore straniero, il diritto alla non discriminazione travalica la dimensione dell'accesso al mercato e delle regole di tesseramento, proiettandosi nella fase fisiologica di esecuzione del rapporto.³⁸⁵ La discriminazione, nella prospettiva del rapporto contrattuale vigente, diventa un problema di effettività del vincolo e di tutela della posizione soggettiva dell'atleta all'interno dell'organizzazione societaria.

Il diritto alla non discriminazione, nell'accordo internazionale, non si esaurisce nel divieto di trattamenti formalmente differenziati, fondati su criteri espressamente vietati, ma si configura quale diritto a non subire limitazioni selettive dell'utilità del

³⁸³ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

³⁸⁴ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

³⁸⁵ FIFPRO, *Men's Player Workload Monitoring – Annual Report*, FIFPRO, 2023.

contratto in ragione di elementi identitari, culturali o relazionali estranei alla funzione tecnica della prestazione. La parità opera quindi quale esigenza di uguaglianza sostanziale nell'attuazione del programma negoziale, affinché il vincolo produca per ciascuna parte l'utilità che ne ha giustificato la conclusione.³⁸⁶

Nel rapporto tra club e atleta straniero questo aspetto emerge preponderante a causa delle asimmetrie strutturali caratterizzanti la posizione del giocatore, il quale dipende maggiormente dall'organizzazione societaria per l'accesso alle risorse professionali, informative e relazionali necessarie per lo svolgimento della propria attività sportiva. Il diritto alla non discriminazione diviene così il presidio contro l'uso distorto del potere da parte del club e impedisce che la gestione del rapporto si traduca in una differenziazione di fatto, capace di svuotare progressivamente l'effettività della prestazione dovuta.³⁸⁷

Il diritto alla non discriminazione si inserisce dunque nella disciplina dell'esecuzione contrattuale, intesa quale declinazione degli obblighi di correttezza, buona fede e cooperazione, gravanti sulla parte titolare del potere organizzativo, ossia il club. L'uguaglianza sostanziale costituisce pertanto un criterio immanente di valutazione della condotta societaria, attraverso cui si verifica che l'esercizio delle prerogative gestionali sia coerente rispetto alla funzione economico-sociale del contratto.³⁸⁸

La discriminazione, scaturente dal rapporto sportivo, non si presenta necessariamente quale atto isolato o decisione formalmente rilevabile, ma può costituire un risultato di prassi organizzative, omissioni reiterate e scelte gestionali che, seppur mantenendo inalterata la validità formale del vincolo, condizionano selettivamente l'utilità contrattuale per il calciatore straniero.³⁸⁹ Il diritto alla non discriminazione è dunque un criterio di interpretazione dell'accordo valido per l'intero svolgimento del rapporto, volto ad intercettare le forme più insidiose di squilibrio che si producono mediante la gestione concreta del vincolo.

3.2.1 La discriminazione endo-contrattuale

³⁸⁶ Convenzione OIL n. 111 del 1958, Discriminazione in materia di impiego e professione.

³⁸⁷ REPORT RICERCA SIC, Discriminazioni e sport in Italia, 2025.

³⁸⁸ M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005.

³⁸⁹ UNAR – Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, Le discriminazioni nel mondo dello sport, Rapporto 2022.

La violazione del principio di non discriminazione si manifesta, oltre che nelle ipotesi di limitazione regolamentare fondate sulla cittadinanza o provenienza geografica del calciatore, nella fase esecutiva dell'accordo.³⁹⁰ Prende così forma una categoria distinta e autonoma di discriminazione definita come discriminazione endo-contrattuale, la quale non opera sul piano dell'accesso al mercato o del tesseramento, ma su quello della gestione quotidiana del vincolo negoziale.

Contrariamente alle discriminazioni fondate direttamente sulla cittadinanza, la discriminazione endo-contrattuale si articola su criteri più sottili e meno verificabili nell'immediato, quali la lingua, la cultura, la religione, le abitudini sociali ovvero la provenienza geografica. Il fattore discriminante emerge perciò ex post, dall'effetto concreto prodotto dalla condotta societaria, la quale integra una sistematica penalizzazione del giocatore straniero nell'ambito del rapporto contrattuale.³⁹¹

La discriminazione endo-contrattuale laddove il trattamento differenziato, benché non formalizzato, sia privo di una giustificazione razionale e proporzionata, si pone in tensione con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall' art. 3, 2 comma, Cost.,³⁹² con i principi di tutela della dignità personale e di non discriminazione affermati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;³⁹³ nonché con le Convenzioni Internazionali in materia di lavoro, le quali impongono agli Stati e, indirettamente ai datori di lavoro, di garantire condizioni di impiego eque e non discriminatorie.³⁹⁴

La forma di discriminazione in oggetto, nel contratto sportivo, assume particolare rilevanza, poiché la prestazione del giocatore è intrinsecamente connessa all'inserimento nel gruppo di lavoro ed alla partecipazione alle dinamiche collettive di squadra. La marginalizzazione, fondata su elementi identitari o culturali, influisce negativamente sulla sfera personale del calciatore ed altera l'equilibrio sinallagmatico compromettendo direttamente l'utilità economica e professionale dell'intesa. La discriminazione endo-contrattuale, infatti, non priva formalmente l'atleta dei diritti

³⁹⁰ FIFPRO, Men's Player Workload Monitoring – Annual Report, FIFPRO, 2023.

³⁹¹ REPORT RICERCA SIC, Discriminazioni e sport in Italia, 2025.

³⁹² Costituzione della Repubblica italiana, art. 3, comma 2.

³⁹³ Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, artt. 20 e 21.

³⁹⁴ Convenzione OIL n. 111 del 1958, Discriminazione in materia di impiego e professione.

scaturenti dal contratto, bensì ne riduce progressivamente l'effettività svuotando la prestazione atletica della propria funzione tipica.³⁹⁵

Tali condotte, ove il club utilizzi il proprio potere organizzativo in modo non cooperativo e contrario alla funzione economico-sociale del vincolo, si inseriscono nell'alveo della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 c.c.³⁹⁶; la cui prova richiede la verifica dell'effetto oggettivamente deteriore generato dalla condotta sulla posizione del calciatore straniero e non l'accertamento di un intento discriminatorio in senso soggettivo.

La minore familiarità con il contesto linguistico e culturale, l'assenza di una rete relazionale consolidata e la dipendenza funzionale dal club accentuano l'impatto delle condotte discriminatorie nei confronti dell'atleta straniero e trasformano decisioni apparentemente neutre in fattori di esclusione sostanziale. La discriminazione endo-contrattuale si configura quindi quale patologia silenziosa del rapporto sportivo, difficilmente riconducibile a schemi rigidi, capace di produrre effetti profondamente lesivi sulla carriera e sulla dignità professionale del calciatore straniero.³⁹⁷

La tutela del principio di non discriminazione non può, pertanto, limitarsi ad un presidio dell'accesso al mercato, ma deve estendersi alla concreta gestione del contratto vigente. Da questa categoria emerge un conflitto più ampio tra potere organizzativo del club e diritti fondamentali del lavoratore sportivo, destinato a manifestarsi con particolare intensità nel caso del contratto transnazionale a causa dell'accentuazione delle asimmetrie strutturali del rapporto.³⁹⁸

3.2.2 La discriminazione endo-contrattuale nella gestione economica e tecnica

³⁹⁵ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

³⁹⁶ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

³⁹⁷ UNAR – Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, *Le discriminazioni nel mondo dello sport*, Rapporto 2022.

³⁹⁸ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

La discriminazione endo-contrattuale assume una configurazione incisiva quando integra un trattamento deteriore del calciatore straniero sul piano economico e tecnico-professionale, poiché la condotta del club produce un effetto direttamente misurabile sulla posizione negoziale e sulla spendibilità del giocatore nel mercato.³⁹⁹ La peculiarità di questa forma di discriminazione risiede nel suo carattere sostanzialmente interno al contratto; infatti, il rapporto resta formalmente valido, la retribuzione spesso è corrisposta, tuttavia la gestione concreta delle condizioni economiche e dell'impiego agonistico è piegata a logiche selettive che, per l'atleta straniero, sono difficilmente fronteggiabili a causa delle asimmetrie strutturali del rapporto.

La discriminazione si manifesta innanzitutto nella predisposizione di trattamenti retributivi differenti e non giustificati rispetto a calciatori comparabili per ruolo, anzianità, apporto tecnico e valore di mercato. La differenza di trattamento può emergere, ad esempio, nella struttura dei bonus, nella discrezionalità di attribuzione di premi, nella selettività dell'attivazione di indennità accessorie ovvero nella modulazione di clausole condizionanti indirettamente il valore effettivo del compenso. L'asimmetria non è in sé patologica, perché l'autonomia negoziale consente di attuare differenziazioni contrattuali anche significative, ma diviene giuridicamente rilevante nel momento in cui la divergenza retributiva sia funzionalmente orientata a penalizzare il calciatore straniero in ragione di elementi identitari, linguistici o culturali.⁴⁰⁰

Su queste dinamiche insiste il controllo civilistico, fondato sui canoni di correttezza e buona fede dell'esecuzione contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁴⁰¹ i quali impediscono al contraente forte di esercitare la propria posizione in modo strumentale e contrario alla funzione economico-sociale del rapporto. Ove la gestione del trattamento economico sia attuata con lo scopo di produrre un progressivo indebolimento della posizione del giocatore, il comportamento tenuto dal club genera una violazione degli obblighi di cooperazione e lealtà contrattuale, provocando una responsabilità per inadempimento in capo a questo, ex art. 1218 c.c.,⁴⁰² soprattutto laddove la condotta estrinsecata determini un pregiudizio patrimoniale apprezzabile o incida sulla stabilità professionale dell'atleta.⁴⁰³

³⁹⁹ FIFPRO, Men's Player Workload Monitoring – Annual Report, FIFPRO, 2023.

⁴⁰⁰ REPORT RICERCA SIC, Discriminazioni e sport in Italia, 2025.

⁴⁰¹ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁴⁰² Codice civile, art. 1218.

⁴⁰³ M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005.

La discriminazione endo-contrattuale presenta profili complessi, poiché si innesta nella discrezionalità organizzativa del club, tradizionalmente giustificata dall'esigenza di autonomia nelle scelte sportive. Il potere tecnico non è però sottratto a qualunque tipo di controllo, infatti nel rapporto contrattuale anche la discrezionalità deve esercitarsi entro i limiti della correttezza e della buona fede così che non si trasformi in un mezzo di compressione arbitraria della posizione della controparte.⁴⁰⁴

La riduzione ingiustificata del minutaggio giocato, l'esclusione sistematica e preordinata dalle convocazioni, l'impiego discontinuo privo di coerenza con il progetto tecnico dichiarato, ove assumano un carattere stabile e selettivo si configurano quali strumenti di pressione indiretta, idonei a svalutare il profilo del calciatore e condizionarne le scelte contrattuali future. Il pregiudizio si traduce dunque in una perdita di utilità economica del contratto e in un danno patrimoniale mediato che si manifesta nella svalutazione della posizione del calciatore nel mercato.⁴⁰⁵

L'obbligo generalizzato in capo al club di motivare le scelte tecniche non può essere affermato in termini assoluti e la discrezionalità sportiva rimane un elemento strutturale dell'organizzazione societaria. Un dovere di giustificabilità emerge però in ambito civilistico quando la condotta societaria, per intensità e sistematicità, si discosti dalla fisiologia tecnica e assuma i tratti di un comportamento strumentale non coerente rispetto alla funzione contrattuale in grado di produrre un danno professionalmente apprezzabile. La valutazione giuridica, in queste ipotesi, non integra un sindacato sul merito sportivo, bensì verifica che l'esercizio del potere organizzativo sia avvenuto secondo buona fede o che sia stato utilizzato quale mezzo per perseguire finalità estranee al corretto adempimento del rapporto.⁴⁰⁶

Il nucleo problematico della discriminazione economica e tecnica risiede quindi nella capacità del club di produrre effetti selettivi senza alterare formalmente il contratto. Il giudizio civilistico deve perciò concentrarsi sulla funzione concreta delle decisioni e sulla loro capacità di compromettere l'interesse contrattuale del giocatore. Laddove la gestione economica e tecnica del rapporto si converta in un trattamento deteriore, privo di razionalità oggettiva e riconducibile, anche indirettamente, a fattori identitari o

⁴⁰⁴ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁴⁰⁵ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

⁴⁰⁶ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

culturali, la discriminazione endo-contrattuale assume una dimensione civilistica pienamente rilevante, poiché altera l'equilibrio del sinallagma e svuota di effettività la prestazione sportiva, ossia l'utilità primaria del vincolo negoziale.⁴⁰⁷

3.2.3 La discriminazione endo-contrattuale nella gestione quotidiana del rapporto

La discriminazione endo-contrattuale, quando si manifesta nella gestione quotidiana del rapporto attraverso prassi organizzative apparentemente neutre determinanti, però, un trattamento peggiore del calciatore straniero rispetto ai compagni, assume la forma più concreta e difficilmente contestabile.⁴⁰⁸ L'asimmetria tra le due categorie di giocatori si esprime mediante micro-condotte reiterate, omissioni sistematiche e differenziazioni operative attuate dal club, le quali incidono sulla dignità personale dell'atleta e sulla propria capacità di adempiere la prestazione sportiva secondo quanto contrattualmente stabilito.

Il problema giuridico non consiste tanto nel riconoscere l'esistenza del potere organizzativo del club, fisiologico in ogni rapporto di lavoro sportivo, quanto nel delimitare i confini entro cui questo possa essere esercitato senza che si trasformi in uno strumento di esclusione selettiva. La gestione quotidiana del rapporto, infatti, è l'ambito in cui si verifica la concretezza degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁴⁰⁹ ed è in questo contesto che la società è chiamata a cooperare affinché la prestazione del calciatore possa svolgersi in condizioni normali, sicure e professionalmente dignitose.⁴¹⁰

La discriminazione quotidiana si manifesta con maggior frequenza nell'accesso alle strutture mediche e ai percorsi di tutela sanitaria. Ove la società, per ragioni linguistiche o per marginalizzazione interna, non ponga il calciatore straniero nelle condizioni di usufruire con pari intensità e tempestività rispetto agli altri tesserati delle visite, degli accertamenti, dei protocolli riabilitativi o dei percorsi di prevenzione, integra una limitazione indiretta del diritto di questo alla tutela della persona e, al

⁴⁰⁷ UNAR – Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, *Le discriminazioni nel mondo dello sport*, Rapporto 2022.

⁴⁰⁸ FIFPRO, *Men's Player Workload Monitoring – Annual Report*, FIFPRO, 2023.

⁴⁰⁹ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁴¹⁰ Delogu, *Annotazioni su tutela della salute e sicurezza nella riforma del lavoro sportivo*, 2022.

tempo stesso, un *vulnus* nell'esecuzione contrattuale. La disparità di trattamento non consiste necessariamente in un rifiuto espresso, ma può emergere sotto forma di ritardi, comunicazioni incomplete, mancanza di predisposizione di supporti linguistici ovvero accessi selettivi a determinate figure professionali. La violazione in oggetto, oltre a ledere un interesse sanitario, determina un inadempimento degli obblighi di cooperazione imputabile al club, ex art. 1218 c.c.,⁴¹¹ poiché la società omette di predisporre le condizioni minime affinché l'atleta possa mantenere l'idoneità alla prestazione ovvero recuperarla in caso di infortunio.⁴¹²

Un ulteriore ambito in cui si rinvencono discriminazioni è quello riguardante l'accesso ai supporti informativi e comunicativi. In una realtà professionale ad alta densità informativa quale quella sportiva, la comprensione delle indicazioni tecniche, dei protocolli medici, delle regole disciplinari interne e delle scelte organizzative, incide direttamente sulla qualità dell'adempimento e non costituisce un elemento accessorio della prestazione. L'assenza sistematica di strumenti di comprensione per il calciatore straniero determina un'esclusione funzionale di questo dal gruppo di lavoro ed indebolisce la posizione dell'atleta nel rapporto vigente. La discriminazione di specie, ancora una volta, opera prevalentemente come omissione, infatti non è necessario che il club vieti l'accesso alle informazioni, ma è sufficiente che non si attivi per renderle effettivamente fruibili, violando così i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 c.c.⁴¹³

L'isolamento abitativo e logistico, spesso subito dal giocatore straniero, rappresentano un altro tipo di discriminazione a cui quest'ultimo deve far fronte. La gestione degli alloggi, dei trasferimenti quotidiani e delle condizioni materiali di vita possono diventare terreno di discriminazione laddove il club collochi sistematicamente l'atleta in situazioni deteriori rispetto agli altri calciatori oppure ometta di garantire standard minimi di adeguatezza, sicurezza e prossimità funzionale ai luoghi di allenamento. La lesione diviene, in queste ipotesi, un fattore condizionante direttamente l'esecuzione della prestazione, dal momento che influisce sul recupero fisico, sull'equilibrio psicologico e sulla regolarità dell'attività sportiva. Nel caso in cui l'assistenza logistica sia stata pattuita o risulti comunque funzionalmente assunta quale modalità ordinaria

⁴¹¹ Codice civile, art. 1218.

⁴¹² M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁴¹³ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004; Codice civile, artt. 1175 e 1375.

di gestione dei propri giocatori, la società che attua un'erogazione selettiva o deteriore dei servizi integra un inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.,⁴¹⁴ in quanto viola un obbligo accessorio strumentale alla realizzazione dell'interesse principale dell'atleta.⁴¹⁵

La discriminazione quotidiana emerge inoltre nella gestione delle opportunità di supporto psicologico e di integrazione, soprattutto quando questi servizi sono disponibili per parte della squadra e vengono sostanzialmente negati o resi inaccessibili a uno o più componenti. La negazione degli strumenti in oggetto può concretizzarsi in esclusioni informali, mancanza di comunicazione della disponibilità del servizio ovvero in prassi di accesso selettivo legate al grado di integrazione percepita nello spogliatoio. La discriminazione opera, anche in questo caso, quale gestione selettiva delle risorse che, nel contesto professionistico, assumono una funzione di tutela della persona e di preservazione dell'efficienza lavorativa.⁴¹⁶

Infine, le condotte dello staff tecnico e dirigenziale rivestono una centralità decisiva, poiché la discriminazione endo-contrattuale si realizza spesso tramite atti non formalizzati, quali commenti, etichette identitarie, esclusioni relazionali, delegittimazioni comunicative ovvero comportamenti volti a degradare la dignità dell'atleta e a costruire una distanza strutturale tra il calciatore straniero e il gruppo. Questi comportamenti, ove sistematici, non possono essere ridotti a conflitti interpersonali, posto che incidono sulla struttura stessa del rapporto contrattuale, ponendo l'atleta in una condizione di minorità funzionale.⁴¹⁷

La discriminazione quotidiana, dunque, opera mediante la riduzione dell'effettività del rapporto ottenuta per via organizzativa e relazionale. Il criterio valutativo non può quindi trovarsi nella mera comparazione astratta tra le posizioni contrattuali, ma deve essere individuato nell'accertamento della violazione dei doveri di correttezza, cooperazione, buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁴¹⁸ e nell'imputabilità della condotta al club secondo lo schema della responsabilità contrattuale, ex art. 1218

⁴¹⁴ Codice civile, art. 1218.

⁴¹⁵ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁴¹⁶ FIFPRO, *Global Employment – Working Conditions in Professional Football*, 2023.

⁴¹⁷ UNAR – Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, *Le discriminazioni nel mondo dello sport*, Rapporto 2022.

⁴¹⁸ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

c.c.⁴¹⁹ Laddove la gestione quotidiana dell'accordo produca un trattamento deteriore sistematico e non giustificato del calciatore straniero, la discriminazione endo-contrattuale diviene un fatto giuridicamente rilevante, idoneo a fondare pretese risarcitorie e, nei casi più gravi, a sostenere la crisi irreversibile del rapporto in vista dei rimedi più incisivi.

3.2.4 La tutela civilistica contro la discriminazione endo-contrattuale

La discriminazione endo-contrattuale che si realizza nell'ambito del rapporto tra club e calciatore straniero pone un problema di tutela civilistica nella fase esecutiva del contratto, dal momento che incide sull'effettività del vincolo senza determinarne automaticamente l'invalidità.⁴²⁰ La reazione dell'ordinamento deve essere ricercata negli strumenti propri del diritto delle obbligazioni, nella disciplina dell'inadempimento e dei rimedi ad esso conseguenti.

La responsabilità della società sportiva, ex art. 1218 c.c.,⁴²¹ è il principale presidio contro tali disparità di trattamento ogniqualvolta la gestione del rapporto provoca un trattamento deteriore del giocatore straniero capace di pregiudicare l'esatto adempimento del programma negoziale. Le condotte discriminatorie endo-contrattuali si collocano infatti sul piano dell'esecuzione contrattuale, poiché operano mediante prassi organizzative gestionali che mantengono inalterata la validità formale del vincolo, compromettendone però l'effettività. La discriminazione rileva dunque come inadempimento perché costituisce una violazione dei doveri che presidiano l'attuazione del rapporto obbligatorio, quali gli obblighi di correttezza e buona fede dell'esecuzione contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁴²² che impongono alle parti di cooperare alla realizzazione dell'interesse contrattuale reciproco e, soprattutto, impediscono al soggetto organizzativamente più forte di servirsi dei propri poteri in modo selettivo e distorsivo.⁴²³

⁴¹⁹ Codice civile, art. 1218.

⁴²⁰ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁴²¹ Codice civile, art. 1218.

⁴²² Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁴²³ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

Le obbligazioni in oggetto gravano sul club in quanto titolare del potere organizzativo dell'attività sportiva e dunque capace di incidere unilateralmente sulle condizioni concrete di esecuzione della prestazione. Il contratto sportivo, poiché eseguito all'interno di una società, implica che l'esatto adempimento dipenda tanto dall'obbligo dell'atleta di rendere la prestazione tecnica quanto dall'obbligo del club di apportare e mantenere un contesto operativo non discriminatorio, che consenta la piena espressione dell'attività. L'inadempimento può quindi consistere in omissioni organizzative o prassi gestionali che, per sistematicità e selettività, producono una limitazione dell'utilità del contratto per il calciatore straniero sino a svuotarne la funzione economico-professionale. La responsabilità, ex 1218 c.c.,⁴²⁴ diviene così uno strumento di tutela contro l'uso distorto del potere organizzativo ed impedisce che il contratto resti formalmente valido, ma sostanzialmente un vincolo privo di contenuto professionale effettivo.⁴²⁵

La responsabilità della società non presuppone l'accertamento di un animus discriminandi in senso soggettivo, dal momento che l'inadempimento contrattuale richiede la prova della condotta e del pregiudizio, non già dell'intenzione. La gestione del rapporto deve essersi quindi discostata dal comportamento dovuto secondo correttezza e buona fede affinché l'inadempimento sia rilevante. Il parametro della colpa gravante sul club si deve valutare in base alla diligenza qualificata richiesta dall'azione attuata da questo, ex art. 1176, comma 2, c.c.,⁴²⁶ avuto riguardo alla natura professionale dell'attività e alla prevedibilità delle conseguenze derivanti dall'organizzazione del rapporto. Nel contesto professionistico, in cui la società non può invocare l'aleatorietà o la normalità delle scelte gestionali al fine di sottrarsi alla responsabilità, laddove il trattamento deteriore risulti riconducibile a prassi selettive evitabili o ad omissioni che un operatore professionale avrebbe dovuto prevenire, integra l'imputabilità del club stesso. Il regime dettato dall'art. 1218 c.c.⁴²⁷ impone inoltre alla società di dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile per potersi liberare dalla responsabilità, quindi la prova,

⁴²⁴ Codice civile, art. 1218.

⁴²⁵ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁴²⁶ Codice civile, art. 1176, comma 2.

⁴²⁷ Codice civile, art. 1218.

particolarmente rigorosa a causa delle condotte estrinseche, della presenza di fattori esterni idonei a rendere inevitabile l'effetto pregiudizievole.⁴²⁸

Il danno provocato dalla discriminazione endo-contrattuale non può essere confinato alla mera dimensione patrimoniale immediata; infatti, la specificità del rapporto sportivo impone di riconoscere un rilievo autonomo anche al danno da compromissione dell'utilità del contratto, ossia al pregiudizio derivante dallo svuotamento funzionale del rapporto, ove la gestione discriminatoria renda impossibile o significativamente ridotta la possibilità dell'atleta di svolgere la prestazione secondo modalità coerenti con il programma negoziale.⁴²⁹

Il danno alla sfera professionale, subito dal calciatore, può essere risarcito anche quando la forma assunta sia quella della perdita di chance, purché la chance sia intesa in senso tecnico, quale perdita di una concreta possibilità di conseguire un risultato utile e non rappresenti una mera aspettativa. La risarcibilità del pregiudizio richiede però che siano provati: il nesso causale tra condotta discriminatoria e perdita della possibilità favorevole, la serietà della chance e, la probabilità del danno.⁴³⁰

L'ordinamento giuridico, oltre alla tutela risarcitoria, ammette rimedi volti a conseguire l'adempimento e la rimozione della prassi discriminatoria ove possibile. Queste soluzioni si inseriscono nella logica dell'adempimento e della permanenza del vincolo in quanto riconducono l'esecuzione del rapporto entro un assetto conforme a correttezza e buona fede. Gli strumenti in esame non si fondano sul dettato normativo ex artt. 1453 e 1455 c.c.,⁴³¹ i quali disciplinano il rimedio della risoluzione per inadempimento e l'azione volta a conseguire l'esatto adempimento, bensì si radicano nell'obbligatorietà del vincolo, ex 1372 c.c.,⁴³² e nella disciplina generale dell'inadempimento, ex 1218 c.c.⁴³³

La reiterazione delle condotte discriminatorie, nei casi di maggiore gravità, diviene il presupposto per la risoluzione del contratto per inadempimento, ex artt. 1453 ss. c.c.⁴³⁴

⁴²⁸ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁴²⁹ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

⁴³⁰ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

⁴³¹ Codice civile, artt. 1453 e 1455.

⁴³² Codice civile, art. 1372.

⁴³³ Codice civile, art. 1218.

⁴³⁴ Codice civile, artt. 1453 ss.

La valutazione della gravità, nel contratto sportivo, non può in alcun caso essere ridotta al mero profilo patrimoniale, poiché l'interesse del calciatore straniero protetto dal vincolo comprende la possibilità di svolgere un'attività professionale effettiva e non meramente nominale. Nel caso in cui la discriminazione pregiudica in modo stabile le condizioni essenziali di esecuzione della prestazione e determina uno svuotamento funzionale del contratto, la prosecuzione del rapporto tiene il giocatore in un vincolo che non realizza più la causa concreta dell'assetto negoziale. La risoluzione si configura quindi, in queste ipotesi, quale rimedio essenziale di tutela contro la trasformazione del contratto in un vincolo formalmente valido, ma sostanzialmente incompatibile con la dignità e la professionalità dell'atleta.⁴³⁵

In conclusione, i rimedi civilistici contro la discriminazione sportiva endo-contrattuale si collocano all'interno della disciplina ordinaria dell'inadempimento, costituendone un'applicazione qualificata, imposta dalla peculiarità del rapporto sportivo e dalla posizione vulnerabile del calciatore straniero. Mediante il riconoscimento della responsabilità in capo al club, ex art. 1218 c.c.,⁴³⁶ per il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e professionali patiti dal calciatore e, nei casi estremi, la risoluzione del contratto, l'ordinamento civile offre gli strumenti per impedire che la validità formale del vincolo sia utilizzata per legittimare pratiche discriminatorie incompatibili con la funzione economico-sociale dell'accordo sportivo.⁴³⁷

3.3 La tutela della salute, sicurezza e il diritto all'integrazione

Nel contratto sportivo stipulato dal calciatore straniero con la società, la tutela della salute, della sicurezza personale e il diritto all'integrazione sono elementi integranti dell'assetto negoziale e concorrono a definire il perimetro minimo di eseguibilità concreta del rapporto. La prestazione sportiva, per sua natura continuativa, ad alta intensità fisica e fortemente dipendente dall'organizzazione societaria, presuppone la presenza di condizioni materiali, ambientali e relazionali affinché il giocatore possa rendere l'attività pattuita liberamente, consapevolmente e professionalmente.⁴³⁸

⁴³⁵ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

⁴³⁶ Codice civile, art. 1218.

⁴³⁷ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁴³⁸ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

Nel vincolo che lega il club al giocatore, a differenza degli altri rapporti contrattuali, la dimensione organizzativa, oltre a coordinare l'esecuzione della prestazione, grava direttamente sulla persona del prestatore governandone tempi, luoghi, modalità operative e contesto della vita quotidiana. La salute e la sicurezza non possono quindi essere ridotte a profili esterni od eventuali del contratto, poiché rappresentano il presupposto indefettibile dell'adempimento e il limite superato il quale la prestazione non può essere legittimamente pretesa. L'ordinamento civile deve perciò misurare la tenuta del rapporto tanto sulla base dell'adempimento formale delle obbligazioni principali quanto sulla capacità del contratto di preservare l'integrità, la dignità e la stabilità professionale dell'atleta.⁴³⁹

Laddove la controparte contrattuale della società sia un calciatore straniero queste esigenze divengono ancora più rilevanti perché le condizioni di estraneità linguistica, culturale e sociale sommate alla dipendenza funzionale di questo dall'organizzazione societaria, accentuano l'esposizione del giocatore ai rischi derivanti dall'attività agonistica e dal modo in cui il rapporto è concretamente gestito. Salute, sicurezza e integrazione si presentano così quali dimensioni interconnesse al problema giuridico della protezione della persona del giocatore all'interno di un rapporto caratterizzato da una forte asimmetria di potere organizzativo.⁴⁴⁰

La tutela non si esaurisce nella predisposizione di protocolli sanitari ovvero nell'osservanza di standard formali, bensì implica l'assunzione da parte del club di obblighi di comportamento capaci di garantire che l'esecuzione contrattuale avvenga in un ambiente sicuro, comprensibile e non ostile. L'integrazione del calciatore straniero diviene così una condizione funzionale dell'adempimento dal momento in cui l'isolamento, la marginalizzazione oppure l'esposizione a contesti di rischio condizionano direttamente la possibilità di svolgere la prestazione secondo quanto pattuito.⁴⁴¹

⁴³⁹ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; Codice civile, art. 2087; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

⁴⁴⁰ FIFPRO, *Global Employment – Working Conditions in Professional Football*, 2023.

⁴⁴¹ Codice civile, artt. 1175 e 1375; FIFPRO, *Men's Player Workload Monitoring – Annual Report*, FIFPRO, 2023.

3.3.1 La tutela della salute e della sicurezza del calciatore straniero

La tutela della salute e della sicurezza del calciatore straniero previste dal rapporto contrattuale siglato, costituiscono un nucleo essenziale di obblighi che concorrono a definire il contenuto effettivo del vincolo. La prestazione del giocatore si svolge, per sua natura, in un contesto caratterizzato da un rischio fisico strutturale, intensità agonistica e sollecitazioni psicofisiche costanti, pertanto la protezione dell'integrità personale dell'atleta deve essere ricondotta alla logica dell'esecuzione contrattuale e, quindi, agli obblighi di comportamento gravanti sulla società in quanto parte organizzativamente dominante del rapporto.⁴⁴²

Il contratto sportivo, benché orientato alla prestazione tecnica, deve garantire la tutela della persona del calciatore e la propria integrità psicofisica. La società è dunque tenuta a predisporre e mantenere un ambiente di lavoro sportivo che consenta l'esecuzione della prestazione in condizioni compatibili con la sicurezza e la preservazione dello stato di salute dell'atleta.⁴⁴³ Il dovere in oggetto, lungi dall'esaurirsi nell'osservanza di protocolli formali, richiede l'attuazione di un complesso di obblighi di protezione e cooperazione discendenti dai canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁴⁴⁴ i quali impongono al club di non aggravare tramite le proprie scelte organizzative il rischio, già intrinseco nella prestazione sportiva, e di attivarsi per ridurlo secondo criteri di ragionevolezza e professionalità.⁴⁴⁵

La rilevanza giuridica di tali obblighi si amplifica laddove gravi sul calciatore lo status di straniero, dato che la barriera linguistica, l'assenza di radicamento e la dipendenza funzionale dall'organizzazione societaria possono trasformare il rischio sportivo fisiologico in un rischio maggiore di esposizione a pratiche non adeguatamente controllate, di incomprensioni dei protocolli sanitari e di difficoltà all'accesso effettivo alle cure ed alle procedure di prevenzione. La tutela della salute non può perciò essere valutata in astratto, ma deve essere misurata rispetto alla concreta capacità del club di rendere effettive le misure di protezione, anche mediante strumenti idonei a superare

⁴⁴² V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

⁴⁴³ Codice civile, art. 2087.

⁴⁴⁴ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁴⁴⁵ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

l'asimmetria informativa del rapporto, capaci di garantire che il calciatore comprenda pienamente regole, indicazioni mediche e conseguenze delle scelte terapeutiche.⁴⁴⁶

Al fine di rispettare ed attuare l'obbligo di prevenzione gravante su di sé, il club è tenuto a predisporre carichi di lavoro, programmi atletici e procedure di recupero adeguate, che rispettino la fisiologia dell'atleta e le proprie condizioni individuali. La società è inoltre obbligata, a seguito della stipulazione dell'accordo, a garantire al giocatore la tutela sanitaria in senso stretto, la quale comprende tempestività degli accertamenti, accesso non discriminatorio alle strutture mediche del club, completezza dell'informazione clinica e tracciabilità delle scelte terapeutiche. Infine, il club deve salvaguardare la sicurezza dell'ambiente sportivo, ossia l'adeguatezza delle strutture, dei supporti tecnici e delle condizioni operative nelle quali si svolgono allenamenti e competizioni.⁴⁴⁷

La violazione degli obblighi di protezione del calciatore straniero, perpetrata dal club, si inserisce nel paradigma dell'inadempimento contrattuale, ex 1218 c.c.,⁴⁴⁸ poiché la società, attraverso omissioni o prassi organizzative inadeguate, rende la prestazione più rischiosa ovvero compromette la possibilità del calciatore di svolgerla in condizioni normali. La diligenza richiesta al club nell'attuazione di tali previsioni, avuto riguardo alla natura professionale dell'attività ed alla complessità dell'organizzazione, deve essere valutata secondo il parametro sancito ex art. 1176, comma 2, c.c.,⁴⁴⁹ conseguentemente, le condotte approssimative, i ritardi evitabili, le mancate cautele e le carenze procedurali assumono rilievo quali violazioni di obblighi giuridici incidenti sulla tenuta del rapporto. La responsabilità si estende anche alle condotte poste in essere dallo staff medico, tecnico e dirigenziale, ove questi soggetti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, concorrano causalmente alla lesione dell'integrità dell'atleta, rilevando in questi casi la riconducibilità dell'organizzazione

⁴⁴⁶ FIFPRO, *Global Employment – Working Conditions in Professional Football*, 2023; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

⁴⁴⁷ Delogu, *Annotazioni su tutela della salute e sicurezza nella riforma del lavoro sportivo*, 2022; FIFPRO, *Global Employment – Working Conditions in Professional Football*, 2023; A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Giappichelli, Torino, 2021.

⁴⁴⁸ Codice civile, art. 1218.

⁴⁴⁹ Codice civile, art. 1176, comma 2.

al club quale centro di imputazione degli effetti dell'attività svolta dai propri ausiliari, ex art. 1228 c.c.⁴⁵⁰

Laddove la compromissione della salute pregiudichi il patrimonio del calciatore, il danno risarcibile deve essere ricostruito secondo la disciplina generale del risarcimento contrattuale, riferendosi alla conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, ex art. 1223 c.c.,⁴⁵¹ e ove emergano profili di concorso causale del calciatore nella produzione del danno operano i criteri di cui all'art. 1227 c.c.⁴⁵² Essendo che, nel contratto sportivo l'integrità psicofisica costituisce il presupposto indispensabile della prestazione e, al contempo, una componente essenziale del capitale professionale dell'atleta, la lesione alla salute assume una centralità non meramente biologica.⁴⁵³

La tutela della salute e della sicurezza del calciatore straniero si configura dunque quale prova della capacità dell'autonomia contrattuale di reggere la dimensione organizzativa e transnazionale del rapporto sportivo. Il contratto, ove la società riduca tali tutele a strumenti formali ovvero le gestisca in modo diseguale, non solo perderà di effettività, ma esporrà il giocatore ad un rischio non fisiologico che l'ordinamento non può tollerare. Gli obblighi di protezione, letti attraverso i principi di correttezza, buona fede e responsabilità contrattuale, svolgono così una funzione di presidio essenziale, impedendo che la prestazione sportiva dell'atleta straniero sia eseguita in condizioni incompatibili con la propria integrità e dignità professionale.⁴⁵⁴

3.3.2 La gestione dell'infortunio del calciatore straniero

La gestione dell'infortunio costituisce uno dei momenti in cui la tutela della salute del calciatore cessa di rappresentare un principio astratto. L'evento lesivo, infatti, modifica l'assetto esecutivo del rapporto, imponendo alla società un dovere rafforzato di cooperazione e protezione, volto a garantire che la prestazione, divenuta

⁴⁵⁰ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004; Codice civile, art. 1228.

⁴⁵¹ Codice civile, art. 1223.

⁴⁵² Codice civile, art. 1227.

⁴⁵³ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

⁴⁵⁴ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004; FIFPRO, *Men's Player Workload Monitoring – Annual Report*, FIFPRO, 2023.

temporaneamente ineseguibile nella sua forma tipica, sia sostituita da un percorso di recupero coerente con l'interesse contrattuale del calciatore e con la funzione economico-professionale del contratto. La gestione dell'infortunio è quindi una fase centrale dell'esecuzione dell'accordo, all'interno della quale si attivano obblighi specifici la cui inosservanza incide sulla responsabilità del club.⁴⁵⁵

L'infortunio determina un mutamento del contenuto contrattuale vigente tra società e giocatore, poiché la prestazione agonistica viene sospesa o ridotta e si affermano in capo alla società gli obblighi relativi alla presa in carico sanitaria, monitoraggio clinico, pianificazione del recupero e prevenzione delle recidive. La variazione in questione non può tuttavia essere interpretata come una mera traslazione del rapporto su un piano tecnico, sottratto alla logica civilistica dell'adempimento, perché nella fase di indisponibilità fisica dell'atleta si accentua l'asimmetria strutturale dell'accordo dal momento in cui il calciatore dipende integralmente dall'organizzazione societaria per la tutela della propria integrità e per la protezione del proprio capitale professionale. Il club, nella gestione dell'infortunio, non esercita dunque un potere neutro, bensì assume una posizione di garanzia che deve essere valutata sulla base degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁴⁵⁶ i quali richiedono un comportamento cooperativo e non strumentale nella cura degli interessi della controparte.⁴⁵⁷

La gestione corretta dell'infortunio presuppone anzitutto la tempestività e la completezza degli accertamenti diagnostici nonché la tracciabilità delle valutazioni cliniche e delle decisioni terapeutiche. Nel caso in cui la società ritardi, minimizzi o gestisca approssimativamente il percorso sanitario, integra una violazione degli obblighi di protezione, posto che omette di predisporre le condizioni minime per il recupero della prestazione e per la preservazione della salute del giocatore. Il dovere assume la forma di un'obbligazione di mezzi qualificata, la cui diligenza deve essere valutata secondo il parametro dell'art. 1176, comma 2, c.c.,⁴⁵⁸ avuto riguardo alla professionalità dell'organizzazione ed alla prevedibilità delle conseguenze

⁴⁵⁵ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁴⁵⁶ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁴⁵⁷ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

⁴⁵⁸ Codice civile, art. 1176, comma 2.

pregiudizievoli connesse a protocolli inadeguati o a scelte terapeutiche non correttamente fondate.⁴⁵⁹

La fase della carriera dell'atleta caratterizzata dall'infortunio pone un problema di continuità informativa e decisionale, dato che la scelta del percorso riabilitativo, le modalità di rientro in campo, la valutazione della compatibilità tra carichi di lavoro e stato clinico non possono essere imposte unilateralmente. Il dovere di buona fede si configura, in questa fase, quale necessità che la società garantisca al calciatore un accesso effettivo alle informazioni sanitarie ed una partecipazione consapevole alle decisioni che lo riguardano, evitando così che l'asimmetria informativa tipica del rapporto si trasformi in un elemento di pressione.⁴⁶⁰ Il profilo in oggetto diviene maggiormente rilevante quando la controparte contrattuale della società è un giocatore straniero, dal momento in cui la barriera linguistica spesso compromette la comprensione delle diagnosi, dei protocolli e dei rischi connessi al rientro anticipato all'attività. L'omessa predisposizione di strumenti di comprensione adeguati pregiudica l'effettività della tutela e genera un inadempimento degli obblighi di cooperazione e protezione facenti capo al club.⁴⁶¹

Nel contratto sportivo, la gestione del rientro all'attività agonistica dopo la guarigione dall'infortunio rappresenta il punto di massima esposizione al rischio di recidiva e il momento in cui l'interesse del club al recupero della risorsa tecnica entra in tensione con l'interesse del calciatore alla preservazione della propria integrità. La società, ove acceleri il rientro in modo non coerente con lo stato clinico ovvero lo gestisca con carichi incompatibili con la fase di recupero, perpetra una violazione dell'obbligo di protezione compromettendo l'utilità contrattuale del calciatore esponendolo ad un pregiudizio eccedente il rischio fisiologico della prestazione sportiva.⁴⁶²

Il mancato rispetto da parte del club degli obblighi inerenti alla gestione dell'infortunio si riconduce entro il paradigma dell'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.,⁴⁶³ poiché la società, attraverso omissioni o scelte sanitarie ed organizzative inadeguate,

⁴⁵⁹ Delogu, Annotazioni sulla tutela della salute e sicurezza nella riforma del lavoro sportivo, 2022; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè Editore, Milano, 2004; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

⁴⁶⁰ F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

⁴⁶¹ FIFPRO, Global Employment – Working Conditions in Professional Football, 2023.

⁴⁶² M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

⁴⁶³ Codice civile, art. 1218.

condiziona la possibilità del giocatore di recuperare l'idoneità alla prestazione e di preservare il proprio capitale professionale. Il danno risarcibile scaturente deve essere ricostruito secondo i criteri civilistici generali, con riferimento alla conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, ex art. 1223 c.c.⁴⁶⁴ e, laddove rilevi il comportamento del creditore nella produzione o nell'aggravamento del danno, ex art. 1227 c.c.⁴⁶⁵ La peculiarità del rapporto sportivo impone comunque di riconoscere che la lesione alla salute, oltre a costituire un pregiudizio alla persona, grava strutturalmente sulla sfera negoziale dell'atleta, determinando effetti patrimoniali mediati in termini di perdita di valore professionale, riduzione della continuità di impiego e compressione delle opportunità future.⁴⁶⁶

Nell'ambito della gestione dell'infortunio la tutela della salute del calciatore straniero deve quindi essere sorretta da una lettura rigorosa degli obblighi contrattuali. La società, nel trattare l'infortunio, è tenuta ad agire secondo le regole di correttezza e buona fede così da preservare l'equilibrio del rapporto, anche perché il contratto sportivo, benché sorretto dalla logica competitiva del club, rappresenta il vincolo giuridico all'interno del quale la persona del giocatore e la propria integrità costituiscono il limite e il fondamento dell'esecuzione.

3.3.3 La protezione del calciatore dai rischi extra-agonistici

All'interno del rapporto contrattuale vincolante il calciatore straniero al club, la tutela della salute presuppone la protezione della persona del giocatore dai rischi non derivanti direttamente dall'attività agonistica, i quali compromettono però la possibilità di eseguire la prestazione. L'atleta straniero, per ragioni linguistiche, culturali e di radicamento, presenta un'esposizione più elevata a situazioni di vulnerabilità extra-campo che assumono una rilevanza giuridica quali elementi capaci di innestare obblighi accessori di protezione in capo alla società, integranti il contenuto del vincolo contrattuale in forza dei canoni di correttezza e buona fede.⁴⁶⁷

⁴⁶⁴ Codice civile, art. 1223.

⁴⁶⁵ Codice civile, art. 1227.

⁴⁶⁶ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

⁴⁶⁷ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004; Codice civile, art. 1175 e 1375.

La sicurezza personale del calciatore, intesa quale condizione minima di libertà e serenità dell'esistenza quotidiana, è il presupposto funzionale dell'adempimento contrattuale. La prestazione sportiva non può però dipendere da un mero stato di benessere soggettivo del giocatore, pertanto non ogni forma di disagio individuale è di per sé idonea ad intaccare l'assetto del rapporto; infatti, esclusivamente le situazioni oggettive di pericolo o di pressione ambientale, interferenti direttamente e significativamente con la possibilità del tesserato di eseguire la prestazione secondo le modalità pattuite, assumono rilevanza ai fini dell'integrazione dell'inadempimento contrattuale. Minacce, aggressioni, intimidazioni, fenomeni persecutori, episodi di razzismo, campagne d'odio e condotte ostili provenienti dall'ambiente circostante rilevano, in quanto limitano concretamente la libertà professionale e la disponibilità psico-fisica del calciatore, alterando le condizioni ordinarie di esecuzione del rapporto obbligatorio. La prestazione viene quindi meno a causa del contesto esterno che rende l'adempimento gravoso, insicuro o irragionevolmente esposto al rischio.⁴⁶⁸

La struttura dell'obbligazione contrattuale impone al club, oltre ad un facere, un insieme di doveri strumentali, funzionali ed integrativi, affinché l'esecuzione della prestazione sia possibile e non pregiudizievole.⁴⁶⁹ La sussistenza della diligenza professionale, ex art. 1176, comma 2, c.c.,⁴⁷⁰ in combinato disposto con il dovere di correttezza, ex art. 1175 c.c.,⁴⁷¹ e con la buona fede, ex art. 1375 c.c.,⁴⁷² impone alla società di attuare una condotta attiva di prevenzione e gestione del rischio laddove questo sia prevedibile e concretamente apprezzabile, in particolare quando origina dall'ambiente organizzato o gestito dal club stesso. La sicurezza del calciatore costituisce perciò un interesse giuridicamente rilevante, assorbito nel contenuto del rapporto, in ragione dell'intensità del vincolo, della continuità della prestazione e della posizione di dipendenza organizzativa dell'atleta rispetto alla società.⁴⁷³

Il giocatore straniero in pendenza del contratto è esposto ad una pluralità di rischi, i quali assumono configurazioni differenti che, sul piano dell'obbligazione, convergono nella medesima esigenza protettiva. I fattori di rischio a cui l'atleta potrebbe essere

⁴⁶⁸ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; FIFPRO, *Men's Player Workload Monitoring – Annual Report*, FIFPRO, 2023.

⁴⁶⁹ A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Giappichelli, Torino, 2021.

⁴⁷⁰ Codice civile, art. 1176, comma 2.

⁴⁷¹ Codice civile, art. 1175.

⁴⁷² Codice civile, art. 1375.

⁴⁷³ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

esposto sono molteplici: fenomeni di ostilità collettiva e discriminazione ambientale, insulti razzisti, minacce, pressioni nei luoghi di allenamento, aggressioni verbali o fisiche, condotte compromettenti l'incolumità personale e familiare dell'atleta. La natura pubblica o privata della minaccia non è un elemento decisivo ai fini del giudizio civilistico; infatti, ciò che rileva è il grado di connessione tra il rischio e l'esecuzione del rapporto nonché la possibilità concreta per il club di attivare presidi ragionevoli di prevenzione e contenimento.⁴⁷⁴

La società assume, ove vi è la presenza di segnali specifici di situazioni compromettenti, un dovere di intervento che non può essere limitato a mere dichiarazioni di principio od a comunicazioni estemporanee. Il parametro di valutazione dell'adempimento societario è rappresentato dalla ragionevolezza delle misure adottate rispetto alla prevedibilità del rischio e alla loro idoneità a ridurre in concreto l'esposizione del calciatore. Rientrano pertanto, nel contenuto dell'obbligazione, i doveri organizzativi di protezione che possono concretizzarsi in misure di sicurezza logistica, tutela nei trasferimenti, coordinamento con gli organi competenti per la sicurezza, gestione riservata della residenza e degli spostamenti, predisposizione di supporti interni capaci di intercettare tempestivamente situazioni di pericolo. Il club, essendo il soggetto dotato di struttura, risorse e potere organizzativo, è l'unico in grado di governare le condizioni ambientali di esecuzione del rapporto e la mancata attivazione da parte di questo di presidi minimi, a fronte di un rischio concreto, integra una violazione dell'obbligo di cooperazione nell'esecuzione, poiché trasferisce sul calciatore un carico di autoprotezione non compatibile con la struttura del vincolo e con il principio di affidamento.⁴⁷⁵

L'importanza degli obblighi contrattuali di protezione si coglie nel caso in cui la società tolleri o minimizzi condotte di terzi estrinseche nell'ambiente sportivo e nell'ecosistema del club. In queste ipotesi, l'omissione assume un carattere qualificato dato che la società non si limita a non impedire il fatto altrui, ma acconsente a che l'esecuzione del rapporto si svolga in un ambiente ostile, in cui il calciatore straniero subisce una diminuzione sostanziale della propria sicurezza e della propria dignità

⁴⁷⁴ FIFPRO, *Decoding Online Abuse of Players*, 2021; FIFPRO, *Men's Player Workload Monitoring – Annual Report*, FIFPRO, 2023; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

⁴⁷⁵ REPORT RICERCA SIC, *Discriminazioni e sport in Italia*, 2025; UNAR– Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, *Le discriminazioni nel mondo dello sport*, Rapporto 2022; Codice civile, artt. 1175 e 1375.

personale. La tutela non può perciò, in nessun caso, essere degradata a questione disciplinare interna o reputazionale, dal momento che la lesione della sicurezza personale incide sul nucleo della persona riflettendosi direttamente sul rapporto obbligatorio, generando un aggravio indebito delle condizioni di esecuzione che il club ha il dovere di prevenire.⁴⁷⁶

Il mancato assolvimento degli obblighi da parte della società si colloca nell'alveo dell'art 1218 c.c.,⁴⁷⁷ poiché si verificano violazioni societarie dei doveri inerenti alla corretta esecuzione contrattuale. Il club risponde, quindi, per inadempimento allorché non dimostri di aver adottato tutte le misure esigibili, secondo la diligenza professionale richiesta, per prevenire o contenere il rischio prevedibile e concretamente segnalato. L'evento lesivo non è però un requisito imprescindibile della responsabilità, dato che l'inadempimento può consistere nell'esposizione ingiustificata del giocatore ad un pericolo serio ed attuale, idoneo a comprometterne la libertà di autodeterminazione e la serenità esistenziale dell'atleta. Laddove la condotta omissiva produca un danno effettivo, la ricostruzione del nesso di causalità e delle conseguenze risarcibili segue il criterio della regolarità causale ed i parametri sanciti ex artt. 1223 e 1227 c.c.⁴⁷⁸

La responsabilità del club diviene più intensa quando l'esposizione al rischio derivi da condotte di soggetti ausiliari ovvero da segmenti dell'organizzazione societaria chiamati a gestire la relazione con l'atleta, la comunicazione, la sicurezza e il raccordo con l'esterno. L'art. 1228 c.c.,⁴⁷⁹ impedisce infatti alla società di disperdere la responsabilità lungo la propria catena organizzativa, imponendo una ricostruzione unitaria dell'adempimento. Ove l'omessa protezione derivi da negligenze gestionali, sottovalutazioni di segnalazioni, carenze nella gestione della privacy oppure condotte interne di tolleranza verso episodi discriminatori ed intimidatori, l'inadempimento non può essere frammentato e neppure neutralizzato mediante la mera attribuzione di compiti ad uffici o collaboratori. La società resta infatti titolare del potere-dovere di

⁴⁷⁶ FIFPRO, Men's Player Workload Monitoring – Annual Report, FIFPRO, 2023; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

⁴⁷⁷ Codice civile, art. 1218.

⁴⁷⁸ Codice civile, artt. 1223 e 1227; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

⁴⁷⁹ Codice civile, art. 1228.

strutturare l'ambiente e di garantire l'esecuzione della prestazione in condizioni compatibili con la dignità e la sicurezza della persona.⁴⁸⁰

La sicurezza personale diviene dunque un profilo di stabilità del vincolo contrattuale e, laddove la società ometta di garantire presidi minimi oppure consenta la persistenza di un contesto pericoloso ovvero persecutorio, realizza una compromissione della fiducia che sorregge la collaborazione tra le parti con un riflesso sulla continuità del rapporto. L'obbligo di protezione è perciò un dovere preventivo che permette di mantenere il contratto entro un perimetro di eseguibilità concreta. Il calciatore straniero, privo di reti di supporto e maggiormente dipendente dall'organizzazione societaria, subisce in modo amplificato gli effetti dell'omissione e, per impedire che tale vulnerabilità si trasformi in un rischio a carico esclusivo del tesserato, l'ordinamento civile, tramite i canoni di correttezza e buona fede, impone al club di mantenere una condotta coerente con la funzione protettiva che il contratto sportivo nella sua concreta attuazione è chiamato a svolgere.⁴⁸¹

3.3.4 Il diritto all'integrazione quale presupposto dell'adempimento contrattuale

L'effettività della prestazione contrattuale pattuita tra il club e il calciatore dipende dalla capacità dell'atleta di inserirsi stabilmente nel contesto relazionale ed organizzativo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, pertanto la tutela della persona del giocatore straniero non può esaurire la propria portata nella predisposizione di presidi clinici e misure di protezione fisica. L'integrazione, lungi dal costituire un obiettivo meramente valoriale od un orizzonte etico esterno all'accordo, diviene una condizione funzionale dell'adempimento; infatti, la prestazione sportiva, per natura continuativa e ad alta intensità fiduciaria, esige una cooperazione costante tra società e atleta che si realizza esclusivamente quando il giocatore è posto nella condizione di comprendere, interiorizzare e praticare le regole, i linguaggi e le dinamiche del sistema societario.⁴⁸²

Nel rapporto sportivo la dimensione organizzativa è parte integrante dell'obbligazione, poiché il club determina tempi, luoghi, modalità e standard di esecuzione della

⁴⁸⁰ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; REPORT RICERCA SIC, *Discriminazioni e sport in Italia*, 2025.

⁴⁸¹ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁴⁸² A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Giappichelli, Torino, 2021.

prestazione, stabilendo il contesto entro cui il tesserato vive quotidianamente la propria professionalità. L'integrazione del calciatore straniero si colloca quindi tra gli obblighi di protezione a cui la società deve provvedere mediante la predisposizione di condizioni ragionevoli e non discriminatorie di inserimento, così da evitare che l'estraneità linguistica e culturale dello straniero comprimano indirettamente la propria possibilità di adempiere e partecipare alla vita professionale del gruppo.⁴⁸³

Il deficit di integrazione si manifesta in concreto con forme diverse, sistematiche e capaci di produrre un trattamento peggiore. La barriera linguistica è il primo fattore di vulnerabilità, dal momento che interferisce con la comprensione delle istruzioni tecniche, delle regole disciplinari interne, delle procedure mediche e dei protocolli di prevenzione. All'interno di un rapporto ad alta tecnicità, in cui le micro-decisioni quotidiane possono incidere sulla salute, performance e permanenza contrattuale, la mancata messa a disposizione di strumenti adeguati di comunicazione rappresenta una mancanza organizzativa, compromettente l'assetto cooperativo che sorregge l'adempimento.⁴⁸⁴

L'obbligo di integrazione si traduce dunque nei doveri specifici di organizzazione e di supporto, commisurati al livello professionale della società e alla prevedibilità delle difficoltà tipiche che il calciatore straniero è chiamato ad affrontare. La predisposizione di un canale di comunicazione efficace con lo staff tecnico e sanitario, la disponibilità di figure di riferimento interne per la gestione delle esigenze quotidiane, l'assistenza nella comprensione delle regole societarie e federali, l'accompagnamento amministrativo minimo nelle pratiche condizionanti la regolarità della permanenza nel Paese, sono alcuni esempi di come il club agisce per rendere effettiva l'integrazione del giocatore straniero. L'integrazione è, pertanto, un contenuto operativo della buona fede che impone alla società di non scaricare sull'atleta straniero l'intero costo della propria estraneità.⁴⁸⁵

La dimensione relazionale interna, in questa prospettiva, diviene particolarmente rilevante, giacché l'integrazione non riguarda soltanto l'interazione che il giocatore sviluppa con l'apparato societario, ma anche il funzionamento della squadra, luogo in

⁴⁸³ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

⁴⁸⁴ FIFPRO, *Global Employment – Working Conditions in Professional Football*, 2023.

⁴⁸⁵ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

cui quotidianamente è eseguita l'attività. Il club, quale titolare del potere organizzativo, non può limitarsi ad invocare l'autonomia del gruppo o la spontaneità delle dinamiche interne se queste degenerano in isolamento sistematico, marginalizzazione ovvero ostracismo, soprattutto quando tali condotte si innestano su fattori identitari legati alla provenienza, alla lingua o alla cultura. La società, in queste situazioni, è chiamata a rispondere della mancata predisposizione di presidi minimi volti a prevenire ed intercettare fenomeni di esclusione che, per intensità e continuità, compromettono la dignità del tesserato e la possibilità concreta di eseguire la prestazione secondo i canoni di professionalità richiesti.⁴⁸⁶

Il fondamento civilistico del dovere di integrazione del calciatore straniero all'interno dell'ambiente societario risiede nel combinato disposto dei principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁴⁸⁷ i quali, integrando il contenuto della prestazione principale del contratto, impongono alle parti di porre in essere condotte coerenti con l'affidamento reciproco e con la funzione economico-sociale dell'intesa. L'integrazione dell'atleta straniero all'interno dell'ambiente societario, in quanto presupposto dell'adempimento, diviene parametro di valutazione dell'agire del club e ove questo ometta di predisporre misure minime e ragionevoli di accompagnamento incorre nella responsabilità per inadempimento, ex 1218 c.c.,⁴⁸⁸ poiché crea ovvero tollera un ambiente in cui l'esecuzione del rapporto diviene maggiormente onerosa, incerta o diseguale. Laddove si verifichi un danno in capo al giocatore e sussista un nesso di causalità con l'inadempimento perpetrato, oltre alle poste risarcibili, ex 1223 e 1227 c.c.,⁴⁸⁹ la società sarà obbligata a risarcire il danno sia patrimoniale che non patrimoniale all'atleta.⁴⁹⁰

L'integrazione è pertanto una parte sostanziale dell'assetto obbligatorio che fa gravare sul club, organizzatore della prestazione e titolare del potere gestionale, il dovere di istituire un ambiente di esecuzione sicuro, praticabile e comprensibile, affinché lo status di straniero del giocatore non divenga, per inerzia o superficialità, un fattore di rischio contrattuale e un moltiplicatore di vulnerabilità. In difetto, la società non si

⁴⁸⁶ FIFPRO, Men's Player Workload Monitoring – Annual Report, FIFPRO, 2023; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005.

⁴⁸⁷ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁴⁸⁸ Codice civile, art. 1218.

⁴⁸⁹ Codice civile, artt. 1223 e 1227.

⁴⁹⁰ M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2004.

limita a fallire un obiettivo di buona prassi, ma altera l'equilibrio del rapporto, compromettendo l'affidamento, esponendosi alle conseguenze tipiche dell'inadempimento dal momento in cui rende la prestazione gravosa, meno libera e non conforme al minimo di lealtà esecutiva che l'ordinamento civile pretende in ogni rapporto sinallagmatico.⁴⁹¹

3.4 Le peculiarità del contratto sportivo del calciatore straniero

Le peculiarità insite nel contratto sportivo stipulato dalla società con il calciatore straniero non risiedono esclusivamente nel contenuto delle singole clausole e neppure si esauriscono nella maggiore complessità empirica delle trattative internazionali, bensì si collocano sul piano della morfologia del rapporto. Nel mercato transnazionale, infatti, il contratto non opera quale semplice strumento di scambio tra prestazione agonistica e corrispettivo, poiché la funzione concreta di questo deve reggere una pluralità di condizioni esterne, interazioni ordinamentali e dinamiche organizzative gravanti direttamente sulla possibilità di eseguire la prestazione in modo utile, stabile e professionalmente significativo.⁴⁹² L'accordo, pertanto, sebbene restando un negozio perfezionato secondo le regole ordinarie dell'autonomia privata, mostra una struttura funzionale maggiormente esposta, nella quale l'effettività è il risultato di una gestione coerente del contesto in cui l'intesa è destinata ad operare.

Lo status di straniero agisce quindi quale fattore qualificante del rischio e dell'affidamento, poiché non solo l'atleta si vincola ad una prestazione tecnica, ma affida la propria continuità professionale alla tenuta complessiva del sistema che rende la prestazione praticabile, con una dipendenza organizzativa ed informativa tendenzialmente superiore rispetto a quella del giocatore radicato nell'ordinamento ospitante. La specificità del rapporto emerge perciò come tensione tra permanenza formale del vincolo e realizzabilità dell'interesse contrattuale, posto che l'utilità economico-professionale dell'accordo può essere limitata non tanto dall'inadempimento manifesto di una prestazione principale, quanto dall'instabilità di presupposti e dai segmenti operativi condizionanti l'esecuzione in senso sostanziale.⁴⁹³

⁴⁹¹ A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Giappichelli, Torino, 2021.

⁴⁹² M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Giappichelli, Torino, 2021.

⁴⁹³ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

L'analisi delle peculiarità del contratto del calciatore straniero impone dunque di prendere in considerazione l'intera struttura relazionale e procedurale entro cui l'accordo vive. Nel rapporto internazionale l'autonomia privata si misura necessariamente con il problema della tenuta funzionale del negozio e con la necessità di preservare l'equilibrio dell'assetto anche rispetto a fattori estrinseci che possono neutralizzare l'utilità tipica della prestazione. Le peculiarità descrivono un diverso modo di essere del contratto, in cui l'affidamento del giocatore e la posizione del club devono essere valutati secondo la concreta capacità del vincolo di produrre effetti utili nel circuito sportivo e nel contesto di vita dell'atleta.⁴⁹⁴

3.4.1 La struttura complessa del vincolo sportivo internazionale

La struttura negoziale del contratto sportivo siglato dall'atleta straniero non coincide integralmente con la sola dimensione civilistica perché l'intesa, seppur perfezionata secondo le regole ordinarie della formazione del vincolo e dell'autonomia privata, ex artt. 1321 ss. c.c.,⁴⁹⁵ si colloca entro una trama di livelli ulteriori, i quali ne condizionano la concreta operatività. L'accordo non è dunque un mero rapporto obbligatorio tra due soggetti, bensì è un negozio stratificato, la cui piena funzionalità si realizza quando una pluralità di requisiti esterni, eterogenei per fonte e per natura, risultano coordinati e soddisfatti. Il contratto internazionale del giocatore straniero assume così una morfologia più complessa rispetto a quello del tesserato nazionale, giacché l'esecuzione della prestazione sportiva non dipende meramente dall'adempimento reciproco delle obbligazioni pattuite, ma anche dall'attivazione e dal completamento di procedimenti amministrativi e sportivi aggiuntivi non pienamente disponibili alle parti.⁴⁹⁶

La complessità multilivello del contratto transnazionale si articola lungo quattro piani interdipendenti tra loro: civilistico, sportivo nazionale, sportivo internazionale ed amministrativo.⁴⁹⁷

⁴⁹⁴ A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Giappichelli, Torino, 2021; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁴⁹⁵ Codice civile, artt. 1321 ss.

⁴⁹⁶ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁴⁹⁷ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

A livello civilistico l'accordo si struttura secondo i requisiti generali del negozio e produce vincoli tra le parti in virtù della propria forza obbligatoria, ex art. 1372 c.c.⁴⁹⁸ Il club e il calciatore, in questa dimensione, determinano il contenuto dell'intesa, ne disciplinano l'assetto economico, definiscono diritti, doveri, clausole accessorie e il programma negoziale; il contratto è perciò valido e vincolante inter-partes ai sensi dei canoni ordinari. Su tale piano, si colloca inoltre, la disciplina dell'inadempimento, della responsabilità, dei rimedi, nonché dell'operatività dei doveri di cooperazione, correttezza e buona fede.⁴⁹⁹ Ove la controparte dell'accordo sia un calciatore straniero, la dimensione civilistica rappresenta il nucleo genetico dell'assetto, nonostante non esaurisca i presupposti necessari affinché la prestazione possa essere resa nel circuito sportivo.⁵⁰⁰

Sul piano sportivo nazionale, l'accordo individuale si innesta nel sistema federale interno mediante gli atti di tesseramento e registrazione richiesti dalla disciplina applicabile. In questo ambito non si discute della validità negoziale del contratto, bensì della spendibilità di questo nel contesto istituzionale governante la partecipazione alle competizioni e l'impiego agonistico. La società, infatti, oltre a stipulare un contratto, deve far sì che il calciatore sia idoneo a svolgere la prestazione nell'ordinamento sportivo nazionale attraverso gli adempimenti formali e sostanziali richiesti, i quali si innestano su un piano diverso rispetto a quello privatistico. Si realizza così una prima frattura strutturale in cui il contratto, benché perfetto tra le parti, necessita di un ulteriore segmento procedurale affinché la prestazione diventi eseguibile nella sua funzione tipica, ossia l'impiego dell'atleta nelle competizioni ufficiali.⁵⁰¹

Laddove il rapporto sia qualificato come internazionale, il livello sportivo internazionale è più rilevante rispetto agli altri tre, poiché il trasferimento del calciatore necessita del coordinamento tra più ordinamenti sportivi. La posizione del giocatore e l'efficacia sportiva del vincolo dipendono, in questa dimensione, dal rispetto di procedure e condizioni aggiuntive, le quali si collocano sopra il livello nazionale e presuppongono il concorso di soggetti terzi, Federazioni e organismi competenti. Il contratto internazionale attraversa perciò una pluralità di centri normativi e

⁴⁹⁸ Codice civile, art. 1372.

⁴⁹⁹ Codice civile, artt. 1175, 1218, 1375.

⁵⁰⁰ M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello sport», vol. 01, n.1, 2020.

⁵⁰¹ M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello sport», vol. 01, n.1, 2020; FIGC, Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), ed. 2025, artt. 39 ss.

amministrativi sportivi, sicché l'accordo individuale, per dispiegare utilità, deve risultare compatibile e attuabile anche nella sfera sportiva internazionale. La morfologia del contratto concluso tra il club e il calciatore straniero rileva così la propria natura multilivello di vincolo operante all'interno di un sistema di riconoscimenti e abilitazioni successive.⁵⁰²

Nel caso in cui il contratto sia concluso da un atleta straniero, il piano amministrativo assume una funzione strutturale non accessoria, dal momento che la prestazione non può essere resa se non sussiste la regolarità del giocatore e se quest'ultimo non è posto in condizione di permanere e lavorare sul territorio dello Stato ospitante secondo la disciplina statutale vigente.⁵⁰³ L'ordinamento generale interviene, in questa dimensione, non per valutare il contenuto dell'accordo, ma per condizionare, mediante atti e provvedimenti amministrativi, la possibilità stessa che la prestazione sportiva sia lecitamente eseguita. Nel contratto sportivo internazionale codesto ambito integra un presupposto esterno aggiuntivo di effettività, posto che l'utilità concreta dell'accordo è collegata alla stabilità di uno status amministrativo dipendente dall'esito di procedimenti, tempi e valutazioni esterni al sinallagma contrattuale.⁵⁰⁴

Il contratto transnazionale del calciatore straniero rappresenta un assetto unitario dei livelli autonomi sopra riportati, in cui l'ineffettività o il ritardo di un segmento possono neutralizzare l'intero programma negoziale. Il ritardo di un procedimento amministrativo, l'incompleta attivazione di un adempimento sportivo ovvero la mancata conclusione di un passaggio richiesto a livello internazionale non incidono sulla validità civilistica dell'intesa, ma ne compromettono la capacità di produrre gli effetti utili, determinando una situazione peculiare in cui il contratto resta formalmente vigente anche se la prestazione non potrà essere immessa nel circuito sportivo oppure potrà esserlo solamente in modo incompleto, precario o differito.⁵⁰⁵

L'accordo del giocatore straniero presenta pertanto un'efficacia plurima e graduata poiché risulta essere il risultato di una sequenza di atti, riconoscimenti e condizioni esterni alla sfera contrattuale e non un dato unitario discendente automaticamente dalla

⁵⁰² FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, artt. 5–9; S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

⁵⁰³ D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 1–5, 27, comma 5-bis.

⁵⁰⁴ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁵⁰⁵ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

sua stipulazione. La dimensione civilistica produce immediatamente l'obbligazione tra le parti, mentre l'efficacia sportiva ed amministrativa scaturiscono dall'esito del coordinamento tra fonti e procedimenti ulteriori che impongono al club di possedere una capacità organizzativa e gestionale specifica, esponendo il calciatore ad una forma di vulnerabilità strutturale, dal momento in cui l'utilità della prestazione e la stabilità della propria posizione dipendono tanto dall'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali quanto dalla tenuta complessiva del sistema di abilitazioni che rende possibile la prestazione stessa.⁵⁰⁶

L'interdipendenza che caratterizza questi livelli fa sì che nel contratto sportivo internazionale l'assetto degli interessi non possa essere letto quale semplice scambio di prestazione verso corrispettivo,⁵⁰⁷ dato che l'oggetto concreto del programma negoziale include, esplicitamente o implicitamente, la realizzazione di condizioni aggiuntive che rendono praticabile l'impiego agonistico. L'accordo stipulato dal calciatore straniero è quindi un vincolo che presuppone e, in larga misura incorpora, l'esistenza di procedimenti esterni, i quali trasformano il rapporto in una struttura ad efficacia condizionata da fattori estrinseci. La prestazione è quindi dovuta entro un quadro di requisiti che, se non curati e presidiati, possono vanificare la funzione economico-professionale dell'accordo, mantenendo il giocatore formalmente vincolato senza garantirgli l'effettivo accesso alla dimensione agonistica giustificante l'intero rapporto.⁵⁰⁸

La complessità multilivello del contratto internazionale è dunque un elemento incidente sulla qualificazione del rapporto e sulla distribuzione del rischio; infatti, l'intesa resta dipendente da atti di terzi e da procedimenti e tempi non controllabili integralmente dalle parti. La funzione del vincolo impone un controllo consapevole delle interdipendenze così da impedire che l'accordo si trasformi in un rapporto meramente cartolare, valido sul piano formale, ma privo nella pratica della piena capacità di attuare l'interesse professionale del calciatore. È proprio la stratificazione dei quattro livelli sopra enunciati: civilistico, sportivo nazionale, sportivo internazionale e amministrativo a rendere il contratto del giocatore straniero un

⁵⁰⁶ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, artt. 5–9; F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

⁵⁰⁷ Codice civile, art. 1322.

⁵⁰⁸ A. Simone, Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico, Giappichelli, Torino, 2021; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

negozio qualitativamente diverso, la cui causa concreta si configura soltanto se i piani che lo compongono sono coordinati e rispettati.⁵⁰⁹

3.4.2 La fragilità dell'effettività nel contratto sportivo del calciatore straniero

La complessità multilivello caratterizzante il contratto sportivo internazionale produce, quale riflesso fisiologico della propria struttura stratificata, un insieme di rischi giuridici che si presentano con intensità differente rispetto a quando il rapporto è stipulato con un calciatore nazionale o stabilmente radicato nell'ordinamento ospitato. Nel caso dell'accordo transnazionale, infatti, il programma negoziale presuppone la continuità di una serie di condizioni esterne che, ove vengano meno oppure risultino tardivamente soddisfatte, determinano una frattura tra la permanenza formale nel vincolo e la sua effettiva attuabilità. Si rischia così di incorrere in un'instabilità giuridica estrinseca, la cui origine si trova all'esterno dalla sfera di controllo immediato delle parti, i cui effetti ricadono integralmente sulla possibilità di rendere la prestazione nel circuito sportivo e sulla tenuta economico-professionale dell'intero contratto.⁵¹⁰

I ritardi nelle autorizzazioni e la mancata sincronia tra i tempi del mercato e quelli delle procedure abilitanti rappresentano il rischio tipico incombente sul calciatore straniero. Essendo che il trasferimento internazionale opera secondo finestre negoziali rigide e secondo una logica di immediatezza competitiva, mentre i procedimenti amministrativi e sportivi legittimanti la prestazione dell'atleta seguono tempi propri e, talvolta, non compatibili ovvero influenzati da variabili organizzative dell'autorità competente, si verifica una dissonanza strutturale in cui l'accordo è perfetto e formalmente vincolante, ma l'atleta si inserisce in una fase di indisponibilità giuridica, per cui la prestazione, seppur astrattamente dovuta, non è spendibile nelle competizioni ufficiali. Il contratto non si estingue né perde automaticamente di validità, ma instaura un rapporto inerte sul piano agonistico, con la conseguenza che l'utilità tipica del vincolo è differita oppure compromessa per ragioni esterne.⁵¹¹

⁵⁰⁹ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, artt. 8-9; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005; Codice civile, artt. 1325, 1346.

⁵¹⁰ M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005.

⁵¹¹ S. Bastianon – M. Colucci, The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

Un rischio più profondo e qualificante consiste nella dipendenza del rapporto dagli atti rilasciati dalla pubblica amministrazione, i quali possono incidere tanto sui tempi quanto sulla possibilità stessa che la prestazione possa essere lecitamente eseguita.⁵¹² Il titolo di soggiorno, il visto, le autorizzazioni lavorative e la regolarità della permanenza sul territorio, costituiscono le condizioni giuridiche sine qua non l'attività professionale diviene impraticabile, indipendentemente dal contenuto contrattuale. Questi presupposti, all'interno del vincolo sportivo internazionale, costituiscono i requisiti di eseguibilità della prestazione, sicché la stabilità del negozio è esposta ad un fattore esterno la cui gestione non è rimessa alla piena autonomia privata.⁵¹³ Il contratto del calciatore straniero è perciò strutturalmente percorso da un rischio amministrativo che, a seconda dell'esito, può incidere in modo dirompente sul programma negoziale; infatti, la perdita e la mancata concessione ovvero il mancato rinnovo dello status amministrativo rendono la prestazione illecita, non autorizzata o non praticabile nel contesto ospitante.⁵¹⁴

L'impossibilità di svolgere l'attività agonistica in assenza del completamento delle procedure di trasferimento e registrazione, ossia quando l'atleta non è ancora abilitato ad essere impiegato nelle competizioni ufficiali a causa della mancanza di uno degli atti federali necessari, è un'ulteriore eventualità a cui il giocatore straniero è soggetto a seguito della conclusione del contratto con il club. Ancora una volta, il problema è la sussistenza di una condizione esterna incidente sull'efficacia sportiva dell'intesa. La peculiarità del rischio, in questa ipotesi, risiede nel fatto che il giocatore straniero, a differenza dell'atleta inserito stabilmente nel sistema ordinamentale, è esposto tipicamente ad una fase di non impiegabilità dipendente dai procedimenti interordinamentali e non dalla propria disponibilità materiale ad adempiere, né dalla volontà negoziale espressa in sede di conclusione dell'accordo.⁵¹⁵

Tutti i rischi sopra descritti determinano una dissociazione tra il vincolo contrattuale e la possibilità giuridica di esecuzione della prestazione; pertanto, il calciatore potrebbe

⁵¹² D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 1-5, 27, comma 5-bis.

⁵¹³ G. Liotta, Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; M. Zurlo, Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello sport», vol. 01, n.1, 2020.

⁵¹⁴ D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27, comma 5-bis.

⁵¹⁵ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, artt. 8-9; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

essere formalmente obbligato senza poter ottenere nell'immediatezza la piena realizzazione del proprio interesse professionale, il quale costituisce però la causa concreta del proprio consenso alla stipulazione dell'accordo. L'aspetto in oggetto incide direttamente sull'allocatione del rischio nel rapporto, dato che, l'incertezza esterna, se non controllata, si trasforma in un fattore di squilibrio strutturale nel quale il calciatore straniero diviene la parte più esposta, poiché la posizione professionale e personale di cui gode è maggiormente dipendente dalla continuità dell'abilitazione amministrativa e sportiva.⁵¹⁶

A seguito della maggior esposizione del calciatore straniero, il contratto sportivo internazionale deve essere soggetto ad una qualificazione rigorosa dei doveri di condotta e di diligenza esigibile dalla società. La gestione delle condizioni esterne, condizionanti la realizzabilità dell'interesse contrattuale del giocatore, non può essere ridotta ad un fatto meramente organizzativo. Il club è quindi chiamato a porre in essere un controllo diligente dei procedimenti adottati e degli adempimenti necessari, rispettando il parametro che, avuto riguardo alla natura professionale dell'attività ed alla prevedibilità del rischio, deve essere elevato e qualificato, ex art. 1176, 2 comma, c.c.⁵¹⁷ L'eventuale inerzia, approssimazione ovvero gestione disordinata delle procedure abilitanti, laddove determini ritardi evitabili o pregiudizi nella piena utilizzabilità dell'atleta, non può essere neutralizzata invocando la mera estraneità formale dell'atto alla sfera privatistica, poiché ai fini della responsabilità per inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c.,⁵¹⁸ rileva la prevedibilità e governabilità delle attività strumentali necessarie a rendere effettivo il contratto.⁵¹⁹

È necessario, però, distinguere con precisione le ipotesi in cui l'evento esterno assume la forma di fatto non imputabile e quelle in cui si converte invece in responsabilità per difetto di gestione. Non ogni impedimento esterno è automaticamente traslabile nel paradigma dell'inadempimento, dal momento che la non concessione o il diniego dell'autorità competente potrebbe derivare da circostanze non controllabili dalle parti; tuttavia, ove l'ostacolo sia connesso ad omissioni, ritardi, errori evitabili nella predisposizione della documentazione, nella corretta attivazione delle procedure

⁵¹⁶ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

⁵¹⁷ Codice civile, art. 1176, comma 2.

⁵¹⁸ Codice civile, art. 1218.

⁵¹⁹ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

ovvero nella cooperazione organizzativa richiesta, l'evento esterno perde il carattere di pura estraneità e diviene, sul piano causale, almeno in parte riconducibile alla sfera societaria. L'esposizione del calciatore straniero non dipende perciò meramente dalla possibilità astratta di un diniego, ma dalla vulnerabilità causata dal fatto che la propria operatività professionale è condizionata da procedure gestite in larga misura dal club e dagli ausiliari di questo.⁵²⁰

La presenza di questi rischi giuridici spiega perché nel contratto sportivo internazionale la tecnica negoziale non possa limitarsi a riprodurre schemi ordinari e debba internalizzare l'instabilità estrinseca attraverso strumenti che determinino tempi, esiti e conseguenze dell'eventuale mancata abilitazione. La morfologia del rapporto non tollera infatti soluzioni improvvisate, perciò se l'accordo transnazionale è strutturalmente esposto a ritardi autorizzativi, a decisioni amministrative e a passaggi sportivi ulteriori, l'assetto negoziale deve essere costituito affinché l'intesa resti formalmente in vita mentre l'atleta in concreto non può rendere la prestazione. È proprio nell'esigenza di governare il rischio che si coglie la vera peculiarità dell'atleta straniero, il cui contratto è più fragile sul piano dell'effettività perché dipendente da condizioni esterne la cui mancata stabilizzazione compromette la funzione stessa del vincolo.⁵²¹

3.4.3 La struttura retributiva complessa nel contratto sportivo internazionale

La struttura retributiva presente nel contratto sportivo di cui è parte il calciatore straniero, tende a discostarsi dalla configurazione lineare tipica dello scambio prestazione-corrispettivo, dato che l'equilibrio economico dell'intesa deve reggere, oltre la variabilità ordinaria della prestazione sportiva, anche l'incidenza di fattori transnazionali che, per loro natura, non operano nei rapporti puramente interni. La retribuzione, pertanto, sebbene resti il nucleo patrimoniale del sinallagma, assume una morfologia composita, articolata in componenti fisse, variabili ed accessorie, spesso

⁵²⁰ S. Bastianon– M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; G. Liotta, *Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016; M. Zurlo, *Tesseramento sportivo e cittadinanza*, in «Diritto dello sport», vol. 01, n.1, 2020.

⁵²¹ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, ed. 2025, artt. 5–9; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

legate ad eventi, parametri ovvero condizioni eccedenti la mera presenza del giocatore nel club.⁵²²

La complessità retributiva riflette l'esigenza strutturale del rapporto secondo cui l'atleta straniero stipula l'accordo in un contesto caratterizzato da costi di trasferimento e di stabilizzazione esistenziale, da un'esposizione maggiore alle oscillazioni del proprio percorso professionale e dalla necessità di rendere economicamente sostenibile un progetto contrattuale che, a differenza di quello dell'atleta radicato nell'ordinamento ospitante, incorpora spesso spese di relocation, adattamento e ricomposizione familiare. La retribuzione diviene perciò l'elemento economico attraverso cui l'autonomia privata redistribuisce rischi e costi non strettamente sportivi, garantendo la concreta praticabilità del rapporto.⁵²³

La struttura retributiva complessa si manifesta innanzitutto mediante l'inserimento nel contratto di bonus connessi a performance e risultati in competizioni internazionali, i quali assumono una funzione più ampia rispetto alla mera incentivazione all'impegno. La partecipazione e il rendimento nelle competizioni continentali o transnazionali non costituiscono infatti un mero obiettivo sportivo, ma incidono direttamente sulla visibilità di mercato del calciatore e sulla propria valorizzazione professionale, sicché la pattuizione di premi condizionati a tali risultati tramuta la retribuzione in un meccanismo di convergenza tra interesse societario ed interesse individuale del giocatore. La legittimità e l'effettività di questi bonus dipendono però dalla determinabilità e dalla trasparenza dei presupposti applicativi, poiché una componente variabile eccessivamente opaca oppure rimessa a parametri unilateralmente controllati dalla società altera l'equilibrio del sinallagma, rendendo la retribuzione apparentemente più elevata ma, in concreto, aleatoria in senso improprio. La complessità per cui non è di per sé problematica, lo diventa laddove la variabilità è costruita in modo da trasferire sul calciatore un rischio economico non giustificato o non governabile.⁵²⁴

Un altro profilo caratterizzante la retribuzione del calciatore straniero è integrato dalle clausole di protezione dal rischio di cambio e dalle oscillazioni monetarie nei

⁵²² F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

⁵²³ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁵²⁴ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

trasferimenti extraeuropei, dal momento che il valore reale del compenso può essere compresso da fluttuazioni valutarie significative, instabilità finanziarie ovvero limitazioni operative dei sistemi di pagamento, fattori estranei alla volontà negoziale delle parti, capaci però di condizionare direttamente la sostanza economica del corrispettivo. Le clausole di indicizzazione, di pagamento in valuta forte, di adeguamento automatico o di revisione periodica del trattamento economico, rispondono dunque all'esigenza di salvaguardare la funzione del contratto, posto che preservano la corrispettività reale dell'intesa impedendo che un evento macroeconomico trasformi la retribuzione in un importo formalmente dovuto, ma sostanzialmente svalutato. La previsione di queste pattuizioni non può essere lasciata ad un generico rinvio a parametri non verificabili od a valutazioni discrezionali, altrimenti si creerebbe una componente economica instabile e, di fatto, potenzialmente manipolabile. La protezione dal rischio di cambio si colloca quindi tra le clausole che configurano il contratto internazionale quale negozio economicamente difensivo, in cui l'autonomia privata crea incentivi e costituisce presidi contro la perdita di utilità reale del corrispettivo.⁵²⁵

Le indennità di relocation e i benefici accessori con funzione stabilizzante, tra cui contributi per l'alloggio, copertura di spese logistiche, supporto scolastico per i figli, assicurazioni integrative e servizi di assistenza personale e familiare, sono un ulteriore nucleo di previsioni tipicamente presenti nei contratti internazionali. Queste pattuizioni non sono meri fringe benefits in senso neutro, perché nel contratto del calciatore straniero svolgono una funzione causale concreta, rendendo effettiva la possibilità di eseguire la prestazione in condizioni di continuità e normalità, neutralizzando costi che graverebbero sproporzionatamente sul giocatore, i quali potrebbero incidere sulla propria permanenza e sulla stabilità del rapporto. La componente accessoria, perciò, sebbene sia posta al margine della retribuzione in senso stretto, diviene spesso un elemento decisivo dell'assetto economico complessivo e del giudizio sulla tenuta del sinallagma.⁵²⁶

La complessità retributiva richiede un livello elevato di determinazione dell'oggetto e di disciplinamento dei presupposti di maturazione, dal momento in cui la

⁵²⁵ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

⁵²⁶ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

frammentazione delle componenti economiche moltiplica i punti potenziali di conflitto nella fase esecutiva dell'accordo. La previsione di premi, indennità, rimborsi, garanzie abitative o servizi scolastici non può essere costruita quale promessa generica ovvero quale clausola di stile, poiché l'indeterminatezza altera l'affidamento del calciatore e converte la componente accessoria della retribuzione in una leva opportunistica a favore della parte contrattualmente più forte. La tecnica negoziale che sorregge il contratto internazionale deve quindi evitare di presentare come certo ciò che è rimesso a decisioni unilaterali oppure a criteri non oggettivabili, dato che la limitazione dell'effettività economica del rapporto si realizza spesso mediante l'opacità dei meccanismi retributivi.⁵²⁷

Il principio secondo cui nella fase di esecuzione contrattuale si debba agire in buona fede, ex art. 1375 c.c.,⁵²⁸ assume in questo contesto, un rilievo qualificante, poiché la società, titolare del potere organizzativo e del controllo sulle condizioni operative del rapporto, è chiamata a rendere effettive le pattuizioni economiche seguendo una logica cooperativa, impedendo che la complessità sia utilizzata per produrre un vantaggio selettivo. L'inadempimento nel contratto internazionale, infatti, raramente si manifesta quale mera omissione di pagamento della componente fissa, prendendo spesso la forma di una gestione distorsiva delle componenti variabili e accessorie, mediante ritardi, criteri applicativi mutevoli, interpretazioni restrittive o condotte che rendono di fatto irraggiungibili i presupposti di maturazione dei bonus. La violazione, privando il calciatore dell'utilità patrimoniale giustificante l'accettazione del vincolo, influisce sull'assetto complessivo del rapporto, soprattutto ove la componente variabile rappresenta l'elemento strutturale della convenienza contrattuale.⁵²⁹

I contratti sportivi internazionali espongono chiaramente l'interferenza sussistente tra la struttura retributiva e la durata del rapporto; non è infrequente infatti che la durata degli accordi siglati dai calciatori stranieri sia più breve o maggiormente condizionata da fattori esterni e, conseguentemente, la componente variabile della retribuzione prevale su quella fissa determinando una precarizzazione economica dell'intesa. La società può quindi costruire un trattamento economico formalmente elevato, ma sostanzialmente instabile, ponendo in capo al calciatore il rischio di non maturazione

⁵²⁷ Codice civile, art. 1346; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁵²⁸ Codice civile, art. 1375.

⁵²⁹ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

dei premi a causa di eventi dipendenti da scelte tecniche, organizzative o strategiche non controllabili dall'atleta. Questa dinamica, non di per sé illecita, diviene giuridicamente sensibile laddove la variabilità si traduce in una sproporzione strutturale e in una perdita di prevedibilità del corrispettivo.⁵³⁰

Le strutture retributive complesse rappresentano dunque una delle manifestazioni più nitide della morfologia peculiare del contratto internazionale e mostrano come il compenso, nel rapporto con lo straniero, non sia un dato unitario, bensì un sistema di componenti integranti la funzione remunerativa con funzioni stabilizzanti e protettive, le quali richiedono una disciplina negoziale rigorosa. La complessità deve affermarsi quale strumento con cui l'assetto economico regge la transnazionalità del rapporto, preserva la corrispettività reale e impedisce che l'instabilità esterna ovvero la discrezionalità interna comprimano sostanzialmente la posizione patrimoniale del calciatore straniero.⁵³¹

3.4.4 La triangolazione negoziale nel contratto sportivo internazionale

La fase genetica del contatto vigente tra la società e il calciatore straniero raramente si esaurisce in un dialogo bilaterale tra questi, infatti la formazione del consenso è spesso mediata all'intervento di uno o più soggetti terzi che operano quali intermediari professionali. La presenza degli agenti sportivi, lungi dal costituire un elemento meramente accessorio del procedimento negoziale, incide significativamente sulla struttura del rapporto, configurando un triangolo negoziale nel quale le dinamiche di potere, informazione e dipendenza risultano più articolate e opache. La capacità di autodeterminazione negoziale dell'atleta straniero risulta così essere spesso condizionata dalla necessità di affidarsi a soggetti che fungono da filtro informativo e canale di accesso al mercato internazionale.⁵³²

Il ruolo dell'agente sportivo nel contesto transnazionale, se da un lato facilita l'incontro tra domanda e offerta, rendendo praticabile l'ingresso del giocatore in un ordinamento sportivo diverso da quello di origine, dall'altro compromette la trasparenza del processo negoziale, poiché la concentrazione di informazioni e

⁵³⁰ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁵³¹ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁵³² V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

relazioni in capo all'intermediario spesso si concretizza in un'asimmetria informativa. Il rischio non è soltanto quello che si verifichi un conflitto di interessi in senso formale, ma di una distorsione sostanziale del consenso, dal momento che il calciatore straniero potrebbe aderire all'accordo sulla base di rappresentazioni parziali ovvero orientate dalle condizioni contrattuali e dalle prospettive professionali connesse al trasferimento.⁵³³

La vulnerabilità del giocatore straniero, nella fase della formazione del consenso, è accentuata dalla propria posizione di dipendenza funzionale dall'agente, posto che quest'ultimo è l'unico soggetto capace di interpretare il contesto giuridico, linguistico e sportivo di destinazione. L'intermediazione, oltre ad estendersi alla fase delle trattative, si proietta anche sull'intero rapporto, dato che la scelta del club, la durata dell'accordo, la struttura retributiva e le clausole accessorie sono il risultato di un processo negoziale nel quale l'atleta non dispone di un controllo diretto e pienamente consapevole. Il triangolo negoziale amplifica dunque le asimmetrie esistenti e trasforma la mediazione in un fattore di esposizione giuridica per il lavoratore straniero.⁵³⁴

All'interno del triangolo creatosi, la posizione della società non è né estranea né passiva; infatti, il club non si limita a contrattare un atleta tramite una negoziazione posta in essere con l'agente sportivo, bensì partecipa attivamente alla costruzione del rapporto triangolare, selezionando i canali di accesso al mercato e instaurando rapporti continuativi con determinati soggetti, beneficiando così, in termini di efficienza negoziale, della riduzione dei costi informativi derivati dall'intermediazione. La società non può quindi invocare una separazione netta tra la propria sfera contrattuale e l'attività dell'intermediario, dal momento che quest'ultima si inserisce funzionalmente nel procedimento di formazione del contratto, condizionandone gli esiti. Il triangolo negoziale, pertanto, si configura quale assetto unitario di interessi in cui le condotte dell'agente possono gravare direttamente sulla validità, sull'effettività e sull'equilibrio dell'accordo stipulato dal club con l'atleta.⁵³⁵

Le pressioni indebite esercitate dall'intermediario sul calciatore straniero nella fase precontrattuale, sono uno dei profili critici della triangolazione, specialmente laddove questo presenti l'accordo come l'occasione irripetibile ovvero l'unica via d'accesso ad

⁵³³ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, 2005.

⁵³⁴ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁵³⁵ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

un determinato mercato. La libertà negoziale, in questi casi, rischia di diventare un'adesione formale a condizioni sostanzialmente definite con una compromissione dell'autonomia decisionale dell'atleta che si manifesta attraverso una costruzione orientata dell'affidamento. La specificità del contratto sportivo internazionale rende queste dinamiche particolarmente incisive, poiché il trasferimento implica tanto un cambiamento professionale quanto uno spostamento esistenziale, con conseguenze che il giocatore potrebbe non essere posto in condizione di valutare adeguatamente.⁵³⁶

Il principio civilistico di trasparenza, ricavato dal combinato disposto degli artt. 1337, 1175 e 1375 c.c.,⁵³⁷ facendo riferimento sia all'indicazione dei compensi dell'agente sportivo sia all'intero flusso informativo che conduce alla stipulazione del contratto, assume una valenza sistematica e non meramente deontologica. Il calciatore straniero deve perciò essere messo nella condizione di comprendere la struttura dell'intesa, i rischi connessi alla durata e alle clausole, le condizioni di utilizzo sportivo e le conseguenze economiche e professionali delle proprie scelte negoziali. Ove l'intermediazione operi in senso opaco o selettivo, il procedimento negoziale risulta viziato non tanto sul piano della validità formale, quanto su quello dell'effettività del consenso, giacché l'adesione del giocatore non è il risultato di una scelta pienamente informata.⁵³⁸

Queste dinamiche impongono una responsabilità in capo alla società sportiva per le condotte scorrette poste in essere dall'agente sportivo ove questo abbia operato nell'interesse, anche indiretto, del club stesso. Quando l'attività dell'intermediario si inserisce stabilmente nella filiera negoziale della società e contribuisce in modo determinante alla conclusione del contratto, la distinzione tra soggetto terzo e società si attenua. Il club, infatti, non può limitarsi a beneficiare dell'efficienza dell'intermediazione senza assumersi l'onere di presidiare la correttezza del processo. La responsabilità societaria discende per cui dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁵³⁹ i quali gravano sul club nella fase di

⁵³⁶ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁵³⁷ Codice civile, artt. 1337, 1175 e 1375.

⁵³⁸ S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁵³⁹ Codice civile, artt. 1175, 1375.

formazione del consenso nel caso in cui questo tolleri o favorisca pratiche negoziali atte a compromettere l'autodeterminazione dell'atleta.⁵⁴⁰

Il triangolo negoziale produce i suoi effetti anche nella fase esecutiva del rapporto, poiché l'agente sportivo può continuare ad esercitare un'influenza indiretta sulle scelte del calciatore e sulle relazioni con il club, soprattutto in vista di rinegoziazioni, trasferimenti o risoluzioni anticipate. La persistenza di tale influenza rafforza l'esigenza di un presidio giuridico volto ad impedire che la posizione del giocatore straniero sia costantemente esposta a pressioni esterne non contrattualmente stabilite.⁵⁴¹

La complessità del triangolo assistito, agente sportivo e club costituisce dunque un tratto qualificante del contratto internazionale. Il presidio della trasparenza, il controllo delle asimmetrie informative e l'assunzione di responsabilità da parte della società per la correttezza del processo di intermediazione sono una condizione necessaria affinché il contratto non diventi uno strumento di trasferimento selettivo del rischio in danno al calciatore straniero.⁵⁴²

⁵⁴⁰ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, 2005.

⁵⁴¹ V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁵⁴² S. Bastianon – M. Colucci, *The European Union and Sport Handbook*, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

Capitolo IV

Le nuove sfide del calciomercato globale

4.1 La sostenibilità economica e l'impatto dei trasferimenti internazionali sulla competitività

La sostenibilità economica nel calciomercato globale, trascendendo la dimensione regolamentare, diviene un criterio regolatore del sistema capace di influenzare la circolazione internazionale dei calciatori e, agendo come limite esterno al trasferimento, seleziona ex ante le traiettorie concretamente praticabili dagli operatori del mercato.⁵⁴³

La sostenibilità non può essere ricondotta alla logica tradizionale del controllo dell'illecito fondata su meccanismi sanzionatori ex post, ma deve essere instaurata in una razionalità preventiva più ampia, orientata alla gestione del rischio sistemico e alla salvaguardia della stabilità complessiva dell'ecosistema calcistico. La sostenibilità economica diviene perciò il parametro di riferimento per valutare tanto la legittimità formale delle operazioni di mercato quanto la loro compatibilità funzionale con l'equilibrio del sistema nel medio e lungo periodo.⁵⁴⁴

Il criterio di sostenibilità influenza profondamente il concetto di competitività, la quale diviene così condizionata, poiché il successo sportivo è il riflesso di una posizione economica pregressa del club che consente a questo di ampliare oppure restringere le proprie scelte di mercato.⁵⁴⁵

La sostenibilità economica si configura pertanto quale limite esterno alla circolazione, dotato di un'efficacia selettiva fattuale. Essa non comprime direttamente l'autonomia privata delle parti, né condiziona la validità formale degli accordi di trasferimento, bensì incide sulla loro effettiva praticabilità, determinando uno scarto significativo tra

⁵⁴³ K. Goossens, Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006.

⁵⁴⁴ G. Taormina, UEFA's Financial Fair Play: Purpose, Effect, and Future, in "Fordham International Law Journal", 2019, Vol. 42, Issue 4.

⁵⁴⁵ K. Goossens, Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006.

la libertà negoziale astrattamente riconosciuta e le opportunità concretamente accessibili.⁵⁴⁶

4.1.1 La polarizzazione competitiva del calciomercato globale

In un sistema caratterizzato dalla libertà di circolazione dei calciatori all'interno dell'Unione Europea, così come riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia a partire dalla sentenza Bosman e successivamente riaffermata nei limiti della compatibilità con l'ordinamento sportivo autonomo (vedi supra Cap.1, parr. 1.2.3 e 1.3.2) la competitività assume rilievo quale bene collettivo funzionale al corretto svolgimento delle competizioni.⁵⁴⁷

Essendo che le risorse economiche, sportive e opportunistiche tendono a concentrarsi stabilmente in capo a poche società dominanti, si crea un mercato polarizzato, contraddistinto da una struttura rigida a più livelli. La concentrazione della capacità di spesa nelle mani di un numero ristretto di club è il primo fattore polarizzante del calciomercato globale; infatti, l'accesso stabile a flussi di ricavi elevati, spesso derivanti dalla costante partecipazione alle competizioni UEFA, consente a queste società di sostenere rilevanti investimenti ed assordire con maggiore elasticità il rischio strutturale dell'attività agonistica derivante dall'alea sportiva. La dinamica, inserendosi in un quadro in cui la regolazione economica vuole preservare la sostenibilità finanziaria complessiva del sistema, come emerge dalla disciplina sulle licenze e dal complesso delle regole economiche adottate a livello UEFA (vedi supra Cap. 2, parr. 2.4.1 e 2.4.3), genera una relazione circolare tra forza economica e successo sportivo, nella quale il vantaggio competitivo tende a consolidarsi nel tempo, riducendo la reversibilità delle gerarchie sportive.⁵⁴⁸

La concertazione economica in capo ad un élite societaria determina la formazione di mercati asimmetrici, poiché, benché non sussistano dei limiti formali alla

⁵⁴⁶ UEFA, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations, ed. 2025, artt. 2 e 91; UEFA Intelligence Centre, The European Club Footballing Landscape – Club Licensing Benchmarking Report, ed. 2022.

⁵⁴⁷ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, punti 104 e 106.

⁵⁴⁸ UEFA Intelligence Centre, The European Club Footballing Landscape – Club Licensing Benchmarking Report, ed. 2022; K. Goossens, Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006.

partecipazione alle competizioni ovvero all'accesso al calciomercato, la contendibilità sportiva è progressivamente ridotta, in quanto la possibilità di competere stabilmente per obiettivi apicali dipende da una disponibilità di risorse che consente di sostenere investimenti crescenti e neutralizzare gli effetti di eventuali cicli sportivi negativi. La competitività non viene dunque meno sul piano formale, ma si irrigidisce sul piano sostanziale, dando luogo ad un sistema in cui la differenza economica si traduce in una differenza di opportunità. L'assetto ora delineato, pur non essendo in contrasto diretto con le regole dell'ordinamento sportivo, pone un problema di coerenza sistemica rispetto alla funzione stessa della competizione, riscontrato anche dalla giurisprudenza unionale nella sentenza Meca-Medina, nel momento in cui individua nell'equilibrio competitivo un obiettivo legittimo delle regole sportive (vedi supra Cap. 1, par. 1.3.2).⁵⁴⁹

La dinamica esposta si riflette sulla struttura dei campionati nazionali che si organizzano secondo assetti gerarchici sempre più stabili in cui, di fatto, alcuni club occupano frequentemente le posizioni di vertice, mentre altri risultano confinati in una dimensione competitiva subordinata e spesso orientata alla gestione sostenibile della permanenza nella categoria. Il campionato conserva quindi la propria apertura formale, subendo però una gerarchizzazione sostanziale, dato che l'accesso ai calciatori, ai livelli retributivi e agli investimenti è condizionato da un ordine economico sottostante che stabilizza i rapporti di forza. La disciplina dei trasferimenti internazionali agisce, perciò, all'interno di un ecosistema in cui le possibilità di scelta sono fortemente differenziate in ragione della posizione economica delle società.⁵⁵⁰

L'incidenza degli effetti della polarizzazione si evince in particolar modo sulle Leghe e sui mercati periferici, i quali tendono ad assumere una funzione prevalentemente strumentale e si configurano come bacini di formazione e valorizzazione del talento, inseriti in filiere internazionali che spostano le risorse sportive verso i poli economicamente dominanti. Il trasferimento internazionale diviene dunque un meccanismo di redistribuzione asimmetrica del talento, con effetti diretti sulla competitività dei campionati di origine e sulla capacità di questi di trattare i calciatori di maggior valore. Sebbene queste dinamiche non siano vietate dall'ordinamento sportivo, influiscono sulla funzione competitiva dei tornei nazionali e sulla loro

⁵⁴⁹ Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina, par. 42-47.

⁵⁵⁰ UEFA, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations, ed. 2025, artt. 2, 70 ss.

collocazione sistemica, generando un problema di equilibrio complessivo del mercato.⁵⁵¹

La gerarchizzazione dei mercati produce un impatto indiretto, ma significativo, sulla mobilità internazionale del calciatore che si traduce in un accesso differenziato alle opportunità di carriera. La circolazione diviene così una possibilità selettiva di inserimento per il giocatore in determinati circuiti competitivi e contrattuali, condizionante la realizzabilità dell'interesse contrattuale dell'atleta, poiché la prestazione, nel contesto sportivo professionistico, costituisce un'attività a contenuto complesso, la cui utilità comprende tanto il corrispettivo economico quanto l'impiego effettivo, la continuità di utilizzo, la visibilità e il livello competitivo del contesto di svolgimento (vedi supra cap. 3, par. 3.1.3).⁵⁵²

La competitività emerge, pertanto, quale bene collettivo che, a causa della globalizzazione economica comportante la polarizzazione e la gerarchizzazione dei mercati, subisce una riduzione della contendibilità sostanziale e una selezione dell'accesso alle opportunità sportive e professionali. La tensione creatasi influenza le condizioni materiali entro cui la circolazione dei calciatori si realizza e sulle quali l'ordinamento sportivo è chiamato ad intervenire indirettamente e proporzionalmente. Il trasferimento internazionale è perciò attraversato da una progressiva trasformazione e sempre più frequentemente assume una funzione finanziaria eccedente lo scambio tecnico in senso stretto che si riflette sulla causa concreta dell'operazione e sull'equilibrio funzionale dei rapporti contrattuali che ne derivano.⁵⁵³

4.1.2 La strumentalizzazione economica della prestazione sportiva

Il trasferimento internazionale posto in essere all'interno di mercati calcistici gerarchizzati e contraddistinti da una concertazione di risorse in capo a poche società,

⁵⁵¹ CIES Football Observatory, Monthly Report n. 67/2021 – The economics of big-5 league transfers: past decade and post-pandemic.

⁵⁵² FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, art. 5; S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁵⁵³ E. Supino – M. Marano, Capital gains from player transfers as a value creation tool: some evidence from European listed football clubs, in «Sport, Business and Management», 2024; Commissione Europea (DG COMP), Decisione antitrust, Case AT.40105 – UEFA Financial Fair Play Rules, 24 ottobre 2014.

prende la fisionomia di una mera operazione finalizzata al rafforzamento tecnico dell'organico e diviene uno scambio economicamente orientato, in cui la prestazione sportiva diviene un fattore di produzione di valore. L'operazione di mercato, seppur formalmente riconducibile ad uno schema negoziale funzionale alla circolazione del calciatore tra club, si colloca in un contesto nel quale l'interesse primario della società coincide con la prospettiva di valorizzazione patrimoniale del giocatore, l'ottimizzazione dei flussi finanziari, la riduzione del rischio economico ovvero la costruzione di un capitale sportivo destinato a generare introiti entro un arco temporale programmato.⁵⁵⁴

La plusvalenza del giocatore diventa l'obiettivo economico caratterizzante tutti gli scambi; infatti, il calciatore non è più valutato meramente in relazione alla propria capacità di apportare un miglioramento immediato alla prestazione agonistica della squadra, ma come risorsa suscettibile di incremento di valore mediante un impiego selettivo, visibilità, esposizione competitiva e gestione contrattuale. Quest'impostazione, benché non implichi di per sé un disvalore giuridico, condiziona la costruzione dell'assetto degli interessi sottesi all'operazione, dato che la dimensione sportiva tende ad essere incorporata quale mezzo di valorizzazione economica e non quale fine. La scelta di acquisire o cedere un atleta risulta quindi guidata da logiche di portafoglio e la prestazione sportiva si pone come variabile funzionale a strategie di investimento e di gestione del rischio.⁵⁵⁵

La carriera professionale del calciatore subisce l'effetto di tale impostazione dal momento in cui questa, soprattutto laddove sul giocatore gravi lo status di straniero, si inserisce di frequente in percorsi condizionati da esigenze economiche e finanziarie del club o del sistema di mercato in cui questo opera. L'eterodirezione delle carriere si esprime oltre che mediante imposizioni formali, attraverso pressioni strutturali incidenti sulla consistenza effettiva della libertà negoziale; pertanto, la selezione delle destinazioni, la continuità dell'impiego, la durata del progetto sportivo e la stabilità ambientale possono essere subordinate a scelte orientate a massimizzare l'incremento del valore dell'atleta ovvero a minimizzare l'esposizione economica della società. La

⁵⁵⁴ E. Supino – M. Marano, Capital gains from player transfers as a value creation tool: some evidence from European listed football clubs, in «Sport, Business and Management», 2024.

⁵⁵⁵ UEFA Intelligence Centre, The European Club Footballing Landscape – Club Licensing Benchmarking Report, ed. 2022; E. Supino – A. Marano, Capital gains from player transfers as a value creation tool: some evidence from European listed football clubs, in «Sport, Business and Management», 2024.

mobilità si configura così quale componente programmata e, talvolta, seriale con effetti diretti sulla possibilità dell'atleta di costruire una continuità professionale e una stabilità progettuale.⁵⁵⁶

Il trasferimento, seppur inserito in un contesto multilivello e condizionato da regole sportive, si perfeziona mediante strumenti negoziali e produce effetti nella sfera patrimoniale e professionale del giocatore; perciò, la valutazione di questo deve necessariamente essere subordinata alla funzione concreta dell'assetto negoziale. L'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento civile, ex art. 1322 c.c.,⁵⁵⁷ impone infatti di verificare la coerenza tra gli interessi effettivamente perseguiti e la struttura dell'operazione concretamente realizzata, per cui sarà la causa contrattuale, ex art. 1325 c.c.,⁵⁵⁸ a sancire se lo scambio sia validamente stipulato e se realizzi un assetto di interessi coerente con la funzione economico-sociale perseguita dalle parti.⁵⁵⁹

Ai sensi della categoria della causa concreta, ex art. 1325 c.c.,⁵⁶⁰ laddove l'obiettivo economico di valorizzazione del giocatore permei l'operazione, emerge una questione giuridicamente rilevante nel caso in cui si concretizza una divaricazione stabile tra progetto sportivo e funzione effettiva dell'accordo con conseguente degradazione delle componenti professionali della prestazione a variabili meramente strumentali dell'accordo. L'assetto negoziale rischia così di rendere incerta o recessiva l'utilità professionale dell'attività dell'atleta, pregiudicando l'equilibrio funzionale dell'accordo. Tale criticità si ripercuote anche sull'oggetto del contratto, poiché il contenuto della prestazione e la configurazione degli obblighi assunti devono essere, per l'intera durata del rapporto, determinati ovvero determinabili cosicché sia conoscibile e valutabile l'effettivo programma negoziale, ex art. 1346 c.c.,⁵⁶¹ soprattutto ove l'operazione sia inserita in logiche di valorizzazione economica

⁵⁵⁶ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, art. 5; S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁵⁵⁷ Codice civile, art. 1322.

⁵⁵⁸ Codice civile, art. 1325.

⁵⁵⁹ F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2004.

⁵⁶⁰ Codice civile, art. 1325.

⁵⁶¹ Codice civile, art. 1346.

tendenti a privilegiare clausole elastiche, opzioni, condizioni e assetti di rischio sbilanciati.⁵⁶²

Lo scostamento tra l'assetto dichiarato e la funzione effettiva dell'operazione si riverbera inoltre sulla distribuzione del rischio, infatti, quando il trasferimento è orientato principalmente da logiche di valorizzazione economica, la mancata rivalutazione patrimoniale ovvero l'insuccesso sportivo tendono a gravare, più o meno esplicitamente, in capo al calciatore, il quale subisce le conseguenze della riduzione di impiego, marginalizzazione competitiva o mobilità reiterata. Si presenta così una tensione tra la natura formalmente bilaterale del rapporto e la sostanziale esposizione unilaterale dell'atleta agli esiti economici dello scambio; pertanto, i doveri di correttezza e buona fede, ex artt. 1337, 1175 e 1375 c.c.,⁵⁶³ assumendo una funzione integrativa del regolamento contrattuale, impongono che l'operazione sia gestita affinché non si svuoti, in termini sostanziali, l'interesse del calciatore alla concreta utilizzabilità della prestazione e alla coerenza del progetto sportivo rispetto alle aspettative ragionevolmente integrate.⁵⁶⁴

La trasformazione finanziaria del trasferimento internazionale non è perciò un mero dato economico, ma un fenomeno giuridicamente rilevante, dal momento che incide sulla modalità di allocazione del rischio contrattuale e sulle traiettorie di carriera professionale del calciatore. La prestazione sportiva, ove assunta quale mezzo di valorizzazione patrimoniale, si separa funzionalmente dal progetto professionale del giocatore e, di conseguenza, l'interesse dell'atleta alla piena e concreta utilizzabilità della prestazione può essere ridotto o subordinato a finalità esterne.⁵⁶⁵

⁵⁶² F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁵⁶³ Codice civile, artt. 1337, 1175 e 1375.

⁵⁶⁴ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁵⁶⁵ K. Goossens, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006; Commissione Europea (DG COMP), *Decisione antitrust, Case AT.40105 – UEFA Financial Fair Play Rules*, 24 ottobre 2014.

4.1.3 La sostenibilità quale filtro selettivo del mercato

La sostenibilità economica, nel mercato dei trasferimenti, non è un mero criterio di valutazione ex post della tenuta finanziaria del club, bensì è un meccanismo selettivo che orienta ex ante le scelte di mercato della società. La sostenibilità si configura perciò quale filtro sostanziale che, agendo a monte della contrattazione, condiziona il bacino effettivo delle opportunità di mobilità internazionale del calciatore. Prima che la volontà negoziale si formi e si traduca in un assetto contrattuale, il mercato e le strutture economiche che lo governano definiscono le operazioni compatibili con la gestione del rischio, i profili sostituibili e quelli esclusi ovvero marginalizzati, dunque la selezione preventiva assume una funzione sistemica.⁵⁶⁶

Nel linguaggio operativo del club, la sostenibilità tende ad essere declinata in termini di profilazione economica del calciatore, ossia mediante criteri che, seppur presentandosi come variabili neutre del mercato, producono restrizioni delle opportunità contrattuali. Età, costo complessivo dell'operazione, durata del contratto, livello retributivo, potenziale di rivendibilità, esposizione a rischi di rendimento, adattabilità al contesto competitivo ed ambientale, costituiscono parametri che concorrono a definire la compatibilità economica del giocatore rispetto alla struttura dei costi e alla strategia finanziaria del club. La profilazione dell'atleta è una forma di razionalizzazione preventiva delle scelte di mercato, in cui l'acquisto del calciatore è valutato tanto in relazione all'utilità sportiva immediata quanto alla sostenibilità nel tempo.⁵⁶⁷

In capo al calciatore straniero, il quale si muove in una dimensione internazionale del mercato, l'incidenza dei fattori capaci di mettere a rischio la sostenibilità economica societaria è amplificata; infatti, l'operazione di trasferimento transnazionale incorpora costi e incertezze legate a tempi procedurali, adattamento culturale e ambientale, esposizione mediatica, stabilità familiare, continuità di impiego e pressione competitiva. Questi elementi incidono decisamente sulla valutazione economica complessiva dello scambio, determinando una differenziazione sostanziale tra i profili accessibili e quelli rischiosi. La sostenibilità genera, pertanto, una redistribuzione

⁵⁶⁶ UEFA, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations, ed. 2025, artt. 2, 70 ss.

⁵⁶⁷ UEFA Intelligence Centre, The European Club Footballing Landscape – Club Licensing Benchmarking Report, ed. 2022; E. Supino – A. Marano, Capital gains from player transfers as a value creation tool: some evidence from European listed football clubs, in «Sport, Business and Management», 2024.

selettiva delle opportunità di mobilità, in cui non tutti i giocatori stranieri sono collocati sul medesimo piano per quanto riguarda la possibilità concreta di accesso alle Leghe, club e progetti sportivi, dal momento che ciò dipende dalla compatibilità dell'atleta rispetto all'architettura economica della società.⁵⁶⁸

Il meccanismo selettivo in oggetto produce effetti immediati sulla stabilità contrattuale e sulla protezione sostanziale del calciatore, poiché laddove il profilo sia valutato primariamente in termini di sostenibilità e rivendibilità, l'assetto negoziale è creato in modo da massimizzare la flessibilità e la reversibilità attraverso opzioni, condizioni, incentivi variabili, meccanismi di uscita e di riallineamento economico. Il contratto così, benché formalmente valido, si consolida progressivamente quale strumento di gestione dell'incertezza pregiudicante la tutela effettiva del calciatore, poiché quest'ultima non si limita al diritto astratto al corrispettivo, ma si estende alla garanzia che il rapporto generi utilità professionali effettive, continuità di impiego e stabilità progettuale.⁵⁶⁹

La profilazione economica, non essendo giuridicamente neutra, condiziona le parti nella costituzione dell'oggetto e della causa contrattuale. La disciplina generale del contratto impone che l'operazione di mercato sia sorretta da una causa, ex art. 1325 c.c.,⁵⁷⁰ coerente rispetto agli interessi perseguiti, e da un oggetto che sia determinato ovvero determinabile, ex art. 1346 c.c.,⁵⁷¹ cosicché la prestazione e le condizioni dovute siano conoscibili e valutabili dalle parti. Perciò, tanto più un accordo è costruito con lo scopo di preservare la flessibilità economica, tanto più è essenziale che le clausole non si trasformino né in un'indeterminatezza sostanziale del contenuto né in una limitazione occulta delle utilità professionali, le quali rappresentano la parte essenziale del programma negoziale del giocatore. L'esigenza di sostenibilità perseguita dal club non può quindi legittimare una formazione opaca o eccessivamente aleatoria del contratto.⁵⁷²

⁵⁶⁸ CIES Football Observatory, Monthly Report n. 67/2021 – The economics of big-5 league transfers: past decade and post-pandemic.

⁵⁶⁹ S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁵⁷⁰ Codice civile, art. 1325.

⁵⁷¹ Codice civile, art. 1346.

⁵⁷² F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2004.

La selezione preventiva dei profili degli atleti accresce inoltre la rilevanza dei doveri di correttezza e buona fede, sia nella fase di formazione del consenso sia nella fase esecutiva del rapporto. La buona fede precontrattuale, ex art. 1337 c.c.,⁵⁷³ stabilisce che il calciatore debba essere posto nelle condizioni di comprendere la reale natura del progetto sportivo e le implicazioni che la profilazione economica comporta in termini di utilizzo, continuità e stabilità, soprattutto laddove l'operazione venga presentata quale inserimento all'interno di un percorso tecnico, nonostante sia strutturalmente orientata alla rivendibilità oppure a cicli brevi di valorizzazione. Analogamente, il dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale, ex art. 1175 e 1375 c.c.,⁵⁷⁴ impongono che la gestione del rapporto non degradi la prestazione sportiva a mero strumento di valorizzazione economica, frustando l'interesse dell'atleta alla concreta utilizzabilità dell'attività e alla realizzazione delle utilità professionali che il vincolo è destinato a produrre.⁵⁷⁵

La sostenibilità, intesa quale criterio di selezione preventiva dei profili di mercato, non rappresenta un dato meramente economico, ma una trasformazione strutturale del calciomercato, condizionante il contenuto effettivo dell'autonomia negoziale e la concreta realizzabilità dell'interesse contrattuale del calciatore. Ove, però, la profilazione economica diventa un criterio dominante di reclutamento il rapporto contrattuale rischia di essere costruito e gestito in funzione di obiettivi esterni al progetto professionale del giocatore con una conseguente limitazione della propria tutela sostanziale.⁵⁷⁶

4.1.4 La subordinazione delle utilità professionali alle esigenze economiche

Una delle trasformazioni più incisive del calciomercato è rappresentata dal passaggio dalla sostenibilità finanziaria al controllo dei costi, il quale opera come criterio conformativo ex ante dei rapporti contrattuali. La razionalità economica,

⁵⁷³ Codice civile, art. 1337.

⁵⁷⁴ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁵⁷⁵ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁵⁷⁶ K. Goossens, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006; Commissione Europea (DG COMP), *Decisione antitrust, Case AT.40105 – UEFA Financial Fair Play Rules*, 24 ottobre 2014.

condizionando direttamente la struttura dei contratti e la configurazione delle obbligazioni assunte, genera delle forme di limitazione indiretta della posizione del calciatore che si manifestano mediante una progressiva riorganizzazione dei contenuti negoziali e dell'allocazione del rischio.⁵⁷⁷

Le logiche sottese al sistema del Financial Fair Play e l'evoluzione dei modelli di controllo economico dimostrano che l'attenzione dei club si sia spostata dal mero rispetto dei parametri contabili alla gestione sistematica dell'interesse economica. Il controllo dei costi non è solamente un presidio della stabilità finanziaria complessiva, ma è una tecnica di governo dell'attività sportiva, volta a prevenire l'assunzione di obbligazioni percepite come potenzialmente destabilizzanti. Il contenimento dei costi diventa così una progettazione contrattuale orientata alla flessibilità, reversibilità e modulazione delle prestazioni che ha l'obiettivo di mantenere il rapporto adattabile alle oscillazioni di mercato e ai risultati sportivi.⁵⁷⁸

Il contratto sportivo è perciò strutturato secondo schemi capaci di assorbire il rischio economico, in cui la durata del vincolo, la configurazione della componente fissa e variabile della remunerazione, la previsione di bonus legati a obiettivi sportivi o a soglie di utilizzo, l'inserimento di clausole di adeguamento o di uscita, diventano strumenti ordinari di gestione del costo della prestazione. Questi elementi, seppur rientranti nell'ambito dell'autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c.,⁵⁷⁹ influenzano la sostanza del rapporto, dato che l'attività del calciatore è collegata a parametri che ne pregiudicano la piena valorizzazione. L'utilità economica del contratto è così subordinata a condizioni che riflettono esigenze di controllo della spesa e non ad un progetto sportivo stabile.⁵⁸⁰

La limitazione indiretta della posizione del calciatore emerge con preponderanza nella traslazione del rischio economico; di fatto, se l'obiettivo primario del controllo dei costi è quello di ridurre l'esposizione del club, il rischio connesso all'adempimento sportivo, alla continuità di impiego e alla variabilità delle prestazioni tende ad essere

⁵⁷⁷ G. Taormina, UEFA's Financial Fair Play: Purpose, Effect, and Future, in "Fordham International Law Journal", 2019, Vol. 42, Issue 4.

⁵⁷⁸ UEFA, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations, ed. 2025, artt. 70 ss., 91 ss.; Commissione Europea (DG COMP), Decisione antitrust, Case AT.40105 – UEFA Financial Fair Play Rules.

⁵⁷⁹ Codice civile, art. 1322.

⁵⁸⁰ M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2004; F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

trasferito sull'atleta, il quale subisce le conseguenze della mancata realizzazione degli obiettivi fissati come, per esempio, la piena remunerazione. Il trasferimento dall'atleta avviene mediante una strutturazione del sinallagma contrattuale che condiziona una parte significativa del valore economico della prestazione a fattori sottratti al controllo esclusivo del calciatore. Si configura, pertanto, una tensione tra l'apparente equilibrio formale del rapporto e l'effettiva distribuzione dei rischi che risulta sbilanciata a sfavore della parte contrattuale maggiormente esposta, ossia il giocatore.⁵⁸¹

L'autonomia contrattuale riconosciuta dall'ordinamento giuridico alle parti, consente a queste di determinare il contenuto del rapporto a seconda delle proprie esigenze, ex art. 1322 c.c.⁵⁸² Questa libertà richiede però che l'assetto di interessi concretamente realizzato sia sorretto da una causa effettiva e non meramente apparente, ex art. 1325 c.c.⁵⁸³ Laddove il contratto subordini la configurazione delle utilità professionali del calciatore ad una pluralità di condizioni economiche e organizzative, occorre verificare che la funzione dell'accordo resti coerente con il progetto sportivo dichiarato.⁵⁸⁴

Il contenuto delle prestazioni e le condizioni che ne determinano l'utilità, affinché il vincolo sia idoneo a produrre effetti conformi all'ordinamento, devono essere determinati o quantomeno determinabili, ex art. 1346 c.c.,⁵⁸⁵ cosicché il calciatore possa valutare consapevolmente l'impegno che assume. Nel caso in cui il controllo dei costi conduca ad una proliferazione di clausole che rendono aleatoria la concreta funzione delle utilità professionali, l'oggetto del rapporto perde la chiarezza funzionale garante dell'equilibrio effettivo del sinallagma.⁵⁸⁶

I doveri di correttezza e buona fede assumono, per cui, un ruolo apicale nella gestione della limitazione indiretta del calciatore. L'agire secondo buona fede durante la fase delle trattative obbliga la società ad informare in modo chiaro e trasparente il giocatore circa la reale portata delle clausole di controllo dei costi e delle condizioni incidenti

⁵⁸¹ S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁵⁸² Codice civile, art. 1322.

⁵⁸³ Codice civile, art. 1325.

⁵⁸⁴ F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005.

⁵⁸⁵ Codice civile, art. 1346.

⁵⁸⁶ V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2004; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

sulla remunerazione e sull'impiego, ex art. 1337 c.c.⁵⁸⁷ Analogamente, nella fase esecutiva del vincolo, il dovere di correttezza e quello di esecuzione secondo buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁵⁸⁸ impongono che le pattuizioni in oggetto non siano utilizzate con fini opportunistici. È perciò necessario un bilanciamento tra l'interesse collettivo alla sostenibilità economica e i diritti individuali del calciatore, poiché in assenza di questo il contratto sportivo è progressivamente svuotato della propria funzione protettiva e si trasforma in un dispositivo di gestione del rischio economico che pone interamente sull'atleta le conseguenze della volatilità del mercato.⁵⁸⁹

Il passaggio dalla sostenibilità finanziaria al controllo dei costi segna un mutamento qualitativo del calciomercato, dal momento in cui il controllo dei costi ristabilisce il contenuto stesso dei rapporti contrattuali. Le nuove forme di limitazione, incombenti sul giocatore, operano mediante la conformazione del programma e dell'esecuzione del rapporto, rendendo così necessario un controllo rigoroso della coerenza civilistica dell'assetto di interessi configurato e della propria compatibilità con la tutela sostanziale del calciatore, in particolare di quello straniero, maggiormente esposto alle dinamiche di mobilità e razionalizzazione economica del sistema.⁵⁹⁰

4.1.5 La sostenibilità economica e la giustizia del calciomercato

La sostenibilità economica, oltre ad essere un filtro selettivo delle operazioni di mercato, influisce sulla redistribuzione delle risorse e sulla giustizia del calciomercato. La polarizzazione delle risorse e la gerarchizzazione dei mercati, infatti, producono effetti che non si limitano a condizionare l'accesso alle opportunità di carriera dei singoli calciatori, bensì pregiudicano anche l'equilibrio complessivo del sistema.⁵⁹¹

⁵⁸⁷ Codice civile, art. 1375.

⁵⁸⁸ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁵⁸⁹ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁵⁹⁰ K. Goossens, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006; UEFA Intelligence Centre, *The European Club Footballing Landscape – Club Licensing Benchmarking Report*, ed. 2022.

⁵⁹¹ K. Goossens, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006.

I meccanismi redistributivi, nella loro configurazione formale, sono strumenti volti a preservare l'equilibrio competitivo e sostenere i club economicamente deboli, in particolar modo quelli impegnati nella formazione e nella valorizzazione del talento. Al fine di valutare l'effettiva incidenza di tali strumenti sul funzionamento del mercato, è necessario attuare una distinzione tra redistribuzione formale e redistribuzione sostanziale. La prima, agendo attraverso i flussi finanziari che, benché astrattamente riequilibratori del sistema, risultano spesso incapaci di intervenire sulle cause strutturali della polarizzazione, si limita a compensare ex post gli effetti di un ordine economico ormai consolidato. La redistribuzione sostanziale, invece, presuppone una capacità effettiva di conformazione delle condizioni di accesso al mercato, della stabilità progettuale dei club formatori e della possibilità di trattenere i calciatori valorizzati.⁵⁹²

I club formatori si collocano frequentemente in una posizione di tensione tra l'esigenza di garantire continuità sportiva e quella di sopravvivenza finanziaria; perciò, il trasferimento dei giocatori più promettenti non è per questi una scelta strategica, ma una necessità. La sostenibilità economica si converte dunque in un fattore acceleratore dei cicli di cessione che spinge le società formatrici ad attuare secondo una logica di valorizzazione rapida e di reinvestimento forzato. Il calciomercato diviene così un meccanismo di redistribuzione asimmetrica, in cui il valore del prodotto dei mercati di origine viene assorbito dai poli dominanti senza che si verifichi un riequilibrio effettivo delle condizioni competitive.⁵⁹³

I mercati di provenienza dei calciatori stranieri sono pertanto progressivamente esposti a processi di impoverimento sportivo e progettuale, poiché l'anticipazione dei trasferimenti, spesso determinata da esigenze di sostenibilità finanziaria, comporta una riduzione dei tempi di maturazione professionale ed una limitazione della possibilità di costruire percorsi sportivi stabili all'interno dei campionati di origine. La carriera del giocatore è così accelerata in funzione di logiche economiche privilegiando la circolazione rapida del valore rispetto alla continuità della prestazione, con effetti che si riflettono tanto sulla qualità della competizione quanto sulla posizione soggettiva

⁵⁹² European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013.

⁵⁹³ CIES Football Observatory, *Monthly Report n. 67/2021 – The economics of big-5 league transfers: past decade and post-pandemic*.

dell'atleta, costretto a confrontarsi precocemente con contesti altamente selettivi e instabili.⁵⁹⁴

La redistribuzione realizzata mediante il calciomercato deve essere valutata tenendo in considerazione gli effetti che produce sui rapporti contrattuali coinvolgenti l'atleta. La prestazione sportiva, quale oggetto del rapporto, è infatti inserita in un insieme di interessi comprendenti il corrispettivo economico, lo sviluppo professionale, la continuità di impiego e l'inserimento in un progetto coerente; perciò, laddove la sostenibilità economica imponga trasferimenti precoci ed intensi cicli di mobilità, tali utilità, essendo sacrificate o rese aleatorie, alterano l'equilibrio funzionale del contratto.⁵⁹⁵

L'autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c.,⁵⁹⁶ incontra un limite nella necessità che l'assetto di interessi concretamente realizzati sia compatibile rispetto alla funzione economico-sociale del rapporto e alla tutela del calciatore. La causa contrattuale, intesa in senso concreto, ex art. 1325 c.c.,⁵⁹⁷ si converte quindi in un parametro essenziale affinché la redistribuzione del valore prodotta dal mercato non si traduca in una limitazione indebita dell'interesse del giocatore all'estrinsecazione della propria prestazione professionale. Anche la determinabilità dell'oggetto, ex art. 1346 c.c.,⁵⁹⁸ assume rilievo ove la mobilità precoce e la reiterazione delle cessioni pregiudichino la possibilità di individuare, con sufficiente chiarezza, il contenuto effettivo delle obbligazioni e delle utilità promesse.⁵⁹⁹

La giustizia nel calciomercato eccede pertanto la mera conformità formale delle regole e investe il problema dell'equità sostanziale nelle dinamiche redistributive. Ove la sostenibilità economica redistribuisca le risorse a favore dei soggetti dominanti e velocizzi l'estrazione di valore dai mercati periferici, apporta una progressiva erosione della funzione formativa e competitiva di questi ultimi, con conseguenze che si riflettono sull'intero ecosistema calcistico. I doveri di correttezza e buona fede, ex artt.

⁵⁹⁴ European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013.

⁵⁹⁵ S. Bastianon – M. Colucci, *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁵⁹⁶ Codice civile, art. 1322.

⁵⁹⁷ Codice civile, art. 1325.

⁵⁹⁸ Codice civile, art. 1346.

⁵⁹⁹ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

1175 e 1375 c.c.,⁶⁰⁰ integrando il dettato contrattuale a tutela del calciatore, stabiliscono che le operazioni di scambio e la gestione dei rapporti contrattuali non siano orientate esclusivamente alla massimizzazione del valore economico, ma tengano in considerazione l'affidamento e le aspettative legittimamente ingenerate nell'atleta in ordine alla propria crescita professionale.⁶⁰¹

La sostenibilità economica produce quindi una frattura nel sistema che ridefinisce l'intera struttura del calciomercato. Essa diviene un fattore che ri-orienta le traiettorie di mobilità, accelera le carriere, frammenta i mercati e incide sulla distribuzione delle opportunità. La giustizia del mercato dei trasferimenti richiede perciò una valutazione attenta delle condizioni materiali entro cui la circolazione si concretizza e delle conseguenze che producono sulla posizione del giocatore. La sostenibilità economica si trasforma così in una variabile decisiva per comprendere le nuove sfide del calciomercato globale.⁶⁰²

4.2 La doppia cittadinanza e la nazionalità sportiva

La doppia cittadinanza e la nazionalità sportiva, nel calciomercato globale, sono delle categorie di qualificazione funzionale, non necessariamente coincidenti, poiché la prima si riferisce allo status giuridico-politico attribuito dall'ordinamento statale al calciatore, mentre la seconda costituisce un criterio di appartenenza competitivo definito dall'ordinamento sportivo internazionale, operante secondo finalità proprie (vedi supra Cap. 2, parr. 2.5.1 e 2.5.2). Il giocatore, pertanto, può essere titolare di uno status statale plurimo ed essere qualificato sportivamente secondo parametri non corrispondenti a quelli civilistici o amministrativistici. La nazionalità sportiva però, sebbene sia formalmente un attributo settoriale, produce effetti che, non limitandosi alla dimensione puramente istituzionale, incidono su interessi di immediata rilevanza

⁶⁰⁰ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁶⁰¹ S. Bastianon, *The Striani Challenge to UEFA Financial Fair-Play. A New Era after Bosman or Just a Washout?*, in «The Competition Law Review», vol. 11, n. 1, 2015; K. Goossens, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁶⁰² UEFA Intelligence Centre, *The European Club Footballing Landscape – Club Licensing Benchmarking Report*, ed. 2022; Commissione Europea – UEFA, *Joint Statement on Financial Fair Play Rules and State Aid in Professional Football*, 21 marzo 2012.

negoziale, quali la reputazione, la spendibilità e le traiettorie professionali di carriera dell'atleta.⁶⁰³

La nazionalità sportiva, attribuendo un'appartenenza ad un ambito competitivo, trasforma un presupposto di eleggibilità in un fattore di posizionamento del giocatore nel calciomercato globale; perciò, deve essere qualificata come status funzionale distinto dall'appartenenza giuridico-politica. Il calciatore non è quindi un mero titolare di diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza statuale, bensì è il destinatario di un'ulteriore qualificazione generata dall'ordinamento sportivo, la quale si riflette sulla propria possibilità di accesso a determinate opportunità e sul valore che il mercato conferisce alla propria prestazione. La nazionalità sportiva affianca dunque la cittadinanza, senza sostituirla, riqualificandola in taluni casi in funzione di obiettivi agonistici e di governance del fenomeno sportivo.⁶⁰⁴

La doppia cittadinanza costituisce un dato strutturale di contesto, alimentatore della mobilità identitaria del giocatore, che genera frequentemente la dissociazione tra appartenenza statuale e appartenenza competitiva. Il calciatore titolare di plurime cittadinanze si colloca in una posizione potenziale di pluri-accesso, dal momento che la propria eleggibilità sportiva può essere costruita o attivata secondo percorsi differenti, seguendo criteri regolamentari che, seppur formalmente neutri, generano una selezione sulle opportunità. La pluralità di cittadinanze, condizionando la forma, le aspettative, la prevedibilità del percorso e l'appetibilità per i diversi operatori dell'atleta, diviene così una variabile di mercato.⁶⁰⁵

La divergenza tra cittadinanza statuale e nazionalità sportiva genera una trasformazione dell'identità operativa del calciatore e dunque delle condizioni di mercato entro cui è esercitata l'autonomia negoziale. Il contesto di appartenenza sportiva e la possibilità di eleggibilità contribuiscono quindi a determinare l'utilità professionale della prestazione e la plausibilità del progetto sportivo rappresentato. La formazione del consenso non può pertanto prescindere da un presidio rigoroso degli obblighi di lealtà informativa e di correttezza nella fase precontrattuale, ex art. 1337

⁶⁰³ FIFA, Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams, 2021; H. Oosterom-Staples, The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences, in «Netherlands International Law Review», 2018.

⁶⁰⁴ FIFA, Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams, 2021.

⁶⁰⁵ A. Oosterom-Staples, The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Free Movement.

c.c.,⁶⁰⁶ soprattutto laddove lo status sportivo ovvero l'attivazione di questo sia implicitamente o esplicitamente evocato quale componente rilevante del progetto agonistico e della valorizzazione professionale.⁶⁰⁷

La globalizzazione del calciomercato non influenza meramente i flussi economici e le strutture competitive, bensì produce un mutamento delle categorie di identità giuridica che introducono una differenza stabile tra appartenenza statuale e appartenenza sportiva, rendendo la doppia cittadinanza una variabile delle opportunità. La nazionalità sportiva agisce perciò quale dispositivo di status e contribuisce a riorientare la reputazione, il valore e le traiettorie professionali dell'atleta.⁶⁰⁸

4.2.1 La mobilità identitaria nel calciomercato internazionale

La doppia cittadinanza non può essere ridotta a mera variabile anagrafica e neppure ad un semplice attributo di comodo nell'ambito del calciomercato internazionale, dal momento in cui essa condiziona la configurazione dell'identità giuridica del calciatore, mutandone l'inserimento sistemico rispetto ai diversi ordini disciplinanti direttamente o indirettamente la mobilità professionale. La doppia cittadinanza contribuisce perciò a costruire una soggettività che si muove entro diversi piani di appartenenza e rende così inadeguata, a fronte delle dinamiche attuali, la tradizionale dicotomia nazionale-straniero. Il giocatore, soprattutto quando formato o valorizzato in un ambiente transnazionale, si presenta quale soggetto capace di proiettare la propria identità giuridica in più sistemi con effetti rilevanti sull'accesso alle opportunità, spendibilità professionale e struttura degli interessi contrattualmente organizzati.⁶⁰⁹

Il superamento della dicotomia nazionale-straniero non deve però essere intesa quale negazione delle qualificazioni giuridiche tradizionali, ma quale constatazione della loro insufficienza rispetto al funzionamento effettivo del mercato. La cittadinanza plurima genera infatti una diversità di appartenenze che produce una mobilità

⁶⁰⁶ Codice civile, art. 1337.

⁶⁰⁷ H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018.

⁶⁰⁸ European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013.

⁶⁰⁹ FIFA, *Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams*, 2021; H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018.

identitaria determinante aspettative, valutazioni di rischio e proiezioni di carriera. Il calciatore titolare della doppia cittadinanza è inserito in sistemi di mercato difficilmente accessibili da altri soggetti che, pur essendo in possesso di un analogo valore tecnico, non dispongono della pluri-appartenenza formale. Lo status opera quindi quale criterio modificatore della probabilità concreta di accesso e permanenza dell'atleta in determinati contesti professionali.⁶¹⁰

La doppia cittadinanza contribuisce pertanto a definire il calciatore come soggetto pluri-ordinamentale, cioè destinatario di una pluralità di qualificazioni che si riflettono nella propria sfera negoziale senza necessariamente configurarsi in obbligazioni dirette. L'identità giuridica diventa mobile perché la presenza di più appartenenze statuali attiva percorsi di collocazione e di riconoscimento del giocatore che il mercato integra nelle proprie valutazioni. L'ordinamento statale e quello sportivo concorrono dunque, ciascuno secondo la propria funzione, alla formazione di uno status complessivo che il sistema interpreta quale indicatore di accessibilità, adattabilità e spendibilità. La pluri-appartenenza tende, per cui, ad inserirsi nella valutazione economica del soggetto, integrando una forma di certificazione indiretta della spendibilità e un ampliamento delle opportunità concretamente praticabili.⁶¹¹

Il cambiamento dell'identità giuridica del giocatore modifica direttamente il contesto in cui si forma e si struttura l'assetto negoziale. L'operazione di mercato, collocandosi in un ambito in cui lo status condiziona la proiezione professionale e la valorizzazione economica, impone che l'assetto di interessi venga ricostruito rigorosamente nella sua funzione concreta. La causa contrattuale, ex art. 1325 c.c.,⁶¹² non è un requisito meramente formale, poiché la funzione effettiva dell'accordo, nella misura in cui incorpora aspettative di valorizzazione professionale connesse alla spendibilità del profilo, entra nella sfera degli interessi tutelati dal regolamento negoziale. Nel caso in cui, infatti, la doppia cittadinanza sia implicitamente ovvero esplicitamente valorizzata

⁶¹⁰ H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018; European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013.

⁶¹¹ FIFA, *Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams*, 2021; CIES Football Observatory, *Monthly Report n. 67/2021 – The Economics of Big-5 League Transfers: past decade and post-pandemic*.

⁶¹² Codice civile, art. 1325.

quale componente del progetto, diviene parte del quadro fattuale, orientando la formazione del consenso e pregiudicando la valutazione di convenienza dell'atleta.⁶¹³

La doppia cittadinanza, quale fattore influenzante la spendibilità professionale del calciatore, è idonea ad alimentare aspettative specifiche circa la collocazione futura, la stabilità del progetto e la concreta valorizzazione della prestazione, conseguentemente laddove tali aspettative siano indotte o rafforzate in sede di trattative, mediante rappresentazioni implicite del progetto sportivo e della carriera professionale, l'ordinamento impone un dovere di lealtà informativa e coerenza comunicativa così da evitare che il consenso si fondi su presupposti opachi o unilaterali. Sebbene lo status non sia oggetto di obbligazione diretta, è necessario che le condizioni che stabiliscono l'utilità professionale della prestazione siano determinate ovvero determinabili, ex art. 1346 c.c.,⁶¹⁴ affinché non rendano aleatoria per il calciatore la valutazione del sacrificio assunto e del ritorno atteso.⁶¹⁵

La doppia cittadinanza, concepita quale identità giuridica mobile, differenzia i calciatori stranieri in più categorie sostanzialmente disuguali rispetto all'accesso alle opportunità. Il calciatore con un profilo pluri-ordinamentale di fatto negozia da una posizione di forza relativa, perché percepito come meno rischioso e maggiormente collocabile; il giocatore privo di tale status invece è di norma esposto a condizioni onerose o insanabili per ragioni di diversa eleggibilità del proprio profilo nel mercato globalizzato. La libertà contrattuale, dunque, benché formalmente uguale, agisce in un contesto di disuguaglianza sostanziale di opportunità.⁶¹⁶

Al fine di impedire che la mobilità identitaria si converta in uno strumento di gestione opportunistica della posizione del calciatore, i doveri di correttezza e buona fede contrattuale, ex art. 1175 e 1375 c.c.,⁶¹⁷ operano quali criteri integrativi del rapporto. Ove, quindi, il profilo del giocatore sia scelto e contrattualizzato in funzione della

⁶¹³ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁶¹⁴ Codice civile, art. 1346.

⁶¹⁵ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁶¹⁶ K. Goossens, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006; UEFA Intelligence Centre, *The European Club Footballing Landscape – Club Licensing Benchmarking Report*, ed. 2022.

⁶¹⁷ Codice civile, artt. 1175 e 1325.

propria spendibilità pluri-accesso, il club non può, in fase esecutiva, sfruttare la medesima logica per rendere il rapporto eccessivamente reversibile o per degradare la prestazione a mera variabile di portafoglio frustando l'utilità professionale che, secondo la causa concreta, l'accordo doveva garantire. L'identità giuridica mobile dell'atleta non può convertirsi perciò in un elemento che pone in capo al calciatore l'intero rischio sistemico del mercato, per cui la sostenibilità economica e la gestione del rischio, seppur legittime sul piano economico, devono essere governate entro i limiti di lealtà contrattuale e di equilibrio funzionale del rapporto.⁶¹⁸

La doppia cittadinanza si configura definitivamente quale fattore di trasformazione dell'identità giuridica del calciatore, poiché produce una pluri-appartenenza che il mercato integra nelle proprie logiche selettive, generando una soggettività mobile, pluri-ordinamentale e differenziata rispetto alle opportunità. Il mutamento dello status dell'atleta, incidendo sulla struttura delle aspettative e sulla distribuzione del potere negoziale, impone un'interpretazione rigorosa dei doveri di lealtà e dei criteri di integrazione del regolamento contrattuale, affinché l'autonomia privata non generi disuguaglianze strutturali.⁶¹⁹

4.2.2 La disuguaglianza sostanziale tra i calciatori stranieri

La trasformazione dell'identità giuridica del calciatore straniero in senso funzionale e la conseguente riorganizzazione delle opportunità di accesso al mercato internazionale producono, mediante la combinazione tra status giuridico, qualificazione sportiva e aspettative economiche degli operatori, una disuguaglianza sostanziale tra i calciatori stranieri nelle dinamiche di trasferimento.⁶²⁰

L'ordinamento sportivo, seppur riconoscendo astrattamente a ciascun calciatore la libertà di circolazione, concretamente non permette a tutti i giocatori di accedere alle medesime opportunità di carriera. La disuguaglianza creatasi si fonda sulla titolarità

⁶¹⁸ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁶¹⁹ H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «*Netherlands International Law Review*», 2018.

⁶²⁰ H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «*Netherlands International Law Review*», 2018; European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013.

da parte dell'atleta della doppia cittadinanza ovvero della nazionalità sportiva; infatti, i calciatori che godono di queste si collocano agevolmente nei mercati competitivi qualificati, contrariamente coloro i quali, sebbene dotati di pari valore tecnico, sono privi di tali status vengono confinati in percorsi rigidi, caratterizzati da una minore prevedibilità e da una maggiore esposizione alla marginalizzazione tecnica e umana.⁶²¹

La differenziazione configuratasi si fonda su una combinazione di fattori esterni alla prestazione dovuta dal calciatore, quali la cittadinanza e la nazionalità sportiva. La selezione societaria dei profili contrattualizzabili non avviene quindi sulla base della capacità agonistica del giocatore, bensì tramite un filtro che privilegia le identità giuridiche percepite come maggiormente compatibili rispetto alle logiche di sostenibilità economica e di gestione del rischio. La disuguaglianza si presenta, pertanto, quale effetto strutturale di un sistema che interpreta lo status facente capo al calciatore alla stregua di una variabile di valore.⁶²²

La disuguaglianza in oggetto non può essere neutralizzata nel mercato, poiché nell'ordinamento civile non è presente un principio garante della parità delle opportunità contrattuali, per cui potrà essere limitata soltanto sul piano della razionalità interna del rapporto e della tenuta dell'assetto negoziale rispetto alla funzione perseguita dall'accordo. L'autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c.,⁶²³ infatti è soggetta ad un controllo di coerenza rispetto alla causa contrattuale, concepita quale sintesi dell'interesse effettivo realizzato dal vincolo, ex art. 1325 c.c.⁶²⁴ L'ordinamento civile, laddove la selezione scaturita dallo status del calciatore limiti strutturalmente la propria utilità professionale, agisce mediante strumenti riequilibratori della modalità.⁶²⁵

La vulnerabilità di status, ove incida sulla costruzione e sulla gestione del vincolo, si riflette nella fase delle trattative, imponendo così l'applicazione dei doveri di lealtà e correttezza, ex artt. 1337 e 1338 c.c.,⁶²⁶ soprattutto nei casi in cui il consenso del calciatore venga acquisito sulla base di prospettive professionali inesatte o di rischi

⁶²¹ FIFA, Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams, 2021.

⁶²² UEFA Intelligence Centre, The European Club Footballing Landscape – Club Licensing Benchmarking Report, ed. 2022; CIES Football Observatory, Monthly Report n. 67/2021 – The Economics of Big-5 League Transfers: past decade and post-pandemic.

⁶²³ Codice civile, art. 1322.

⁶²⁴ Codice civile, art. 1325.

⁶²⁵ F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005.

⁶²⁶ Codice civile, artt. 1337 e 1338.

organizzativi e procedurali non adeguatamente rappresentati. Il sistema civilistico non censura la durezza delle condizioni apposte, ma reagisce contro la distorsione del processo formativo del consenso quando la disuguaglianza viene sfruttata per comprimere la libertà negoziale dell'atleta. Tale controllo, durante la fase esecutiva dell'intesa, si sviluppa sulla base dei principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁶²⁷ i quali impediscono una gestione opportunistica del rapporto fondata sulla posizione di debolezza del calciatore.⁶²⁸

La doppia cittadinanza e la nazionalità sportiva, agendo quali variabili funzionali del mercato globale, introducono una frattura nella categoria dei calciatori stranieri, producendo disuguaglianze sostanziali incidenti sull'accesso alle opportunità, sul potere negoziale e sulla stabilità delle carriere. La rilevanza giuridica di tali disuguaglianze risiede, in definitiva, nella loro capacità di alterare l'equilibrio funzionale dei rapporti contrattuali ed impone un controllo rigoroso della coerenza tra autonomia negoziale, causa concreta e doveri di correttezza e buona fede, affinché la libertà di mercato non divenga una gerarchizzazione irreversibile delle posizioni soggettive.⁶²⁹

4.2.3 La doppia cittadinanza quale frattura sistemica del mercato

La doppia cittadinanza, nel contesto del calciomercato globale, integra una frattura sistemica capace di ridefinire in profondità le modalità di funzionamento della mobilità internazionale dei calciatori. Essa, essendo una variabile strutturale del mercato, incide tanto sulle singole opportunità professionali quanto sull'assetto complessivo di queste, riorganizzando le gerarchie di accesso e le aspettative sulla circolazione della prestazione sportiva. La cittadinanza perde, dunque, la propria neutralità descrittiva e si converte in un criterio di differenziazione sostanziale che il sistema assorbe stabilmente nelle proprie logiche selettive.⁶³⁰

⁶²⁷ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁶²⁸ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004.

⁶²⁹ S. Bastianon, *The Striani Challenge to UEFA Financial Fair-Play. A New Era after Bosman or Just a Washout?*, in «The Competition Law Review», vol. 11, n. 1, 2015.

⁶³⁰ H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018; European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013.

La cittadinanza, tradizionalmente concepita quale elemento di appartenenza giuridico-politica, diventa una variabile strutturante l'accesso agli ambienti competitivi e alle opportunità professionali. La doppia cittadinanza consente di superare le categorie classiche di nazionale e straniero, le quali non riescono più a descrivere la posizione effettiva ricoperta dai giocatori in un sistema globalizzato. Il mercato, infatti, attualmente articola una pluralità di gradazioni di accesso, nelle quali lo status giuridico concorre a determinare la qualità e la stabilità delle possibilità di impiego. La cittadinanza diviene quindi un fattore ordinante di un sistema economico-sportivo operante per inclusioni selettive e non per esclusioni formali.⁶³¹

La doppia cittadinanza facilita la circolazione del calciatore straniero in ambienti competitivi ad alta intensità selettiva ed agevola le transizioni tra mercati differenti. La mancanza di una pluri-appartenenza, invece, espone il giocatore ad una mobilità maggiormente rigida, nella quale ogni passaggio comporta un rischio elevato di marginalizzazione ovvero di svalutazione professionale. La mobilità, pertanto, risulta condizionata da fattori identitari che il mercato utilizza quali indicatori di affidabilità, adattabilità e sostenibilità; perciò, la circolazione degli atleti diviene disuguale poiché alcuni soggetti possono muoversi con continuità mentre altri sono costretti ad intraprendere percorsi frammentati ed instabili.⁶³²

Il contratto sportivo internazionale organizza un rapporto che presuppone, quale elemento essenziale, la possibilità di utilizzare effettivamente la prestazione in un contesto sportivo idoneo e, ove la mobilità sia condizionata dallo status del calciatore, la capacità del contratto di realizzare la propria funzione economico-sociale è subordinata a fattori esterni che non sempre sono governati dal regolamento negoziale. La doppia cittadinanza influisce inoltre sulla distribuzione del potere negoziale, ampliando la gamma delle opzioni disponibili per alcuni giocatori e restringendola per altri. Questa differenziazione deriva dall'assetto di mercato che attribuisce un valore di efficienza allo status e, di conseguenza, l'autonomia negoziale è esercitata in un contesto segnato da asimmetrie. L'ordinamento civile è dunque chiamato a presidiare

⁶³¹ H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018; FIFA, *Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams*, 2021.

⁶³² CIES Football Observatory, *Monthly Report n. 67/2021 – The Economics of Big-5 League Transfers: past decade and post-pandemic*; UEFA Intelligence Centre, *The European Club Footballing Landscape – Club Licensing Benchmarking Report*, ed. 2022.

il corretto esercizio dell'autonomia contrattuale, ex art. 1322 c.c.,⁶³³ impedendo che la libertà contrattuale diventi uno strumento di cristallizzazione delle disuguaglianze.⁶³⁴

Ancora una volta i doveri di correttezza e buona fede assumono una valenza sistemica, infatti la buona fede nella fase precontrattuale, ex art. 1337 c.c.,⁶³⁵ stabilisce che il calciatore debba essere posto nella condizione di comprendere le implicazioni che il proprio status ha sulla mobilità e sulla stabilità del proprio percorso professionale. Nella fase esecutiva, la correttezza e la buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁶³⁶ operando quali criteri di integrazione del rapporto, sanciscono che la gestione della mobilità sia orientata alla massimizzazione dell'efficienza economica e, al tempo stesso, tenga conto dell'affidamento e delle aspettative legittimamente maturate dall'atleta. In mancanza di tali presidi, la frattura introdotta dalla doppia cittadinanza diventa una limitazione indebita delle utilità professionali difficilmente arginabile.⁶³⁷

La doppia cittadinanza è un fattore di riorganizzazione del calciomercato globale che ridefinisce le categorie di accesso e incide differentemente sulla mobilità internazionale. Essa supera le categorie tradizionali di straniero e nazionale, introducendo una graduazione di posizioni soggettive che il mercato integra stabilmente nelle proprie logiche di funzionamento. La rilevanza giuridica della cittadinanza risiede dunque nella capacità di questa di produrre effetti sistemici sulla circolazione della prestazione sportiva e sulla realizzabilità dell'interesse contrattuale del calciatore.⁶³⁸

⁶³³ Codice civile, art. 1322.

⁶³⁴ K. Goossens, Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006.

⁶³⁵ Codice civile, art. 1337.

⁶³⁶ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁶³⁷ M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; V. Frattarolo, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2004.

⁶³⁸ H. Oosterom-Staples, The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences, in «Netherlands International Law Review», 2018.

4.3 La strategia adottata dal Club Italia nei confronti dei calciatori in possesso della doppia cittadinanza

Il Club Italia, oltre ad essere una sede di selezione agonistica, è un attore del calciomercato che ne determina, in via mediata ma significativa, la configurazione attraverso interventi sulle variabili reputazionali, spendibilità e proiezione professionale del giocatore. La convocazione nazionale si tramuta così in un evento giuridicamente rilevante a causa degli effetti che produce sulle condizioni di accesso e permanenza del calciatore negli scenari competitivi di vertice.⁶³⁹

La strategia federale, fondata sulla consapevolezza che la doppia cittadinanza è una condizione abilitante che consente di attivare uno status sportivo immediatamente riconoscibile e splendido sul mercato internazionale, permette al giocatore inserito nella Nazionale di acquisire un titolo rappresentativo e una qualificazione istituzionale recepiti quali segnali ad alta intensità informativa dal sistema. La selezione nazionale, attribuendo al soggetto una posizione presupponente un giudizio di idoneità tecnica e sistemica in termini di affidabilità, maturità competitiva e compatibilità rispetto ai livelli più elevati del calcio professionistico, costituisce un meccanismo di certificazione funzionale alla prestazione che incide sulla percezione del rischio dei club e degli operatori, orienta le scelte di investimento e modifica la struttura delle aspettative che accompagnano il profilo dell'atleta.⁶⁴⁰

L'intervento del Club Italia, seppur formalmente estraneo al rapporto contrattuale tra società e calciatore, diviene un fattore esterno capace di alterarne l'equilibrio funzionale. La Federazione, infatti, né assume obbligazioni privatistiche verso il giocatore, né interferisce direttamente nella regolazione negoziale del rapporto di lavoro sportivo; tuttavia, le decisioni che questa intraprende condizionano la realizzabilità dell'interesse contrattuale, la valorizzazione della prestazione e la stabilità delle opportunità professionali. La convocazione di fatto modifica il posizionamento del calciatore all'interno del mercato rafforzandone la visibilità con

⁶³⁹ FIFA, Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams, 2021; H. Oosterom-Staples, The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences, in «Netherlands International Law Review», 2018.

⁶⁴⁰ FIFA, Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams, 2021; European Commission (EAC), The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, 2013.

conseguenze che si manifestano sui piani della rinegoziazione contrattuale, mobilità e proiezione internazionale di carriera.⁶⁴¹

La doppia cittadinanza, rendendo giuridicamente possibile l'attivazione dello status sportivo e ampliandone la portata, consente alla Nazionale di intervenire su un bacino di calciatori la cui identità giuridica è già predisposta ad una lettura pluri-ordinamentale. La scelta federale converte così una potenzialità giuridica in una realtà operativa, accelerando il processo di valorizzazione del giocatore e rendendo immediatamente spendibile sul piano economico una qualificazione finora latente. La strategia del Club Azzurro, concentrando in un singolo atto istituzionale effetti reputazionali e funzionali che il mercato incorpora nelle proprie valutazioni prospettiche, agisce quale elemento di incremento del valore dell'atleta.⁶⁴²

L'autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c.,⁶⁴³ si esercita quindi in un contesto continuamente ristrutturato da interventi istituzionali esterni, ove la convocazione nazionale influenza la causa concreta del contratto, ex art. 1325 c.c.,⁶⁴⁴ poiché modifica le condizioni di realizzabilità dell'interesse perseguito dalle parti. Laddove la strategia federale intervenga per ridefinire il valore e la spendibilità dell'atleta, rimodella indirettamente il contenuto economico del rapporto e l'equilibrio delle posizioni soggettive, dal momento che il contratto sportivo presuppone un progetto professionale che trova nella valorizzazione e nell'utilizzazione effettiva della prestazione un elemento essenziale.⁶⁴⁵

L'azione del Club Italia, operando quale elemento sistemico del calciomercato globale plasmandone le dinamiche di selezione, le gerarchie di accesso e le aspettative che orientano il comportamento degli operatori, non può essere relegata a fattore contingente o meramente esterno. La Nazionale diviene quindi un soggetto che, pur agendo al di fuori del perimetro contrattuale, partecipa alla costruzione del valore professionale del giocatore, influenzando la distribuzione delle opportunità e

⁶⁴¹ S. Bastianon – M. Colucci, *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁶⁴² CIES Football Observatory, *Monthly Report n. 67/2021 – The Economics of Big-5 League Transfers: past decade and post-pandemic*; UEFA Intelligence Centre, *The European Club Footballing Landscape– Club Licensing Benchmarking Report*, ed. 2022.

⁶⁴³ Codice civile, art. 1322.

⁶⁴⁴ Codice civile, art. 1325.

⁶⁴⁵ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

contribuendo a definire nuove opportunità di carriera. La strategia adottata nei confronti dei calciatori in possesso della doppia cittadinanza è la manifestazione più evidente della trasformazione del ruolo delle istituzioni sportive che, oggigiorno, non solo selezionano, ma incidono sull'assetto del mercato e sulla configurazione degli interessi organizzati dal contratto sportivo.⁶⁴⁶

4.3.1 La rilevanza istituzionale della convocazione nel rapporto contrattuale

La convocazione in Nazionale, benché non costituisca un atto negoziale e neppure un elemento integrante del contratto sportivo, produce effetti indiretti ma decisivi sul rapporto tra società e calciatore. Essa si configura quale fatto esterno giuridicamente qualificato, incidente sulla posizione soggettiva dell'atleta e, perciò, sull'equilibrio funzionale del vincolo vigente, in quanto altera il contesto economico e professionale entro cui l'accordo dispiega i propri effetti.⁶⁴⁷

La selezione in Nazionale determina un mutamento giuridicamente rilevante della posizione soggettiva del calciatore nel rapporto con la società, influenzando sul contesto professionale ed economico entro il quale la prestazione è eseguita. L'equilibrio originario dell'intesa sportiva risulta così pregiudicato e soggetto a rinegoziati dovute al mutamento della collocazione di quest'ultimo nel mercato.⁶⁴⁸

L'incremento reputazionale del giocatore, generato dalla convocazione, è seguito da una valorizzazione patrimoniale della propria prestazione che riguarda tanto la valutazione economica del cartellino quanto le prospettive di rinnovo, adeguamento ovvero revisione dell'accordo. La convocazione, dunque pur non condizionando direttamente il contenuto contrattuale, modifica il contesto istituzionale entro il quale la prestazione sportiva viene valutata e gestita dalle parti. L'inserimento del calciatore nella lista nazionale non impone direttamente alle parti di modificare il rapporto già vigente tra esse, però, non di rado, crea le condizioni affinché vengano rivalutati i

⁶⁴⁶ S. Bastianon, *The Striani Challenge to UEFA Financial Fair-Play. A New Era after Bosman or Just a Washout?*, in «The Competition Law Review», vol. 11, n. 1, 2015.

⁶⁴⁷ FIFA, *Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams*, 2021; H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018.

⁶⁴⁸ European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013; CIES Football Observatory, *Monthly Report n. 67/2021 – The Economics of Big-5 League Transfers: past decade and post-pandemic*.

profili accessori dell'accordo, quali premi, bonus, clausole di adeguamento economico o di durata e meccanismi di protezione del valore in caso di trasferimento.⁶⁴⁹

La prestazione sportiva stabilita dalla società e dal giocatore non si esaurisce nell'adempimento puntuale dell'obbligazione, bensì costituisce un capitale in evoluzione, dato che il proprio valore è destinato a modificarsi nel tempo in funzione di fattori sportivi ed istituzionali. La causa concreta dell'accordo, ex art. 1325 c.c.,⁶⁵⁰ intesa quale sintesi degli interessi effettivamente perseguiti, deve essere quindi valutata tenendo conto dell'avvenuta convocazione in Nazionale, poiché questa influenza la funzione economico-sociale del rapporto e la distribuzione delle utilità che ne derivano.⁶⁵¹

L'evento esterno all'accordo vigente, rappresentato dalla convocazione del giocatore posta in essere dal Club Italia, ne altera significativamente l'equilibrio; pertanto, al fine di evitare che la funzione economico-sociale del contratto sia compromessa, i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁶⁵² impongono alla società di prendere in considerazione il cambiamento della posizione dell'atleta derivante dalla convocazione, e vietano a questa di sfruttare opportunisticamente il mutamento per limitare l'utilità professionale del giocatore ovvero per appropriarsi unilateralmente del valore aggiunto prodotto dall'attività. Il calciatore, al tempo stesso, non può pretendere che la convocazione in Nazionale si converta automaticamente in un diritto a condizioni contrattuali migliorative, perché ogni adeguamento deve essere ricondotto entro il perimetro dell'autonomia negoziale e della coerenza funzionale del rapporto, ex artt. 1322 e 1325 c.c.⁶⁵³ Ove alla convocazione faccia seguito una gestione contrattuale che riduce lo spazio di utilizzazione della prestazione o contraddice il progetto sportivo implicitamente rappresentato, si verifica una tensione tra le aspettative legittime del calciatore e la condotta del club; pertanto la valutazione della correttezza dell'amministrazione dell'intesa non può prescindere dall'effetto istituzionale prodotto dalla convocazione

⁶⁴⁹ UEFA Intelligence Centre, *The European Club Footballing Landscape– Club Licensing Benchmarking Report*, ed. 2022; S. Bastianon – M. Colucci, *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁶⁵⁰ Codice civile, art. 1325.

⁶⁵¹ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁶⁵² Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁶⁵³ Codice civile, artt. 1322 e 1325.

che ha contribuito a ridefinire il valore e la funzione della prestazione nell'economia del vincolo.⁶⁵⁴

La convocazione in Nazionale è perciò un fatto esterno giuridicamente qualificato, idoneo ad incidere sulla concreta realizzabilità dell'interesse perseguito dalle parti, imponendo una gestione del rapporto coerente con la causa concreta dell'accordo e con i doveri di correttezza e buona fede.⁶⁵⁵

4.3.2 L'interferenza funzionale della Nazionale nelle dinamiche di mercato

La strategia adottata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nei confronti dei calciatori in possesso della doppia cittadinanza, orienta le dinamiche di mercato. Il Club Italia, in quanto soggetto istituzionale, influenza il valore informativo e simbolico della prestazione dell'atleta tramite le proprie decisioni, le quali, operando sul piano delle aspettative e percezioni, condizionano significativamente il comportamento delle società e degli intermediari. L'azione federale si colloca quindi in un'area di interferenza funzionale in cui l'interesse sportivo e la razionalità economica dei club si incontrano senza mai sovrapporsi formalmente.⁶⁵⁶

La chiamata in Nazionale genera nel mercato un segnale istituzionale che altera le condizioni di valutazione del calciatore anche se la Federazione non assume il ruolo di parte contrattuale. Il Club Italia non stipula accordi di lavoro sportivo e non determina neppure direttamente i termini economici delle operazioni, tuttavia le proprie scelte, modificando le aspettative di rendimento e la percezione del rischio, incidono sulla domanda e sull'offerta. La Federazione interviene così, senza esercitare

⁶⁵⁴ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

⁶⁵⁵ Codice civile, art. 1325; Codice civile, art. 1175; Codice civile, art. 1375; H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018; S. Bastianon – M. Colucci, *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁶⁵⁶ H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018; FIFA, *Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams*, 2021.

poteri economici, sulla funzione allocativa del calciomercato suggestionando la distribuzione delle risorse e delle opportunità.⁶⁵⁷

Sulla prestazione del calciatore che ha beneficiato di una convocazione in Nazionale si genera una percezione al rialzo del valore economico, non per un incremento immediato delle capacità tecniche di questo, ma per la certificazione istituzionale scaturente dalla convocazione. I club, nell'orientare le proprie strategie di investimento, pongono tale informazione nelle valutazioni di convenienza; pertanto, si verifica una riorganizzazione della domanda che privilegia i calciatori attenzionati dall'istituzione nazionale in quanto ritenuti meno esposti a rischi di svalutazione e capaci di sostenere progetti sportivi e finanziari di medio termine.⁶⁵⁸

La visibilità istituzionale potrebbe però divenire un fattore selettivo per le scelte degli operatori, provocando così una distorsione indiretta del mercato. La strategia federale, infatti, benché sportivamente legittima, produce una differenziazione delle opportunità di carriera che penalizza i calciatori non inseriti nel contesto nazionale indipendentemente dal loro reale valore tecnico. Il calciomercato si struttura così attorno ad una gerarchia di attenzione, nella quale alcuni giocatori sono sistematicamente valorizzati ed altri restano ai margini a causa della mancata titolarità di una certificazione istituzionale. Si configura quindi una distorsione funzionale che incide sulla contendibilità e sulla pluralità delle traiettorie professionali perseguibili dall'atleta.⁶⁵⁹

Il rapporto tra interesse sportivo e razionalità economica si colloca dunque in una tensione costante in cui la Federazione persegue finalità sportive legittime, volte a garantire la competitività della Nazionale e la costruzione di un progetto tecnico coerente, mentre i club agiscono secondo logiche economiche ispirate alla sostenibilità economica e alla massimizzazione del valore degli asset. La strategia federale,

⁶⁵⁷ European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013; CIES Football Observatory, *Monthly Report n. 67/2021 – The Economics of Big-5 League Transfers: past decade and post-pandemic*.

⁶⁵⁸ UEFA Intelligence Centre, *The European Club Footballing Landscape– Club Licensing Benchmarking Report*, ed. 2022; CIES Football Observatory, *Monthly Report n. 67/2021 – The Economics of Big-5 League Transfers: past decade and post-pandemic*.

⁶⁵⁹ K. Goossens, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006; S. Bastianon – M. Colucci, *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

pertanto, contribuendo alla ridefinizione delle condizioni entro cui la razionalità economica si esprime non può essere neutrale rispetto al mercato.⁶⁶⁰

L'autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c.,⁶⁶¹ esercitata in un mercato influenzato dall'intervento della Nazionale determina che la causa concreta del contratto, ex art. 1325 c.c.,⁶⁶² sia valutata tenendo conto delle condizioni effettive di realizzazione dell'interesse perseguito. Laddove la valorizzazione della prestazione sia fortemente condizionata dalla visibilità istituzionale, il contratto rischia di essere strutturato o gestito in funzione di aspettative indotte da fattori esterni con una possibile configurazione dell'alterazione dell'equilibrio funzionale del rapporto; pertanto, la prestazione sportiva potrebbe configurare una valorizzazione eterodiretta, la cui intensità dipende da scelte non governate dalle parti.⁶⁶³

La gestione del rapporto tra club e calciatore deve tenere conto del fatto che la convocazione nazionale, non imputabile alla società, muta il contesto di riferimento e le legittime aspettative dell'atleta, perciò i principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁶⁶⁴ divenendo un presidio dell'equilibrio contrattuale, impongono che tali alterazioni non siano utilizzate opportunisticamente né per comprimere la posizione del calciatore né per trasferirgli i rischi scaturenti dalla volatilità delle scelte istituzionali. L'intervento federale non potrà comunque essere invocato quale giustificazione di un rapporto che sacrifica la coerenza del progetto sportivo e la realizzabilità dell'interesse dell'accordo.⁶⁶⁵

La strategia Nazionale condiziona pertanto la funzione del mercato orientando le scelte economiche ed interferendo indirettamente con le dinamiche di domanda, prezzo e aspettative. Essa introduce una dimensione istituzionale che si innesta nella razionalità economica dei club, producendo effetti di sistema che si traducono in distorsioni selettive delle opportunità e, affinché l'interesse sportivo perseguito dalla Federazione non si tramuti in un fattore di squilibrio strutturale delle posizioni soggettive dei

⁶⁶⁰ S. Bastianon *The Striani Challenge to UEFA Financial Fair-Play. A New Era after Bosman or Just a Washout?*, in «The Competition Law Review», vol. 11, n. 1, 2015.

⁶⁶¹ Codice civile, art. 1322.

⁶⁶² Codice civile, art. 1325.

⁶⁶³ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁶⁶⁴ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁶⁶⁵ M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

calciatori, è necessario che il rapporto sia valutato secondo i principi di correttezza e buona fede contrattuale.⁶⁶⁶

4.3.3 La diversa incidenza sistemica della convocazione

L'intervento del Club Italia incide sul calciomercato globale secondo due modalità differenti che non producono effetti uniformi nel sistema, poiché in taluni casi la convocazione integra un dispositivo di produzione istituzionale di status, mentre in altri si limita a consolidare una reputazione già acquisita nel circuito professionistico senza ridefinire, in termini sistemici, l'accesso alle opportunità.⁶⁶⁷

Nel modello di azione adottato dalla Nazionale nel caso Mateo Retegui, la convocazione opera quale atto capace di trasformare una potenzialità di eleggibilità in una qualificazione immediatamente spendibile, influenzando la posizione dell'atleta indipendentemente dalla propria capacità agonistica. In presenza di un calciatore la cui appartenenza competitiva è attivabile mediante la doppia cittadinanza, la selezione nazionale non si esaurisce nella mera attestazione di idoneità sportiva, bensì produce un effetto di cristallizzazione dello status sportivo, rendendolo riconoscibile e difficilmente contestabile nel circuito internazionale. La convocazione pertanto riduce l'incertezza informativa gravante sulla spendibilità del profilo, riorganizza le aspettative degli operatori e converte un'identità latente in un titolo reputazionale ad alta intensità informativa. Si verifica così un incremento del potere negoziale dell'atleta ed una riconfigurazione delle traiettorie di mobilità, dato che la domanda di mercato recepisce la certificazione istituzionale come indicatore di affidabilità, maturità competitiva e compatibilità con progetti sportivi ed economici di medio periodo.⁶⁶⁸

In altre ipotesi, come quella che ha visto protagonista Gleison Bremer, l'inserimento dell'atleta nella lista dei calciatori della Nazionale non svolge una funzione abilitante,

⁶⁶⁶ H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018.

⁶⁶⁷ H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018; European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013.

⁶⁶⁸ FIFA, *Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams*, 2021, pp. 9 ss.; CIES Football Observatory, *Monthly Report n. 67/2021 – The Economics of Big-5 League Transfers: past decade and post-pandemic*.

poiché la posizione del giocatore è già collocata entro circuiti competitivi elevati e la reputazione è costruita, in via primaria, dalla continuità di impiego, performance e visibilità prodotta dall'inserimento in contesti societari di vertice. La chiamata Azzurra, seppur rappresentando un ulteriore segnale di conferma, non incide strutturalmente sull'accesso al mercato, perché non determina un mutamento qualificatorio dell'identità sportiva idoneo ad ampliare ex novo il perimetro delle opportunità per il calciatore. L'effetto economico della convocazione si presenta dunque come marginale o meramente incrementale, poiché il valore del profilo è assorbito da logiche di mercato che lo riconoscono come asset tecnico-economico indipendentemente dalla certificazione istituzionale. La convocazione opera quindi quale elemento di consolidamento reputazionale e non quale fattore di ristrutturazione della posizione soggettiva nel mercato.⁶⁶⁹

La differenza tra i due modelli determina che l'incidenza sistemica della convocazione dipende dal grado di apertura o chiusura del profilo rispetto alle barriere selettive del mercato globale. Laddove questa intervenga su un'identità pluri-ordinamentale e su un'eleggibilità attivabile, diviene un acceleratore istituzionale di spendibilità, condizionante la distribuzione delle opportunità e creante un miglioramento delle circostanze di mercato entro cui l'autonomia negoziale è esercitata. Ove invece la convocazione si innesti su un profilo già pienamente legittimato e stabilmente esposto nei circuiti di vertice, la Nazionale non crea un nuovo status, ma certifica un valore già consolidato.⁶⁷⁰

Le vicende Retegui e Bremer attestano come la convocazione, benché esterna al contratto, influenzi in modo differenziato la causa concreta del rapporto, ex art. 1325 c.c.,⁶⁷¹ nella misura in cui modifica o meno le condizioni di realizzabilità dell'interesse contrattuale. Nel modello Retegui, la convocazione, ridefinendo il contesto economico e professionale entro cui il vincolo dispiega i propri effetti, rende probabile la rinegoziazione, la mobilità ovvero l'introduzione di meccanismi contrattuali di

⁶⁶⁹ UEFA Intelligence Centre, *The European Club Footballing Landscape– Club Licensing Benchmarking Report*, ed. 2022; K. Goossens, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006.

⁶⁷⁰ H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018.

⁶⁷¹ Codice civile, art. 1325.

protezione del valore, di conseguenza si verifica una tensione dell'equilibrio funzionale dell'accordo che deve essere governata entro i limiti dell'autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c.,⁶⁷² e dei doveri di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.⁶⁷³ Nel modello Bremer, la medesima ricostruzione resta invece stabile, poiché la convocazione non altera in modo determinante le utilità professionali incorporate nel progetto sportivo e non introduce neppure una discontinuità qualificatoria capace di mutare l'assetto delle aspettative che sorreggono il rapporto.⁶⁷⁴

La convocazione in Nazionale non costituisce dunque né un fattore neutro né omogeneo nel funzionamento del calciomercato globale, bensì opera quale variabile selettiva capace di produrre effetti giuridicamente e sistemicamente differenziati. La Nazionale interviene nel mercato come istanza di qualificazione che, a seconda della posizione di partenza del calciatore, può ridefinire le condizioni di accesso alle opportunità o limitarsi a ratificare assetti consolidati. L'intervento istituzionale è dunque un elemento integrato nel funzionamento ordinario del mercato, la cui influenza deve essere valutata secondo i principi civilistici di autonomia, causa concreta e buona fede, affinché la produzione di status non si traduca, nella prassi, in un fattore di squilibrio strutturale delle posizioni soggettive e di compressione non governata delle utilità professionali del calciatore.⁶⁷⁵

4.3.4 Le criticità dell'azione federale

L'azione federale, influenzando significativamente sul valore, sulla spendibilità e sulle traiettorie professionali del calciatore, solleva dei profili giuridici di criticità che non attengono alla legittimità formale dell'intervento Nazionale, né mettono in discussione il potere discrezionale della Federazione nella selezione dei propri rappresentanti, bensì riguardano il rischio che la produzione istituzionale di status diventi una

⁶⁷² Codice civile, art. 1322.

⁶⁷³ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁶⁷⁴ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁶⁷⁵ S. Bastianon *The Striani Challenge to UEFA Financial Fair-Play. A New Era after Bosman or Just a Washout?*, in «The Competition Law Review», vol. 11, n. 1, 2015.

funzionalizzazione del giocatore rispetto a finalità esterne al proprio progetto professionale.⁶⁷⁶

La convocazione, essendo un moltiplicatore di valore ed un fattore di orientamento del mercato, apporta una variabile che influenza le dinamiche economiche dell'accordo, benché la Nazionale non appartenga formalmente al circuito contrattuale. La neutralità dell'istituzione è pertanto inevitabilmente attenuata dal momento che ogni scelta selettiva genera effetti asimmetrici sulle opportunità di carriera degli atleti. La selezione è un fattore fisiologico e necessario, però, laddove la strategia federale privilegi determinate traiettorie di mercato contribuendo a rafforzare alcune posizioni e a marginalizzarne altre indipendentemente dal merito sportivo espresso, ridistribuisce le opportunità pregiudicando la parità di trattamento in senso sostanziale.⁶⁷⁷

La selezione nazionale, seppur fondata su criteri legittimi, produce una differenziazione delle opportunità che è giustificata tanto dal rendimento sportivo quanto dalla diversa spendibilità istituzionale dei profili. La distinzione però, se reiterata e sistemica, integra una disuguaglianza sostanziale che si riflette sul potere negoziale e sulla stabilità delle carriere dei calciatori. La criticità risiede perciò non nell'assenza di una parità aritmetica, la quale è incompatibile con la logica selettiva dello sport, ma nella possibilità che la strategia federale diventi un fattore strutturale di vantaggio per alcuni e svantaggio per altri all'accesso al mercato.⁶⁷⁸

Il giocatore, nel caso in cui la convocazione del Club Italia sia finalizzata a colmare vuoti di organico ovvero a perseguire obiettivi di breve periodo senza che vi sia una piena convergenza con le proprie prospettive di carriera, diviene un mezzo utilizzato per il perseguimento di scopi esterni e non un titolare di un interesse autonomo alla valorizzazione stabile e coerente della propria prestazione. Sorge, così, un problema

⁶⁷⁶ H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018; European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013.

⁶⁷⁷ CIES Football Observatory, *Monthly Report n. 67/2021 – The Economics of Big-5 League Transfers: past decade and post-pandemic*; UEFA Intelligence Centre, *The European Club Footballing Landscape – Club Licensing Benchmarking Report*, ed. 2022.

⁶⁷⁸ K. Goossens, *Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006; S. Bastianon – M. Colucci, *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

di bilanciamento tra la dimensione istituzionale dell'azione e la tutela della posizione soggettiva dell'atleta, in particolare ove la convocazione produca effetti che si riverberano sul rapporto contrattuale e sulla mobilità futura. Le decisioni della Federazione condizionano quindi il contesto entro cui l'autonomia delle parti si dispiega, perciò, affinché questa non limiti irragionevolmente l'interesse di una delle parti alla realizzazione del programma contrattuale, la causa concreta dell'accordo, ex art. 1325 c.c.,⁶⁷⁹ deve essere ricostruita considerando l'effettiva funzione economico-sociale del rapporto che include la possibilità per il giocatore di sviluppare la propria carriera. Nel caso in cui l'azione istituzionale alteri tale funzione apportando elementi di instabilità ovvero di eterodirezione, si verifica una tensione che si riflette sulla gestione del vincolo e sulla distribuzione delle utilità contrattuali. I principi di correttezza e buona fede contrattuale, ex art. 1175 e 1375 c.c.,⁶⁸⁰ limitando l'uso opportunistico delle posizioni di vantaggio, assumono così una funzione di orientamento anche rispetto alla gestione degli effetti prodotti da interventi esterni, quali la convocazione nazionale. Il club non può dunque utilizzare l'intervento del Club Italia per giustificare il sacrificio dell'interesse professionale del calciatore, il quale però non potrà neppure essere ridotto a mera variabile di aggiustamento delle strategie istituzionali prescindenti dalla tutela sostanziale.⁶⁸¹

La strategia federale, introducendo un livello istituzionale amplificatore delle asimmetrie esistenti, richiede l'applicazione delle forme di tutela sostanziale elaborate in relazione alla posizione ricoperta dal calciatore straniero (vedi supra Cap. 3, par. 3.2.5). La gestione opportunistica delle dinamiche di status e le pressioni di mercato possono condurre ad una compressione progressiva delle utilità professionali del giocatore, per cui l'ordinamento civile, impedendo che l'interesse del Club Italia si converta in una strumentalizzazione dell'atleta incompatibile con la tutela della propria posizione soggettiva, presidia l'equilibrio del rapporto contrattuale.⁶⁸²

L'azione adottata dalla Nazionale, benché legittima e fisiologica nell'ordinamento sportivo, pone criticità circa la neutralità dell'intervento, la parità di trattamento e il

⁶⁷⁹ Codice civile, art. 1325.

⁶⁸⁰ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁶⁸¹ F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁶⁸² H. Oosterom-Staples, *The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences*, in «Netherlands International Law Review», 2018.

rischio di funzionalizzazione del calciatore, i quali non impongono una negazione del ruolo del Club Italia, ma richiedono un controllo rigoroso della coerenza tra interesse istituzionale e interesse individuale, secondo i principi civilistici che governano l'autonomia negoziale, la causa concreta e la buona fede, affinché l'intervento federale sia ricondotto entro un equilibrio sistemico che coniughi le esigenze sportive con la tutela sostanziale delle posizioni soggettive coinvolte.⁶⁸³

4.4 La digitalizzazione del calciomercato: dal caso Milito alla piattaforma TMS FIFA

La digitalizzazione del calciomercato rappresenta sia il passaggio dall'era predigitale del sistema all'introduzione da parte della FIFA del Transfer Matching System, sia il superamento di un assetto nel quale l'efficacia dell'operazione di mercato era esposta ad un'alea procedurale elevata, a favore di un modello centralizzato in cui la procedura diviene una condizione ordinamentale di realizzazione dell'interesse contrattuale.⁶⁸⁴

Nel periodo antecedente alla digitalizzazione, la circolazione dell'atleta, soprattutto laddove avveniva al termine delle finestre di mercato, era caratterizzata da un'opacità procedurale tale per cui la produzione degli effetti sportivi discendenti dal contratto non dipendeva meramente dall'accordo tra le parti, ma anche dalla corretta esecuzione materiale di adempimenti documentali inseriti entro termini rigidissimi e gestiti mediante canali fisici o informali. La pendenza dell'intesa non assicurava pertanto la piena utilità dell'operazione, poiché l'utilizzabilità del calciatore restava subordinata al compimento di atti esterni, quali il deposito, la protocollazione e la verifica del contratto, che agivano da filtro tra la validità civilistica e l'efficacia sportiva.⁶⁸⁵

La vicenda Diego Milito avvenuta nel 2008, collocandosi nell'ultimo giorno di mercato e concludendosi in prossimità della finestra di mercato, dimostra la mancata coincidenza tra validità civilistica ed efficacia sportiva, dato che affinché l'atto potesse entrare nel procedimento di validazione dell'operazione doveva essere depositato

⁶⁸³ S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁶⁸⁴ European Commission (EAC), The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, 2013.; FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, Premessa e obiettivi del TMS.

⁶⁸⁵ European Commission (EAC), The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, 2013.

presso gli uffici competenti entro un termine preciso, pena l'impossibilità dell'accordo di generare effetti sportivi. La dinamica, divenuta simbolica nel caso Milito, del lancio del contratto concluso tra il Genoa e questo oltre le porte dei box della Lega Calcio a pochi secondi dalla chiusura di queste, configura la natura predigitale del sistema, in cui la produzione degli effetti sportivi contrattuali non dipendeva dall'assetto negoziale, ma dalla possibilità materiale di consegnare il documento, dalla protocollazione di questo e dal rispetto dei termini procedurali.⁶⁸⁶

Nel modello cartaceo la fattispecie del trasferimento si presentava come composita, a formazione progressiva e il contratto era un presupposto necessario, ma non autosufficiente poiché la registrazione sportiva, quindi la concreta possibilità di impiego del calciatore, era condizionata dall'esito di un procedimento esterno. L'atleta poteva dunque essere contrattualmente vincolato e professionalmente esposto, però privo di spendibilità sportiva immediata a causa di una disfunzione del meccanismo di formalizzazione e controllo. La vicenda con protagonista il campione argentino rivela perciò come nel paradigma predigitale l'allocazione del rischio non fosse governata in modo trasparente; infatti, l'errore ovvero il ritardo procedurale travolgevano l'utilità dell'accordo e, la patologia scaturente dalla frattura tra l'accordo e l'efficacia rendeva difficile ricostruire imputazioni, responsabilità e rimedi.⁶⁸⁷

Queste criticità, amplificate a livello internazionale dalla necessità di coordinare club e associazioni appartenenti ad ordinamenti sportivi diversi e dall'emissione dell'International Transfer Certificate (ITC), imposero un intervento ordinamentale di razionalizzazione della circolazione dei calciatori. La FIFA decise, dunque, di adottare il Transfer Matching System, il quale venne imposto come infrastruttura procedurale obbligatoria finalizzata a migliorare trasparenza, efficienza, governance e flusso informativo nelle operazioni transfrontaliere.⁶⁸⁸

La logica sottesa all'introduzione del sistema TMS attiene alla riduzione dell'incertezza procedurale che caratterizzava il modello predigitale; infatti, la piattaforma prevede che i dati dell'operazione siano coincidenti e inseriti

⁶⁸⁶ European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013; FIFA, *Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams*, 2021.

⁶⁸⁷ S. Bastianon – M. Colucci, *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁶⁸⁸ FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, ed. 2025, artt. 9 e Annex 3 (TMS); FIFA, *FIFA Statutes 2024*, competenze regolamentari.

parallelamente dal club cedente e cessionario. Il Transfer Matching System delinea quindi il trasferimento del calciatore come una sequenza ordinata di atti digitali sottoposti a controlli incrociati ed evidenze informatiche, affinché la dipendenza da prassi informali e adempimenti materiali non tracciabili siano progressivamente ridotte.⁶⁸⁹

Il contratto di lavoro sportivo internazionale, a seguito dell'entrata in vigore della piattaforma TMS, seppur civilisticamente valido in presenza dei requisiti ex art. 1325 c.c.,⁶⁹⁰ non garantisce la realizzazione dell'interesse perseguito dalle parti, posto che la propria efficacia sportiva è subordinata all'inserimento corretto dell'accordo all'interno di un procedimento digitalizzato che ne condiziona l'operatività. Il trasferimento diviene così una fattispecie complessa, nella quale l'accordo negoziale costituisce un elemento necessario non autosufficiente, dato che la produzione degli effetti dipende dal completamento del procedimento e dalla coerenza dei dati inseriti.⁶⁹¹

La capacità di produrre utilità effettive dell'autonomia contrattuale, ex art. 1322 c.c.,⁶⁹² è mediata dall'infrastruttura procedurale predisposta dall'ordinamento sportivo, perciò la funzione economico-sociale del contratto deve essere ricostruita tenendo conto delle condizioni procedurali che ne consentono l'attuazione. La digitalizzazione dimostra, dunque, come la realizzabilità dell'interesse contrattuale del calciatore dipenda tanto dalla volontà delle parti quanto dalla loro cooperazione durante il procedimento di trasferimento.⁶⁹³

La corretta esecuzione del trasferimento presuppone inoltre un flusso informativo preciso, tempestivo e coordinato in cui ogni attore deve contribuire lealmente cosicché l'operazione si realizzi. I principi di correttezza e buona fede contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁶⁹⁴ assumono una funzione strutturale e l'errore procedurale, il ritardo

⁶⁸⁹ FIFA, Transfer Matching System – Legal and Operational Overview, in RSTP, ed. 2025, Annex 3, parr. 1-10.

⁶⁹⁰ Codice civile, art. 1325.

⁶⁹¹ S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁶⁹² Codice civile, art. 1322.

⁶⁹³ S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁶⁹⁴ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

ingiustificato, l'inserimento incompleto o incoerente dei dati non possono essere degradati a meri inconvenienti tecnici, dal momento che incidono direttamente sulla possibilità per il calciatore di esercitare la propria attività professionale e, quindi, sulla concreta causa del contratto sportivo.⁶⁹⁵

La digitalizzazione del calciomercato sancisce pertanto il passaggio da un modello nel quale la produzione degli effetti contrattuali era vulnerabile a un'alea procedurale opaca e spesso non imputabile, ad un sistema che proceduralizza, standardizza e rende tracciabili le fasi dell'operazione. Il trasferimento internazionale è oggi un processo governato da una piattaforma centralizzata che ridisegna i rapporti tra validità ed efficacia, tra autonomia privata e controllo ordinamentale ed è il primo atto di una nuova governance della circolazione, nella quale la certezza del mercato e la tutela funzionale del calciatore passano attraverso la tracciabilità e la verificabilità ex ante delle operazioni.⁶⁹⁶

4.4.1 Il potere regolatorio incorporato nell'infrastruttura digitale

La FIFA, mediante l'introduzione del Transfer Matching System, attribuisce ad una infrastruttura digitale la gestione dei trasferimenti internazionali e nazionali. Il TMS diviene così il centro di coordinamento di tutte le operazioni di mercato, capace di orientare comportamenti, distribuire responsabilità e condizionare l'efficacia delle scelte negoziali.⁶⁹⁷

Antecedentemente all'entrata in vigore della piattaforma, il trasferimento era sottoposto a verifica soltanto dopo l'avvenuto perfezionamento dell'accordo; contrariamente, a seguito dell'attuazione del TMS, sorretto da una logica di validazione ex ante dell'operazione, lo scambio è soggetto a controlli che ne scandiscono l'evoluzione e ne condizionano l'esito. La centralizzazione della tracciabilità consente di accertare la coerenza dei dati inseriti dalle parti, monitorare il

⁶⁹⁵ S. Bastianon – M. Colucci, *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024; F. Vitagliano, *Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁶⁹⁶ European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013; FIFA, *Procedural Rules Governing the Football Tribunal*, ed. 2025.

⁶⁹⁷ European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013; FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, ed. 2025, Annex 3 (TMS).

rispetto delle tempistiche e garantire l'allineamento delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti; pertanto, la piattaforma riduce l'incertezza caratterizzante il sistema predigitale e, al contempo, introduce un filtro che seleziona le operazioni ammissibili, esercitando così una funzione sostanzialmente regolatoria.⁶⁹⁸

Il potere, perciò, non risiede più esclusivamente nelle mani delle parti contrattuali ovvero delle Federazioni Nazionali, poiché viene in parte trasferito all'infrastruttura procedurale. Il Transfer Matching System diventa così il luogo nel quale si stabilisce se il trasferimento possa produrre effetti all'interno dell'ordinamento sportivo e il mercato è amministrato attraverso un sistema che condiziona, in base al rispetto di standard predeterminati, l'accesso e la circolazione dei calciatori. La governance del calciomercato assume quindi una dimensione tecnologico-procedurale che integra e in parte sostituisce le tradizionali forme di intervento regolamentare.⁶⁹⁹

Il contratto di trasferimento, pur essendo espressione dell'autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c.,⁷⁰⁰ vede la propria efficacia subordinata al superamento di un filtro procedurale che non dipende dalla volontà delle parti. La funzione economico-sociale dell'accordo è pertanto mediata dall'infrastruttura di governance, la quale influenza la realizzabilità dell'interesse perseguito. Il TMS non invalida il contratto in senso civilistico, ma ne condiziona l'operatività, determinando una distinzione sempre più marcata tra validità dell'accordo e la capacità di questo di produrre effetti nel sistema sportivo.⁷⁰¹

La centralizzazione procedurale comporta una standardizzazione dei comportamenti che riduce la discrezionalità degli operatori e impone modalità uniformi di gestione delle operazioni. Questa, se da un lato accresce la certezza e la prevedibilità del sistema, dall'altro concentra il potere di indirizzo in un unico punto, rendendo il mercato dipendente dal corretto funzionamento della piattaforma. Il TMS si configura così, tanto come strumento di controllo quanto fattore di selezione delle operazioni, dal momento che l'errore procedurale ovvero l'inadempimento informativo

⁶⁹⁸ European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013.

⁶⁹⁹ S. Bastianon – M. Colucci, *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁷⁰⁰ Codice civile, art. 1322.

⁷⁰¹ S. Bastianon – M. Colucci, *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024; FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*, ed. 2025, art. 9 e Annex 3.

precludono l'efficacia dei trasferimenti indipendentemente dalla volontà negoziale delle parti.⁷⁰²

L'affermazione di un controllo preventivo e la tracciabilità dei passaggi agevola l'individuazione di omissioni ed irregolarità e accentua il peso degli obblighi di cooperazione tra i soggetti coinvolti. La corretta alimentazione del sistema, il rispetto delle scadenze e la coerenza delle informazioni inserite, diventando le condizioni essenziali per la riuscita dello scambio, sanciscono che l'inosservanza dei principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁷⁰³ genera una violazione del rapporto contrattuale compromettente l'intero procedimento.⁷⁰⁴

Il calciomercato non è dunque governato da mere scelte economiche e negoziali, ma da un insieme di procedure obbligatorie che ne disciplinano l'accesso e la circolazione. Il TMS rappresenta il passaggio decisivo nella trasformazione del mercato in un ambiente regolato da norme e infrastrutture integranti la funzione normativa con quella procedurale. La digitalizzazione del sistema, ridefinendo il modo in cui il potere regolatorio è esercitato, crea un modello nel quale la conformità procedurale diventa la condizione primaria di efficacia.⁷⁰⁵

4.4.2 La scissione tra validità ed effettività del contratto sportivo

Il contratto sportivo internazionale, benché perfetto e valido sul piano civilistico, può essere privo di concreta attuazione qualora il procedimento di trasferimento non giunga a compimento. Si crea così una scissione strutturale tra esistenza del vincolo e realizzabilità dell'interesse contrattuale, non riconducibile né ad un vizio genetico dell'accordo né ad un'ipotesi di nullità o inefficacia in senso tecnico.⁷⁰⁶

⁷⁰² FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, Annex 3; FIFA, Procedural Rules Governing the Football Tribunal, ed. gennaio 2025.

⁷⁰³ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁷⁰⁴ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, Annex 3; S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005.

⁷⁰⁵ European Commission (EAC), The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, 2013; FIFA, FIFA Statutes 2024.

⁷⁰⁶ European Commission (EAC), The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, 2013.

Il contratto è valido in presenza dei requisiti essenziali, ex art. 1325 c.c.,⁷⁰⁷ e trova il proprio fondamento nell'autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c.⁷⁰⁸ La causa concreta del rapporto, tuttavia, non si esaurisce nella mera costituzione del vincolo obbligatorio, ma è orientata alla possibilità per il calciatore di svolgere effettivamente l'attività professionale oggetto del contratto. Laddove questa possibilità venga meno per ragioni procedurali, si verifica una frustrazione dell'interesse dedotto nel contratto, ossia l'impossibilità di conseguire l'utilità costituente la funzione economico-sociale dell'accordo.⁷⁰⁹

Il trasferimento opera, perciò, quale condizione esterna di operatività dell'intesa, infatti condiziona l'esecuzione del vincolo, rendendo la prestazione temporaneamente o definitivamente ineseguibile. La condizione in oggetto non è riconducibile ad una condizione sospensiva in senso tecnico, posto che non dipende da un evento futuro ed incerto rimesso alla volontà delle parti, bensì da un complesso di adempimenti organizzativi e procedurali imposti dall'ordinamento sportivo. L'accordo in assenza del perfezionamento del trasferimento si configura pertanto come giuridicamente esistente, ma funzionalmente inoperante.⁷¹⁰

Il calciatore quindi sebbene abbia validamente concluso il contratto ed essendo disponibile all'esecuzione della prestazione, si può trovare nell'impossibilità di svolgerla per cause non rientranti nella propria sfera di controllo. L'inutilizzabilità della prestazione di fatto non dipende da una condotta del giocatore e neppure da una sopravvenienza oggettiva, ma da una disfunzione organizzativa ovvero procedurale incidente sull'accesso all'attività professionale.⁷¹¹

In un sistema in cui la procedura del trasferimento condiziona l'operatività del contratto, la corretta gestione degli adempimenti procedurali diviene parte integrante dell'obbligazione, per cui laddove il club non rispetti correttamente le procedure, ex art. 1218 c.c.,⁷¹² su di questo grava una responsabilità per inadempimento, salvo che

⁷⁰⁷ Codice civile, art. 1325.

⁷⁰⁸ Codice civile, art. 1322.

⁷⁰⁹ S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁷¹⁰ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, art. 9 e Annex 3.

⁷¹¹ K. Goossens, Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006.

⁷¹² Codice civile, art. 1218.

la mancata utilizzabilità dell'attività sia riconducibile ad una propria condotta non colposa o ad una causa non a sé imputabile.⁷¹³

La digitalizzazione del calciomercato impone dunque di riconoscere che la validità civilistica del contratto non coincide più con la propria effettiva capacità di produrre utilità. Il procedimento di trasferimento, diventando una condizione esterna di operatività la cui gestione influenza direttamente l'adempimento e la responsabilità contrattuale, richiede che la realizzabilità dell'interesse del calciatore sia sviluppata attraverso un'applicazione rigorosa dei principi di autonomia negoziale, correttezza, buona fede e responsabilità per inadempimento, per evitare una limitazione ingiustificata della posizione soggettiva dell'atleta.⁷¹⁴

4.4.3 La passività del calciatore nel procedimento digitalizzato

La digitalizzazione del calciomercato è uno strumento di razionalizzazione e di controllo della circolazione che, di fatto, non elimina le asimmetrie caratterizzanti la posizione del calciatore straniero, le quali sono, in taluni casi, riconfigurate e amplificate. Il Transfer Matching System, seppur costruito come infrastruttura naturale e standardizzata, agisce entro un ambiente in cui l'accesso alle informazioni, la comprensione delle tempistiche e il controllo effettivo delle fasi procedurali sono fortemente sbilanciati a favore delle società e degli agenti sportivi. Il calciatore diviene così un soggetto periferico rispetto al flusso decisionale che governa il trasferimento, benché sia il principale destinatario degli effetti dell'operazione.⁷¹⁵

Il giocatore, all'interno del procedimento digitalizzato, non è titolare di un ruolo attivo e non dispone neppure di strumenti diretti di intervento, poiché l'inserimento dei dati, la gestione delle comunicazioni tra club e Federazioni e il rispetto delle scadenze procedurali sono affidati esclusivamente ai soggetti istituzionalmente accreditati sulla

⁷¹³ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, art. 9 e Annex 3; S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005.

⁷¹⁴ FIFA, Procedural Rules Governing the Football Tribunal, ed. gennaio 2025; S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁷¹⁵ European Commission (EAC), The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, 2013; FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, Annex 3.

piattaforma. L'atleta resta perciò estraneo alla governance del procedimento, dipendendo integralmente dalla correttezza, diligenza e tempestività altrui. La posizione di passività a cui il calciatore è soggetto incide sulla propria possibilità di conoscere lo stato dell'operazione, prevenire errori ovvero reagire tempestivamente a ritardi compromettenti l'utilizzabilità della prestazione.⁷¹⁶

L'asimmetria informativa derivante è particolarmente rilevante ove il trasferimento coinvolga calciatori stranieri, giacché questi sono esposti ad una pluralità di fattori di vulnerabilità legati alla dimensione transnazionale del rapporto. La distanza geografica, la differenza di ordinamenti e la complessità delle regole sportive accentuano la dipendenza del giocatore dalle strutture organizzative societarie e dall'attività degli intermediari. La digitalizzazione però, anziché riequilibrare il rapporto, tende a consolidarlo, posto che concentra il potere informativo in capo a soggetti che controllano l'accesso alla piattaforma e la gestione dei flussi procedurali. L'applicazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale, ex artt. 1175 e 1375 c.c.,⁷¹⁷ non può così limitarsi alla mera dimensione negoziale, ma deve estendersi alla gestione del procedimento che consente l'attuazione del rapporto; pertanto, dal momento che la procedura del trasferimento condiziona l'efficacia della prestazione, l'omessa o carente informazione al calciatore sullo stato dell'operazione integra una violazione sostanziale di questi doveri.⁷¹⁸

La posizione dell'atleta straniero è inoltre ulteriormente indebolita dalla difficoltà di imputazione della responsabilità in caso di disfunzioni nelle fasi di trasferimento, infatti l'errore nel caricamento dei dati, il ritardo nella validazione o la mancata corrispondenza delle informazioni derivano spesso da condotte riconducibili ad una pluralità di soggetti; pertanto, la ricostruzione causale e l'individuazione del responsabile è difficilmente accertabile. Il giocatore subisce quindi le conseguenze del malfunzionamento senza disporre di un controllo diretto sul processo e rimedi immediati capaci di prevenire il pregiudizio. La digitalizzazione, ancora una volta,

⁷¹⁶ FIFA, Procedural Rules Governing the Football Tribunal, ed. gennaio 2025, parr. 18 ss.

⁷¹⁷ Codice civile, artt. 1175 e 1375.

⁷¹⁸ S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024; FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, art. 9 e Annex 3; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005; F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

piuttosto che semplificare la posizione dell'atleta, si traduce in un'amplificazione dell'asimmetria, nella quale la complessità tecnica del sistema è un fattore di ulteriore opacità per il soggetto più debole del rapporto.⁷¹⁹

La prestazione del calciatore, non configurandosi come bene fungibile ma come attività professionalmente qualificata, la cui concreta esigibilità è inscindibilmente connessa alla possibilità di essere validamente tesserato e di partecipare alle competizioni ufficiali, risulta giuridicamente frustrata allorché il procedimento digitalizzato di registrazione e trasferimento si traduca in un ostacolo non governabile dall'atleta, determinando così l'insoddisfazione dell'interesse contrattuale per cause estranee alla propria sfera di controllo. La tutela apposta dall'ordinamento civile non può perciò limitarsi a verificare la validità del contratto, ma deve estendersi alla valutazione delle condotte condizionanti l'attuazione corretta di questo.⁷²⁰

Le esigenze di protezione sostanziale del giocatore straniero, già emerse in relazione alla gestione del rapporto contrattuale, si ripropongono nella dimensione procedurale digitalizzata. I doveri di correttezza e buona fede assumono così una funzione riequilibratrice, imponendo ai club e agli agenti sportivi doveri informativi rafforzati, oltre ad una gestione trasparente del procedimento volta a prevenire che l'asimmetria tecnica diventi un pregiudizio professionale. In assenza di tali presidi la digitalizzazione si trasforma da strumento di certezza in un fattore di vulnerabilità aggravante la posizione del giocatore straniero all'interno di un sistema caratterizzato da profonde disuguaglianze strutturali.⁷²¹

4.4.4 La patologia procedurale nel calciomercato digitalizzato

La patologia procedurale scaturente dalla digitalizzazione del calciomercato introduce una fonte nuova di pregiudizio professionale derivante non dalla validità del contratto ovvero dall'inadempimento della prestazione, bensì dal malfunzionamento del

⁷¹⁹ S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁷²⁰ K. Goossens, Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006.

⁷²¹ European Commission (EAC), The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, 2013; EFA Intelligence Centre, The European Club Finance and Investment Landscape, UEFA, Nyon, 2024.

procedimento che ne consente l'attuazione. Errori, ritardi o blocchi nel TMS trascendono la dimensione tecnica ed incidono direttamente sulla possibilità per il calciatore di svolgere l'attività agonistica e realizzare l'interesse contrattuale dedotto nel rapporto.⁷²²

Nel calciomercato il tempo è l'elemento essenziale, poiché la circolazione della prestazione sportiva è rigidamente scandita dalle finestre di mercato, termini di registrazione e scadenze federali che non ammettono deroghe di alcun genere. Il valore della prestazione, pertanto, oltre ad essere qualitativo è anche temporale, posto che l'idoneità agonistica del giocatore dipende dalla possibilità di essere tesserato entro termini predeterminati. Un ritardo procedurale, anche di breve durata, configura l'impossibilità di utilizzo dell'atleta per una parte significativa della stagione, pregiudicandone così la continuità professionale e la percezione del valore nel mercato. La patologia procedurale si traduce così in una forma di inattività forzata che non trova giustificazione né nel contratto né nel rendimento sportivo.⁷²³

Gli errori nel caricamento dei dati, le incongruenze tra le informazioni inserite dalle parti o i blocchi di validazione dell'operazione determinati dal TMS, producono un effetto paralizzante che si riflette direttamente sulla carriera del giocatore. La mancata possibilità di partecipare alle gare comporta la perdita di visibilità, la marginalizzazione nel progetto sportivo ed una progressiva svalutazione del profilo professionale. Il pregiudizio, non sempre immediatamente quantificabile, influenzando le opportunità future di trasferimento e la capacità del calciatore di mantenere una posizione competitiva nel mercato, assume una dimensione sistemica e si converte in un fattore di rischio, compromettente l'intera carriera professionale dell'atleta.⁷²⁴

Queste situazioni pongono un problema di allocazione del rischio che non si risolve attraverso la distinzione tra validità del contratto ed efficacia sportiva, perché il calciatore, pur avendo adempiuto alle proprie obbligazioni ed essendo disponibile a rendere la prestazione, subisce le conseguenze di un malfunzionamento che si colloca al di fuori della propria sfera di controllo. La tutela dell'interesse contrattuale deve

⁷²² FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, Annex 3.

⁷²³ European Commission (EAC), The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, 2013.

⁷²⁴ K. Goossens, Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006.

perciò confrontarsi con la perdita di utilità concreta derivante dall'impossibilità di svolgere l'attività. Il rischio procedurale non può, però, essere integralmente trasferito in capo al giocatore, altrimenti si genererebbe una limitazione sostanziale della propria posizione difficilmente conciliabile con la funzione economico-sociale dell'accordo.⁷²⁵

La gestione del procedimento di trasferimento, condizionando direttamente l'operatività del contratto, non è estranea all'esecuzione di questo. Il club è pertanto tenuto a tenere una condotta diligente e organizzata durante la gestione dei passaggi procedurali, ex artt. 1175, 1176, comma 2 e 1375 c.c.,⁷²⁶ prevenendo errori evitabili e assicurando il rispetto delle tempistiche; infatti l'inerzia, la disorganizzazione o l'approssimazione nella gestione del TMS, laddove determini ritardi o blocchi pregiudizievoli non può essere neutralizzata invocando la natura tecnica del procedimento.⁷²⁷

La distinzione tra patologia del contratto, attinente ai vizi genetici ovvero funzionali del vincolo negoziale e, patologia del procedimento, riguardante il mancato rispetto della sequenza procedurale che consente all'accordo di generare effetti sportivi, non può essere mantenuta rigidamente, poiché entrambe concorrono a determinare la possibilità di utilizzazione della prestazione. La patologia procedurale, benché non infici sulla validità dell'accordo, dà luogo ad un inadempimento funzionale ove l'interesse del calciatore resta insoddisfatto per cause imputabili alla gestione dell'operazione, ex art. 1218 c.c.⁷²⁸

La dimensione regolamentare da sola non è sufficiente ad arginare tali criticità; pertanto, la patologia procedurale deve essere ricondotta nella sfera contrattuale

⁷²⁵ S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁷²⁶ Codice civile, artt. 1175, 1176, comma 2 e 1375.

⁷²⁷ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, art. 9 e Annex 3; S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005.

⁷²⁸ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), ed. 2025, art. 9 e Annex 3; S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024; F. Vitagliano, Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022; M. Verrini, Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005; Codice civile, art. 1218.

affinché ci sia una distribuzione più equilibrata del rischio. Clausole di salvaguardia, obblighi informativi rafforzati e meccanismi di responsabilizzazione nella gestione del procedimento rappresentano strumenti utili a prevenire che il vizio apporti un sacrificio unilaterale al calciatore, infatti in assenza di tali presidi la digitalizzazione produce una nuova forma di vulnerabilità in cui l'efficienza del sistema è perseguita a discapito della tutela sostanziale dell'atleta.⁷²⁹

Errori, ritardi e blocchi nel TMS non costituiscono, in definitiva, meri inconvenienti tecnici, bensì configurano una patologia procedurale dotata di un'autonoma rilevanza giuridica, la quale incide sul tempo, sulla continuità professionale e sul valore di mercato del calciatore, introducendo un rischio che deve essere governato secondo i principi civilistici di correttezza, buona fede e realizzabilità dell'interesse contrattuale. Esclusivamente mediante una lettura integrata del contratto e del procedimento, la digitalizzazione del calciomercato non pone una limitazione indebita delle opportunità professionali del calciatore straniero e non converte la procedura in un fattore di pregiudizio sistemico.⁷³⁰

⁷²⁹ European Commission (EAC), *The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players*, 2013.

⁷³⁰ FIFA, *Procedural Rules Governing the Football Tribunal*, ed. gennaio 2025; S. Bastianon – M. Colucci, *The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment*, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», Vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

Capitolo V

Conclusioni

5.1 Sintesi dei vincoli e dei diritti del calciatore straniero

La figura del calciatore straniero, collocandosi nella tensione sistemica che caratterizza l'interno ordinamento calcistico multilivello, rappresenta il punto di intersezione tra fonti eterogenee, interessi confliggenti e modelli regolatori non sempre armonici.

La ricostruzione dei vincoli incidenti sulla mobilità del giocatore straniero consente di individuare una pluralità di livelli regolatori sovrapposti, ciascuno dei quali dotato di propria autonomia funzionale ed interconnesso agli altri secondo un rapporto di reciproca dipendenza. Il piano sovranazionale, all'interno dell'architettura normativa, assume una posizione ordinatrice, poiché il diritto dell'Unione Europea, tramite l'intervento giurisprudenziale della Corte di Giustizia, delimita l'autonomia dell'ordinamento sportivo, imponendo a questo il rispetto delle libertà fondamentali sancite a livello comunitario.⁷³¹

L'intervento conformativo dell'ordinamento dell'Unione Europea, operando quale parametro interno di legittimazione delle regole federali, comporta che queste, per poter essere considerate valide, debbano risultare funzionalmente giustificate, proporzionate e non discriminatorie rispetto agli obiettivi perseguiti; ne consegue che l'autonomia dell'ordinamento calcistico non può essere intesa in termini assoluti, ma deve essere qualificata come condizionata dai vincoli sovranazionali che ne delimitano l'esercizio.

Il Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori, espressione della regolazione multilivello del trasferimento dei giocatori, costituisce un equilibrio instabile tra apertura del mercato e tutela dell'assetto competitivo, il quale si tramuta nel principio normativo di stabilità contrattuale. Questa, presentandosi quale strumento di contenimento della mobilità opportunistica ed incidendo profondamente sulla

⁷³¹ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 45; Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman; Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina; Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2023, causa C-333/21, European Superleague Company v. UEFA e FIFA.

libertà professionale dell'atleta, subordina l'esercizio del diritto di scioglimento del vincolo a condizioni rigorose ed a gravi conseguenze economiche e sportive.⁷³²

I vincoli organizzativi, quali le finestre di mercato ed il sistema di registrazione del trasferimento mediante il Transfer Matching System, affiancandosi alla stabilità contrattuale delineata dal Regolamento FIFA, determinano una scissione tra validità ed effettività dell'intesa sportiva. L'accordo negoziale infatti, seppur civilisticamente perfetto, non produce effetti nell'ordinamento federale in assenza della registrazione sulla piattaforma. L'effettiva possibilità di esercitare la prestazione sportiva è così dipendente da un procedimento amministrativo-sportivo sottratto alla disponibilità dell'atleta. Si verifica pertanto una forma di eterodirezione regolamentare condizionante l'utilità concreta della prestazione e la realizzabilità dell'interesse contrattuale.⁷³³

I vincoli economico-finanziari, introdotti dalla UEFA, quali il Financial Fair Play, la sostenibilità economica ed il controllo dei costi, contribuiscono a limitare le scelte di mercato delle società europee. Il Financial Fair Play, trasformando progressivamente la sostenibilità economica in un filtro selettivo del calciomercato, impone la subordinazione dell'ingaggio e la permanenza dei calciatori al rispetto di parametri contabili predeterminati, limitando quindi indirettamente utilità e opportunità professionali del giocatore.⁷³⁴

Infine, a livello nazionale, la disciplina FIGC, prevedendo una distinzione dei calciatori stranieri in comunitari, equiparati ed extracomunitari, ribadisce la limitazione giuridica della mobilità dell'atleta; infatti, se per il cittadino europeo la libertà di tesseramento, in seguito al recepimento della giurisprudenza dell'Unione Europea, è pienamente garantita, non è così per il giocatore proveniente da Paesi Terzi che resta soggetto al regime delle quote, ai requisiti sportivi e agli slot numerici.⁷³⁵

⁷³² FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, artt. 13-17; CAS, 2007/A/1298-1300, Webster; CAS, 2008/A/1519-1520, Matuzalém; CAS, 2015/A/4094, Diarra v. Lokomotiv Moscow.

⁷³³ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, art. 9; Annex 3.

⁷³⁴ UEFA, Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2010; UEFA, Financial Sustainability Regulations, ed. 2022; S. Bastianon, Prime riflessioni sul Financial Fair Play, in «Rivista di Diritto Sportivo» (CONI), 2016; G. Taormina, UEFA's Financial Fair Play: Purpose, Effect, and Future, in «Fordham International Law Journal», 2019, Vol. 42, Issue 4.

⁷³⁵ FIGC, Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), ed. 2025, artt. 40 ss.; FIGC, Comunicato Ufficiale n. 267/A, 30 aprile 2025.

Il calciatore straniero, nonostante la presenza di una trama di vincoli complessa, è titolare di un nucleo di diritti fondamentali garantiti tanto a livello sovranazionale quanto a livello nazionale. La libertà di circolazione, il diritto alla non discriminazione, la tutela della dignità professionale, la certezza della retribuzione e la continuità del rapporto costituiscono infatti presidi inderogabili che limitano la discrezionalità delle Federazioni e dei club.⁷³⁶

La tutela principale di cui godono i calciatori stranieri è quella contro la discriminazione endo-contrattuale, ossia la forma più diffusa e difficile da contrastare di discriminazione subita dall'atleta straniero, che si manifesta non solo mediante trattamenti economici differenziati, ma anche attraverso modalità di gestione tecnica e quotidiana del rapporto comportanti una marginalizzazione del giocatore.⁷³⁷

La protezione del minore, la disciplina della formazione ed i meccanismi di solidarietà integrano ulteriori profili di tutela e, al contempo, rivelano una persistente tensione tra finalità educative e logiche di mercato, di fatto l'indennità di formazione e il contributo di solidarietà previsti dal Regolamento FIFA si inseriscono in un sistema che monetizza la crescita dell'atleta e trasforma il percorso formativo in valore economico trasferibile.⁷³⁸

Il calciatore straniero è pertanto sia un soggetto titolare di diritti fondamentali sia un elemento di un sistema regolatorio complesso che ne orienta le scelte e ne delimita gli spazi di autodeterminazione. La libertà professionale, lungi dall'essere assoluta, si configura quale libertà incardinata in un contesto normativo che ne plasma i confini attraverso vincoli qualitativi, procedurali, economici ed identitari.

L'atleta straniero non è un mero prestatore d'opera inserito all'interno di un mercato liberalizzato e neppure un soggetto integralmente sottoposto ad un potere regolatorio incontestabile, bensì si inserisce entro un equilibrio dinamico in cui l'autonomia

⁷³⁶ Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, artt. 20 e 21; Costituzione della Repubblica italiana, artt. 2 e 3.

⁷³⁷ Convenzione OIL n. 111 del 1958; M. Miettinen – R. Parrish, *Nationality Discrimination in Community Law*, in «Entertainment and Sports Law Journal», 2007; UNAR – Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, *Le discriminazioni nel mondo dello sport*, Rapporto 2022.

⁷³⁸ FIFA, *Regulations on the Status and Transfer of Players*, ed. 2025, artt. 19-21; Annexes 4-5; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989, art. 3.

dell'ordinamento sportivo, benché riconosciuta e valorizzata, incontra limiti esterni ed interni che ne circoscrivono l'operatività.⁷³⁹

La circolazione internazionale del giocatore diviene così una libertà regolata, condizionata dall'intreccio di principi europei, norme federali e garanzie civilistiche, in un contesto nel quale la mobilità coincide con la compatibilità dei vincoli rispetto ai diritti fondamentali dell'atleta. L'ordinamento multilivello creatosi, non integra una sovrapposizione caotica di fonti e norme, ma rivela una progressiva tendenza alla razionalizzazione, in cui i parametri della proporzionalità e della non discriminazione sono un criterio ordinatore e un limite invalicabile.⁷⁴⁰

L'ordinamento sportivo, ove coesistono logica competitiva e tutela della persona, sostenibilità economica e realizzazione professionale, identità nazionale e apertura del mercato globale, deve attuare costantemente un bilanciamento di tali interessi nell'esercizio della propria funzione regolatoria, evitando che l'affermazione di uno si traduca nella compressione irragionevole degli altri.

L'azione del sistema calcistico internazionale, orientata verso una crescente sofisticazione degli strumenti regolatori, tanto sul piano economico-finanziario quanto su quello procedurale tecnologico, rischia di apportare un irrigidimento dei vincoli normativi e accentuare l'asimmetria informativa tra club e atleta compromettendo indirettamente le utilità professionali del calciatore straniero. La tutela effettiva di quest'ultimo richiede pertanto la formulazione, oltre che di norme sportive formalmente compatibili rispetto al diritto dell'Unione Europea, di meccanismi di controllo e rimedi effettivi capaci di assicurare l'equilibrio nel rapporto contrattuale e la piena realizzabilità dell'interesse dedotto nell'accordo.⁷⁴¹

Il calciomercato, in definitiva, non è riconducibile né ad un semplice mercato concorrenziale, né ad un ambito autoregolato impermeabile alle istanze esterne, ma si configura quale dispositivo di controllo della mobilità degli atleti in cui la razionalità organizzativa, la sostenibilità economica e la tutela dell'identità sportiva tendono a prevalere sulla dimensione personalistica della libertà professionale del giocatore

⁷³⁹ Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina; Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2023, causa C-333/21, European Superleague Company v. UEFA e FIFA.

⁷⁴⁰ Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, artt. 20 e 21; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 45.

⁷⁴¹ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, artt. 13-17; CAS, 2007/A/1298-1300, Webster; CAS, 2008/A/1519-1520, Matuzalém.

straniero. L'ordinamento calcistico multilivello, nonostante affermi la centralità dei diritti fondamentali e assuma la proporzionalità quale criterio ordinatore, agisce producendo vincoli che, nell'esperienza concreta di trasferimento, eccedono la funzione equilibratrice e si tramutano in forme di limitazione indiretta dell'autodeterminazione dell'atleta soprattutto ove la stabilità contrattuale, i filtri procedurali digitalizzati e i parametri economico-finanziari si combinano generando un effetto cumulativo non sempre percepibile ex ante dal calciatore e difficilmente contestabile ex post. La tutela in favore del giocatore straniero non può, pertanto, arrestarsi alla mera compatibilità formale delle regole rispetto ai principi sovranazionali, bensì deve guardare all'effettività ed imporre rimedi capaci di riequilibrare l'asimmetria informativa e negoziale. La sfida evolutiva del diritto sportivo consiste nel rendere verificabile la necessità concreta dei vincoli e nel predisporre poteri e strumenti di controllo che preservino la specificità del sistema in modo tale che la persona dell'atleta straniero non sia ridotta a mera variabile dell'assetto competitivo, così da garantire che la libertà regolata rimanga libertà e non si tramuti, silenziosamente, in un vincolo normalizzato.⁷⁴²

5.2 Analisi critica della normativa del quadro giuridico e regolamentare attuale

L'attuale architettura regolamentare del calciomercato rivela una struttura stratificata in cui l'autonomia dell'ordinamento sportivo convive con vincoli sovranazionali inderogabili, generando una tensione costitutiva incidente direttamente sull'effettività delle posizioni soggettive dell'atleta.⁷⁴³

La FIFA e la UEFA, pur essendo associazioni private, esercitano un potere regolatorio ad alta intensità che influenza profondamente diritti fondamentali e libertà economiche. Il fenomeno, qualificato come normazione privata a vocazione pubblicistica, pone un problema di legittimazione democratica e di controllo giurisdizionale, poiché se da un lato l'ordinamento sportivo trae la propria efficacia vincolante dall'adesione volontaria delle Federazioni e dei club, dall'altro

⁷⁴² UEFA, Financial Sustainability Regulations, ed. 2022; UEFA, Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2010; S. Bastianon – M. Colucci, The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

⁷⁴³ Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina; Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2023, causa C-333/21, European Superleague Company v. UEFA e FIFA.

l'affiliazione rappresenta una condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionistica ad alto livello e, pertanto, la volontarietà della scelta si converte in un obbligo. La libertà contrattuale si tramuta perciò in un corpus normativo predefinito e sottratto alla negoziazione individuale.⁷⁴⁴

La sostenibilità contrattuale, elevata a principio cardine del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori, rappresenta alla perfezione la dinamica. La disciplina infatti, sebbene formalmente ispirata alle categorie civilistiche, si connota per una funzione prevalentemente sistemica, volta a garantire prevedibilità ed ordine nel mercato dei trasferimenti. La configurazione dell'indennità per risoluzione senza giusta causa e l'apparato sanzionatorio connesso sollevano, tuttavia, interrogativi circa la proporzionalità delle misure e la loro compatibilità rispetto alla libertà professionale del calciatore.⁷⁴⁵

Le finestre di mercato ed il sistema di registrazione mediante il Transfer Matching System sono un ulteriore elemento critico dal momento che, benché il loro inserimento nel sistema del mercato sia giustificato dall'esigenza di preservare l'integrità delle competizioni, questi producono una limitazione temporale della libertà di movimento dell'atleta. La subordinazione dell'efficacia sportiva del contratto alla registrazione informatica determina una dipendenza dell'atleta da un procedimento amministrativo-sportivo che sfugge al proprio controllo, sicché la scissione che ne deriva tra validità civilistica ed effettività federale del vincolo comporta che l'interesse del calciatore alla prestazione lavorativa possa rimanere insoddisfatto per ragioni estranee alla propria sfera di controllo, con conseguenti ricadute sulla tutela dell'affidamento e sulla pienezza della posizione contrattuale.⁷⁴⁶

Le limitazioni numeriche agli extracomunitari previste a livello nazionale sono un tema particolarmente delicato; infatti, anche se a livello sovranazionale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto margini di discrezionalità alle Federazioni in materia di quote per i cittadini di Paesi Terzi. Tali misure possono tradursi comunque in restrizioni alla libertà economica e limitazioni al mercato. La

⁷⁴⁴ FIFA, Statutes, ed. 2024; UEFA, Statutes of the Union of European Football Associations, ed. 2024, art. 2; A. Simone, *Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico*, Giappichelli, Torino, 2021.

⁷⁴⁵ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, artt. 13-17; CAS, 2007/A/1298-1300, Webster; CAS, 2008/A/1519-1520, Matuzalém; CAS, 2015/A/4094, Diarra v. Lokomotiv Moscow.

⁷⁴⁶ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, art. 9; Annex 3.

distinzione federale dei giocatori in comunitari, equiparati ed extracomunitari, formalmente conforme ai principi sovranazionali, genera effetti sostanziali di differenziazione nelle opportunità professionali, alimentando la gerarchizzazione implicita delle carriere degli atleti.⁷⁴⁷

Il modello UEFA di sostenibilità finanziaria, segnato dal Financial Fair Play e dal sistema del controllo dei costi, ha consolidato l'idea secondo cui la stabilità economica sia una condizione imprescindibile per la partecipazione dei club alle competizioni. La trasformazione dei parametri contabili in criteri selettivi di accesso al mercato incide però significativamente sulla mobilità del calciatore straniero, dato che subordina le scelte sportive societarie a rigidi vincoli finanziari. La sostenibilità da principio di equilibrio macroeconomico diviene così uno strumento di regolazione microeconomica delle carriere individuali, cristallizzando le posizioni dei club economicamente dominati ed accentuando la polarizzazione competitiva.⁷⁴⁸

La concentrazione dei poteri in capo alla Federazione Internazionale e Continentale, caratterizzata dalla sovrapposizione tra funzione regolatoria, organizzazione delle competizioni e gestione economica delle stesse, solleva importanti questioni di compatibilità con il diritto della concorrenza coniato dall'Unione Europea. La vicenda relativa alla formazione di un progetto di competizione alternativa rispetto a quelle proposte da FIFA e UEFA promossa da alcune società europee ha affermato la necessità di sottoporre il potere autoritativo e sanzionatorio delle Federazioni a criteri di trasparenza, oggettività e non discriminazione. Infatti, l'assenza di una netta separazione tra il potere regolativo e quello economico compromette l'equilibrio del mercato ed influenza indirettamente le opportunità professionali dei giocatori, la cui mobilità è strettamente connessa alla struttura delle competizioni.⁷⁴⁹

Per quanto concerne i diritti individuali riconosciuti e consolidati in capo al calciatore straniero, l'ordinamento attuale presenta indubbi progressi rispetto al passato, sebbene non sia esente da criticità. La tutela contro la discriminazione, formalmente

⁷⁴⁷ Corte di Giustizia CE, 8 maggio 2003, causa C-438/00, Kolpak; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 45.

⁷⁴⁸ UEFA, Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2010; UEFA, Financial Sustainability Regulations, ed. 2022; S. Bastianon, Prime riflessioni sul Financial Fair Play, in «Rivista di Diritto Sportivo» (CONI), 2016.

⁷⁴⁹ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 102 e 165; Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2023, causa C-333/21, European Superleague Company v. UEFA e FIFA; Conclusioni Avv. Gen. A. Rantos, 15 dicembre 2022, causa C-333/21.

riconosciuta, di fatto, incontra difficoltà applicative laddove le differenziazioni si manifestano in forme indirette. La gestione tecnica del rapporto, le scelte di impiego e le politiche salariali possono infatti riflettere dinamiche di marginalizzazione difficilmente sindacabili sul piano probatorio.⁷⁵⁰

La possibilità ammessa dalla FIFA per il calciatore di modificare la rappresentanza nazionale, tramite l'istituto del Change of Association, nonostante risponda ad esigenze di flessibilità e riconoscimento di percorsi biografici complessi, solleva numerosi interrogativi circa la strumentalizzazione della nazionalità sportiva in funzione di strategie competitive. Per evitare la configurazione di una prassi contraria agli scopi perseguiti dalla Federazione Internazionale, quali la stabilità e la certezza dell'apparenza federale, l'ordinamento deve bilanciare il diritto all'autodeterminazione identitaria dell'atleta con l'esigenza di preservare la genuinità delle competizioni internazionali.⁷⁵¹

L'ordinamento calcistico contemporaneo dimostra dunque una maturità regolatoria che, paradossalmente, coincide con una crescente opacità del rapporto tra potere e libertà. Il sistema, coerente, sofisticato e tecnicamente strutturato, dimostra una tendenza all'autoconservazione che tramuta la funzione ordinatrice in un meccanismo di stabilizzazione delle asimmetrie esistenti. La stabilità contrattuale, la sostenibilità economico-finanziaria e l'integrità competitiva, valori indiscutibilmente legittimi, integrano un sistema di controllo del calciomercato in cui la mobilità dell'atleta straniero non è soltanto disciplinata, ma è progressivamente incanalata.⁷⁵²

La regolamentazione sportiva, pertanto, assorbe la libertà professionale in una struttura di compatibilità preventiva in cui la libertà è ammessa finché non inficia sull'equilibrio competitivo ed economico-finanziario del sistema, la mobilità è consentita allorché non alteri la prevedibilità dei rapporti contrattuali e la stabilità delle competizioni e, l'autodeterminazione è riconosciuta fintantoché non destabilizza l'assetto organizzativo complessivo dell'ordinamento sportivo. Il principio di proporzionalità

⁷⁵⁰ Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, artt. 20 e 21; Convenzione OIL n. 111 del 1958; M. Miettinen – R. Parrish, Nationality Discrimination in Community Law, in «Entertainment and Sports Law Journal», 2007.

⁷⁵¹ FIFA, Regulations Governing the Application of the Statutes, ed. 2024, artt. 5-9; FIFA, Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams, 2021; CAS, 2020/A/7444, Munir El Haddadi v. FIFA.

⁷⁵² FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, artt. 13-17; UEFA, Financial Sustainability Regulations, ed. 2022.

diviene perciò il vero discrimine tra autonomia responsabile ed irrigidimento regolatorio e, ove questa resti un parametro effettivamente operante, il sistema conserva la propria legittimazione; contrariamente, se è ridotta ad una mera formula di stile, l'ordinamento consolida una scissione tra validità formale delle regole ed effettività delle posizioni soggettive del giocatore.⁷⁵³

I parametri finanziari, le finestre temporali ed i requisiti di eleggibilità costituiscono espressioni di scelte normative incidenti direttamente sulla distribuzione delle opportunità professionali all'interno del calciomercato internazionale ed è nella concreta conformazione della mobilità del calciatore straniero che si misura la capacità del sistema di convertire criteri formalmente neutrali in fattori di selezione strutturale. La governance globale del calcio, pertanto, non si limita a coordinare il mercato, bensì ne configura le dinamiche competitive, determinando un assetto nel quale la mobilità professionale è costantemente filtrata da compatibilità economiche, temporali ed organizzative. Nel caso in cui la regolamentazione divenga una funzione di filtraggio strutturale delle possibilità di accesso e circolazione dei giocatori, il confine tra legittima organizzazione del mercato e limitazione della libertà professionale si assottiglia rendendo necessario un vaglio rigoroso in termini di proporzionalità e ragionevolezza sostanziale.⁷⁵⁴

La progressiva estensione dei poteri regolatori federali in funzione della stabilità complessiva del sistema impone di verificare entro quali limiti tale autonomia possa comprimere la dimensione personalistica del rapporto senza alterarne l'equilibrio. La criticità che si delinea non è quella di un ritorno a restrizioni esplicite fondate sulla cittadinanza, incompatibili oggi rispetto al quadro giuridico sovranazionale vigente dal 1995, ma quello di una normazione di vincoli indiretti, giustificati mediante esigenze di razionalità economica ed integrità competitiva che, a causa della propria configurazione tecnica, sono difficilmente sindacabili sul piano probatorio. Nell'intersezione tra conformità formale delle regole ed incidenza sostanziale sulle posizioni soggettive si verifica perciò la solidità dell'assetto regolamentare rispetto ai

⁷⁵³ Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina; Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, artt. 20 e 21.

⁷⁵⁴ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 45; Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina.

principi dell'Unione Europea e la reale assunzione della persona dell'atleta quale parametro effettivo di legittimazione del sistema normativo sportivo.⁷⁵⁵

La regolamentazione del calciomercato appare quindi sospesa tra due modelli alternativi di legittimazione: il primo funzionale, orientato alla stabilità ed alla sostenibilità, il secondo personalistico, fondato sulla piena effettività della libertà professionale e sulla non discriminazione sostanziale. L'ordinamento calcistico dovrà, dunque, evitare che la complessità che lo caratterizza diventi una progressiva autoreferenzialità dell'assetto regolamentare, per cui soltanto se l'autonomia sportiva si porrà in dialogo con i principi sovranazionali ed acconsentirà ad un controllo effettivo delle proprie scelte, il sistema evolverà in un equilibrio dinamico, altrimenti la sofisticazione normativa si tramuterà in un irrigidimento silenzioso, nel quale la mobilità del calciatore straniero sarà formalmente garantita, ma sostanzialmente amministrata.

5.3 Prospettive di evoluzione del sistema giuridico e sportivo

Il diritto governante il calciomercato internazionale odierno si trova in una fase di trasformazione in cui le categorie tradizionali dell'autonomia sportiva e della regolazione privata appaiono progressivamente ridefinite dal confronto con i principi sovranazionali e con le dinamiche economiche globali. L'evoluzione futura del sistema non potrà, pertanto, consistere in una mera revisione tecnica delle regole esistenti, ma dovrà costituire una riformulazione profonda dei presupposti teorici fondanti la legittimazione dell'ordinamento calcistico.

Il percorso evolutivo dell'assetto regolamentare sportivo, in seguito alla progressiva intensificazione del sindacato europeo che ha recentemente consolidato un modello di controllo sostanziale sulle norme calcistiche, dovrà necessariamente riconsiderare i rapporti tra l'autonomia federale ed i vincoli sovranazionali. L'autonomia regolamentare sportiva si configurerà dunque come vigilata, ossia come potere regolatorio condizionato alla costante verifica di proporzionalità, necessità e coerenza rispetto ai principi fondamentali dell'Unione Europea. Le Federazioni dovranno perciò

⁷⁵⁵ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 45 e 102; Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2023, causa C-333/21, European Superleague Company v. UEFA e FIFA.

strutturare le proprie norme secondo criteri di trasparenza procedurale e prevedibilità sostanziale, eliminando formule elastiche e clausole generali suscettibili di applicazioni disomogenee.⁷⁵⁶

Il sistema arbitrale sportivo dovrà quindi assicurare la piena tutela dei diritti fondamentali ai calciatori, oltre che sotto il profilo formale dell'accesso alla giustizia, anche in termini di equilibrio tra potere regolatorio e posizione soggettiva. Il Tribunale Arbitrale dello Sport, la cui giurisprudenza era già stata fondamentale per la definizione interpretativa dell'art. 17 RSTP e per la delimitazione della specificità dello sport, sarà il luogo in cui si attuerà la sintesi tra diritto sportivo e diritto comune.⁷⁵⁷

L'attuale modello UEFA di controllo dei costi, sebbene orientato a garantire stabilità finanziaria, cristallizza la polarizzazione competitiva e consolida gerarchie economiche difficilmente superabili, per cui è imprescindibile l'attuazione di una revisione della sostenibilità economica del sistema. La sostenibilità economica dovrà per cui essere reinterpretata tanto come principio di equilibrio contabile quanto come criterio di giustizia competitiva, pertanto sarà necessaria l'introduzione di meccanismi redistributivi della ricchezza più efficaci e di parametri capaci di contemperare la libertà imprenditoriale dei club con l'esigenza di preservazione dell'accessibilità al mercato per gli atleti provenienti da contesti economicamente più deboli. La sostenibilità da filtro selettivo dovrà perciò divenire uno strumento riequilibratore, cosicché il controllo dei costi non si traduca in una limitazione indiretta alla mobilità del calciatore straniero.⁷⁵⁸

L'applicazione concreta della disciplina delle quote e delle categorie giuridiche fondate sulla cittadinanza dimostra la necessità di una revisione della materia, poiché il ricorso a contingentamenti numerici genera fenomeni elusivi e produce effetti distorsivi difficilmente conciliabili con la ratio di tutela dei vivai locali sottostante alle

⁷⁵⁶ Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina; Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2023, causa C-333/21, European Superleague Company v. UEFA e FIFA; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 45, 102 e 165; Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, artt. 20 e 21.

⁷⁵⁷ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, artt. 13-17; CAS, 2007/A/1298-1300, Webster; CAS, 2008/A/1519-1520, Matuzalém.

⁷⁵⁸ UEFA, Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2010; UEFA, Financial Sustainability Regulations, ed. 2022; Commissione Europea (DG COMP), Decisione antitrust, Case AT.40105 – UEFA Financial Fair Play Rules, 24 ottobre 2014.

regole. L'azione federale, recependo il principio di integrazione sancito a livello sovranazionale e la globalizzazione caratterizzante il mercato, dovrà porre dei criteri formativi e temporali svincolati dalla cittadinanza in senso stretto volti a valorizzare il radicamento territoriale dei calciatori. La tutela dell'identità sportiva non sarà così fondata su barriere anagrafiche, ma su percorsi di formazione effettiva.⁷⁵⁹

La digitalizzazione del calciomercato rappresenta, a sua volta, un ambito in continua evoluzione, infatti, benché il Transfer Matching System abbia già trasformato la gestione dei trasferimenti in un procedimento informatizzato, l'integrazione di strumenti tecnologici sempre più sofisticati genera criticità circa la distribuzione del potere regolatorio incorporato nelle infrastrutture digitali. Dal momento che l'effettività del contratto sportivo dipende in misura crescente dalla corretta gestione del flusso informatico, la governance della piattaforma non può di fatto essere sottratta ai criteri di trasparenza e responsabilità. All'evoluzione tecnologica dovrà dunque seguire un rafforzamento delle garanzie procedurali in modo tale che la digitalizzazione non divenga un ulteriore elemento di marginalizzazione del giocatore rispetto alle dinamiche decisionali.⁷⁶⁰

La crescente diffusione della doppia cittadinanza e la flessibilità della nazionalità sportiva richiedono un ripensamento delle categorie tradizionali di appartenenza. L'ordinamento sportivo, confrontandosi con soggettività plurime e percorsi biografici transnazionali che rendono obsoleta la dicotomia nazionale-straniero, dovrà agire non già irrigidendo i criteri di eleggibilità, ma garantendo coerenza e trasparenza nelle scelte, facendo sì che la nazionalità sportiva non divenga uno strumento di pianificazione opportunistica delle carriere.⁷⁶¹

L'ordinamento giuridico sportivo dovrà, in definitiva, prendere atto di una trasformazione concettuale caratterizzata dal passaggio da un modello centrato sulla tutela dell'ordine competitivo ad un modello in cui la persona dell'atleta costituisce il parametro interpretativo primario; pertanto, sarà indispensabile la formulazione di un riequilibrio tra le esigenze organizzative del calciomercato e la dimensione soggettiva

⁷⁵⁹ Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman; Corte di Giustizia CE, 8 maggio 2003, causa C-438/00, Kolpak; FIGC, Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), ed. 2025, artt. 40 ss.

⁷⁶⁰ FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, ed. 2025, art. 9; Annex 3.

⁷⁶¹ FIFA, Regulations Governing the Application of the Statutes, ed. 2024, artt. 5-9; FIFA, Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams, 2021.

dell'atleta. La stabilità contrattuale, l'integrità delle competizioni e la sostenibilità economica dovranno quindi essere interpretati a partire dalla tutela della dignità professionale del giocatore, sicché soltanto in questo caso la funzione sistemica non prevale in modo assoluto sulla protezione individuale del calciatore.

Il calciomercato potrà dunque evolvere verso un modello di regolazione dialogica, ove l'interazione tra ordinamenti non si esaurisce nel mero controllo di compatibilità *ex post*, bensì integra una coprogettazione normativa. La costituzione di una cooperazione strutturata tra istituzioni europee ed organismi sportivi capace di anticipare i conflitti ed integrare sin dall'origine le esigenze di legalità sovranazionale, come già sperimentata nel negoziato del 2001, è una scelta che offre gli strumenti adeguati per misurarsi con le nuove questioni giuridiche e sociologiche che attraversano il calciomercato contemporaneo.⁷⁶²

La mobilità, l'integrazione e la tutela del calciatore straniero costituiranno anche in futuro un indicatore sensibile della capacità di adattamento alle trasformazioni globali dell'ordinamento sportivo. L'evoluzione futura della regolamentazione del calciomercato non potrà in alcun modo consistere in un ritorno ai precedenti modelli autoreferenziali e neppure in una completa assimilazione del diritto comune, ma dovrà svilupparsi lungo un equilibrio dinamico, in cui la specificità dello sport troverà una propria giustificazione esclusivamente nella misura in cui sarà compatibile con la gerarchia delle fonti e la centralità della persona del giocatore.⁷⁶³

Le prospettive di evoluzione del sistema giuridico e sportivo, in conclusione, si collocano nella ricerca di una nuova sintesi tra regolazione e libertà, tra stabilità e mobilità, tra autonomia e integrazione. La maturità dell'ordinamento calcistico europeo dipenderà quindi dalla propria capacità di trasformare le tensioni strutturali emerse in occasioni di riforma consapevole e coerente rispetto ai principi dello Stato di diritto.

⁷⁶² Accordo FIFA–UEFA–Commissione Europea, 5 marzo 2001, recepito nel Regulations on the Status and Transfer of Players, luglio 2001.

⁷⁶³ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 45; Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman.

Bibliografia

Fonti normative:

Accordo di Bruxelles, 23 febbraio 1978, in «Bollettino delle Comunità Europee».

Accordo FIFA–UEFA–Commissione Europea, 5 marzo 2001, recepito nel Regulations on the Status and Transfer of Players, luglio 2001.

Accordo europeo CE–Repubblica slovacca, 4 ottobre 1993, in GUCE L 359 del 31 dicembre 1994, art. 37.

Accordo di Stabilizzazione e Associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, firmato il 29 aprile 2008, ratificato con legge 16 aprile 2010, n. 96.

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, artt. 20 e 21.

Carta di Viareggio, luglio 1926; v. FIGC, La “Carta di Viareggio” e la riorganizzazione fascista del calcio.

Codice civile, artt. 1175, 1176, comma 2, 1218, 1223, 1227, 1228, 1229, 1256, 1321, 1322, 1325, 1331, 1337, 1338, 1343, 1346, 1353, 1372, 1373, 1375, 1379, 1382, 1406, 1411, 1412, 1413, 1418, 1453, 1455, 1456, 1457, 2087, 2119.

Costituzione della Repubblica italiana, artt. 2, 3.

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989, art. 3.

Convenzione OIL n. 111 del 1958, Discriminazione in materia di impiego e professione.

D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. 1–5 e art. 27, comma 5-bis.

D.L. 28 marzo 2025, n. 36, conv. in legge 23 maggio 2025, n. 74, Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, in G.U. 23 maggio 2025.

FIFA, FIFA Statutes, ed. 2024.

FIFA, Regulations Governing the Application of the Statutes, ed. 2024, artt. 5–9.

FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players, edd. 1993, 2001 e 2025, artt. 5-9, 13-17, 19-20, 20-21; Annexes 2-5.

FIFA, Procedural Rules Governing the Football Tribunal, ed. gennaio 2025.

FIFA, Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams, 2021.

FIGC, Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), prime edizioni post-belliche.

FIGC, Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), ed. 2025, artt. 39 ss., 40, 40-quater.

FIGC, Statuto, ed. 2024, art. 3.

FIGC, Comunicato Ufficiale n. 267/A, 30 aprile 2025, Criteri di tesseramento dei calciatori extracomunitari – stagione sportiva 2025/2026.

FIGC, Comunicato ufficiale relativo alla convocazione di Mateo Retegui nella Nazionale italiana, 2023.

Legge 23 marzo 1981, n. 91, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in G.U. 27 marzo 1981, n. 86.

Legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, in G.U. 15 febbraio 1992, n. 38.

TFUE, artt. 45, 102, 165.

Trattato CEE, art. 48 (oggi art. 45 TFUE).

UEFA, Statutes of the Union of European Football Associations, ed. 2024, art. 2.

UEFA, Circular letter n. 991, 2005.

UEFA, Regulations of the UEFA Champions League, ed. 2025/2026, art. 31.

UEFA, Regulations of the UEFA Club Competitions, edizioni 1991–1992, disposizione relativa alla c.d. “3+2 rule”.

UEFA, UEFA Europa League Regulations, ed. 2025/2026, art. 31.

UEFA, Club Licensing System, ed. 2004.

UEFA, Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed. 2010.

UEFA, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, edd. 2012, 2014, 2015 e 2018.

UEFA, Financial Sustainability Regulations, ed. 2022.

UEFA, UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations, ed. 2025.

UEFA, Club Financial Control Body Procedural Rules, ed. 2024.

Fonti d'archivio e atti amministrativi:

Andreotti G., Provvedimento amministrativo sul tesseramento dei calciatori stranieri, 1953, in Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Archivio storico federale, Delibere Consiglio Federale 1947, 1965-1966.

FIGC, Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale, 9 maggio 1980, approvazione dell'accordo tra Lega Nazionale Professionisti e AIC in materia di vincolo sportivo e mobilità dei calciatori.

Lega Nazionale Professionisti, Delibera assembleare del 21 marzo 1980.

Consiglio Federale FIGC, Verbale della seduta del 9 maggio 1980.

Giurisprudenza:

Cass., sez. I civ., 5 febbraio 2009, n. 4466.

Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6010, in «Rivista di diritto sportivo», CONI, 2012.

Corte di Giustizia CE, 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà c. Mantero.

Corte di Giustizia CE, 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen.

Corte di Giustizia CE, 8 maggio 2003, causa C-438/00, Kolpak.

Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman.

Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina.

Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2023, causa C-333/21, European Superleague Company v. UEFA e FIFA.

Conclusioni Avv. Gen. A. Rantos, 15 dicembre 2022, causa C-333/21.

CAS, 2005/A/983-984, Peñarol v. Bueno Rodríguez & PSG.

CAS, 2006, Arsenal v. Central Español.

CAS, 2007/A/1298-1300, Webster.

CAS, 2008/A/1519-1520, Matuzalém.

CAS, 2013/A/3067, Málaga Club de Fútbol v. UEFA.

CAS, 2014/A/3793, Manchester City FC v. UEFA.

CAS, 2016/A/4492, Galatasaray SK v. UEFA.

CAS, 2016/A/4493, Fenerbahçe SK v. UEFA.

CAS, 2019/A/6345, Galatasaray SK v. UEFA.

CAS, 2020/A/7444, Munir El Haddadi v. FIFA.

CAS, 2015/A/4094, Diarra v. Lokomotiv Moscow.

Tribunale Federale Svizzero, sentenza 4A_558/2011, 27 marzo 2012.

Tribunale di Lodi, ordinanza 2010, in «Riv. dir. sportivo», 2012.

FIGC, Corte Federale, decisione 2001, caso Salas.

FIFA, Decision on Eligibility of Diego Costa, 2014.

Dottrina:

Bastianon S. – Colucci M., The European Union and Sport Handbook, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2025.

Bastianon S.– Colucci M., The Evolution of FIFA Transfer Football Regulations: Challenges, Opportunities, and Innovative Approaches in the Wake of the Diarra Judgment, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. XX, Fascicolo unico, 2024.

Bastianon S., Prime riflessioni sul Financial Fair Play, in «Rivista di Diritto Sportivo» (CONI), 2016.

Bastianon S., Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n. 12, in «Riv. dir. sportivo», 2016.

Bastianon S., The Striani Challenge to UEFA Financial Fair-Play. A New Era after Bosman or Just a Washout?, in «The Competition Law Review», vol. 11, n. 1, 2015.

Begotti T., Mazza P. e Viani G., l'invenzione del calciomercato, in «Storia dello sport», 5, 2023.

Dalziel M.– Downward P. – Parrish R.– Pearson G.– Semens A., Study on the Assessment of UEFA's Home Grown Player Rule, University of Liverpool – Edge Hill University, 2013.

Delogu, Annotazioni su tutela della salute e sicurezza nella riforma del lavoro sportivo, 2022.

Dunbar N.– Middleton T., UEFA's financial fair play regulations: a good example of best practice governance by a sporting body?, in «International Sports Law Journal», 2022.

Frattarolo V., Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2004.

García B., Nationality, migration and governance in international football, in «Sport&EU Review», vol. 5, n. 1, 2013.

García B., UEFA and the European Union: From Confrontation to Cooperation, in «Journal of Contemporary European Research», vol. 3, n. 3, 2007.

Goossens K., Competitive Balance in European Football: Comparison by Adapting Measures: National Measure of Seasonal Imbalance and Top 3, in «Rivista di Diritto ed Economia dello Sport», vol. II, n. 2, 2006.

Horak H. – Štulec I. – Naletina D.– Čizmić I., The legal and economic aspects of transfers of football players in the EU, in «Zbornik Veleučilišta u Rijeci», 12, 2024.

Liotta G., Il tesseramento nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in «Riv. dir. ed econ. sport», 2016.

Månsson T., Home-grown Player Rule and the Compensation Scheme for Young Players – Are the Rules Compatible with EU Law?, Örebro University, 2021.

Miettinen M. – Parrish R., Nationality Discrimination in Community Law, in «Entertainment and Sports Law Journal», 2007.

Moro P., Natura e vincoli del diritto sportivo, in «Riv. dir. sportivo», 2006.

Oosterom-Staples H., The Triangular Relationship Between Nationality, EU Citizenship and Migration in EU Law: A Tale of Competing Competences, in «Netherlands International Law Review», 2018.

Simone A., Lo sport come ordinamento giuridico. Un profilo storico, Giappichelli, Torino, 2021.

Supino E. – Marano M., Capital gains from player transfers as a value creation tool: some evidence from European listed football clubs, in «Sport, Business and Management», 2024.

Taormina G., UEFA's Financial Fair Play: Purpose, Effect, and Future, in «Fordham International Law Journal», 2019, Vol. 42, Issue 4.

Verrini M., Il rapporto di lavoro sportivo, Giuffrè, Milano, 2005.

Vitagliano F., Autonomia privata e contratto di lavoro sportivo, tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022.

Zurlo, M., Tesseramento sportivo e cittadinanza, in «Diritto dello Sport», vol. 1, n. 1, 2020.

Atti e documenti istituzionali e report ufficiali:

Commissione Europea, Libro Bianco sullo Sport, COM (2007) 391 definitivo, Bruxelles, 11 luglio 2007.

Commissione Europea (DG COMP), Decisione antitrust, Case AT.40105 – UEFA Financial Fair Play Rules, 24 ottobre 2014.

Commissione Europea – UEFA, Joint Statement on Financial Fair Play Rules and State Aid in Professional Football, 21 marzo 2012.

European Commission (EAC), The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, 2013.

KEA–CDES, Study on the economic and legal aspects of transfers of players, Commissione Europea, 2013.

EFA Intelligence Centre, The European Club Finance and Investment Landscape, UEFA, Nyon, 2024.

UEFA Intelligence Centre, The European Club Footballing Landscape – Club Licensing Benchmarking Report, ed. 2022.

UEFA Club Financial Control Body, Decision on Paris Saint-Germain FC, 2018.

UEFA Club Financial Control Body, Settlement Agreement AS Roma, 2019.

FIFPRO, Global Employment – Working Conditions in Professional Football, 2023.

FIFPRO, Men’s Player Workload Monitoring – Annual Report, 2023.

FIFPRO, Decoding Online Abuse of Players, 2021.

UNAR – Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, Le discriminazioni nel mondo dello sport, Rapporto 2022.

REPORT RICERCA SIC, Discriminazioni e sport in Italia, 2025.

LaLiga, Control Económico – Límite de Coste de Plantilla Deportiva, comunicazioni ufficiali stagione 2019/2020.

CIES Football Observatory, Monthly Report n. 67/2021 – The economics of big-5 league transfers: past decade and post-pandemic.

Sitografia, fonti web e banche dati:

Portale pubblico “Integrazione Migranti”, Permesso di soggiorno per attività sportiva, schede operative, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sky Sport, Juan Cuadrado ottiene la cittadinanza italiana, 6 maggio 2024.

Sky Sport, Caso Suarez, l’esame di italiano all’Università per Stranieri di Perugia, settembre 2020.

Transfermarkt, Allan Marques Loureiro, profilo giocatore, trasferimento all'Udinese, 2012.

Transfermarkt, Ángel Di María, profilo giocatore, trasferimento al Manchester United, estate 2014.

Transfermarkt, Álvaro Morata, profilo giocatore, trasferimento alla Juventus, estate 2014.

Transfermarkt, Álvaro Morata, profilo giocatore, trasferimento al Real Madrid, estate 2016.

Transfermarkt, Álvaro Morata, profilo giocatore, trasferimento all'Atlético Madrid, estate 2020.

Transfermarkt, Cesc Fàbregas, profilo giocatore, trasferimento al Barcellona, estate 2011.

Transfermarkt, Dario Bonetti, profilo giocatore, trasferimento all'AC Milan, estate 1986.

Transfermarkt, Diego Costa, profilo giocatore, cambio di associazione da Brasile a Spagna e convocazione con la Nazionale spagnola, 2014.

Transfermarkt, Dušan Vlahović, profilo giocatore, trasferimento alla Fiorentina, 2018.

Transfermarkt, Juan Cuadrado, profilo giocatore, trasferimento al Pisa, estate 2025.

Transfermarkt, Mattia Caldara, profilo giocatore, trasferimento alla Juventus, estate 2017.

Transfermarkt, Neymar da Silva Santos Júnior, profilo giocatore, trasferimento al Paris Saint-Germain, estate 2017.

Transfermarkt stagione 2000/2001 e 2024/2025.

